

BANCA D'ITALIA

**Testo unico bancario  
e normativa complementare**

*SECONDA EDIZIONE*



**Luglio 2000**



# **Testo unico bancario e normativa complementare**

(d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;  
delibere del CICR; decreti ministeriali di attuazione;  
normativa comunitaria di riferimento)

*SECONDA EDIZIONE*

Luglio 2000



## PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE

*Nel giugno del 1997, al fine di mettere a disposizione degli utenti interni ed esterni all'Istituto un aggiornato e agevole strumento di consultazione, è stato pubblicato un volume contenente la versione originaria del Testo unico bancario, coordinata con le modifiche fino ad allora intervenute, nonché i provvedimenti attuativi emanati dalle autorità competenti.*

*Nel triennio sin qui trascorso altre variazioni hanno interessato il quadro normativo. Due decreti legislativi del 4 agosto 1999, in particolare, hanno apportato al Testo unico una serie di modifiche, alle quali hanno fatto seguito diversi provvedimenti di attuazione.*

*Il primo decreto (n. 333) recepisce, per il settore bancario, la direttiva 95/26/CE (c.d. post BCCI), avente per oggetto il rafforzamento della vigilanza prudenziale mediante una più stretta collaborazione fra autorità di controllo e altre autorità nazionali ed estere. Con specifico riferimento alla costituzione di nuove banche, la direttiva prevede un più rigoroso accertamento dell'assenza di legami partecipativi suscettibili di ostacolare l'esercizio della vigilanza.*

*Il secondo decreto (n. 342) apporta al Testo unico una serie di rettifiche e integrazioni, di carattere prevalentemente marginale, volte sia a tenere conto dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sia a introdurre miglioramenti di tipo tecnico, procedurale e sistematico suggeriti da questi primi anni di esperienza applicativa della regolamentazione.*

*Ulteriori aggiornamenti si sono resi necessari soprattutto per tener conto dell'avvento dell'Euro e della partecipazione dell'Italia al Sistema europeo delle banche centrali.*

*Considerato il numero delle variazioni intervenute, il Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali della Vigilanza ha ritenuto opportuno procedere a una riedizione dell'opera.*

*Il presente volume contiene la versione del Testo unico bancario vigente a fine luglio 2000. Le note indicano le fonti normative delle modifiche apportate al testo dei singoli articoli e gli estremi degli eventuali provvedimenti attuativi con rinvio, per la consultazione, all'appendice. Quest'ultima comprende due sezioni: la prima riporta i provvedimenti di attuazione vigenti emanati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o dalle competenti autorità ministeriali; la seconda contiene le principali direttive comunitarie e gli articoli delle leggi nazionali recanti i relativi criteri di recepimento.*

*Si rivolge un sentito ringraziamento a quanti hanno variamente colla-*

*borato a questa seconda edizione dell'opera e, in particolare, a Francesco Fasolino e a Concetta Iurato. Un pensiero affettuoso va a Girolamo Jambrenghi, prematuramente scomparso, che con tanta dedizione si era impegnato all'elaborazione del primo volume e all'impostazione di questa seconda edizione dell'opera.*

*Roma, luglio 2000*

## PREMESSA ALLA PRIMA EDIZIONE

*Come è noto, il Testo Unico bancario, emanato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è stato concepito come una "legge di principi e di allocazione di poteri"; il rango legislativo è stato pertanto tendenzialmente attribuito solo alle norme disciplinanti aspetti particolarmente rilevanti e a quelle che conferiscono alle Autorità creditizie il potere di emanare la normativa secondaria.*

*La scelta di adottare questa tecnica legislativa si proponeva di rafforzare la stabilità delle norme legislative, demandando soprattutto a più flessibili disposizioni secondarie il compito di introdurre le variazioni normative richieste dall'evolversi del quadro congiunturale.*

*Diverse modificazioni hanno peraltro già interessato anche il dettato legislativo.*

*Si tratta, anzitutto, delle modificazioni connesse al recepimento delle direttive sui servizi di investimento mobiliare. Molte delle variazioni introdotte in tale contesto, pur rivestendo carattere di semplici aggiornamenti o rettifiche, per la materia trattata non potevano effettuarsi a livello di normativa secondaria (si pensi alle modifiche in tema di sanzioni o di procedure di crisi).*

*Altre modifiche legislative sono conseguite al recepimento della direttiva comunitaria riguardante i sistemi di garanzia dei depositi; altre ancora dovranno essere apportate al testo a seguito dell'attuazione della direttiva in tema di rafforzamento della vigilanza prudenziale.*

*Un'ulteriore occasione di perfezionamento della normativa contenuta nel Testo Unico sarà prossimamente fornita dall'approvazione della legge comunitaria per il 1995/97, che prevede una riapertura dei termini per apportare al testo legislativo ulteriori integrazioni e correzioni tecniche suggerite dall'esperienza di questi primi anni di applicazione della normativa.*

*Alcune delle modifiche, che hanno interessato o che potranno interessare l'impianto normativo originario, potrebbero essere anche collocate in un autonomo contesto normativo. È peraltro prevedibile e comprensibile la propensione del legislatore a ricondurre il maggior numero di disposizioni legislative attinenti il credito e il risparmio nell'ambito dell'unico compendio legislativo organico esistente in materia.*

*In relazione al numero crescente di emendamenti che hanno interessato il d.lgs. n. 385 del 1993 il Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza ha ritenuto opportuno predisporre un utile strumento di consultazione riprodotto il testo originario del decreto, coordinato con le modi-*

*ficazioni intervenute e con i provvedimenti di attuazione vigenti al 30 giugno 1997.*

*A tal fine la Divisione Analisi Normativa ha provveduto a elaborare il presente volume. Esso, oltre a ricostruire il testo legislativo vigente, è corredato da note che:*

*- evidenziano la fonte normativa di ciascuna delle modificazioni apportate al testo originario;*

*- con riferimento alle disposizioni che attribuiscono poteri di normazione secondaria alle Autorità creditizie, riportano gli estremi delle delibere del CICR e dei decreti ministeriali attuativi vigenti, indicando le pagine del medesimo volume in cui essi sono riprodotti.*

*Si rivolge un sentito ringraziamento a quanti hanno collaborato e, in particolare, a Concetta Iurato e a Girolamo Jambrenghi, che hanno curato la realizzazione dell'opera provvedendo, tra l'altro, al coordinamento dei testi normativi e alla elaborazione delle note.*

*Ogni suggerimento volto a migliorare la qualità dell'opera e a perseguire più efficacemente le finalità di consultazione che essa si propone sarà tenuto presente in occasione dei successivi aggiornamenti del testo normativo.*

*Roma, giugno 1997*

## SOMMARIO

### DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, n. 385 **Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

Art. 1 - Definizioni .....	27
----------------------------	----

#### TITOLO I

##### AUTORITÀ CREDITIZIE

Art. 2 - Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.....	31
Art. 3 - Ministro del tesoro .....	31
Art. 4 - Banca d'Italia .....	32
Art. 5 - Finalità e destinatari della vigilanza .....	32
Art. 6 - Rapporti con il diritto comunitario .....	33
Art. 7 - Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità .....	33
Art. 8 - Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici .....	34
Art. 9 - Reclamo al CICR .....	35

#### TITOLO II

##### BANCHE

##### Capo I

##### **Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio**

Art. 10 - Attività bancaria.....	36
Art. 11 - Raccolta del risparmio .....	36
Art. 12 - Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.....	38

##### Capo II

##### **Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi**

Art. 13 - Albo .....	39
Art. 14 - Autorizzazione all'attività bancaria.....	39
Art. 15 - Succursali.....	40

Art. 16 - Libera prestazione di servizi .....	41
Art. 17 - Attività non ammesse al mutuo riconoscimento .....	42
Art. 18 - Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.....	42

### **Capo III**

#### **Partecipazioni al capitale delle banche**

Art. 19 - Autorizzazioni.....	43
Art. 20 - Obblighi di comunicazione .....	44
Art. 21 - Richiesta di informazioni .....	45
Art. 22 - Partecipazioni indirette .....	45
Art. 23 - Nozione di controllo.....	45
Art. 24 - Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione .....	46

### **Capo IV**

#### **Requisiti di professionalità e di onorabilità**

Art. 25 - Requisiti di onorabilità dei partecipanti .....	47
Art. 26 - Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali .....	47
Art. 27 - Incompatibilità .....	48

### **Capo V**

#### **Banche cooperative**

Art. 28 - Norme applicabili.....	48
----------------------------------	----

#### *Sezione I*

#### **Banche popolari**

Art. 29 - Norme generali.....	48
Art. 30 - Soci .....	49
Art. 31 - Trasformazioni e fusioni .....	50
Art. 32 - Utili .....	50

#### *Sezione II*

#### **Banche di credito cooperativo**

Art. 33 - Norme generali.....	51
Art. 34 - Soci .....	51
Art. 35 - Operatività.....	52

Art. 36 - Fusioni .....	52
Art. 37 - Utili .....	52

## **Capo VI**

### **Norme relative a particolari operazioni di credito**

#### *Sezione I*

#### **Credito fondiario e alle opere pubbliche**

Art. 38 - Nozione di credito fondiario .....	53
Art. 39 - Ipoteche.....	53
Art. 40 - Estinzione anticipata e risoluzione del contratto .....	54
Art. 41 - Procedimento esecutivo .....	55
Art. 42 - Nozione di credito alle opere pubbliche .....	56

#### *Sezione II*

#### **Credito agrario e peschereccio**

Art. 43 - Nozione.....	56
Art. 44 - Garanzie .....	57
Art. 45 - Fondo interbancario di garanzia .....	58

#### *Sezione III*

#### **Altre operazioni**

Art. 46 - Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi .....	58
Art. 47 - Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici .....	60
Art. 48 - Credito su pegno .....	61

## **Capo VII**

### **Assegni circolari e decreto ingiuntivo**

Art. 49 - Assegni circolari .....	61
Art. 50 - Decreto ingiuntivo .....	61

### TITOLO III

#### VIGILANZA

##### Capo I

##### **Vigilanza sulle banche**

Art. 51 - Vigilanza informativa .....	63
Art. 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti .....	63
Art. 53 - Vigilanza regolamentare .....	64
Art. 54 - Vigilanza ispettiva.....	65
Art. 55 - Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie .....	65
Art. 56 - Modificazioni statutarie .....	66
Art. 57 - Fusioni e scissioni .....	66
Art. 58 - Cessione di rapporti giuridici .....	66

##### Capo II

##### **Vigilanza su base consolidata**

Art. 59 - Definizioni .....	67
-----------------------------	----

##### *Sezione I*

##### **Gruppo bancario**

Art. 60 - Composizione .....	68
Art. 61 - Capogruppo .....	68
Art. 62 - Requisiti di professionalità e di onorabilità .....	69
Art. 63 - Partecipazioni al capitale .....	69
Art. 64 - Albo.....	70

##### *Sezione II*

##### **Ambito ed esercizio della vigilanza**

Art. 65 - Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata .....	70
Art. 66 - Vigilanza informativa .....	71
Art. 67 - Vigilanza regolamentare .....	72
Art. 68 - Vigilanza ispettiva.....	72
Art. 69 - Collaborazione tra autorità.....	73

**TITOLO IV**

**DISCIPLINA DELLE CRISI**

**Capo I**

**Banche**

*Sezione I*

**Amministrazione straordinaria**

Art. 70 - Provvedimento .....	74
Art. 71 - Organi della procedura .....	75
Art. 72 - Poteri e funzionamento degli organi straordinari.....	76
Art. 73 - Adempimenti iniziali .....	77
Art. 74 - Sospensione dei pagamenti .....	78
Art. 75 - Adempimenti finali .....	78
Art. 76 - Gestione provvisoria.....	79
Art. 77 - Succursali di banche extracomunitarie .....	79

*Sezione II*

**Provvedimenti straordinari**

Art. 78 - Banche autorizzate in Italia.....	80
Art. 79 - Banche comunitarie .....	80

*Sezione III*

**Liquidazione coatta amministrativa**

Art. 80 - Provvedimento .....	80
Art. 81 - Organi della procedura .....	81
Art. 82 - Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.....	82
Art. 83 - Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti .....	83
Art. 84 - Poteri e funzionamento degli organi liquidatori .....	83
Art. 85 - Adempimenti iniziali .....	84
Art. 86 - Accertamento del passivo .....	84
Art. 87 - Opposizioni allo stato passivo .....	86
Art. 88 - Appello e ricorso per cassazione .....	87
Art. 89 - Insinuazioni tardive .....	87
Art. 90 - Liquidazione dell'attivo .....	87
Art. 91 - Restituzioni e riparti .....	88

Art. 92 - Adempimenti finali .....	90
Art. 93 - Concordato di liquidazione .....	91
Art. 94 - Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.....	92
Art. 95 - Succursali di banche estere .....	92

*Sezione IV*

**Sistemi di garanzia dei depositanti**

Art. 96 - Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia .....	93
Art. 96-bis - Interventi .....	93
Art. 96-ter - Poteri della Banca d'Italia.....	95
Art. 96-quater - Esclusione.....	96

*Sezione V*

**Liquidazione volontaria**

Art. 97 - Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.....	96
---	----

**Capo II**

**Gruppo bancario**

*Sezione I*

**Capogruppo**

Art. 98 - Amministrazione straordinaria.....	97
Art. 99 - Liquidazione coatta amministrativa .....	98

*Sezione II*

**Società del gruppo**

Art. 100 - Amministrazione straordinaria.....	99
Art. 101 - Liquidazione coatta amministrativa .....	100
Art. 102 - Procedure proprie delle singole società.....	100

*Sezione III*

**Disposizioni comuni**

Art. 103 - Organi delle procedure.....	101
Art. 104 - Competenze giurisdizionali.....	101
Art. 105 - Gruppi e società non iscritti all'albo.....	102

## TITOLO V

### SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Art. 106 - Elenco generale.....	103
Art. 107 - Elenco speciale .....	104
Art. 108 - Requisiti di onorabilità dei partecipanti.....	106
Art. 109 - Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali .....	106
Art. 110 - Obblighi di comunicazione.....	107
Art. 111 - Cancellazione dall'elenco generale .....	107
Art. 112 - Comunicazioni del collegio sindacale .....	108
Art. 113 - Soggetti non operanti nei confronti del pubblico.....	109
Art. 114 - Norme finali.....	109

## TITOLO VI

### TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

#### Capo I

#### Operazioni e servizi bancari e finanziari

Art. 115 - Ambito di applicazione.....	110
Art. 116 - Pubblicità.....	110
Art. 117 - Contratti .....	111
Art. 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali .....	112
Art. 119 - Comunicazioni periodiche alla clientela.....	113
Art. 120 - Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi .....	113

#### Capo II

#### Credito al consumo

Art. 121 - Nozione.....	114
Art. 122 - Tasso annuo effettivo globale.....	115
Art. 123 - Pubblicità.....	116
Art. 124 - Contratti .....	116
Art. 125 - Disposizioni varie a tutela dei consumatori.....	117
Art. 126 - Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente .....	118

**Capo III**

**Regole generali e controlli**

Art. 127 - Regole generali .....	118
Art. 128 - Controlli .....	118

**TITOLO VII**

**ALTRI CONTROLLI**

Art. 129 - Emissione di valori mobiliari .....	120
--	-----

**TITOLO VIII**

**SANZIONI**

**Capo I**

**Abusivismo bancario e finanziario**

Art. 130 - Abusiva attività di raccolta del risparmio .....	122
Art. 131 - Abusiva attività bancaria.....	122
Art. 132 - Abusiva attività finanziaria .....	122
Art. 132- <i>bis</i> - Denuncia al pubblico ministero .....	123
Art. 133 - Abuso di denominazione bancaria .....	123

**Capo II**

**Attività di vigilanza**

Art. 134 - Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.....	124
--	-----

**Capo III**

**Banche e gruppi bancari**

Art. 135 - Reati societari.....	124
Art. 136 - Obbligazioni degli esponenti bancari.....	124
Art. 137 - Mendacio e falso interno bancario .....	125
Art. 138 - Aggiotaggio bancario.....	125

**Capo IV**

**Partecipazione al capitale**

Art. 139 - Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo.....	126
--	-----

Art. 140 - Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari.....	126
---	-----

**Capo V**

**Altre sanzioni**

Art. 141 - False comunicazioni relative a intermediari finanziari .....	127
Art. 142 - <i>Abrogato</i> .....	127
Art. 143 - Emissione di valori mobiliari.....	127
Art. 144 - Altre sanzioni amministrative pecuniarie .....	128

**Capo VI**

**Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative**

Art. 145 - Procedura sanzionatoria.....	129
---	-----

**TITOLO IX**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 146 - Vigilanza sui sistemi di pagamento .....	131
Art. 147 - Altri poteri delle autorità creditizie.....	131
Art. 148 - <i>Abrogato</i> .....	131
Art. 149 - Banche popolari .....	131
Art. 150 - Banche di credito cooperativo .....	132
Art. 151 - Banche pubbliche residue .....	133
Art. 152 - Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria .....	133
Art. 153 - Disposizioni relative a particolari operazioni di credito .....	133
Art. 154 - Fondo interbancario di garanzia .....	134
Art. 155 - Soggetti operanti nel settore finanziario .....	134
Art. 156 - Modifica di disposizioni legislative .....	135
Art. 157 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ....	137
Art. 158 - <i>Abrogato</i> .....	141
Art. 159 - Regioni a statuto speciale .....	141
Art. 160 - <i>Abrogato</i> .....	141
Art. 161 - Norme abrogate .....	141
Art. 162 - Entrata in vigore .....	148

## APPENDICE

### SEZIONE I

#### Provvedimenti di attuazione del Testo unico bancario

<b>Decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1991.</b> Criteri per la valutazione della rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale.....	153
<b>Legge 17 febbraio 1992, n. 154.</b> Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari .....	156
<b>Decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992.</b> Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari .....	165
<b>Decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992.</b> Regolamento recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e le modalità della relativa vigilanza .....	171
<b>Decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992.</b> Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo.....	177
<b>Decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992.</b> Norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato .....	192
<b>Decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1992.</b> Recepimento della Seconda direttiva di coordinamento bancario. Controlli sulle filiali in Italia di enti creditizi comunitari .....	197
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 19 aprile 1993.</b> Decreto legislativo n. 481/1992. Partecipazioni al capitale degli enti creditizi .....	200
<b>Decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1993.</b> Indicazione, per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi e per i soggetti che operano quali meri intermediari in valuta senza assunzione di rischi in proprio ( <i>money brokers</i> ), della misura di capitale minimo inferiore a quella prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197 .....	204
<b>Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993.</b> Despecializzazione degli enti creditizi: raccolta.....	206

---

<b>Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993.</b> Controllo dei grandi fidi.....	210
<b>Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993.</b> Partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi .....	215
<b>Decreto del Ministro del tesoro 9 agosto 1993.</b> Determinazione dei criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di enti creditizi extracomunitari .....	221
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 12 gennaio 1994.</b> Determinazione dei criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene per la redazione delle istruzioni in materia di patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari .....	224
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 12 gennaio 1994.</b> Determinazione dei criteri per l'esercizio dei poteri di controllo sull'emissione e l'offerta di valori mobiliari .....	230
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 3 marzo 1994.</b> Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).....	233
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 29 marzo 1994.</b> Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia .....	239
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 29 marzo 1994.</b> Disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia .....	242
<b>Decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994.</b> Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico .....	245
<b>Decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994.</b> Determinazione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1 .....	250
<b>Decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994.</b> Modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli artt. 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.....	252

<b>Decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1994.</b> Disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'art.106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .....	261
<b>Decreto del Ministro del tesoro 7 ottobre 1994.</b> Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento e assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali .....	264
<b>Decreto del Ministro del tesoro 29 marzo 1995.</b> Raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle società di capitali e cooperative, nonché tra i soci degli enti e società cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.....	266
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 22 aprile 1995.</b> Norme in materia di credito fondiario, in attuazione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».....	269
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 22 aprile 1995.</b> Norme in materia di credito agrario e peschereccio, in attuazione dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» .....	271
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 22 aprile 1995.</b> Ridefinizione della disciplina in materia di assegni circolari e di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» .....	273
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 22 aprile 1995.</b> Ridefinizione della disciplina in materia di investimenti immobiliari delle banche ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».....	276
<b>Decreto del Ministro del tesoro 10 maggio 1995.</b> Disposizioni in materia di raccolta del risparmio tra i soci di organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica.....	278
<b>Decreto del Ministro del tesoro 11 dicembre 1995.</b> Modalità e termini per l'iscrizione all'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, degli organismi	

costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica.....	280
<b>Decreto del Ministro del tesoro 13 maggio 1996.</b> Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.....	286
<b>Decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1996.</b> Integrazione al decreto ministeriale 6 luglio 1994 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico .....	291
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 2 agosto 1996.</b> Attuazione dell'art. 53, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 385/1993 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni .....	293
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 2 agosto 1996.</b> Attuazione dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 in materia di vigilanza regolamentare consolidata .....	296
<b>Decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612.</b> Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 .....	298
<b>Decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996.</b> Modificazione al decreto ministeriale 9 luglio 1992 che ha fissato l'importo massimo delle commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro.....	305
<b>Decreto del Ministro del tesoro 9 aprile 1997.</b> Approvazione dello statuto del Fondo interbancario di garanzia .....	306
<b>Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144.</b> Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante.....	313
<b>Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161.</b> Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione .....	316
<b>Legge 23 dicembre 1998, n. 448.</b> Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ( <i>estratto</i> ).....	321

<b>Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516.</b> Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.....	322
<b>Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517.</b> Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.....	327
<b>Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 1999.</b> Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera <i>b</i> ), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio ( <i>money brokers</i> )....	330
<b>Circolare del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 16 aprile 1999, n. 1.</b> Attività finanziarie di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, svolte per il tramite di collaboratori esterni.....	334
<b>Legge 30 aprile 1999, n. 130.</b> Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.....	336
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 3 maggio 1999.</b> Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Regolamento interno.....	341
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 3 maggio 1999.</b> Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari. Determinazione dei limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative.....	345
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 3 maggio 1999.</b> Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto.....	348
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 9 febbraio 2000.</b> Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 155, comma 6, del testo unico bancario come modificato dall'art. 35 del decreto legislativo n. 342/1999).	351
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 9 febbraio 2000.</b> Credito fondiario. Disciplina	

dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del testo unico bancario come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 342/1999) .....	355
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 9 febbraio 2000.</b> Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999) .....	357
<b>Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 10 marzo 2000.</b> Determinazione dell'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro .....	361
<b>Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 25 luglio 2000.</b> Organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia .....	363
<b>Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 luglio 2000.</b> Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. ....	366

## SEZIONE II

### Direttive comunitarie e relative leggi delega

<b>Legge 5 marzo 1985, n. 74.</b> Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia .....	371
<b>Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.</b> Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74 .....	374
<b>Direttiva 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986.</b> Direttiva del Consiglio relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari .....	379
<b>Direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986.</b> Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo .....	413

<b>Legge 19 febbraio 1992, n. 142.</b> Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) ( <i>estratto</i> ).....	436
<b>Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.</b> Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE ( <i>estratto</i> ).....	440
<b>Direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993.</b> Direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi .....	441
<b>Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994.</b> Direttiva della Commissione relativa ai sistemi di garanzia dei depositi .....	464
<b>Legge 6 febbraio 1996, n. 52.</b> Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ( <i>estratto</i> ) .....	481
<b>Legge 21 dicembre 1999, n. 526.</b> Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ( <i>estratto</i> ) .....	486
<b>Direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000.</b> Accesso all'attività degli enti creditizi e suo esercizio .....	491

**Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385**  
**e successive modifiche e integrazioni (1).**  
**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

---

(1) *Testo coordinato con le modificazioni e integrazioni apportate con:*

- *decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 135, recante "Misure a garanzia del credito agrario" (art. 1);*
- *legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura" (art. 5);*
- *decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi" (artt. 63, 64 e 66);*
- *decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, recante "Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi" (artt. 1, 2 e 3);*
- *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (art. 211);*
- *decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, recante "Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali" (art. 6 e 11);*
- *decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433" (art. 4);*
- *decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, recante "Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi";*
- *decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".*



## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

### **Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

- a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
- b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
- c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
- d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- d-bis) «COVIP» indica la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (1);
- e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;

---

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

- g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
- h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
- i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari (1);
- m) «Ministro del tesoro» indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2).

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
- b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
- c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
- f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
  - 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
  - 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
  - 3) leasing finanziario;
  - 4) servizi di pagamento;
  - 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito);
  - 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
  - 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

---

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
  - cambi;
  - strumenti finanziari a termine e opzioni;
  - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
  - valori mobiliari;
- 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
- 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
- 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- 13) servizi di informazione commerciale;
- 14) locazione di cassette di sicurezza;
- 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
- g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106;
- h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
- 1) controlla la banca;
  - 2) è controllato dalla banca;
  - 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
  - 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
  - 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto (1).

---

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera *h*), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (1).

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

## TITOLO I

### AUTORITÀ CREDITIZIE

#### Articolo 2

*(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)*

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia (1).

2. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento (2). Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

#### Articolo 3

*(Ministro del tesoro)*

1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.

2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei

---

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) V. delibera CICR 3 maggio 1999, in *Appendice, Sez. I.*

provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

#### **Articolo 4**

*(Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

#### **Articolo 5**

*(Finalità e destinatari della vigilanza)*

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

## **Articolo 6**

*(Rapporti con il diritto comunitario)*

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

## **Articolo 7 (1)**

*(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)*

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (2).

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

---

(1) Cfr. anche l'art. 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime (1).

## **Articolo 8**

### *(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)*

1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione.

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

---

(1) I commi 5, 6, 7, 8, 9, 9 *bis* e 10 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

**Articolo 9**

*(Reclamo al CICR)*

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

## TITOLO II

### BANCHE

#### Capo I

#### Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio

##### Articolo 10

*(Attività bancaria)*

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

##### Articolo 11

*(Raccolta del risparmio)*

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata (1):
  - a) presso soci e dipendenti (2);
  - b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:

---

(1) V. delibera CICR 3 marzo 1994, in *Appendice, Sez. I.*

(2) V. decreti Ministro del tesoro 29 marzo 1995 e 10 maggio 1995, in *Appendice, Sez. I.*

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;

c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni (1) (2);

d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari (3);

d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR (4);

e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria (5);

f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge;

g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge (6).

4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis, d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10 (7) (8). Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice

(1) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) V. anche l'art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e la delibera CICR 3 maggio 1999, in *Appendice, Sez. I*.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 64, comma 1, lett. c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(7) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(8) V. delibera CICR 3 marzo 1994, in *Appendice, Sez. I*.

civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata (1) (2).

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere *c)*, *c-bis*, *d)*, *d-bis*, *e)* e *f)* sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (3).

## Articolo 12

*(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)*

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

2. *Abrogato* (4).

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410 (5).

5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR (6).

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al por-

---

(1) V. decreto Ministro del tesoro 7 ottobre 1994, in *Appendice, Sez. I*.

(2) Comma aggiunto dall'art. 64, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Comma sostituito dall'art. 64, comma 3, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e da ultimo così modificato dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) Comma abrogato dall'art. 64, comma 4, lett. *a)*, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Il comma abrogato continuava ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato, previsto dall'articolo 56 del medesimo D.Lgs. 415/1996. Con la delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha autorizzato la Borsa Italiana S.p.A., a partire dal 2 gennaio 1998, all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'art. 56, comma 1, del decreto legislativo citato.

(5) Comma così sostituito dall'art. 64, comma 4, lett. *b)*, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(6) In materia continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, comma 5, d.lgs. 385/1993, il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, in *Appendice, Sez. I*.

tatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione (1).

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

## Capo II

### Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

#### Articolo 13

*(Albo)*

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

#### Articolo 14

*(Autorizzazione all'attività bancaria)*

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

*a)* sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

*a-bis)* la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica (2);

*b)* il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

*c)* venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

---

(1) In materia continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, comma 5, d.lgs. 385/1993, il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, in *Appendice, Sez. I*.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

*d)* i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;

*e)* i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'articolo 26;

*f)* non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (1).

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

*2-bis.* La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (2).

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità (3).

## **Articolo 15**

### *(Succursali)*

1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

---

(1) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) In materia di stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria, i criteri di valutazione delle domande di insediamento restano quelli indicati dal Ministro del tesoro con decreto del 9 agosto 1993, in *Appendice, Sez. I*.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

#### **Articolo 16**

*(Libera prestazione di servizi)*

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB (1) per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.

---

(1) Le parole «sentita la CONSOB» sono state sostituite alle precedenti «d'intesa con la CONSOB» dall'art. 64, comma 5, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

#### **Articolo 17**

*(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)*

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica (1).

#### **Articolo 18**

*(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)*

1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79.

---

(1) In materia continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, comma 5, D.Lgs. n. 385/1993, l'art.4 del decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1992, in *Appendice, Sez. I.*

### Capo III

#### Partecipazioni al capitale delle banche

##### Articolo 19

*(Autorizzazioni)*

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa.

2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.

5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.

7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo (1).

## **Articolo 20**

### *(Obblighi di comunicazione)*

1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2.

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

---

(1) In materia continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, comma 5, D.Lgs. n. 385/1993, la delibera CICR 19 aprile 1993, in *Appendice, Sez. I*.

### **Articolo 21**

*(Richiesta di informazioni)*

1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle società e degli enti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

### **Articolo 22**

*(Partecipazioni indirette)*

1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

### **Articolo 23**

*(Nozione di controllo)*

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
- d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

#### **Articolo 24**

*(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)*

1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'articolo 19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

## Capo IV

### Requisiti di professionalità e di onorabilità

#### Articolo 25

*(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)*

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche (1).

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### Articolo 26

*(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è

---

(1) V. decreto Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 144, in *Appendice, Sez. I.*

dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2 (1).

#### **Articolo 27**

*(Incompatibilità)*

1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26.

### **Capo V**

#### **Banche cooperative**

#### **Articolo 28**

*(Norme applicabili)*

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

#### *Sezione I*

#### **Banche popolari**

#### **Articolo 29**

*(Norme generali)*

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

---

(1) V. decreto Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 161, in *Appendice, Sez. I*.

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila (1).

3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

### **Articolo 30**

*(Soci)*

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si

---

(1) L'art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, dispone che dal 1° gennaio 1999 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, e comunque dal 1° gennaio 2002, il secondo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente: «2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro».

pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (1).

6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

### **Articolo 31**

*(Trasformazioni e fusioni)*

1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.

### **Articolo 32**

*(Utili)*

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il quale ha eliminato l'obbligo di motivare le delibere del consiglio di amministrazione in caso di accoglimento delle domande di ammissione a socio.

*Sezione II*

**Banche di credito cooperativo**

**Articolo 33**

*(Norme generali)*

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione (1).

**Articolo 34**

*(Soci)*

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire (2).

---

(1) L'art. 4, comma 2, lett. e), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, dispone che dal 1° gennaio 1999 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, e comunque dal 1° gennaio 2002, il quarto comma dell'art. 33 è così sostituito: «4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro».

(2) L'art. 4, comma 2, lett. f), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, dispone che dal 1° gennaio 1999 per le società che si costituiscono con capitale espresso in euro, e comunque

5. *Abrogato* (1).

6. Si applica l'articolo 30, comma 5 (2).

### **Articolo 35**

*(Operatività)*

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

### **Articolo 36**

*(Fusioni)*

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applica l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.

### **Articolo 37**

*(Utili)*

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi

---

dal 1° gennaio 2002, il quarto comma dell'art. 34 è così sostituito: «4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro».

(1) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

## **Capo VI**

### **Norme relative a particolari operazioni di credito**

#### *Sezione I*

#### **Credito fondiario e alle opere pubbliche**

##### **Articolo 38**

*(Nozione di credito fondiario)*

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti (1).

##### **Articolo 39**

*(Ipotecche)*

1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso

---

(1) V. delibera CICR 22 aprile 1995, in *Appendice, Sez. I.*

l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'articolo 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38.

6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione presa.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

#### **Articolo 40**

*(Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)*

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabi-

liti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni (1) (2).

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

### **Articolo 41**

*(Procedimento esecutivo)*

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile.

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. L'art. 6, comma 2, dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

«2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.»

(2) V. delibera CICR 9 febbraio 2000, in *Appendice, Sez. I.*

dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.

#### **Articolo 42**

*(Nozione di credito alle opere pubbliche)*

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.

#### *Sezione II*

#### **Credito agrario e peschereccio**

#### **Articolo 43**

*(Nozione)*

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei

prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR (1).

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

#### **Articolo 44 (2)**

*(Garanzie)*

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

- a)* frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
- b)* bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- c)* crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere *a)* e *b)*.

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

---

(1) V. delibera CICR 22 aprile 1995, in *Appendice, Sez. I*.

(2) Articolo già sostituito dall'art. 1, D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135, e da ultimo così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

## **Articolo 45**

*(Fondo interbancario di garanzia)*

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia (1).

3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro (2).

4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

### *Sezione III*

## **Altre operazioni**

## **Articolo 46**

*(Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)*

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

---

(1) V. decreto Ministro del tesoro 12 novembre 1996, in *Appendice, Sez. I*.

(2) V. decreto Ministro del tesoro 9 aprile 1997, in *Appendice, Sez. I*.

*b)* materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

*c)* beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

*d)* crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti (1).

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (2).

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (3).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

**Articolo 47 (1)**

*(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)*

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. L'art. 9, comma 2, dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

«2. La stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1° luglio 2000.».

**Articolo 48 (1)**

*(Credito su pegno)*

1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

**Capo VII**

**Assegni circolari e decreto ingiuntivo**

**Articolo 49**

*(Assegni circolari)*

1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1 (2).

**Articolo 50**

*(Decreto ingiuntivo)*

1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. L'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

«2. La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitate all'esercizio dell'attività di credito su pegno.».

(2) V. delibera CICR 22 aprile 1995, in *Appendice, Sez. I.*

all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

## **TITOLO III**

### **VIGILANZA**

#### **Capo I**

#### **Vigilanza sulle banche**

##### **Articolo 51**

*(Vigilanza informativa)*

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

##### **Articolo 52 (1)**

*(Comunicazioni del collegio sindacale e  
dei soggetti incaricati del controllo dei conti) (2)*

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 211, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

### **Articolo 53**

*(Vigilanza regolamentare)*

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale (1);
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (2);
- c) le partecipazioni detenibili (3);
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni (4).

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.

4. Le banche devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rile-

---

(1) V. delibera CICR 12 gennaio 1994, in *Appendice, Sez. I*.

(2) V. delibere CICR 12 gennaio 1994 (Patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità), 29 marzo 1994 (Centrale dei rischi), 22 aprile 1995 (Investimenti immobiliari) e 3 maggio 1999 (Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto), in *Appendice, Sez. I*. Ai sensi dell'art. 161, comma 5, D.Lgs. n. 385/1993, continua a trovare applicazione anche il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 (grandi fidi), in *Appendice, Sez. I*.

(3) In materia continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, comma 5, D.Lgs. n. 385/1993, il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, in *Appendice, Sez. I*.

(4) V. delibera CICR 2 agosto 1996, in *Appendice, Sez. I*.

vante al capitale, i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

#### **Articolo 54**

*(Vigilanza ispettiva)*

1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

#### **Articolo 55**

*(Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)*

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica (1).

---

(1) In materia continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, comma 5, D.Lgs. n. 385/1993, il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1992, in *Appendice, Sez. I*.

### **Articolo 56**

*(Modificazioni statutarie)*

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

### **Articolo 57**

*(Fusioni e scissioni)*

1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 1.
3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

### **Articolo 58**

*(Cessione di rapporti giuridici) (1)*

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

---

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti (1).

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 (2).

## **Capo II**

### **Vigilanza su base consolidata**

#### **Articolo 59**

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

e secondo, del codice civile. Si applica l'articolo 23, comma 2;

*b)* per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;

*c)* per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

### *Sezione I*

## **Gruppo bancario**

### **Articolo 60**

*(Composizione)*

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

*a)* dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

*b)* dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

### **Articolo 61**

*(Capogruppo)*

1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2.

2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del

CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali (1).

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

5. Al collegio sindacale della società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.

#### **Articolo 62**

*(Requisiti di professionalità e di onorabilità)*

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.

#### **Articolo 63**

*(Partecipazioni al capitale)*

1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV (2).

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.

---

(1) In materia continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, comma 5, D.Lgs. n. 385/1993, il decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1991, in *Appendice, Sez. I*.

(2) Le parole «capi III e IV» sono state sostituite alle precedenti «capo III» dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

## **Articolo 64**

*(Albo)*

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

### *Sezione II*

## **Ambito ed esercizio della vigilanza**

### **Articolo 65**

*(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)*

1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
  - a) società appartenenti a un gruppo bancario;
  - b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
  - c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  - d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 69;
  - e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d);
  - f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);

g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;

h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

### **Articolo 66**

*(Vigilanza informativa)*

1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'articolo 65.

4. Le società indicate nell'articolo 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.

### **Articolo 67**

*(Vigilanza regolamentare)*

1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR (1), ha facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale (2);
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (3);
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni (4).

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell'articolo 65.

### **Articolo 68**

*(Vigilanza ispettiva)*

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

---

(1) V. delibera CICR 2 agosto 1996, in *Appendice, Sez. I*.

(2) V. delibera CICR 12 gennaio 1994, in *Appendice, Sez. I*.

(3) V. delibere CICR 12 gennaio 1994 (Patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità), 29 marzo 1994 (Centrale dei rischi), 22 aprile 1995 (Investimenti immobiliari) e 3 maggio 1999 (Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto), in *Appendice, Sez. I*. Ai sensi dell'art. 161, comma 5, D.Lgs. n. 385/1993, continua a trovare applicazione anche il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 (grandi fidi), in *Appendice, Sez. I*.

(4) V. delibera CICR 2 agosto 1996, in *Appendice, Sez. I*.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto (1).

### **Articolo 69**

*(Collaborazione tra autorità)*

1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

## TITOLO IV

### DISCIPLINA DELLE CRISI

#### Capo I

#### Banche

#### Sezione I

#### Amministrazione straordinaria

#### Articolo 70

*(Provvedimento)*

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

*a)* risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

*b)* siano previste gravi perdite del patrimonio;

*c)* lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.

3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento (1) ai sensi dell'articolo 73.

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un

---

(1) Le parole «dell'insediamento» sono state sostituite alle precedenti «delle consegne» dall'art. 64, comma 6, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.

### **Articolo 71**

#### *(Organi della procedura)*

1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina:

*a)* uno o più commissari straordinari;

*b)* un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese; entro il medesimo termine depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.

5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume

i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26 (1).

## **Articolo 72**

*(Poteri e funzionamento degli organi straordinari)*

1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2 (2), e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.

4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'articolo 2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.

6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 70, comma 2.

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Le parole «l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2,» sono state sostituite alle precedenti «le consegne previste dall'articolo 73» dall'art. 64, comma 7, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

### **Articolo 73**

#### *(Adempimenti iniziali)*

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale (1). I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito nella cancelleria del tribunale, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

---

(1) Periodo così sostituito dall'art. 64, comma 8, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

**Articolo 74 (1)**

*(Sospensione dei pagamenti)*

1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.

**Articolo 75**

*(Adempimenti finali)*

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 9, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1.

#### **Articolo 76 (1)**

*(Gestione provvisoria)*

1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1.

#### **Articolo 77**

*(Succursali di banche extracomunitarie)*

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

*Sezione II*

**Provvedimenti straordinari**

**Articolo 78**

*(Banche autorizzate in Italia)*

1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

**Articolo 79**

*(Banche comunitarie)*

1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente.

*Sezione III*

**Liquidazione coatta amministrativa**

**Articolo 80**

*(Provvedimento)*

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre

con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 70 siano di eccezionale gravità.

2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento (1) ai sensi dell'articolo 85.

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.

6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

### **Articolo 81**

#### *(Organi della procedura)*

1. La Banca d'Italia nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto

---

(1) Le parole «dell'insediamento» sono state sostituite alle precedenti «delle consegne» dall'art. 64, comma 10, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

del Ministro del tesoro e gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; nello stesso termine i commissari depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

## **Articolo 82**

### *(Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)*

1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.

2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.

**Articolo 83 (1)**

*(Effetti del provvedimento per la banca,  
per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)*

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi.

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.

**Articolo 84**

*(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)*

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 72, commi 7, 8 e 9.

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

#### **Articolo 85**

*(Adempimenti iniziali)*

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale (1). I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario.

2. Si applica l'articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

#### **Articolo 86**

*(Accertamento del passivo)*

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti

---

(1) Periodo così sostituito dall'art. 64, comma 12, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1) in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari (2).

3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (3) sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo (4).

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle

---

(1) Le parole «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono state sostituite alle precedenti «d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE» dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma così sostituito dall'art. 64, comma 13, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Le parole «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono state sostituite alle precedenti «d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE» dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 64, comma 14, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

### **Articolo 87**

#### *(Opposizioni allo stato passivo)*

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.

2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.

4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.

5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori

chirografari previsto dall'articolo 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

### **Articolo 88**

*(Appello e ricorso per cassazione)*

1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.

2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.

3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.

4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'articolo 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

### **Articolo 89 (1)**

*(Insinuazioni tardive)*

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.

### **Articolo 90**

*(Liquidazione dell'attivo)*

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 15, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo (1).

3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo (2).

4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

### **Articolo 91 (3)**

#### *(Restituzioni e riparti)*

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare (4).

---

(1) Le parole «o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo» sono state aggiunte dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 64, comma 16, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 17, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(4) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1), la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Ita-

---

(1) Le parole «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono state sostituite alle precedenti «d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE» dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Si fa presente, peraltro, che le disposizioni in materia di separazione patrimoniale già contenute nell'art. 19 del d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE (n. 415/1996), sono attualmente contenute nell'art. 22 del D.Lgs. 58/1998.

lia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.

#### **Articolo 92 (1)**

##### *(Adempimenti finali)*

1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contesta-

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 18, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

zioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91.

5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.

6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.

9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

### **Articolo 93**

#### *(Concordato di liquidazione)*

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che

contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opposenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 91.

#### **Articolo 94**

*(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)*

1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

3. Si applicano l'articolo 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'articolo 215 della legge fallimentare.

#### **Articolo 95**

*(Succursali di banche estere)*

1. Quando a una banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della presente sezione, in quanto compatibili.

2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposi-

zioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.

*Sezione IV (1)*

**Sistemi di garanzia dei depositanti**

**Articolo 96 (2)**

*(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia)*

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.

5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi.

**Articolo 96-bis (3)**

*(Interventi)*

1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di

---

(1) Sezione aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

4. Sono esclusi dalla tutela:

- a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;
- e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
- h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca;
- l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a lire duecento milioni.

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.

#### **Articolo 96-ter (1)**

*(Poteri della Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;

c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;

d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;

f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;

g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

stesso;

h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.

### **Articolo 96-quater (1)**

*(Esclusione)*

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.

3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.

*Sezione V (2)*

### **Liquidazione volontaria**

#### **Articolo 97**

*(Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80, se la procedura di

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

(2) Sezione aggiunta dall'art. 3, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.

2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2.

3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

## **Capo II**

### **Gruppo bancario**

#### *Sezione I*

### **Capogruppo**

#### **Articolo 98**

*(Amministrazione straordinaria)*

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 70, può essere disposta quando:

*a)* risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4;

*b)* una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria, dell'articolo 2409, terzo comma, del codice civile ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale (1) del gruppo.

3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro del tesoro, salvo che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può

---

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 12 gennaio 1994, n. 8, l'espressione «equilibrio finanziario gestionale» indicata erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stata rettificata in «equilibrio finanziario o gestionale».

essere prorogata per un periodo non superiore a un anno.

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.

8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'articolo 75, comma 2.

## **Articolo 99**

### *(Liquidazione coatta amministrativa)*

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.

3. I commissari liquidatori depositano annualmente, presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha la sede legale, una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi 5 e 6.

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

## *Sezione II*

### **Società del gruppo**

#### **Articolo 100**

*(Amministrazione straordinaria)*

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario previsto dall'articolo 2409, terzo comma, del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, comma 8.

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i com-

missari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.

### **Articolo 101**

*(Liquidazione coatta amministrativa)*

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 99, comma 5.

### **Articolo 102**

*(Procedure proprie delle singole società)*

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

*Sezione III*

**Disposizioni comuni**

**Articolo 103**

*(Organi delle procedure)*

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

**Articolo 104**

*(Competenze giurisdizionali)*

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.

2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.

### **Articolo 105**

*(Gruppi e società non iscritti all'albo)*

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo 64.

## TITOLO V

### SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

#### Articolo 106

*(Elenco generale)*

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (1) (2).

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
- c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci (3);

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della

---

(1) Le parole «dall'UIC» sono state sostituite alle precedenti «dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC» dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) V. circolare del Ministro del tesoro 16 aprile 1999, n. 1, in *Appendice, Sez. I*.

(3) V. decreto Ministro del tesoro 6 luglio 1994, modificato successivamente con decreti ministeriali del 28 giugno 1996 e del 1° settembre 1998, in *Appendice, Sez. I*.

forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali (1).

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (2) (3).

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità (4).

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

### **Articolo 107**

*(Elenco speciale)*

1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (5).

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio (6) (7).

---

(1) V. decreti Ministro del tesoro 21 giugno 1993, 10 maggio 1995 e 2 aprile 1999, in *Appendice, Sez. I*.

(2) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) V. decreti Ministro del tesoro 6 luglio 1994 e 11 dicembre 1995, in *Appendice, Sez. I*.

(4) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(5) V. decreto Ministro del tesoro 13 maggio 1996, in *Appendice, Sez. I*.

(6) Comma così sostituito dall'art. 64, comma 19, lett. a), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(7) V. delibere CICR 29 marzo 1994 e 3 maggio 1999, in *Appendice, Sez. I*.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (1).

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (2) (3).

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (4).

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 64, comma 19, lett. b), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma aggiunto dall'art. 211, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(3) L'art. 213, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, prevede la seguente disciplina transitoria: «*Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa*. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrono i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia ancora stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa. 2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia. 3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

### **Articolo 108**

*(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)*

1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari (1).

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

### **Articolo 109**

*(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)*

1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari (2).

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospen-

---

(1) V. decreto Ministro del tesoro 30 dicembre 1998, n. 517, in *Appendice, Sez. I.*

(2) V. decreto Ministro del tesoro 30 dicembre 1998, n. 516, in *Appendice, Sez. I.*

sione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

#### **Articolo 110**

*(Obblighi di comunicazione)*

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### **Articolo 111**

*(Cancellazione dall'elenco generale)*

1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:

a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;  
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);

c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo (1).

2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia (2).

3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.

5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6 (3).

## Articolo 112

### *(Comunicazioni del collegio sindacale)*

1. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma già modificato dall'art. 64, comma 20, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e da ultimo così modificato dall'art. 22, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) Comma aggiunto dall'art. 211, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

### **Articolo 113**

*(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico)*

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma (1).

2. Si applicano l'articolo 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'articolo 109.

### **Articolo 114**

*(Norme finali)*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1 (2).

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.

3. *Abrogato* (3)

---

(1) V. decreti Ministro del tesoro 6 luglio 1994, in *Appendice, Sez. I*.

(2) V. decreto Ministro del tesoro 28 luglio 1994, in *Appendice, Sez. I*.

(3) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

## TITOLO VI

### TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

#### Capo I

#### Operazioni e servizi bancari e finanziari

##### Articolo 115

*(Ambito di applicazione)*

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo (1).

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.

##### Articolo 116

*(Pubblicità)*

1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.

2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato (2):

- a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

---

(1) V. art. 2, decreto Ministro del tesoro 7 ottobre 1994, in *Appendice, Sez. I*.

(2) In materia continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 385/1993, l'art. 2, comma 2, L. n. 154/1992 e il decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992, modificato successivamente con decreto ministeriale del 23 dicembre 1996, in *Appendice, Sez. I*.

- b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
- c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR (1):

- a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità (2);
- b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
- c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
- d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

### **Articolo 117**

*(Contratti)*

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma (3).

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori one-

---

(1) In materia continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 385/1993, l'art. 2, comma 7, L. n. 154/1992 e il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, in *Appendice, Sez. I*.

(2) Le parole «, sentite la Banca d'Italia e la Consob» sono state soppresse dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) In materia continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art.161, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 385/1993, l'art. 3, commi 2 e 3, L.n. 154/1992 e il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, in *Appendice, Sez. I*.

ri in caso di mora.

5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive (1);

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

### **Articolo 118**

*(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)*

1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR (2).

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

---

(1) I tassi di cui trattasi sono riportati in BANCA D'ITALIA, *Bollettino Economico*, Appendice - Serie Statistiche, Tavola relativa alle «Aste dei Buoni ordinari del Tesoro».

(2) In materia continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 385/1993, l'art.6, comma 3, L. n. 154/1992 e il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, in *Appendice, Sez. I*.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### **Articolo 119**

*(Comunicazioni periodiche alla clientela)*

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione (1).

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela (2) si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (3).

### **Articolo 120**

*(Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi) (4)*

1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa

---

(1) In materia continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 385/1993, l'art. 8, comma 5, L. n. 154/1992 e il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, in *Appendice, Sez. I*.

(2) Le parole «e le altre comunicazioni periodiche alla clientela» sono state aggiunte dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (1) (2).

## Capo II

### Credito al consumo

#### Articolo 121

*(Nozione)*

1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:

- a) alle banche;
- b) agli intermediari finanziari;
- c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. L'art. 25, comma 3, dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:

«3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.».

(2) V. delibera CICR 9 febbraio 2000, in *Appendice, Sez. I.*

4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

*a)* ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

*b)* ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;

*c)* ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;

*d)* ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

*e)* ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;

*f)* ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

### **Articolo 122**

*(Tasso annuo effettivo globale)*

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo (1).

3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

---

(1) In materia continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 385/1993, l'art. 19, comma 2, L. n. 142/1992 e il decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, in *Appendice, Sez. I*.

### **Articolo 123**

#### *(Pubblicità)*

1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.

2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.

### **Articolo 124**

#### *(Contratti)*

1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.

2. I contratti di credito al consumo indicano:

a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;

b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;

c) il TAEG;

d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;

e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;

f) le eventuali garanzie richieste;

g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:

a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;

b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;

c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli

usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.

5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) la scadenza del credito è a trenta mesi;

c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

### **Articolo 125**

*(Disposizioni varie a tutela dei consumatori)*

1. Le norme dettate dall'articolo 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR (1).

3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.

4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione.

---

(1) In materia continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 385/1993, l'art. 21, comma 10, L. n. 142/1992 e il decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, in *Appendice, Sez. I*.

sione del credito.

### **Articolo 126**

*(Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)*

1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

- a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
- b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
- c) le modalità di recesso dal contratto.

## **Capo III**

### **Regole generali e controlli**

#### **Articolo 127**

*(Regole generali)*

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 (1).

#### **Articolo 128 (2)**

*(Controlli)*

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo,

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

## TITOLO VII

### ALTRI CONTROLLI

#### **Articolo 129 (1)**

*(Emissione di valori mobiliari)*

1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrano in tipologie previste dall'ordinamento e presentano le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.

2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1 (2).

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:

- a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 21, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) V. delibera CICR 12 gennaio 1994, in *Appendice, Sez. I*.

c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;

d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione (1).

7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

---

(1) V. delibera CICR 12 gennaio 1994, in *Appendice, Sez. I.*

## TITOLO VIII (1)

### SANZIONI

#### Capo I

#### Abusivismo bancario e finanziario

##### Articolo 130

*(Abusiva attività di raccolta del risparmio)*

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

##### Articolo 131

*(Abusiva attività bancaria)*

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

##### Articolo 132 (2)

*(Abusiva attività finanziaria)*

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni (3).

2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico,

---

(1) Le partizioni del presente titolo e le relative rubriche sono state così modificate dall'art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Articolo modificato dall'art. 5, L. 7 marzo 1996, n. 108, e così sostituito dall'art. 64, comma 23, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

**Articolo 132-bis (1)**

*(Denuncia al pubblico ministero)*

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.

**Articolo 133**

*(Abuso di denominazione bancaria)*

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.

3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 (2) (3).

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 64, comma 24, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Le parole «sanzione amministrativa pecuniaria» sono state sostituite alla precedente «multa» e la parola «sanzione» è stata sostituita alla precedente «pena» dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

## **Capo II**

### **Attività di vigilanza**

#### **Articolo 134**

*(Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria)*

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

## **Capo III**

### **Banche e gruppi bancari**

#### **Articolo 135**

*(Reati societari)*

1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.

#### **Articolo 136**

*(Obbligazioni degli esponenti bancari)*

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che am-

ministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile.

#### **Articolo 137**

*(Mendacio e falso interno bancario)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

#### **Articolo 138**

*(Aggiotaggio bancario)*

1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati fi-

nanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'articolo 501 del codice penale. Restano fermi l'articolo 501 del codice penale, l'articolo 2628 del codice civile e l'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).

#### **Capo IV**

#### **Partecipazione al capitale**

##### **Articolo 139 (2)**

*(Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo)*

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo.

##### **Articolo 140 (3)**

*(Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari)*

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire

---

(1) Le parole «l'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono state sostituite alle precedenti «l'articolo 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157» dall'art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 26, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 27, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

cento milioni (1).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.

## **Capo V**

### **Altre sanzioni**

#### **Articolo 141 (2)**

*(False comunicazioni relative a intermediari finanziari)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.

#### **Articolo 142 (3)**

*(Abrogato)*

#### **Articolo 143 (4)**

*(Emissione di valori mobiliari)*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 29, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Articolo abrogato dall'art. 64, comma 30, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 31, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

## Articolo 144

*(Altre sanzioni amministrative pecuniarie) (1)*

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (2).

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 (3), è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera a).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rap-

---

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 64, comma 33, lett. a), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma così modificato dall'art. 64, comma 33, lett. b), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Le parole «52, 61, comma 5, e 112» sono state sostituite alle precedenti «52 e 61, comma 5,» dall'art. 64, comma 33, lett. c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

porti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (1).

## Capo VI

### Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (2)

#### Articolo 145 (3)

*(Procedura sanzionatoria)*

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l’applicazione delle sanzioni.

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d’Italia o dell’UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d’Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall’articolo 8.

4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa opposizione alla Corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L’autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla Corte di appello gli atti ai quali l’opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.

---

(1) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Parole inserite dall’art. 64, comma 34, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Articolo già modificato dall’art. 64, comma 35, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e da ultimo così sostituito dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Articolo 146**

*(Vigilanza sui sistemi di pagamento)*

1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.

#### **Articolo 147**

*(Altri poteri delle autorità creditizie)*

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'articolo 32, primo comma, lettere *d)* ed *f)*, e dall'articolo 35, secondo comma, lettera *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

#### **Articolo 148 (1)**

*(Abrogato)*

#### **Articolo 149**

*(Banche popolari)*

1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 29.

2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal

---

(1) Articolo abrogato con decorrenza 1° gennaio 1999 per il combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 11, comma 2, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, e del punto 2 del decreto del Ministro del tesoro 28 settembre 1998.

comma 2 dell'articolo 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

### **Articolo 150**

*(Banche di credito cooperativo)*

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione «credito cooperativo».

2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.

4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge."

5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.

6. Le disposizioni dettate dall'articolo 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

**Articolo 151**

*(Banche pubbliche residue)*

1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

**Articolo 152**

*(Casse comunali di credito agrario e  
Monti di credito su pegno di seconda categoria)*

1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

**Articolo 153**

*(Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)*

1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiari, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

#### **Articolo 154**

*(Fondo interbancario di garanzia)*

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'articolo 45, si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

#### **Articolo 155**

*(Soggetti operanti nel settore finanziario)*

1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'articolo 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. L'articolo 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106.

4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le attività indicate nell'articolo 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari (1).

5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavolute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in va-

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

luta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (1)(2).

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR (3) (4).

### **Articolo 156**

*(Modifica di disposizioni legislative)*

1. L'articolo 10 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10 (*Doveri del collegio sindacale*). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) L'art. 38, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha, inoltre, così disposto:

«*Termini per le norme di attuazione*. 1. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.»

(3) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) V. delibera CICR 9 febbraio 2000, in *Appendice, Sez. I*.

punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.”.

2. La lettera *c*) dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente:

“*c*) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.”.

3. L'articolo 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente:

“Per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'articolo 145 del medesimo testo unico.”.

4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

“Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.” (1).

5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:

“3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.” (2).

6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

“Articolo 58 (*Obbligazioni delle società cooperative*). -1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto da-

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma aggiunto dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

gli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.” (1).

7. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole “, sentita la Banca d’Italia” sono soppresse (2).

### **Articolo 157**

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 (*Ambito d'applicazione*). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

- a) alle banche;
  - b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
  - d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  - e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia

---

(1) Comma aggiunto dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma aggiunto dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

sentita (1) la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)”.

2. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 59, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

3. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 (*Poteri delle autorità*). - 1. Gli enti creditizi e finanziari si attingono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita (2) la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita (3) la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.

4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.

4. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

---

(1) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d'intesa con» dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d'intesa con» dall'art. 63, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d'intesa con» dall'art. 63, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

5. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.”.

6. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente:

“b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'articolo 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”.

7. L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

8. L'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 25 (*Impresa capogruppo*). - 1. Agli effetti dell'articolo 24 è impresa capogruppo:

a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.

9. L'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

10. L'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“5. Le imprese capogruppo di cui all'articolo 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le di-

sposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.

11.L'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

12.L'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 28 (*Imprese incluse nel consolidamento*). - 1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:

a) enti creditizi e finanziari;

b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale, come definita dall'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. L'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”.

13.L'articolo 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 45 (*Sanzioni amministrative pecuniarie*). - 1. Per la violazione dell'articolo 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'articolo 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all'articolo 5 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (1) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.

2. Si applica l'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in

---

(1) Le parole «da lire un milione a lire cinquanta milioni» sono state sostituite alle precedenti «da lire quindici milioni a lire novanta milioni» dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

materia bancaria e creditizia.” (1).

**Articolo 158 (2)**

*(Abrogato)*

**Articolo 159**

*(Regioni a statuto speciale)*

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'articolo 26.

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

**Articolo 160 (3)**

*(Abrogato)*

**Articolo 161**

*Norme abrogate*

1. Sono o restano abrogati:  
il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;  
la legge 15 luglio 1906, n. 441;

---

(1) La legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-ter e la legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono state abrogate dall'art. 214, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che ha ridisciplinato interamente la materia.

(2) Articolo abrogato dall'art. 66, comma 2, lett. c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Articolo abrogato dall'art. 211, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;  
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;  
il regio decreto legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;  
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;  
il regio decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2283;  
il regio decreto legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;  
il regio decreto legge 4 maggio 1924, n. 993 (1), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;  
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;  
il regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;  
il regio decreto legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;  
il regio decreto legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;  
il regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;  
il regio decreto legge 29 (2) luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;  
il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;  
il regio decreto legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;  
il regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;  
il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;  
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;  
il regio decreto legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;  
il regio decreto legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

---

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «933» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «993».

(2) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «27» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «29».

dicembre 1932, n. 1581;  
la legge 30 maggio 1932, n. 635;  
il regio decreto legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;  
la legge 30 maggio 1932, n. 805;  
la legge 3 giugno 1935, n. 1281;  
l'articolo 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;  
il regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;  
il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere *d)* e *f)* e 35, secondo comma, lettera *b)*);  
il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;  
il regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;  
il regio decreto legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;  
il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;  
il regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;  
la legge 7 aprile 1938, n. 378;  
la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;  
il regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;  
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;  
la legge 16 novembre 1939, n. 1797 (1);  
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;  
la legge 21 maggio 1940, n. 657;  
la legge 10 giugno 1940, n. 933;

---

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «1779» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «1797».

il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;  
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;  
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;  
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;  
i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;  
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;  
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;  
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;  
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;  
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;  
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'articolo 1, primo comma;  
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;  
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;  
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;  
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;  
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;  
la legge 29 luglio 1949, n. 474;  
la legge 22 giugno 1950, n. 445;  
la legge 10 agosto 1950, n. 717;  
la legge 17 novembre 1950, n. 1095;  
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;  
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;  
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;  
la legge 24 febbraio 1953, n. 101;  
la legge 13 marzo 1953, n. 208;  
la legge 11 aprile 1953, n. 298;  
la legge 8 aprile 1954, n. 102;  
la legge 31 luglio 1957, n. 742;

la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5; l'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

la legge 21 luglio 1959, n. 607;

la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;

la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;

la legge 3 febbraio 1961, n. 39;

la legge 21 maggio 1961, n. 456;

la legge 27 giugno 1961, n. 562;

la legge 28 luglio 1961, n. 850;

la legge 24 novembre 1961, n. 1306;

la legge 30 (1) aprile 1962, n. 265;

gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;

la legge 10 maggio 1964, n. 407;

la legge 5 luglio 1964, n. 627;

la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;

la legge 11 maggio 1966, n. 297;

la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;

gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della «Sezione credito» della Banca nazionale delle comunicazioni;

l'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;

la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;

la legge 27 marzo 1969, n. 120;

l'articolo 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;

la legge 28 ottobre 1970, n. 866;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;

la legge 26 ottobre 1971, n. 917;

la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;

la legge 5 dicembre 1972, n. 848;

la legge 29 novembre 1973, n. 812;

---

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «20» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «30».

il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;  
la legge 11 marzo 1974, n. 75;  
la legge 14 agosto 1974, n. 392;  
la legge 14 agosto 1974, n. 395;  
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;  
l'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;  
l'articolo 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;  
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;  
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;  
l'articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;  
l'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;  
l'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;  
la legge 18 luglio 1984, n. 360;  
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;  
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;  
la legge 17 aprile 1986, n. 114;  
la legge 17 aprile 1986, n. 115;  
l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;  
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;  
l'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;  
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;  
l'articolo 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;  
la legge 6 giugno 1991, n. 175;  
l'articolo 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'articolo 7 e l'articolo 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;  
l'articolo 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;  
l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, della medesima legge;  
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;  
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi

del presente decreto legislativo:

l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;

la legge 5 marzo 1985, n. 74;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;

gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'articolo 2;

l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

l'articolo 6, commi 3 e 4, l'articolo 8, commi 1, 2 e 2-*bis*, e l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'articolo 10;

il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 152 del presente decreto legislativo.

3-*bis*. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo (1).

4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.

7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

1990, n. 287.

**Articolo 162**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

## **APPENDICE**



**SEZIONE I**

**Provvedimenti di attuazione  
del Testo unico bancario**



Decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1991 (1).

**Criteri per la valutazione della rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

VISTA la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante “Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico”;

VISTO il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante “Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio”;

VISTO in particolare l'art. 25 del cennato decreto legislativo riguardante la definizione delle condizioni che determinano l'assunzione della qualifica di capogruppo;

AVUTE PRESENTI le condizioni richieste dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi e dal relativo decreto ministeriale di attuazione n. 435454 del 5 giugno 1991;

CONSIDERATA la necessità di emanare direttive che definiscano criteri sulla base dei quali valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

VISTA la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito ai suddetti criteri per valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14 del menzionato regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1992, n. 2.

## DECRETA

### Articolo 1

La condizione della “rilevanza determinante” - prevista dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90 - è soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati.

### Articolo 2

Relativamente ai singoli soggetti componenti il gruppo creditizio, ai fini del calcolo della rilevanza determinante si intendono:

- enti creditizi i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le istituzioni non residenti alle quali i rispettivi ordinamenti nazionali attribuiscono la qualifica di banca;
- società finanziarie i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle attività riportate nell'elenco di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 356/90. La natura finanziaria è comunque presunta quando nello statuto della società è previsto l'esercizio in via esclusiva di una o più delle attività di cui al citato elenco ovvero nel caso in cui la società sia iscritta in appositi albi, previsti per legge, ai fini dello svolgimento di una specifica attività finanziaria;
- società strumentali i soggetti che esercitano, in via esclusiva o principale, attività di carattere ausiliario all'attività delle società o enti del gruppo (comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici).

### Articolo 3

Gli enti o società che hanno per oggetto l'esercizio dell'attività assicurativa vanno assimilati, ai fini del calcolo della rilevanza determinante, ex art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 356/1990, a quelli finanziari.

### Articolo 4

Per “attivo”, ai fini del predetto calcolo della rilevanza determinante, deve intendersi:

- per gli enti creditizi, per le società finanziarie e per le società strumentali, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo

bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;

- per le compagnie di assicurazione, un valore convenzionale pari all'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le società industriali, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

#### **Articolo 5**

La finanziaria capogruppo deve svolgere in via diretta esclusivamente le attività previste nel richiamato elenco di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 356/90, nonché le attività che hanno carattere ausiliario a quelle dell'elenco medesimo.

#### **Articolo 6**

La Banca d'Italia provvederà ad emanare le disposizioni applicative del presente decreto, dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1991

IL MINISTRO: CARLI

Legge 17 febbraio 1992, n.154 (1).

**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Articolo 1**

*(Ambito soggettivo d'applicazione)*

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

**Articolo 2**

*(Pubblicità)*

1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:

- a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1992, n.45.

parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

- b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;
- c) il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge;
- d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.

2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonché per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombono agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli pubblici.

3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonché di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1.

5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

6. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.

7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli

obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

### **Articolo 3**

*(Forma dei contratti)*

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'articolo 2, sempreché il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

### **Articolo 4**

*(Contenuto dei contratti)*

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.

3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

### **Articolo 5**

*(Integrazione dei contratti)*

1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Mini-

- stro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
- b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

### **Articolo 6**

#### *(Modifica delle condizioni contrattuali)*

1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

### **Articolo 7**

#### *(Decorrenza delle valute)*

1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

## **Articolo 8**

*(Comunicazioni periodiche alla clientela)*

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

## **Articolo 9**

*(Sanzioni)*

1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

3. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'articolo 90 del citato regio decreto legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni, è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'articolo 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

#### **Articolo 10**

*(Fideiussione)*

1. L'articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 1938 *(Fideiussione per obbligazioni future o condizionali)*.

La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”.

2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

“Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.

#### **Articolo 11**

*(Norme finali)*

1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. \_ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI

Presidente del Consiglio dei Ministri

*Allegato*

(Articolo 2, comma 1)

OPERAZIONI DI RACCOLTA

Conti correnti liberi;  
conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);  
libretti di deposito a risparmio liberi;  
libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);  
buoni fruttiferi (per classi di durata);  
certificati di deposito (per classi di durata);  
obbligazioni.

OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO  
A TASSO ORDINARIO

Crediti personali; crediti ipotecari;  
mutui e finanziamenti a tasso fisso;  
mutui e finanziamenti indicizzati;  
anticipazioni fondiari ed edilizie;  
somministrazioni in conto mutuo;  
crediti agrari;  
affidamenti in conto corrente;  
finanziamenti su portafoglio commerciale;  
sconto di portafoglio;  
anticipi all'esportazione.

SERVIZI

Ordini di pagamento a favore di terzi (cd bonifici);  
depositi di titoli a semplice custodia;  
depositi di titoli a custodia ed amministrazione;  
gestione di patrimoni mobiliari;  
negoiazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);  
servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);  
servizi di incasso effetti, documenti, assegni;

pagamento utenze, contributi e tributi;  
acquisto e cambio di valute estere;  
rilascio di *travellers cheques* in divisa estera;  
pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;  
locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;  
carte di credito;  
versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

Decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992 (1).

**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il regio decreto legge 12 marzo 1935, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”;

VISTO l'art. 2, comma 7, della cennata legge n. 154, secondo cui “conformemente alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo”;

VISTO l'art. 3, comma 3, della legge n. 154, in base al quale “su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi”;

VISTO l'art. 6, comma 3, della legge n. 154, secondo cui “su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche”;

VISTO l'art. 8, comma 5, della legge n. 154, in base al quale “su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1”;

AVUTO PRESENTE che la disciplina in materia di trasparenza si prefigge obiettivi di tutela dei contraenti deboli senza introdurre sostanziali limitazioni all'autonomia negoziale delle parti;

AVUTA PRESENTE la necessità di impartire direttive volte ad assicurare che gli intermediari bancari e finanziari forniscano una chiara e cor-

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 1992, n. 108.

retta informazione sulle condizioni economiche e finanziarie praticate alla clientela;

VISTA la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito ai criteri per l'attuazione delle norme contenute nella legge;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Le norme della legge 17 febbraio 1992, n. 154, trovano applicazione nei confronti:

- a) degli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni o comunque autorizzati. ad operare nel territorio dello Stato;
- b) degli altri intermediari iscritti negli albi o elenchi di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1966, 2 gennaio 1991, n. 1, 21 febbraio 1991, n. 52 e 5 luglio 1991, n. 197, soggetti ad autorizzazione o comunque operanti nel territorio dello Stato, che esercitano professionalmente:
  - attività di prestito e finanziamento sotto qualsiasi forma (comprende in particolare: credito al consumo; credito con garanzia ipotecaria; factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo; credito commerciale, compreso il forfaiting);
  - leasing finanziario;
  - servizi di pagamento,
  - emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di pagamento, *travellers cheques*, lettere di credito);
  - operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario; acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme; strumenti finanziari a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi di interesse; valori mobiliari;
  - gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni;
  - locazione di cassette di sicurezza.

2. La disciplina prevista dalla legge n. 154 sia in tema di pubblicità sia in tema di forma e contenuto dei contratti riveste carattere di normativa generale, integrativa di eventuali previsioni speciali vigenti in materia; nei casi in cui disposizioni normative speciali già contemplano obblighi della

specie a carico di particolari categorie di intermediari tra quelli indicati nel comma precedente, l'applicazione delle norme in tema di trasparenza riveste carattere residuale.

## Articolo 2

1. Gli intermediari di cui all'articolo precedente sono tenuti a esporre nei locali aperti al pubblico il testo della legge n. 154 e gli avvisi sintetici, nonché a mettere a disposizione della clientela i fogli informativi analitici. Per locale aperto al pubblico, ai fini della presente disciplina, si intende qualunque locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato.

2. Le informazioni da rendere pubbliche, salvo ulteriori precisazioni previste dalle istruzioni della Banca d'Italia, per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154, sono le seguenti:

- la denominazione dell'intermediario;
- il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;
- la misura degli interessi di mora per le operazioni attive;
- le valute applicate, per l'imputazione degli interessi attivi e passivi, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 154;
- il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d'Italia;
- l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;
- il rendimento effettivo dei titoli di propria emissione finalizzati alla raccolta di risparmio, nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;
- ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia può inoltre prevedere che siano indicati i tempi massimi di esecuzione delle operazioni per la parte di competenza di ciascun intermediario nonché i tempi massimi di riconoscimento delle disponibilità in relazione all'utilizzo delle procedure interbancarie.

3. Gli avvisi sintetici devono fornire a tutti coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e per i servizi dell'elenco allegato alla legge n. 154 in modo da favorire il confronto tra gli intermediari. Gli avvisi devono avere un formato non inferiore a cm. 70 x 100,

nonché veste tipografica e collocazione tali da facilitare la consultazione da parte della clientela. In particolare, in sede di prima applicazione:

- le aziende e gli istituti di credito speciale, per ciò che concerne il contenuto dell'avviso sintetico, devono attenersi agli schemi divulgati dall'Associazione Bancaria Italiana rispettivamente in data 25.10.1988 e 16.5.1989;
- tutti gli intermediari di cui all'art. 1 della legge n. 154 che pongano in essere operazioni di negoziazione in cambi, devono predisporre un avviso sintetico che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate.

4. I fogli informativi analitici devono presentare caratteristiche di asportabilità e riportare tutte le informazioni sopra elencate riferite quanto meno alle operazioni dell'elenco allegato alla legge n. 154, come integrato dalla Banca d'Italia, dettagliate secondo le modalità di esecuzione.

5. La Banca d'Italia, nel rispetto dei principi sopra richiamati, può emanare ulteriori istruzioni in materia di forma, contenuto e modalità degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici. In particolare, tenuto conto della circostanza che taluni intermediari già predispongono una documentazione equivalente a quella contenuta nei fogli informativi, la Banca d'Italia può individuare i casi in cui l'obbligo è da considerarsi assolto mediante detta documentazione. La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di prevedere che, per alcune operazioni ricomprese nell'elenco allegato alla legge n. 154 la pubblicità possa attuarsi a mezzo dei soli avvisi sintetici, in considerazione dell'assenza di ulteriori informazioni significative da inserire nei fogli informativi.

6. La pubblicità nelle forme e nei contenuti sopra indicati riguarda separatamente sia i prodotti propri sia quelli eventualmente commercializzati per conto degli altri intermediari sottoposti alla presente normativa. Gli intermediari che si avvalgano della rete distributiva di altri soggetti devono provvedere a fornire tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici.

7. La Banca d'Italia può individuare altre operazioni e servizi, diversi da quelli dell'elenco allegato alla legge n.154, da sottoporre agli obblighi di pubblicità di cui ai commi precedenti, stabilendo forma, contenuto e modalità. Tra tali operazioni e servizi la Banca d'Italia deve comunque includere il leasing finanziario, l'acquisto di crediti d'impresa, la raccolta di ordini di negoziazione di valori mobiliari, la consulenza in valori mobiliari e le operazioni di collocamento di titoli pubblici, acquisendo le valutazioni degli organi competenti.

### **Articolo 3**

1. Al fine di consentire l'effettiva comparazione delle informazioni pubblicizzate, la Banca d'Italia emana istruzioni per determinare la metodologia di calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti.

2. I tassi di interesse devono essere indicati al valore nominale ed essere riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione.

### **Articolo 4**

1. La Banca d'Italia può prevedere, per motivate ragioni tecniche, modalità diverse per la forma dei contratti per i quali, all'atto della stipula, in ragione delle caratteristiche dei mercati nei quali le operazioni e servizi vengono posti in essere, non siano determinabili tutte le condizioni economiche o non siano individuabili tutti gli elementi per definire il prezzo unitario dell'operazione.

2. La Banca d'Italia può altresì individuare modalità particolari per i contratti relativi a operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto.

### **Articolo 5**

1. Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del domicilio del cliente, la Banca d'Italia prevede diverse modalità di comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli di cui all'art. 6 della legge n. 154, che consentano al cliente di poter venire a conoscenza della variazione. La Banca d'Italia può altresì determinare modalità diverse di comunicazione che comunque consentano alla clientela di venire a conoscenza delle variazioni.

2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 154, qualora la variazione del tasso consegua a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti, quale il tasso ufficiale di sconto, la comunicazione scritta della variazione, anche se sfavorevole al cliente, può essere omessa.

### **Articolo 6**

1. Nelle ipotesi in cui il domicilio del cliente non è individuabile e per consentire che, in alcuni casi, l'inoltro delle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 8, comma 1, della legge avvenga tramite procedure telematiche, la Banca d'Italia può dettare particolari modalità per le sud-

dette comunicazioni.

2. Le comunicazioni periodiche possono essere omesse per particolari operazioni e servizi, individuati dalla Banca d'Italia, quando i contratti già prevedono forme di comunicazione di contenuto equivalente.

3. Gli intermediari di cui all'art. 1 del presente decreto possono omettere le comunicazioni periodiche nelle ipotesi in cui i conti non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a un determinato importo, stabilito dalla Banca d'Italia.

4. Gli intermediari, in occasione del primo inoltro delle comunicazioni periodiche, devono inviare ai clienti il testo completo delle condizioni praticate, nei modi più opportuni e in relazione alla tipologia dei contratti.

#### **Articolo 7**

1. La Banca d'Italia provvede a emanare le disposizioni applicative del presente decreto, dandone comunicazione al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1992

IL MINISTRO: CARLI

Decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992 (1).

**Regolamento recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e le modalità della relativa vigilanza.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTA la legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”;

VISTO, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e la cancellazione dal medesimo, nonché le modalità della vigilanza da parte della Banca d'Italia sull'attività stessa e le relative sanzioni amministrative;

VISTO il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante “Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”;

VISTO il d.p.r. 27 giugno 1985, n. 350, recante: “Attuazione della direttiva in data 12 dicembre 1977 del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74”;

VISTO l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: “Modifiche al sistema penale”;

VISTO il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Generale del 9 aprile 1992;

VISTA la nota n. 775399 del 12 maggio 1992, con la quale è stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dal citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 1992, n. 163.

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Articolo 1**

*(Iscrizione all'albo)*

1. I soggetti, diversi dagli enti creditizi, che intendono esercitare professionalmente attività di cessione e acquisto di crediti sorti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa, sono iscritti, su domanda, per l'esercizio dell'attività, in un albo istituito presso la Banca d'Italia, ove ricorrano le condizioni di seguito indicate, ferme le altre di applicazione generale:

- a) forma di società o di ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica;
- b) capitale o fondo di donazione di importo non inferiore a 10 volte il capitale minimo previsto per le società per azioni;
- c) inclusione nell'oggetto sociale dell'attività di cessione e acquisto di crediti di impresa;
- d) possesso dei requisiti di esperienza di cui al successivo art. 2 da parte delle persone alle quali, per legge o per statuto, spettano poteri di amministrazione, controllo e direzione;
- e) possesso dei requisiti di onorabilità di cui ai successivi artt. 2 e 3 da parte delle persone indicate alla precedente lett. d), nonché da parte dei dirigenti muniti di rappresentanza e da parte dei partecipanti al capitale e al fondo, così come individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Ai fini dell'iscrizione dovrà altresì essere presentato un programma di attività con l'indicazione dei settori di intervento e del tipo di operazioni e servizi offerti.

3. La Banca d'Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, iscrive la società o l'ente all'albo ovvero rifiuta l'iscrizione motivatamente, dandone comunicazione agli interessati. Ove entro detto termine siano richieste all'istante informazioni complementari, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di sessanta giorni. La Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per l'iscrizione all'albo.

## **Articolo 2**

*(Requisiti di esperienza e di onorabilità)*

1. Alle società e agli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Le disposizioni richiamate si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 8, comma 2, e 9 del citato decreto legge n. 143 del 1991.

3. Per la verifica dei requisiti, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n.350.

## **Articolo 3**

*(Requisiti di onorabilità della compagine sociale)*

1. Ai partecipanti al capitale o al fondo di dotazione delle società o degli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia può richiedere alle società e agli enti di cui all'art. 1 i nominativi dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonché dati e informazioni sul capitale sociale o fondo di dotazione.

## **Articolo 4**

*(Trasmissione di documenti e atti)*

1. Le società e gli enti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci o dell'organo statutario equivalente, ed in particolare quelli riguardanti le variazioni statutarie, entro quindici giorni dalla data della riunione. Trasmettono altresì, con periodicità biennale, informazioni di carattere organizzativo, secondo le indicazioni comunicate dalla Banca d'Italia.

### **Articolo 5**

*(Compiti del collegio sindacale)*

1. Le proposte, gli accertamenti di anomalie e irregolarità e le contestazioni del collegio sindacale o dell'organo di controllo sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia, nel termine di dieci giorni, a cura del presidente del collegio o, in caso di impedimento, dal sindaco più anziano nella carica.

### **Articolo 6**

*(Segnalazioni periodiche e accertamenti ispettivi)*

1. Le società e gli enti di cui all'art. 1 inviano segnalazioni informative alla Banca d'Italia che emana istruzioni applicative e stabilisce la periodicità della trasmissione delle relazioni suddette con cadenza non superiore a 3 mesi.

2. La Banca d'Italia può richiedere la comunicazione di dati e notizie e disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari, muniti di apposita delega, che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio della funzione.

3. Le ispezioni possono essere estese alle attività anche diverse dall'acquisto e dalla cessione dei crediti di impresa poste in essere dalle società e dagli enti di cui all'art. 1, al fine di valutarne la stabilità complessiva. Tali soggetti inviano alla Banca d'Italia dati e notizie relativi a dette attività sulla base delle istruzioni dalla stessa fissate.

### **Articolo 7**

*(Rilevazione dei rischi e definizione del patrimonio)*

1. La Banca d'Italia può emanare istruzioni per la rilevazione dei rischi inerenti l'attività di cui all'art. 1 e per la definizione del patrimonio utile alla copertura dei rischi di cui al successivo art. 8, tenendo conto delle attività svolte dalle società ed enti di cui all'art. 1 medesimo.

### **Articolo 8**

*(Coefficienti patrimoniali obbligatori e contenimento del rischio)*

1. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza la Banca d'Italia può disciplinare, impartendo le necessarie istruzioni:

- a) il rapporto tra patrimonio e attività per cassa e fuori bilancio, ponderate in base alla rischiosità della controparte e alle caratteristiche dell'operazione; il rapporto non può essere in ogni caso inferiore al 5 per cento;
- b) i criteri per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.

### **Articolo 9**

*(Cancellazione dall'albo)*

1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché l'accertamento di gravi irregolarità nell'amministrazione delle società e degli enti ovvero di gravi violazioni delle norme di legge e di regolamento, ovvero di ripetute infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento medesimo, determinano la cancellazione dall'albo di cui all'art. 1.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia. Le eventuali controdeduzioni del consiglio di amministrazione od organo statutario equivalente e del collegio sindacale sono comunicate alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione di una delle situazioni di cui al comma 1.

### **Articolo 10**

*(Sanzioni)*

1. Agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali delle società e degli enti di cui all'art. 1 che non si attengano alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento medesimo, ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Si osservano in quanto applicabili le procedure indicate dall'art. 7, comma 3, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

## **Articolo 11**

*(Disciplina transitoria)*

1. Le società e gli enti di cui all'art. 1 esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento procedono entro due anni dalla stessa data alle operazioni di aumento di capitale o del fondo di dotazione eventualmente necessarie ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*).

2. I soggetti di cui al comma 1 che, alla data della prima verifica, presentino un rapporto patrimoniale non in linea con il valore minimo stabilito ai sensi dell'art. 8, lettera *a*), concordano con la Banca d'Italia un dettagliato programma di rientro deliberato dal consiglio di amministrazione od organo statutario equivalente, fermo restando il rispetto del rapporto patrimoniale obbligatorio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 maggio 1992

IL MINISTRO: CARLI

Decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992 (1).

**Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691:

VISTO il titolo II, capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo;

VISTO l'art. 19, comma 2, della citata legge 142/92, secondo cui “il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso”;

VISTO l'art. 21, comma 10, della stessa legge 142/92, in base al quale, se il consumatore esercita la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione del contratto ha “diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'art. 19, comma 2”;

VISTO l'art. 23, comma 3, della ripetuta legge 142/92, secondo cui il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di credito al consumo viene esercitato “nelle forme stabilite con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio”;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”;

VISTO il proprio decreto del 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, emanato in applicazione della medesima legge 154/92;

VISTO l'art. 5, comma 10, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, che attribuisce al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza compiti di controllo nell'ambito della prevenzione dell'utilizzazione del si-

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 1992, n. 169.

stema finanziario a scopo di riciclaggio;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Definizioni e ambito di applicazione)*

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

- a) per “legge”, la legge 19 febbraio 1992, n. 142, titolo II, capo II, sezione I;
- b) per “consumatore”, la persona fisica che accede al credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- c) per “creditore”, la persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale;
- d) per “credito al consumo”, la concessione al consumatore, da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;
- e) per “rata di rimborso”, ogni pagamento a carico del consumatore relativo al rimborso del capitale, degli interessi e di ogni altro onere connesso all'utilizzo del credito.

2. L'esercizio dell'attività di concessione di credito al consumo è riservato:

- a) agli enti creditizi;
- b) agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che lo prevedano espressamente nello statuto;
- c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio dello Stato, i quali sono abilitati a concedere credito al consumo limitatamente alla forma della dilazione del pagamento del prezzo.

## **Articolo 2**

### *(Tasso annuo effettivo globale)*

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.

2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:

- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;

e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto, con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.

6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

7. Nella formula per il calcolo del TAEG:

- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1);
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito.

### **Articolo 3**

#### *(Adempimento anticipato)*

1. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.

2. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale

---

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. Tesoro del 6 maggio 2000, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 29 maggio 2000, n. 123.

di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto; il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore.

#### **Articolo 4**

*(Controlli)*

1. Il controllo del rispetto delle disposizioni della legge è demandato:

- a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;
- b) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i soggetti di cui alla successiva lettera c) dell'art. 1, comma 2.

2. Nell'esercizio dei poteri di controllo le autorità di cui al comma precedente possono acquisire informazioni ed eseguire ispezioni.

3. La Banca d'Italia può concordare con la Guardia di Finanza le modalità di attivazione dell'art. 9, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, per le verifiche ivi previste e per quelle di cui al comma precedente nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), non iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, allo scopo di poter soddisfare con tempestività e completezza le richieste delle autorità di controllo e di vigilanza, mantengono adeguata evidenza dei dati e dei documenti relativi alle operazioni di credito al consumo eseguite, tale da rendere possibile la ricostruzione, in dettaglio, di ciascun rapporto con la clientela.

#### **Articolo 5**

*(Coordinamento con le disposizioni della legge 154/92)*

1. Salvo quanto disposto dalla legge e dal presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), si attengono alle disposizioni della legge 17 febbraio 1992, n. 154, del proprio decreto in data 24 aprile 1992, emanato in applicazione della medesima legge n. 154 e delle relative istruzioni della Banca d'Italia. Tali disposizioni si applicano altresì alle operazioni di credito al consumo effettuate nella forma di apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito, di cui all'art. 21, comma 5, della legge.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, pubblicizzano il TAEG praticato per le operazioni di credito al consumo integrando gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici di cui all'art. 2, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 154.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1992

IL MINISTRO: BARUCCI

Allegato 1

FORMULA PER IL CALCOLO DEL TAEG

(ART. 2, COMMA 1)

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- K è il numero d'ordine di un prestito
- K' è il numero d'ordine di una rata di rimborso
- A<sub>K</sub> è l'importo del prestito numero K
- A'<sub>K'</sub> è l'importo della rata di rimborso numero K'
- m è il numero d'ordine dell'ultimo prestito
- m' è il numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso
- t<sub>K</sub> è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m
- t'<sub>K'</sub> è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito numero 1 e le date delle rate di rimborso da 1 a m'
- i è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti
- S è il segno che indica una sommatoria

Osservazioni:

- per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto di credito al consumo;
- le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli uguali;

- la data iniziale è quella del primo prestito;
- il risultato del calcolo va espresso con un'approssimazione fino alla seconda cifra decimale. Per l'arrotondamento si applica la seguente regola: se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale è aumentata di una unità (1);
- le formule utilizzate devono dare un risultato uguale a quello degli esempi contenuti nell'allegato 3 (2).

---

(1) Alinea aggiunto dall'art. 2 del D.M. Tesoro del 6 maggio 2000, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 29 maggio 2000, n. 123.

(2) Alinea aggiunto dall'art. 2 del D.M. Tesoro del 6 maggio 2000, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 29 maggio 2000, n. 123.

*Allegato 2*

FORMULA PER IL CALCOLO DEL CAPITALE RESIDUO  
(ART. 3, COMMA 2)

$$CR = \sum_{K=n}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}}$$

dove:

- CR è il capitale residuo
- K è il numero d'ordine di una rata di rimborso
- $A_K$  è l'importo della rata di rimborso numero K
- n è il numero d'ordine della prima rata di rimborso non ancora scaduta
- m è il numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso
- $t_K$  è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anno, tra la data dell'adempimento anticipato e le date delle rate non ancora scadute
- i è il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo
- S è il segno che indica una sommatoria

*Allegato 3*

ESEMPI DI CALCOLO DEL TAEG (1)

A. CALCOLO SULLA BASE DEL CALENDARIO

[1 ANNO = 365 GIORNI (O 366 PER GLI ANNI BISESTILI)]

*Primo esempio*

Il credito è  $S = 1000$  euro il 1° gennaio 2001.

Esso è rimborsato con una sola rata di 1200 euro pagata il 1° luglio 2002 ossia 1 anno e  $\frac{1}{2}$  o 546 giorni (365+181) dopo la data del prestito.

$$\text{L'equazione diventa: } 1000 = \frac{1200}{(1+i)^{546/365}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,2$$

$$1+i = 1,1296204$$

$$i = 0,1296204$$

Questo importo è arrotondato al 12,96%.

*Secondo esempio*

Il credito è  $S = 1000$  euro, ma il creditore trattiene 50 euro per le spese di istruttoria della pratica di credito; il rimborso di 1200 euro, come nel primo esempio, è effettuato il 1° luglio 2002.

---

(1) L'Allegato 3 è stato aggiunto dal D. M. Tesoro del 6 maggio 2000, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 29 maggio 2000, n. 123.

L'equazione diventa:  $950 = \frac{1200}{(1+i)^{546/365}}$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,263157$$

$$1+i = 1,169026$$

$$i = 0,169026$$

arrotondato al 16,90%.

*Terzo esempio*

Il credito è 1000 euro il 1° gennaio 2001, rimborsabili in due rate di 600 euro ciascuna, versate rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{600}{(1+i)} + \frac{600}{(1+i)^{730/365}} = \frac{600}{1+i} + \frac{600}{(1+i)^2}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a  $i = 0,1306623$ , arrotondato al 13,07%.

*Quarto esempio*

Il credito è  $S = 1000$  euro il 1° gennaio 2001 e le rate di rimborso sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni ovvero 90 giorni):	272 euro
Dopo 6 mesi (0,5 anni ovvero 181 giorni):	272 euro
Dopo 12 mesi (1 anno ovvero 365 giorni):	<u>544 euro</u>
Totale	1088 euro

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{272}{(1+i)^{90/365}} + \frac{272}{(1+i)^{181/365}} + \frac{544}{(1+i)^{365/365}}$$

L'equazione consente di calcolare  $i$  con successive approssimazioni.  
Il risultato è  $i = 0,13226$  arrotondato al 13,23%.

**B. CALCOLO SULLA BASE DI UN ANNO STANDARD**

(1 ANNO = 365 GIORNI O 365,25 GIORNI, 52 SETTIMANE O 12 MESI UGUALI)

*Primo esempio*

Il credito è  $S = 1000$  euro.

Esso è rimborsato con una sola rata di 1200 euro pagata 1 anno e  $\frac{1}{2}$  dopo la data del prestito (ossia  $1,5 \times 365$  giorni = 547,5 giorni ovvero  $1,5 \times 365,25 = 547,875$  giorni ovvero  $1,5 \times 366 = 549$  giorni ovvero  $1,5 \times 12 = 18$  mesi ovvero  $1,5 \times 52 = 78$  settimane).

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{1200}{(1+i)^{547,5/365}} = \frac{1200}{(1+i)^{547,875/365,25}} = \frac{1200}{(1+i)^{18/12}} = \frac{1200}{(1+i)^{78/52}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1,2$$

$$1+i = 1,129243$$

$$i = 0,129243$$

Quest'importo è arrotondato al 12,92%.

*Secondo esempio*

Il credito è  $S = 1000$  euro, ma il creditore trattiene 50 euro per le spese di istruttoria della pratica di credito; il rimborso di 1200 euro, come nel primo esempio, è effettuato 1 anno e  $\frac{1}{2}$  dopo la data del prestito.

L'equazione diventa:

$$950 = \frac{1200}{(1+i)^{547,5/365}} = \frac{1200}{(1+i)^{547,875/365,25}} = \frac{1200}{(1+i)^{18/12}} = \frac{1200}{(1+i)^{78/52}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1200/950 = 1,263157$$

$$1+i = 1,168526$$

$$i = 0,168526$$

Quest'importo è arrotondato al 16,85 %.

*Terzo esempio*

Il credito è 1000 euro il 1° gennaio 2001, rimborsabili in due rate di 600 euro ciascuna, versate rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{600}{(1+i)^{365/365}} + \frac{600}{(1+i)^{730/365}} = \frac{600}{(1+i)^{365,25/365,25}} + \frac{600}{(1+i)^{730,5/365,25}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{600}{(1+i)^{12/12}} + \frac{600}{(1+i)^{24/12}} = \frac{600}{(1+i)^{52/52}} + \frac{600}{(1+i)^{104/52}} \\
 &= \frac{600}{(1+i)^1} + \frac{600}{(1+i)^2}
 \end{aligned}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a  $i = 0,13066$ , arrotondato al 13,07%.

*Quarto esempio*

Il credito è  $S = 1000$  euro e le rate di rimborso sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni ovvero 13 settimane ovvero 91,25 giorni ovvero 91,3125 giorni):	272 euro
Dopo 6 mesi (0,5 anni ovvero 26 settimane ovvero 182,5 giorni ovvero 182,625 giorni):	272 euro
Dopo 12 mesi (1 anno ovvero 52 settimane ovvero 365 giorni ovvero 365,25 giorni):	<u>544 euro</u>
Totale	1088 euro

L'equazione diventa:

$$\begin{aligned}
 1000 &= \frac{272}{(1+i)^{91,25/365}} + \frac{272}{(1+i)^{182,5/365}} + \frac{544}{(1+i)^{365/365}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{91,3125/365,25}} + \frac{272}{(1+i)^{182,625/365,25}} + \frac{544}{(1+i)^{365,25/365,25}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{272}{(1+i)^{3/12}} + \frac{272}{(1+i)^{6/12}} + \frac{544}{(1+i)^{12/12}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{13/52}} + \frac{272}{(1+i)^{26/52}} + \frac{544}{(1+i)^{52/52}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{0,25}} + \frac{272}{(1+i)^{0,5}} + \frac{544}{(1+i)^1}
 \end{aligned}$$

L'equazione consente di calcolare  $i$  con successive approssimazioni.  
 Il risultato è  $i = 0,13185$  arrotondato al 13,19%.

Decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992 (1).

**Norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato.**

**IL MINISTRO DEL TESORO**

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 2, della menzionata legge;

VISTO inoltre l'art. 2, comma 7, del decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, di attuazione della citata legge 17 febbraio 1992, n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992;

SENTITA la Banca d'Italia;

**DECRETA**

**Articolo 1**

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve e a medio lungo termine, indicate nei decreti ministeriali di emissione dei titoli stessi.

**Articolo 2**

In relazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro, i soggetti indicati nell'art. 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, si impegnano a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta, comprensivo della maggiorazione eventualmente prevista dai relativi decreti di emissione, ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma. Il prezzo medio ponderato con maggiorazione, che è reso noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero del tesoro nella Gazzetta Ufficiale, deve essere indicato negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico.

Nei menzionati avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 1992, n. 163.

tale commissione è stabilito, per ogni 100 lire di capitale sottoscritto, come segue: lire 0,20 per i buoni trimestrali, lire 0,35 per i buoni semestrali e lire 0,45 per i buoni annuali.

La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:

- il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento, comprensivo della maggiorazione eventualmente prevista dai relativi decreti di emissione;
- la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
- la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
- il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo semplice.

Per i buoni del Tesoro denominati in ECU, collocati con procedura d'asta riferita al tasso di interesse, i soggetti indicati nel precedente art. 1 all'atto della prenotazione si impegnano ad assegnare i titoli alla clientela al tasso di interesse nominale risultante dalle operazioni d'asta ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima di lire 0,45 per ogni cento lire di capitale sottoscritto. Il tasso di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, nonché l'ammontare della commissione, deve essere indicato negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico.

La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni denominati in ECU deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale sottoscritto, i seguenti ulteriori elementi:

- il tasso nominale, risultante dalle operazioni d'asta, relativo all'intera durata del prestito;
- il prezzo indicato nel relativo decreto ministeriale di emissione del prestito;
- il tasso di cambio lira/ECU adottato in caso di regolamento in lire del prezzo dei titoli;
- la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
- il prezzo totale, rappresentato dal prezzo di regolamento maggiorato della commissione applicata, ed il corrispondente tasso di rendimento annuo semplice al netto della ritenuta fiscale.

Le comunicazioni di cui ai commi terzo e quinto del presente articolo dovranno contenere gli elementi indicati nei commi medesimi a decorrere dal 1° ottobre 1992.

### **Articolo 3**

In sede di collocamento dei titoli di Stato a medio lungo termine, i soggetti di cui all'art. 1 si impegnano ad applicare alla clientela il prezzo di aggiudicazione in asta dei titoli, costituito dal "prezzo fisso di emissione", maggiorato del "diritto di sottoscrizione" risultante dalle operazioni d'asta. Detto prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, deve essere pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento netto a scadenza.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU l'avviso deve altresì riportare il tasso di cambio lira/ECU adottato per la conversione in lire del prezzo dei titoli.

I soggetti sopra indicati non possono addebitare commissioni di collocamento sui titoli assegnati alla clientela, la quale deve corrispondere il solo prezzo di aggiudicazione d'asta, maggiorato, al netto della ritenuta fiscale, degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento.

### **Articolo 4**

I soggetti indicati nell'art. 1 non possono applicare diritti di custodia per i titoli che non sono materialmente allestiti ovvero per quelli che sono custoditi, dietro preventiva autorizzazione della clientela, nei depositi della Banca d'Italia.

Per i titoli depositati presso la Banca d'Italia, rappresentati o meno da materialità, i menzionati soggetti possono applicare spese di gestione e di amministrazione il cui ammontare deve essere portato a conoscenza della clientela mediante indicazione negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico; tali spese non possono superare la misura massima di lire 40.000 a semestre. Qualora il deposito sia costituito solo da buoni ordinari del Tesoro e da buoni denominati in ECU, l'importo delle menzionate spese non può superare la misura massima di lire 20.000 a semestre.

Dette spese devono essere indicate nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela.

#### **Articolo 5**

I soggetti indicati nell'art. 1, per i titoli materialmente allestiti e presso di loro depositati, possono richiedere diritti di custodia il cui ammontare deve essere portato a conoscenza della clientela mediante indicazione negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico; tali diritti, che comprendono anche le eventuali spese di cui al precedente art. 4, secondo comma, non possono superare la misura massima di lire 150.000 a semestre.

Dette spese devono essere indicate nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela.

#### **Articolo 6**

Per le operazioni disciplinate dal presente decreto non possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei precedenti articoli.

#### **Articolo 7**

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, gli avvisi menzionati nei precedenti articoli dovranno riportare gli elementi informativi di cui allo schema allegato.

#### **Articolo 8**

Il testo del presente decreto deve essere esposto nei locali aperti al pubblico a disposizione della clientela.

#### **Articolo 9**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1992

IL MINISTRO: BARUCCI

TABELLA

Decreto del Ministro tesoro del 28 dicembre 1992 (1).

**Recepimento della Seconda direttiva di coordinamento bancario. Controlli sulle filiali in Italia di enti creditizi comunitari.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale la Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni comunitarie e secondo i criteri determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, esercita controlli sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate nel territorio della Repubblica;

VISTO l'art. 14, commi 3 e 5 del cennato decreto, che dispone che gli enti creditizi comunitari possono esercitare attività anche non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica, previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata sulla base dei criteri generali stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della direttiva 89/646/CEE, lo Stato membro ospitante: rimane incaricato - fino ad ulteriore coordinamento ed in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro d'origine - della vigilanza sulla liquidità; resta esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della politica monetaria; collabora, fino a ulteriore coordinamento, con le autorità componenti dello Stato membro d'origine in materia di vigilanza sui rischi di mercato;

VISTA la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;

---

(1) Pubblicato nel Bollettino della Banca d'Italia - Vigilanza sulle Aziende di Credito - n. 122, ottobre-dicembre 1992.

## DECRETA

### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione e operatività)*

1. Il presente decreto si applica alle succursali di enti creditizi comunitari già insediati nel territorio della Repubblica e a quelle di nuovo insediamento in base alla procedura di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 481/92.

2. Le succursali possono esercitare nel territorio della Repubblica le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), del d.lgs. 481/92 nel rispetto delle disposizioni di interesse generale vigenti in Italia

### **Articolo 2**

*(Controlli)*

1. Nei confronti delle succursali di cui all'art. 1 la Banca d'Italia:

- verifica il rispetto delle misure di attuazione della politica monetaria, emanate sulla base dei poteri richiamati dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 481/92;
- assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di riserva obbligatoria;
- valuta, in collaborazione con le Autorità competenti dello Stato membro di origine, la situazione di liquidità delle succursali, anche al fine degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite delle suddette Autorità.

2. La Banca d'Italia comunica le disposizioni applicabili alle succursali, di cui all'art. 1, nelle materie di cui al comma 1 e quelle di generale applicazione delle quali la Banca d'Italia stessa verifica l'osservanza

### **Articolo 3**

*(Collaborazione in materia di rischi di mercato)*

1. La Banca d'Italia presta collaborazione alle Autorità competenti dello Stato membro di origine in materia di vigilanza sui rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati finanziari italiani, assunte dagli enti creditizi comunitari affinché gli enti interessati prendano le misure per coprire i rischi in questione.

#### **Articolo 4**

*(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)*

1. La Banca d'Italia può autorizzare gli enti creditizi comunitari ad esercitare nel territorio della Repubblica, tramite succursali ovvero nel quadro della libera prestazione di servizi, anche attività diverse da quelle ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, a condizione che:

- le attività della specie siano effettivamente esercitate dall'ente creditizio nel Paese di origine;
- l'Autorità di vigilanza competente del Paese di origine sia stata informata dell'intenzione dell'ente creditizio comunitario di svolgere tali attività anche in Italia. Nella valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene altresì conto della circostanza che tali attività possano essere esercitate dagli enti creditizi autorizzati nel territorio della Repubblica;

#### **Articolo 5**

*(Disposizioni varie)*

1. La Banca d'Italia provvede ad emanare le disposizioni applicative del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore l'1.1.1993.

Roma, lì 28 dicembre 1992

IL MINISTRO: BARUCCI

Delibera del CICR 19 aprile 1993 (1).

**Decreto legislativo n. 481/1992. Partecipazioni al capitale degli enti creditizi.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante "Norme per la tutela della concorrenza del mercato" ed in particolare il titolo V della predetta legge, che detta norme in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi;

VISTI gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale sono state modificate ed integrate le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti della legge n. 287/90;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro n. 435454 del 5 giugno 1991 di attuazione del titolo V della legge n. 287/90;

VISTO l'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e l'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro n. 436154 del 7 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 25 del decreto n. 356/90, sono stati fissati i criteri per valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo di un gruppo creditizio, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

AVUTO PRESENTE che la nuova disciplina in materia di assetti proprietari degli enti creditizi attribuisce alla Banca d'Italia il compito di valutare la qualità degli azionisti avendo riguardo al principio di separatezza e al criterio della sana e prudente gestione degli enti creditizi, sanciti rispettivamente nell'art. 27, comma 4, e nell'art. 28, comma 1, della legge n. 287/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 1993, n. 117.

## DELIBERA

### **Articolo 1**

*(Soglie autorizzative per gli incrementi partecipativi)*

Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 287/90 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alle soglie del 10%, 15%, 20%, 33%, 50% del capitale dell'ente creditizio.

Ai fini del calcolo dell'ammontare della partecipazione da riportare al capitale dell'ente creditizio si tiene conto, al numeratore, di tutte le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

### **Articolo 2**

*(Partecipazioni da parte di soggetti  
che controllano enti creditizi e gruppi creditizi)*

I soggetti che controllano - anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona - enti creditizi o società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui l'ente creditizio controllato o la società finanziaria capogruppo intenda acquistare o aumentare la partecipazione in un ente creditizio.

### **Articolo 3**

*(Scissione tra proprietà e diritti di voto)*

Nei casi di scissione tra proprietà delle azioni e esercizio del diritto di voto, il soggetto cui si intende attribuire o cui spetterà il diritto di voto è tenuto a richiedere l'autorizzazione.

### **Articolo 4.**

*(Divieto di partecipazione)*

In relazione al disposto dell'articolo 27, comma 4, della legge n. 287/90 e successive modificazioni ed integrazioni, la Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione per le operazioni di acquisto o aumento di una parte-

cipazione superiore al 15% del capitale dell'ente creditizio ovvero comportante il controllo, qualora i soggetti richiedenti svolgono attività imprenditoriale, in forma individuale e sotto forma societaria, in settori non creditizi e non finanziari.

Il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle creditizie o finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente, calcolate con le modalità che la Banca d'Italia provvederà a stabilire.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia - anche per il tramite di società controllate - partecipazioni di controllo in società, deve essere inoltre rispettata la condizione che la somma degli attivi delle società non creditizie o non finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria dell'attivo del soggetto richiedente e di tutte le società da esso controllate. La Banca d'Italia determina le modalità di calcolo dell'attivo.

Alle attività finanziarie è assimilata l'attività assicurativa.

#### **Articolo 5**

*(Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni)*

Per la valutazione delle richieste di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto della qualità dei soggetti richiedenti anche in connessione alla situazione in cui versa l'ente creditizio interessato nonché dei rapporti che tali soggetti possono porre in essere con l'ente medesimo. A tal fine, i soggetti richiedenti sono tenuti a comprovare, oltre il possesso dei requisiti di onorabilità, l'affidabilità della loro situazione finanziaria nonché la correttezza dei comportamenti nelle relazioni d'affari, nei casi e secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari e associativi - tra il richiedente e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

#### **Articolo 6**

*(Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni)*

La Banca d'Italia ha facoltà di procedere con provvedimento motivato alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno o si modificino i presupposti e le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio.

Tra i motivi di revoca, rientrano inoltre, a titolo esemplificativo:

- i ripetuti comportamenti volti ad eludere la normativa;
- la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia al fini del rilascio dell'autorizzazione;
- la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero.

L'autorizzazione è revocata quando, a seguito di modifiche delle attività svolte dal soggetti interessati, vengono a determinarsi fattispecie alle quali si applica il divieto di autorizzazione secondo i criteri fissati nel precedente punto 4.

La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

#### **Articolo 7**

*(Disposizioni finali)*

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa sostituisce il decreto del Ministro del Tesoro n. 435454 del 5.6.1991.

Decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1993 (1) (2).

**Indicazione, per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi e per i soggetti che operano quali meri intermediari in valuta senza assunzione di rischi in proprio (*money brokers*), della misura di capitale minimo inferiore a quella prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, ed in particolare l'art. 6 (elenco di intermediari operanti nel settore finanziario), comma 2, che dà facoltà al Ministro del tesoro di fissare, per particolari categorie di operatori, una misura di capitale minimo inferiore a quella prevista dalla medesima disposizione;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare il capo V relativo ai consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché la circolare ministeriale del 2 marzo 1993, n. 2, e tenuta presente l'attività svolta da tali organismi di garanzia collettiva fidi consistente nella prestazione di garanzie personali o reali;

CONSIDERATA, altresì, l'attività dei soggetti che operano quali meri intermediari in valuta senza assunzione di rischi in proprio;

ATTESA la necessità di provvedere in merito, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili ed esaminate le istanze avanzate dagli interessati;

SENTITA la Banca d'Italia;

#### DECRETA

##### Articolo 1

1. Per i soggetti che esercitano attività di prestazione di garanzie personali o reali per la concessione di finanziamenti da parte di enti creditizi o

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1993, n. 150.

(2) Le disposizioni in materia di confidi sono da considerare implicitamente abrogate dall'art. 155, comma 4, del D. Lgs. n. 385/1993.

finanziari, esclusa ogni altra attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197 il livello minimo di capitale previsto dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto legge viene determinato come segue:

- a) L. 50.000.000 per soggetti con competenza operativa circoscritta al territorio provinciale;
- b) L. 200.000.000 per soggetti con competenza operativa circoscritta al territorio regionale;
- c) L. 500.000.000 per soggetti con competenza operativa estesa al territorio nazionale.

2. Ai fini del rispetto dei livelli minimi indicati al precedente comma si tiene conto del fondo di garanzia monetario effettivamente versato al netto della eventuale quota vincolata a garanzia di crediti di sofferenza.

3. Restano fermi i limiti legali di capitale previsti dal codice civile in relazione alla forma giuridica assunta.

#### **Articolo 2**

1. Per i soggetti che esercitano in via esclusiva attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio nonché attività di consulenza sulle valute, il livello minimo di capitale di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 143 è fissato in L. 200.000.000.

Roma, 21 giugno 1993

IL MINISTRO: BARUCCI

Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 (1).

**Despecializzazione degli enti creditizi: raccolta.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTI gli artt. 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n.481, in base ai quali l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, è consentita, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, a tutti gli enti creditizi;

VISTO l'art.4, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che riconosce alla generalità degli enti creditizi la facoltà di emettere obbligazioni, nonché il comma 5 del medesimo articolo, secondo il quale la Banca d'Italia disciplina l'emissione delle obbligazioni, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

VISTO l'art.22, comma 1, lettera *b*), del richiamato decreto legislativo, che prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Comitato del credito, impartisca agli enti creditizi istruzioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

VISTO lo stesso art. 22, comma 3, il quale stabilisce che, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina in materia, restino fermi nei confronti di tutti gli enti creditizi i poteri che gli artt. 32, 33 e 35 della legge bancaria attribuiscono alle autorità creditizie per finalità di politica monetaria;

VISTA la delibera del Comitato del credito del 4 giugno 1976, che ha consentito alle aziende di credito di effettuare depositi, anche a breve termine, in varie forme presso gli istituti di credito speciale, nonché il decreto ministeriale del 23 dicembre 1981 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, ha disciplinato per gli istituti e per le sezioni di credito speciale le forme di raccolta diverse dalle obbligazioni;

VISTA la delibera del Comitato del credito del 21 maggio 1987, che regola l'operatività oltre il breve termine delle aziende di credito, ed in particolare la raccolta a medio termine dalle stesse effettuata mediante l'emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, che ha tra l'altro di-

---

(1) Pubblicato nel Bollettino della Banca d'Italia - Vigilanza sulle Aziende di Credito - n. 124, aprile-giugno 1993.

sciplinato i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate nel territorio della Repubblica;

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n.481, al fine di porre su un piano di parità concorrenziale tutti gli enti creditizi, ha offerto agli stessi le medesime possibilità operative anche sotto il profilo della raccolta;

RAVVISATA pertanto la necessità da un lato di sostituire alle previgenti disposizioni un quadro unitario della disciplina della raccolta degli enti creditizi e dall'altro di mantenere strumenti atti a salvaguardare l'ordinato funzionamento del mercato e la stabilità degli enti creditizi;

SENTITO il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 10 e 11 giugno 1993;

## DECRETA

### **Articolo 1**

*(Obbligazioni)*

L'emissione di obbligazioni è consentita agli enti creditizi nazionali di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n. 481.

La Banca d'Italia fissa un limite minimo di durata delle obbligazioni coerente con la loro natura di strumento di raccolta a medio e lungo termine.

Inoltre, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la stabilità degli intermediari, definisce in via generale i requisiti relativi al soggetto emittente, anche con riferimento all'entità dei mezzi patrimoniali.

### **Articolo 2**

*(Certificati di deposito)*

La raccolta di fondi tramite l'emissione di certificati di deposito è effettuata dagli enti creditizi nazionali nel rispetto delle istruzioni di carattere generale impartite dalla Banca d'Italia al fine di tutelare la stabilità degli stessi.

Nel dettare tali istruzioni la Banca d'Italia tiene conto dell'esigenza di distinguere i certificati di deposito dai titoli obbligazionari.

### **Articolo 3**

*(Altre forme di raccolta)*

Al fine di tutelare la stabilità degli enti creditizi nazionali, la Banca d'Italia ha facoltà di emanare nei confronti degli stessi istruzioni concernenti forme di raccolta diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito.

### **Articolo 4**

*(Succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari)*

La Banca d'Italia disciplina l'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n.481/92.

### **Articolo 5**

*(Ordinato funzionamento del mercato)*

Nella fase formativa di un mercato ordinato e dotato di adeguato spessore, la Banca d'Italia può esercitare poteri di intervento in materia di emissione e collocamento di obbligazioni, certificati di deposito e titoli simili nel territorio della Repubblica.

### **Articolo 6**

*(Obbligazioni convertibili)*

Le disposizioni di cui al punto 1 del presente decreto non si applicano alle obbligazioni convertibili in azioni dell'emittente.

### **Articolo 7**

*(Disposizioni sostituite)*

Sono sostituite dal presente decreto le disposizioni:

- di cui alla delibera del Comitato del credito del 4 giugno 1976, che ha consentito alle aziende di credito di effettuare depositi, anche a breve termine, in varie forme presso gli istituti di credito speciale;
- di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1981 - emanato in attuazione degli articoli 7 e 10 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 e dell'art. 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423 - riguardante i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e le anticipazioni dei partecipanti;

- contenute nella delibera del Comitato del credito del 21 maggio 1987 e concernenti la raccolta delle aziende di credito mediante l'emissione di buoni fruttiferi e certificati di deposito.

Sono altresì sostituite le altre disposizioni incompatibili con le previsioni del presente decreto.

Roma, addì 22 giugno 1993

IL MINISTRO: BARUCCI

Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 (1).

**Controllo dei grandi fidi.**

**IL MINISTRO DEL TESORO**

VISTO il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.481, di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ed in particolare, l'art.22, comma 1, lett. *b)* e *d)* ai sensi del quale la Banca d'Italia, in conformità delle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, impartisce agli enti creditizi istruzioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

VISTO il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 in materia di gruppi creditizi, ed in particolare l'art. 30 che attribuisce alla Banca d'Italia, conformemente alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la facoltà di impartire alla capogruppo istruzioni riguardo al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528 che dà attuazione alla direttiva 92/30/CEE del Consiglio del 6 aprile 1992 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, ed in particolare gli artt. 4 e 5 recanti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare e di adempimenti delle autorità creditizie;

VISTE le delibere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 30 marzo 1973 e del 4 giugno 1976 in materia di limiti di fido;

VISTA la delibera del Comitato del credito del 20 marzo 1987 riguardante, tra l'altro, la disciplina dei fidi a soggetti collegati;

AVUTO PRESENTE che in data 21 dicembre 1992 il Consiglio della Comunità Europea ha adottato la direttiva 92/121/CEE (di seguito indicata "direttiva") sulla vigilanza e il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi;

SENTITO il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 10 e 11 giugno 1993;

**DECRETA**

---

(1) Pubblicato nel Bollettino della Banca d'Italia - Vigilanza sulle Aziende di Credito - n. 124, aprile-giugno 1993.

### **Articolo 1**

*(Grandi fidi)*

Il presente decreto detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nel disciplinare la materia dei grandi fidi concessi dagli enti creditizi nazionali di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 481/92, e dai gruppi creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 356/90.

Nel disciplinare la materia dei grandi fidi, la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 528/92.

### **Articolo 2**

*(Soggetti affidati)*

Ai fini della presente disciplina si considerano soggetti affidati i singoli prenditori di fido nonché i gruppi di clienti legati da connessione giuridica o economica.

Per le ipotesi di connessione economica si tiene conto delle indicazioni contenute nella “direttiva” che individua tale collegamento ove sussistano, tra due o più soggetti, legami tali che le difficoltà finanziarie di uno di essi potrebbero tradursi in difficoltà di rimborso da parte degli altri.

La Banca d'Italia definisce le modalità di individuazione del gruppo di clienti legati da connessioni, secondo i criteri sopra indicati.

In ogni caso, l'esercizio del controllo o comunque, il possesso di azioni da parte dello Stato non costituisce di per sé elemento idoneo per l'individuazione di gruppi di clienti connessi.

### **Articolo 3**

*(Soggetti collegati: azionisti rilevanti e società partecipate)*

Ai fini della presente disciplina, i soggetti collegati - azionisti rilevanti e società partecipate - sono individuati in base ai seguenti criteri:

- per azionista rilevante si intende il soggetto che, in via diretta o indiretta, controlla o partecipa in misura rilevante al capitale della capogruppo ovvero del singolo ente creditizio non facente parte di un gruppo creditizio;
- per società partecipata si intende il soggetto partecipato, in via diretta o indiretta, in misura rilevante dal gruppo creditizio ovvero dal singolo ente creditizio.

Le società e gli enti appartenenti a gruppi creditizi non sono soggetti collegati nei confronti delle altre componenti il gruppo.

Per l'individuazione dei soggetti di cui al presente paragrafo, la Banca d'Italia stabilisce, in una misura non inferiore al 15% del capitale della partecipata, l'entità della partecipazione rilevante.

#### **Articolo 4**

*(Limiti di fido)*

La Banca d'Italia, nella individuazione del “grande fido” tiene conto, secondo i criteri fissati dalla “direttiva”, di tutte le forme di rischio assunte nei confronti dei soggetti affidati così come indicati al paragrafo 2.

Nella determinazione dei limiti, la Banca d'Italia tiene conto delle opzioni più favorevoli previste fino al 31.12.98 dalla “direttiva”. Tale criterio non si applica con riferimento al limite riguardante i fidi ai soggetti collegati per i quali si adotta, in linea con quanto già previsto nella vigente disciplina di vigilanza, il limite più stringente stabilito dalla direttiva medesima.

In relazione a ciò vengono stabiliti i seguenti limiti:

- un limite pari al 40% del patrimonio del soggetto erogante nei confronti del singolo cliente o gruppo di clienti connessi, fino alla data del 31.12.1998; successivamente il limite verrà ridotto al 25%. Nei confronti dei soggetti collegati di cui al paragrafo 3 si applica sin d'ora il limite del 20%;
- un limite globale pari all'800% del patrimonio per tutti i fidi di ammontare pari o superiore al 15% del patrimonio del soggetto erogante; successivamente al 31.12.1998 la soglia di rilevanza del 15% viene ridotta al 10%.

Nei confronti di singoli enti creditizi appartenenti a gruppi creditizi, la Banca d'Italia può fissare limiti più favorevoli.

La Banca d'Italia potrà non applicare i limiti sopra indicati nei confronti delle componenti bancarie, finanziarie e strumentali dei gruppi creditizi per gli affidamenti concessi all'interno del gruppo. La Banca d'Italia può stabilire limiti più stringenti per le società del gruppo insediate in Paesi extracomunitari, qualora non sussistano adeguati sistemi di vigilanza nei Paesi di appartenenza.

Nei confronti dell'azionista di rilievo di un ente creditizio che faccia parte di un gruppo creditizio, la Banca d'Italia può stabilire una specifica disciplina, comunque non più favorevole di quella prevista, in via generale,

per i soggetti affidati di cui al paragrafo 2.

#### **Articolo 5**

*(Ponderazione degli affidamenti)*

La Banca d'Italia, nello stabilire le modalità di calcolo degli affidamenti, adotta un sistema di ponderazioni coerente con la disciplina contenuta nella “direttiva” e che tenga conto della normativa in materia di coefficiente di solvibilità.

Per gli affidamenti nei confronti di enti creditizi, la Banca d'Italia adotta un sistema di ponderazioni che tenga conto della durata degli affidamenti stessi; per i rischi assunti nei confronti di controparti bancarie insediate in Paesi extracomunitari che non abbiano adeguati sistemi di vigilanza, la Banca d'Italia può adottare criteri più restrittivi.

#### **Articolo 6**

*(Modalità di rientro dei fidi eccedenti)*

La Banca d'Italia stabilisce, secondo criteri di gradualità e nel rispetto di quanto previsto nella “direttiva”, le modalità e i termini di rientro dei fidi che eccedono i limiti di cui al paragrafo 4.

#### **Articolo 7**

*(Segnalazioni)*

La Banca d'Italia chiede ai soggetti indicati al paragrafo 1 l'invio di segnalazioni con cadenza almeno trimestrale.

#### **Articolo 8**

*(Succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari)*

La Banca d'Italia disciplina l'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 481/92.

**Articolo 9**

*(Disposizioni finali)*

Il presente decreto sostituisce le delibere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 30 marzo 1973, del 4 giugno 1976, del 20 marzo 1987.

Roma, 22 giugno 1993

IL MINISTRO: BARUCCI

Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 (1).

**Partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, e in particolare l'art. 22, comma 1, lett. *a)* e *c)* il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, impartisce agli enti creditizi istruzioni di carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;

VISTO il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante tra l'altro disposizioni per la disciplina del gruppo creditizio, e in particolare l'art. 30 concernente la vigilanza di ordine regolamentare sul gruppo creditizio anche con riguardo alle partecipazioni detenibili;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528, che dà attuazione alla direttiva 92/30/CEE del Consiglio del 6 aprile 1992 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, e in particolare gli artt. 4 e 5 recanti disposizioni rispettivamente in materia di vigilanza regolamentare e di adempimenti delle autorità creditizie;

VISTO l'art. 12 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 concernente le partecipazioni detenibili dagli enti creditizi in imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

VISTE le delibere del Comitato del credito del 28 gennaio 1981, 27 ottobre 1983, 19 settembre 1986 e del 6 febbraio 1987 in materia di partecipazioni detenibili dalle aziende di credito e dagli istituti di credito speciale;

VISTO il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991, che disciplina l'acquisizione di partecipazioni di controllo da parte delle aziende di credito in società finanziarie di partecipazione, aventi sede legale in Italia e all'estero;

CONSIDERATO che la richiamata direttiva 89/646/CEE riconosce agli enti creditizi la possibilità di operare in tutti i settori finanziari elencati nella lista allegata alla direttiva stessa, direttamente ovvero attraverso arti-

---

(1) Pubblicato nel Bollettino della Banca d'Italia - Vigilanza sulle Aziende di Credito - n. 124, aprile-giugno 1993.

colazioni dotate di autonoma personalità giuridica;

RAVVISATA l'opportunità di consentire agli enti e ai gruppi creditizi forme di accesso al capitale di imprese non creditizie e non finanziarie, anche ai fini di una maggiore uniformità delle condizioni concorrenziali nell'ambito del mercato unico europeo;

RAVVISATA pertanto la necessità di sostituire alle vigenti disposizioni una nuova e unitaria disciplina delle partecipazioni detenibili dagli enti e dai gruppi creditizi;

SENTITO il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 10 e 11 giugno 1993;

## DECRETA

### **Articolo 1**

*(Partecipazioni detenibili)*

Il presente decreto detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nel disciplinare la materia delle partecipazioni detenibili agli enti creditizi nazionali di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 481/92, escluse le casse di credito cooperativo, e dai gruppi creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 356/90.

Gli enti e i gruppi creditizi possono detenere partecipazioni in enti creditizi, finanziari, strumentali, in imprese di assicurazione e in altre imprese nel rispetto delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

L'ammontare complessivo degli investimenti in partecipazioni e in immobili non può comunque superare il limite del patrimonio di vigilanza così come definito in sede comunitaria in materia di fondi propri.

Nel disciplinare le partecipazioni detenibili dagli enti e dai gruppi creditizi, la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 528/92.

### **Articolo 2**

*(Partecipazioni in enti creditizi, finanziari e strumentali)*

Gli enti e i gruppi creditizi possono detenere liberamente partecipazioni in altri enti creditizi e finanziari, salvo quanto previsto dalla legge n. 287/90.

Alla Banca d'Italia è rimesso il potere di autorizzare il superamento di soglie predeterminate, non inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente

credizio o finanziario partecipato, nonché l'acquisizione del controllo in società strumentali. Le partecipazioni di minoranza in società che svolgono attività ausiliaria alle società del gruppo ricadono nella disciplina prevista al paragrafo 4 del presente decreto.

Al fine di preservare l'adeguatezza dei mezzi propri degli enti e dei gruppi creditizi, la Banca d'Italia potrà sottoporre ad autorizzazione l'assunzione di partecipazioni che determinino il superamento di una percentuale rilevante, non inferiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza del partecipante.

Nel rilascio delle autorizzazioni di competenza, la Banca d'Italia tiene conto della capacità del soggetto partecipante, in relazione alla sua situazione tecnica, di organizzarsi in strutture complesse e di espandersi in settori di operatività complementari. La Banca d'Italia verifica inoltre che l'articolazione del gruppo creditizio non sia di ostacolo all'esercizio della vigilanza su base consolidata.

### **Articolo 3**

*(Partecipazioni in imprese di assicurazione)*

Gli enti e i gruppi creditizi possono assumere partecipazioni in imprese di assicurazione, nel rispetto delle procedure previste per la assunzione di partecipazioni in enti creditizi e finanziari, fermi restando i poteri dell'ISVAP in materia, entro il limite del 40 per cento rispetto al patrimonio del partecipante, calcolato a livello individuale e consolidato.

Nell'ambito del gruppo creditizio, fermo restando il già indicato limite a livello consolidato, per le partecipazioni della specie assunte da un singolo ente creditizio appartenente al gruppo, è stabilito un limite pari al 60 per cento del patrimonio del partecipante.

Alla Banca d'Italia è rimesso il potere di autorizzare il superamento di soglie predeterminate, non inferiori al 10 per cento del capitale dell'impresa di assicurazione ovvero non inferiori al 10 per cento del patrimonio di vigilanza del partecipante.

### **Articolo 4**

*(Partecipazioni in imprese non creditizie e non finanziarie)*

Al fine di completare la gamma delle funzioni che gli enti creditizi possono svolgere nei rapporti con gli operatori del mondo produttivo, è consentita l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di imprese diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.

L'assunzione di partecipazioni si realizza nel rispetto dei criteri e dei limiti prudenziali di seguito indicati, la cui attuazione è demandata alla Banca d'Italia. Le imprese in cui acquisire partecipazioni dovranno essere selezionate dagli enti e gruppi creditizi sulla base sia dei vantaggi reddituali ad essi rivenienti dalle relative operazioni sia della necessità di evitare che le nuove opportunità si traducano, per il partecipante, in un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo. Tali opportunità arricchiscono la gamma degli strumenti di finanziamento all'impresa e sono volte a favorire sia il rafforzamento patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di società con buone prospettive economiche e di sviluppo.

A questi fini la disciplina prevederà che, nei confronti di imprese in difficoltà non transitorie, sia inibita la conversione di crediti in partecipazioni e la sottoscrizione di azioni. Interventi partecipativi in imprese in difficoltà transitorie possono essere effettuati purché nell'ambito di piani che ne prevedano il riequilibrio economico e finanziario. Tali operazioni saranno assistite da particolari cautele prevedendo procedure che possano dar luogo anche a verifiche specifiche. Forme di cautela saranno previste anche per le acquisizioni di azioni derivanti da recupero crediti.

Le soglie di detenibilità previste nel presente decreto sono fissate tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 12 della direttiva 89/646/CEE, con riferimento al patrimonio del partecipante, e del principio di separatezza banca industria, con riferimento alla percentuale di interessenza nel capitale del partecipato.

Per quanto riguarda i limiti di detenibilità determinati rispetto al patrimonio del partecipante, gli investimenti sono liberamente detenibili fino ai limiti del 3 per cento e del 15 per cento, rispettivamente per la singola partecipazione e per il complesso delle partecipazioni.

La Banca d'Italia potrà consentire a taluni enti e gruppi creditizi di investire in tali partecipazioni fino al limite del 6 per cento del patrimonio di vigilanza del partecipante per la singola interessenza e del 50 per cento per il complesso delle partecipazioni.

Tali maggiori limiti di detenibilità per gli enti e i gruppi creditizi sono fissati dalla Banca d'Italia tenendo conto:

- 1) dell'esperienza maturata nel comparto;
- 2) della capacità di fronteggiare i rischi, con riferimento all'adeguatezza patrimoniale, alla concentrazione dei fidi, all'equilibrio della situazione finanziaria e all'esposizione ai rischi di mercato;
- 3) dell'adeguatezza della sua struttura organizzativa, valutata anche facendo riferimento alla capacità di selezionare la propria clientela.

Al fine della suddetta abilitazione, gli enti e i gruppi creditizi dovranno presentare inoltre un ammontare di patrimonio non inferiore a una soglia minima fissata dalla Banca d'Italia e una situazione economico patrimoniale soddisfacente.

La Banca d'Italia potrà altresì individuare taluni enti e gruppi creditizi specializzati ai quali consentire di investire in partecipazioni della specie, fino a un ammontare massimo, determinato in rapporto al patrimonio di vigilanza, del 15 per cento, con riferimento ad una singola partecipazione, e del 60 per cento, con riferimento al complesso delle partecipazioni qualificate come definite dall'art. 1 della direttiva 89/646/CEE.

Per l'individuazione di questi ultimi soggetti, la Banca d'Italia tiene conto dei requisiti previsti per le banche e gruppi abilitati e verifica che la struttura delle scadenze delle passività dell'ente creditizio partecipante sia coerente con il più ampio impegno consentito in tale forma di finanza d'impresa.

Per la generalità degli enti e dei gruppi creditizi potrà essere inoltre stabilita la quota minima del *plafond* da riservare agli investimenti in azioni di società quotate nei mercati regolamentati o delle quali sia stata richiesta la quotazione.

Con riferimento all'esigenza di separatezza, è stabilito che le partecipazioni in imprese diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono superare il limite del 15 per cento del capitale del partecipato. Tale limite potrà essere superato dagli enti e gruppi creditizi abilitati e specializzati; il valore della partecipazione dovrà essere contenuto entro l'ammontare del 2 per cento del patrimonio di vigilanza del partecipante.

In relazione a particolari tipi di partecipazioni ovvero al superamento dei limiti di detenibilità indicati dalle disposizioni applicative del presente decreto, la Banca d'Italia potrà richiedere l'osservanza di condizioni per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni.

La Banca d'Italia individua i criteri prudenziali per la detenzione di partecipazioni in imprese non bancarie e non finanziarie:

- che abbiano riportato risultati di bilancio non soddisfacenti;
- i cui titoli non siano quotati nei mercati regolamentati né sia stata per essi richiesta la quotazione.

### **Articolo 5**

*(Succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari)*

La Banca d'Italia disciplina l'applicazione delle disposizioni del pre-

sente decreto alle succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 481/92.

**Articolo 6**

*(Disposizioni finali)*

Il presente decreto sostituisce le delibere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 28 gennaio 1981, 27 ottobre 1983, 19 settembre 1986 e del 6 febbraio 1987 in materia di partecipazioni detenibili dalle aziende di credito e dagli istituti di credito speciale, nonché il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991.

Roma, addì 22 giugno 1993

IL MINISTRO: BARUCCI

Decreto del Ministro del tesoro 9 agosto 1993 (1).

**Determinazione dei criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di enti creditizi extracomunitari.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

VISTO l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale lo stabilimento in Italia della prima succursale di un ente creditizio extracomunitario è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

CONSIDERATA l'esigenza di fissare i criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di enti creditizi extracomunitari, in conformità a quelli previsti negli accordi internazionali di vigilanza;

AVUTI PRESENTI i criteri fissati con proprio decreto n. 436659 del 28 dicembre 1992 sulle succursali in Italia di enti creditizi comunitari;

D'INTESA con il Ministro degli affari esteri;

SENTITO il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 luglio 1993;

DECRETA

**Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto si applica agli enti creditizi extracomunitari che intendano stabilire in Italia la prima succursale.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1993, n. 212.

## **Articolo 2**

*(Criteri autorizzativi)*

1. Nella valutazione delle domande avanzate dagli enti creditizi indicati all'articolo 1, le Autorità competenti tengono conto delle seguenti condizioni:

- l'esistenza, nel paese d'origine, di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza anche su base consolidata;
- l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le Autorità di vigilanza del paese d'origine;
- il consenso preventivo dell'Autorità di vigilanza del paese d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività prescelte dall'ente richiedente;
- l'attestazione da parte dell'Autorità di vigilanza del paese d'origine della solidità patrimoniale, dell'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario;

2. Restano ferme le condizioni stabilite dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 481/92 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

## **Articolo 3**

*(Ambito di operatività delle succursali degli enti creditizi extracomunitari)*

1. Gli enti creditizi extracomunitari autorizzati ad aprire la prima succursale in Italia possono svolgere le attività previste dall'articolo 1, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 481/92 nel rispetto delle disposizioni di interesse generale vigenti in Italia.

2. È fatta salva la possibilità da parte delle Autorità creditizie di fissare per esigenze di vigilanza prudenziale eventuali limiti all'operatività delle succursali degli enti medesimi.

3. Lo svolgimento attraverso la succursale di attività diverse da quelle richiamate al comma 1 è subordinato alla condizione che le attività medesime siano effettivamente esercitate dall'ente creditizio nel paese d'origine. Nella valutazione della domanda di autorizzazione si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dagli enti creditizi nazionali.

**Articolo 4**

*(Disposizioni finali)*

1. La Banca d'Italia emana le disposizioni applicative del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1993

IL MINISTRO: BARUCCI

Delibera del CICR 12 gennaio 1994 (1).

**Determinazione dei criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene per la redazione delle istruzioni in materia di patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari.**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTE la direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi, come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992, e la direttiva 91/633/CEE del 3 dicembre 1991, recante disposizioni applicative della direttiva 89/299/CEE nonché la direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989, riguardante il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi;

VISTI gli artt. 53, comma 1, e 67, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, i quali dispongono che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari;

VISTO l'art. 65, comma 1, del d.lgs. 385/93, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;

VISTO l'art. 161, comma 2, del d.lgs. 385/93, che conferma l'abrogazione sia del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, di recepimento della direttiva 89/299/CEE - fatta salva la disciplina fiscale prevista dall'art. 2, comma 5 - sia del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301 di recepimento della direttiva 89/647/CEE;

VISTO l'art. 10 della direttiva 89/646/CEE, che dispone, tra l'altro, che i fondi propri di una banca non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtù dell'art. 4 della direttiva stessa al momento dell'autorizzazione e che gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che le banche, già esistenti al momento dell'applicazione della direttiva e i cui fondi propri non raggiungano i livelli fissati dall'art. 4 per il capitale iniziale, possono proseguire le loro attività;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro n. 435584 del 2 maggio 1992, recante disposizioni in ordine all'aggregato patrimoniale di riferi-

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1994, n. 24.

mento da utilizzare nella disciplina degli strumenti di vigilanza collegati al patrimonio e non armonizzati;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente delibera detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene per la redazione delle istruzioni in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficiente di solvibilità, a livello sia individuale sia consolidato, delle banche autorizzate in Italia, individuate dall'art. 1, comma 2, lett. *d*), del d.lgs. 385/93, e delle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

*Sezione I*

**Patrimonio di vigilanza**

**Articolo 2**

*(Composizione)*

1. Il patrimonio di vigilanza, determinato in conformità delle disposizioni della direttiva 89/299/CEE, è utilizzato nell'applicazione delle norme di vigilanza che recepiscono disposizioni comunitarie di armonizzazione. La Banca d'Italia terrà conto degli adattamenti tecnici che dovessero essere apportati in sede comunitaria alla predetta direttiva secondo le procedure previste dalla direttiva 92/16/CEE.

2. Le istruzioni della Banca d'Italia prevedono gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza, tenendo conto delle prescrizioni comunitarie; individuano altresì le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori in base alle norme in materia di bilanci contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e negli atti amministrativi indicati dall'art. 5 di tale decreto.

3. Allo scopo di salvaguardare la funzione del patrimonio di vigilanza quale garanzia della stabilità bancaria e al fine di migliorare l'omogeneità delle modalità di determinazione, le istruzioni possono prevedere l'esclu-

sione di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati o componenti negativi nonché la rettifica dei valori. Non può essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammessi dalle direttive comunitarie.

4. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, con il consenso della Banca d'Italia e nei limiti da essa stabiliti, comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passività irredimibili ovvero rimborsabili solo con il consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni:

- a) che, in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla banca emittente di continuare l'attività;
- b) che, in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) che, in caso di liquidazione della banca emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

5. Possono essere ricomprese, con il consenso della Banca d'Italia ed entro limiti più restrittivi di quelli fissati dal comma 4, le passività subordinate che presentino le caratteristiche indicate dal comma stesso, con l'eccezione delle condizioni delle lett. a) e b) purché il relativo contratto preveda la scadenza del prestito ovvero un termine di preavviso non inferiore a cinque anni. L'eventuale facoltà di rimborso anticipato può essere attribuita soltanto all'emittente ed è soggetta a nulla osta della Banca d'Italia.

6. Pur in presenza delle condizioni indicate dai commi 4 e 5, la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività previste dai predetti commi sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sull'inadeguata potenzialità della banca emittente.

7. Le passività previste dai precedenti commi possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Sui titoli deve essere richiamata, quando presente nel contratto, la clausola indicata dal comma 4, lett. a).

8. Almeno semestralmente le banche e i gruppi bancari effettuano il calcolo del patrimonio di vigilanza. La Banca d'Italia determina le condi-

zioni in base alle quali le banche e i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata possono far concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza gli utili maturati ma non ancora approvati dall'assemblea dei soci o da altro organo all'uopo deputato.

9. La Banca d'Italia, in circostanze eccezionali, come previsto dalla direttiva 89/299/CEE, può autorizzare le banche e i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata, anche singolarmente, a derogare temporaneamente alle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza.

### **Articolo 3**

*(Livello minimo del patrimonio di vigilanza)*

1. Le banche italiane si attengono alle istruzioni della Banca d'Italia in ordine al livello minimo di patrimonio di vigilanza, che non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria.

2. La Banca d'Italia può prevedere che le disposizioni del comma precedente si applichino anche alle succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia.

### **Articolo 4**

*(Norme abrogate)*

1. È abrogato il decreto del Ministro del Tesoro n. 435584 del 2 maggio 1992.

## *Sezione II*

### **Coefficiente di solvibilità**

### **Articolo 5**

*(Requisiti patrimoniali minimi)*

1. La Banca d'Italia emana istruzioni dirette a stabilire i requisiti patrimoniali minimi in conformità della direttiva 89/647/CEE e a fissare le relative metodologie di computo. Le banche e le aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata sono tenute al rispetto di tali requisiti e a contenere l'operatività entro i conseguenti limiti.

2. Almeno semestralmente le banche e le aggregazioni di soggetti indicate dal comma precedente trasmettono alla Banca d'Italia, secondo le

modalità fissate dalla stessa, le segnalazioni necessarie ad accertare il possesso dei requisiti patrimoniali minimi.

3. La Banca d'Italia può prevedere, in casi particolari, requisiti patrimoniali minimi più restrittivi di quelli determinati in via generale.

### **Articolo 6**

*(Struttura del coefficiente di solvibilità)*

1. Le istruzioni della Banca d'Italia prevedono l'osservanza di un coefficiente di solvibilità, costituito dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività per cassa e le operazioni fuori bilancio, le une e le altre assunte in base a ponderazioni definite, tenendo conto delle norme della direttiva 89/647/CEE, in funzione del rischio di perdita per inadempimento dei debitori.

2. Per la valutazione delle attività e delle operazioni fuori bilancio vanno osservate le norme in materia di bilanci degli enti creditizi e finanziari. La Banca d'Italia, al fine di migliorare l'omogeneità dei dati di riferimento, può emanare istruzioni dirette a prevedere specifiche metodologie di computo, scelte nel quadro dei criteri di valutazione indicati nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

### **Articolo 7**

*(Banche appartenenti alle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)*

1. Alle banche comprese nelle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata la Banca d'Italia può richiedere l'osservanza del coefficiente di solvibilità anche su base sottoconsolidata o individuale. In alternativa, sono adottate misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata del patrimonio di vigilanza fra tali soggetti.

### **Articolo 8**

*(Deroghe)*

1. La Banca d'Italia può introdurre deroghe alle regole di calcolo del coefficiente di solvibilità, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla direttiva 89/647/CEE. Il Ministero del tesoro informa la Commissione dell'Unione Europea del ricorso a tali deroghe.

*Sezione III*

**Disposizioni comuni in materia di patrimonio di vigilanza  
e di coefficiente di solvibilità**

**Articolo 9**

*(Succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia)*

1. La Banca d'Italia ha la facoltà di escludere dall'osservanza delle disposizioni della presente delibera le succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia quando le attività di esse risultino adeguatamente sottoposte a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'esistenza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza esercitati dalle autorità competenti del paese di origine sia dei rapporti di reciprocità. La Banca d'Italia può subordinare l'esclusione all'esistenza di limiti all'operatività delle succursali stabilite in Italia, con particolare riferimento alle forme di provvista o di assunzione di rischi.

2. I requisiti patrimoniali che la Banca d'Italia prescrive alle succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia non possono essere più favorevoli di quelli minimi previsti dalla direttiva 89/647/CEE.

**Articolo 10**

*(Collaborazione con altre Autorità)*

1. La Banca d'Italia, ai fini dell'applicazione di requisiti patrimoniali a banche operanti in più paesi anche con filiazioni, può concordare con le autorità di vigilanza di altri paesi forme di collaborazione nonché la ripartizione di specifici compiti.

Delibera del CICR 12 gennaio 1994 (1).

**Determinazione dei criteri per l'esercizio dei poteri di controllo sull'emissione e l'offerta di valori mobiliari.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'art. 129, 4° comma del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ove è previsto che, al fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia può differire l'esecuzione delle operazioni, comunicate ai sensi del 1° comma del medesimo articolo, secondo criteri determinati in via generale dal CICR e che la Banca d'Italia può vietare le operazioni quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR;

VISTO l'art. 129, 6° comma del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, che stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate ad una procedura semplificata di comunicazione;

VISTO l'art. 129, 7° comma del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, che rinvia alla emanazione di disposizioni attuative dello stesso articolo da parte della Banca d'Italia;

CONSIDERATO che l'art. 129 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, disciplina, accanto alle emissioni di valori mobiliari italiani, anche le offerte in Italia di valori mobiliari esteri, nell'ambito dei criteri e delle condizioni individuati dal CICR e che, pertanto, le determinazioni assunte in tale ambito dal Comitato medesimo sostituiscono le previsioni di cui all'art. 5 del D.M. 27.4.1990 in materia di accesso dei prodotti finanziari esteri;

RITENUTO che i provvedimenti di differimento, per loro natura, possono essere adottati con riferimento ai profili quantitativi delle emissioni o delle offerte di valori mobiliari, mentre i provvedimenti di divieto possono essere assunti anche in relazione alle caratteristiche dei titoli;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1994, n. 24.

## DELIBERA

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 129, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, si attiene ai criteri di seguito indicati.

1. In relazione all'ammontare dei titoli, le emissioni o le offerte in Italia di valori mobiliari italiani ed esteri possono essere differite, fino a un massimo di tre mesi, quando il loro importo, congiuntamente a quello di operazioni già comunicate, da effettuarsi nello stesso periodo di tempo, risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato primario o secondario.

La Banca d'Italia può vietare un'operazione quando l'incompatibilità con le dimensioni del mercato non possa essere superata con il suo differimento salvo che la medesima operazione venga frazionata nel tempo.

2. In relazione alle caratteristiche dei titoli, le emissioni o le offerte di valori mobiliari italiani ed esteri possono essere vietate allorché ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non venga effettuata in conformità degli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e di altre leggi in materia nonché di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che l'ordinamento consenta limiti temporali più brevi;
- b) nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo sia difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento;
- c) nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento, né già dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, e concordato con l'Autorità di controllo;
- d) nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attività di gestione sia esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;
- e) le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano improntate a criteri di semplicità e trasparenza;

- f) le formule di indicizzazione non facciano riferimento a indicatori, determinati e calcolati con criteri di oggettività, rilevati su mercati ampi e trasparenti;
- g) nel caso che oggetto dell'emissione od offerta siano valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, essi non soddisfino i medesimi requisiti richiesti per il valore mobiliare principale;
- h) nel caso di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata, oltre alle condizioni di cui alle lettere precedenti in quanto applicabili, l'esistenza nel paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale.

Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non sia un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.

3. La Banca d'Italia stabilirà i casi di esonero dalla comunicazione per le emissioni e quelli nei quali è ammesso il ricorso a procedura semplificata di comunicazione. I criteri faranno riferimento alla natura giuridico economica dell'emittente, all'area geografica di appartenenza qualora non residente in Italia, alle caratteristiche dei titoli e alla quotazione presso mercati regolamentati.

La procedura semplificata può consistere nella fissazione di un termine più breve dei venti giorni previsti dal 4° comma dell'art. 129 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in una comunicazione valevole per più operazioni; il termine più breve sarà fissato dalla Banca d'Italia conciliando le esigenze di tempestività degli operatori e quelle di controllo.

La comunicazione cumulativa sarà consentita dalla Banca d'Italia allorché:

- siano rispettate le condizioni di cui ai punti 1 e 2;
- emittenti siano enti creditizi o particolari categorie di emittenti;
- l'importo unitario delle singole operazioni non superi quello massimo fissato dalla Banca d'Italia;
- le caratteristiche degli emittenti titoli rientrino tra quelle predeterminate dalla Banca d'Italia.

4. La Banca d'Italia chiederà ai fini di una rilevazione sistematica dati consuntivi sul collocamento dei valori mobiliari.

Delibera del CICR 3 marzo 1994 (1).

**Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definisce l'attività di raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

VISTO il comma 3 dell'articolo in parola che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali talune tipologie di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

VISTO il comma 4, lettera *c*) del suddetto articolo il quale stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione ove riferito alla raccolta effettuata dalle società per azioni e in accomandita per azioni mediante l'emissione di obbligazioni, nei limiti previsti dal codice civile;

VISTA la lettera *d*) del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata dalle società e dagli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, attribuisce al CICR il potere di:

- stabilire, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, i limiti entro i quali il divieto di cui al richiamato comma 2 non trova applicazione nei confronti delle società e degli enti suddetti;
- individuare, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta stessa può essere effettuata;
- derogare ai limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2410 del codice civile;

VISTA la lettera *e*) del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata da imprese tramite banche ed enti sottoposti a vigilanza

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 1994, n. 58.

prudenziale, demanda al CICR il potere di:

- determinare, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente, criteri e limiti entro i quali non si applica il divieto di cui al richiamato comma 2;
- individuare le categorie di enti finanziari, oltre alle banche, tramite i quali la raccolta può essere effettuata;

VISTI gli articoli 130 e 131 del citato decreto legislativo, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'articolo 11 sopra citato;

VISTI gli articoli di cui al titolo VI, capo I, del medesimo decreto, e in particolare l'articolo 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

VISTO l'articolo 10 della legge 31.1.92, n. 59, in materia di prestiti da parte di soci di società cooperative;

VISTA la legge 13 gennaio 1994, n. 43 sulla disciplina delle cambiali finanziarie;

CONSIDERATO che la tutela dei risparmiatori, sotto il profilo della trasparenza è assicurata dagli articoli 18 e seguenti, sub articolo 1, della legge 7.6.1974, n. 216 e dalle disposizioni adottate dalla CONSOB in attuazione del medesimo articolo 18;

RAVVISATA la necessità di delineare una disciplina unitaria ed organica della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

DELIBERA

### **Articolo 1**

*(Raccolta presso soci)*

La raccolta di risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso soci non è considerata "raccolta di risparmio tra il pubblico" se effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

La raccolta deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da

almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale facoltà deve essere prevista dallo statuto.

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono raccogliere risparmio, anche presso soci con meno del 2 per cento del capitale, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato ai quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti di cui al paragrafo 3 ovvero quando la società cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori. Le modalità di raccolta presso i soci debbono essere, inoltre, chiaramente indicate negli appositi regolamenti.

La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti “a vista” o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative con non più di 50 soci.

La raccolta presso soci non è consentita alle società cooperative svolgenti attività finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 106 ed al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

## **Articolo 2**

### *(Raccolta del risparmio tra il pubblico)*

La raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche, tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, è consentita mediante gli strumenti di seguito indicati, secondo modalità ed entro limiti differenziati per categorie di soggetti.

#### *Obbligazioni*

La raccolta del risparmio tramite l'emissione di obbligazioni è consentita alle società per azioni e in accomandita per azioni nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le società con titoli negoziati in un mercato regolamentato. La deroga al codice civile non si applica alle società quotate che esercitino attività finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del

1993. La deroga si applica invece alle società finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

#### *Altri titoli*

La raccolta del risparmio tra il pubblico tramite valori mobiliari diversi dalle obbligazioni è consentita:

- alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;
- alle altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate dai soggetti di cui al paragrafo 3 della presente delibera. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli.

Tale raccolta è effettuata mediante l'emissione di:

- “cambiali finanziarie” di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;
- titoli, anche al portatore, denominati “certificati di investimento”.

L'ammontare della raccolta effettuata mediante “cambiali finanziarie e certificati di investimento” non può eccedere, unitamente alla raccolta mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, propone le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al Ministro del tesoro che provvede con proprio decreto. Il taglio minimo non potrà essere inferiore a lire cento milioni; la durata terrà conto dell'esigenza di distinguere i due strumenti di raccolta. Ulteriori caratteristiche saranno fissate in modo da assicurare che titoli di una stessa emissione risultino fungibili tra loro.

La raccolta mediante “cambiali finanziarie” e “certificati di investimento” è preclusa agli intermediari svolgenti le attività finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La preclusione non riguarda le società finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

Alla raccolta effettuata con gli strumenti indicati nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e le relative norme di attuazione, concernenti le segnalazioni preventive e consuntive in materia di emissione e collocamento di valori mobiliari.

### **Articolo 3**

*(Prestazione di garanzie da parte di soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale)*

Le garanzie richieste dai paragrafi 1 e 2 della presente delibera possono essere rilasciate, nei limiti previsti dalle relative discipline di settore, dai soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale di seguito indicati:

- le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. *d*) e *b*) del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- le società e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742.

### **Articolo 4**

*(Raccolta nell'ambito di gruppi di imprese)*

È libera la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quella effettuata all'interno di un medesimo gruppo. La Banca d'Italia definisce l'ambito dei soggetti di natura cooperativa che ai fini della presente disciplina costituiscono “gruppo”.

### **Articolo 5**

*(Disposizioni transitorie)*

In relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

La definizione dei limiti e dei criteri mediante i quali può essere effettuata la raccolta di risparmio presso i dipendenti sarà oggetto di una successiva delibera.

Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I soggetti diversi dalle banche che a tale data abbiano in essere posizioni debitorie eccedenti i limiti quantitativi stabiliti dalla presente delibera si uniformeranno alle disposizioni nella stessa contenute entro i termini fissati con provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia.

**Articolo 6**

*(Disposizioni revocate)*

Con la presente delibera vengono revocate le disposizioni di cui alla delibera del Comitato del 27.10.1983 concernenti l'esercizio dell'attività bancaria da parte di imprese non autorizzate nonché altre delibere con essa incompatibili.

**Articolo 7**

*(Istruzioni applicative)*

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulle materie regolate dalla presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Delibera del CICR 29 marzo 1994 (1).

**Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTE le proprie delibere del 16 maggio 1962, 27 novembre 1970 e 29 dicembre 1977 nonché il decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1991, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi bancari ai sensi dell'art. 32, lett. *h*), del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, abrogato dal richiamato testo unico;

VISTO l'art. 53, comma 1, lett. *b*) del ripetuto testo unico in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni di questo Comitato, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

RITENUTO che risulta coerente con tale obiettivo anche la realizzazione del servizio di centralizzazione dei rischi, il quale costituisce uno strumento di ausilio per le banche al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;

VISTI gli artt. 65 e 67, comma 1, lett. *b*), nonché l'art. 107, comma 2, del testo unico che conferiscono analoghi poteri nei confronti delle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, di quelle partecipate almeno per il 20 per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca e nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo 107;

CONSIDERATA l'esigenza di estendere, con opportuna gradualità, ai rischi assunti da queste ultime categorie di intermediari l'area di rilevazione del servizio al fine di accrescere l'efficacia informativa dello stesso;

CONSIDERATA la necessità di meglio precisare l'ambito di applicazione dell'obbligo di riservatezza sui dati censiti dalla Centrale, con particolare riferimento alla possibilità di rendere edotti i terzi delle informazioni registrate a loro nome;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1994, n. 91.

RILEVATA l'opportunità di estendere il principio dell'onerosità a tutte le richieste di prima informazione, considerato anche il crescente utilizzo di tale specifico servizio da parte del sistema bancario;

#### DELIBERA

1. Alla Banca d'Italia è affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13, le società finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lett. *a)* e *b)* e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sono tenuti, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. La Banca d'Italia individua nell'ambito delle società finanziarie di cui all'art. 65 sopra indicate e dei soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, quelli che, anche in ragione dell'attività svolta, sono tenuti a effettuare la segnalazione alla Centrale dei rischi.

2. La Banca d'Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni di cui al precedente punto 1, la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

3. Le società e gli enti di cui al punto 1. possono richiedere alla Banca d'Italia che sia loro resa nota la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Tali richieste possono essere avanzate per finalità connesse all'attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni; a fronte delle stesse deve essere versato alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

4. I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al punto 1, possono comunicare ai terzi le informazioni registrate a loro nome, secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 7, del testo unico, la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi censiti dalla Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dagli intermediari finanziari di quegli Stati.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente delibera e di quelle che verranno impartite dalla Banca d'Italia per l'attuazione del servizio si applicano le previsioni di cui agli artt. 144 e 145 del testo unico.

Delibera del CICR 29 marzo 1994 (1).

**Disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'art. 107, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.), in base al quale è demandato alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse forme;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, concernente i requisiti e i criteri per l'iscrizione degli intermediari finanziari di cui all'art. 6 della l. 197/91 nell'elenco speciale di cui all'art. 7 della legge medesima;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro del 17 novembre 1993, che ha, fra l'altro, confermato i criteri di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U., contenuti nel citato decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993;

CONSIDERATO che la polifunzionalità degli intermediari finanziari, determinando il cumularsi di rischi di diversa natura in capo a tali intermediari, rende necessario approntare misure prudenziali generali atte a fronteggiare le differenti tipologie di rischio connesse con l'ambito operativo prescelto dagli intermediari medesimi;

VALUTATA l'esigenza di prevedere interventi prudenziali specifici nei confronti di singoli intermediari che denotino una situazione patrimoniale, economica o finanziaria non favorevole;

RAVVISATA l'opportunità che la disciplina di cui al richiamato art. 107, comma 2 del T.U. venga introdotta secondo criteri di gradualità;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1994, n. 91.

DELIBERA

**Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TU. (di seguito intermediari finanziari) si attengono alle istruzioni in materia di adeguatezza del patrimonio e di contenimento del rischio che verranno emanate dalla Banca d'Italia in conformità con i criteri oggetto della presente deliberazione.

**Articolo 2**

*(Adeguatezza patrimoniale)*

1. La Banca d'Italia emanerà disposizioni di carattere generale per disciplinare, fissandone anche la misura, il rapporto tra patrimonio di vigilanza e il rischio, nelle sue diverse configurazioni, assunto dagli intermediari finanziari. Sistemi di copertura patrimoniale semplificati calcolati in modo onnicomprensivo potranno essere previsti laddove determinate tipologie di rischi non siano considerate rilevanti nel quadro dell'attività complessivamente svolta dagli intermediari finanziari.

2. La Banca d'Italia emana istruzioni per:

- determinare le metodologie per la rilevazione e la misurazione delle diverse tipologie di rischio rilevanti nelle attività svolte dagli intermediari finanziari;
- definire gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto delle metodologie di determinazione del rischio aziendale e dei mezzi propri applicati ad altri operatori del mercato creditizio e finanziario. Nella definizione dei parametri, la Banca d'Italia fa altresì riferimento alle disposizioni in materia di bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e relativi provvedimenti applicativi.

3. Per gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento senza assumere rischi diversi da quello generale d'impresa, la Banca d'Italia, al fine di preservare condizioni di continuità nello svolgimento dell'attività, prevede, in luogo dei sistemi di copertura patrimoniale indicati *sub* 2.1, una dotazione patrimoniale minima commisurata ai costi operativi fissi.

### **Articolo 3**

*(Altre misure per il contenimento dei rischi)*

1. La Banca d'Italia prevede misure di carattere generale per promuovere, in relazione alla tipologia dell'attività svolta, un adeguato frazionamento dei rischi e un'equilibrata struttura finanziaria degli intermediari di cui si tratta.

### **Articolo 4**

*(Intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari)*

1. Nella definizione delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, la Banca d'Italia, per gli intermediari finanziari facenti parte di gruppi creditizi, tiene conto delle esigenze di coordinamento tra la normativa di cui alla presente deliberazione e la disciplina di vigilanza consolidata ai sensi degli artt. 65 e seguenti del T.U.

### **Articolo 5**

*(Misure particolari)*

1. La Banca d'Italia potrà prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di un intermediario lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale.

### **Articolo 6**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La Banca d'Italia procede all'applicazione della disciplina oggetto della presente deliberazione secondo un criterio di gradualità che riguarda sia i tempi di attivazione degli strumenti sia il riconoscimento agli intermediari di un periodo di adeguamento alle disposizioni che verranno emanate.

Decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 (1).

**Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare:

l'art. 1, comma 2, lett. *f*), relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento;

l'art. 11, commi 3 e 4, relativo ai poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico;

l'art. 59, comma 1, lettere *b*) e *c*) concernenti le definizioni adottate, a fini della vigilanza su base consolidata, in tema di società finanziarie e strumentali;

l'art. 121, riguardante la nozione di credito al consumo;

l'art. 155, comma 4, inerente la disciplina prevista per i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modificazioni attuativo della direttiva CEE n. 86/635 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3 marzo 1994 concernente la disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico;

VISTA la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, lett. *a*) del Testo Unico in base alla quale il Ministro del tesoro specifica il contenuto delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1994, n. 170.

SENTITI la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, così come previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 106 T.U.:

DECRETA

**Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Nel presente decreto si intende per:

- a) “Testo Unico” il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
- b) “intermediari finanziari” i soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico;
- c) “carte di credito” le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione;
- d) “carte di debito” le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione.

**Articolo 2**

*(Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma)*

1. Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

- a) locazione finanziarie;
- b) acquisto di crediti;
- c) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 T.U., fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;
- f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

### **Articolo 3**

*(Attività di intermediazione in cambi)*

1. Per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

### **Articolo 4**

*(Attività di prestazione di servizi di pagamento)*

1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

- a) incasso e trasferimento di fondi;
- b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- c) compensazione di debiti e crediti;
- d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11, T.U..

2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le attività di:

- a) recupero crediti;
- b) trasporto e consegna valori;
- c) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
- d) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito o di debito utilizzabili esclusivamente presso lo stesso (1).

### **Articolo 5**

*(Esercizio di attività nei confronti del pubblico)*

1. Le attività indicate negli articoli 2, 3 e 4 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.

2. In deroga al comma precedente, non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società control-

---

(1) Comma così sostituito ai sensi del D.M. del Tesoro 1° settembre 1998, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 1998, n. 214.

lanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo; ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono "gruppo" si applica la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3 marzo 1994 in materia di raccolta del risparmio. La deroga non trova applicazione in ipotesi di attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.

3. Con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non configura altresì operatività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci. Tali limiti devono essere espressamente previsti dallo statuto sociale.

4. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci.

#### **Articolo 6**

*(Attività di assunzione di partecipazioni)*

1. Per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.

2. L'assunzione di partecipazioni realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante; in tale attività è da ricomprendersi altresì l'impiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio. Si ha in ogni caso partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

3. Per aversi operatività nei confronti del pubblico, oltre alle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, è necessario che le assunzioni di partecipazioni siano finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

#### **Articolo 7**

*(Altre attività finanziarie esercitabili)*

1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attività indicate agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte salve le riserve di at-

tività previste dalla legge, le attività previste all'art. 1, comma 2, lett. *f*), del Testo Unico, numeri da 2 a 12 e numero 15.

### **Articolo 8**

*(Attività strumentali e connesse)*

1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

2. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a)* studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- b)* gestione di immobili ad uso funzionale;
- c)* gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- d)* formazione e addestramento del personale.

3. È connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata; a titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:

- a)* informazione commerciale;
- b)* locazione di cassette di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 6 luglio 1994

IL MINISTRO: DINI

Decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 (1).

**Determinazione, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "Testo Unico" ovvero, in forma abbreviata, "T.U."), emanato con decreto legislativo 1/9/1993. n. 385, con particolare riferimento al titolo V;

VISTO l'art. 113 T.U., a norma del quale il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del comma 1 del medesimo articolo;

CONSIDERATA l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attività indicate nell'art. 106, comma 1 T.U.;

#### DECRETA

##### Articolo 1

1. Sono obbligati all'iscrizione in una apposita sezione dell'elenco generale tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale per i relativi adempimenti dell'Ufficio Italiano dei Cambi, i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o più delle attività indicate nell'art. 106, comma 1 T.U.

2. L'obbligo ricorre altresì a carico dei soggetti che esercitano dette attività, non nei confronti del pubblico, in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attività con quelle di natura diversa - industriale, commerciale o di servizi - esercitate dal medesimo soggetto.

##### Articolo 2

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1 T.U. sussiste,

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1994, n. 170.

quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate - inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate - sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
- b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei serviti richiamati, dall'art. 106, comma 1 T.U., sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

2. Nei confronti degli intermediari esercenti la prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi è sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b).

### **Articolo 3**

All'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo del bilancio di esercizio di cui all'art. 2, comma 1 punto a), e relativi proventi di cui al successivo punto b) vanno sommati, ai fini della verifica della condizione di cui all'art. 1, comma 2:

- a) l'ammontare delle attività, anche di natura non finanziaria, che assumono carattere a strumentalità unicamente rispetto ad una o più delle attività di cui all'art. 106, comma 1, T.U.;
- b) l'ammontare delle attività finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 106, comma 1 T.U. che sono richiamate dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 e numero 15 T.U., qualora risultino, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, funzionali e correlate alle attività predette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 6 luglio 1994

IL MINISTRO: DINI

Decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 (1).

**Modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli artt. 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "Testo Unico" ovvero, in forma abbreviata, "T.U."), emanato con decreto legislativo 1°/9/1993, n. 385, ed in particolare:

- l'articolo 106, che prevede l'obbligo dell'iscrizione nell' "elenco generale" dei soggetti operanti nel settore finanziario;
- l'articolo 113, che prevede un'apposita sezione dell' "elenco generale" dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico;
- l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10/5/1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 dello stesso Testo Unico;
- l'articolo 155, comma 4, che stabilisce che i consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5/10/1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo;
- l'articolo 156, comma 2, che sostituisce la lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21/2/1991, n. 52;
- l'articolo 132 che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata all'art. 113;
- l'art. 106, comma 5, il quale prevede che le modalità di iscrizione nell'elenco generale sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'Ufficio Italiano dei Cambi.

SENTITO l'Ufficio Italiano dei Cambi

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1994, n. 170.

## DECRETA

### **Articolo 1**

*(Modalità di iscrizione)*

1. Le domande di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. o nell'apposita sezione dello stesso elenco generale previsto dal successivo art. 113 T.U., devono essere presentate, a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio Italiano dei Cambi, in conformità dell'allegato modulo UIC/AR A.

2. Le domande di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4 T.U. devono essere presentate, sempre a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio Italiano dei Cambi, in conformità dell'allegato modulo UIC/AR B.

### **Articolo 2**

*(Termini per la presentazione delle domande di iscrizione)*

1. Le società di nuova costituzione, tenute ad iscriversi nell'elenco generale o nelle relative sezioni, devono presentare la domanda di iscrizione entro 60 giorni dall'avvenuta omologa dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale da parte del competente Tribunale.

2. Lo stesso termine ed analoghe modalità si applicano alle società già costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

3. L'obbligo per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 113 T.U. ricorre altresì per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività finanziaria e attività di natura diversa al verificarsi della sussistenza dell'esercizio in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1 T.U., accertata in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994. Il termine di 60 giorni per l'inoltro delle domande di iscrizione decorre dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

### **Articolo 3**

*(Contenuto della domanda)*

1. L'istanza di iscrizione deve riportare:

- a) denominazione della società, natura giuridica, sede legale e amministrativa (nonché sede della direzione centrale ove diversa dalla sede legale), codice fiscale e complete generalità del legale rappresentante;
- b) capitale sociale versato;
- c) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di professionalità degli esponenti delle società di cui all'art. 106, comma 1 T.U.;
- d) indicazione delle attività finanziarie esercitate o da esercitare;
- e) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 29 e 30 della legge 5/10/1991 n. 317, nonché indicazione del fondo di garanzia monetario e competenza territoriale, con riguardo ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo, comprensivo dello statuto sociale;
- b) copia del provvedimento di omologa;
- c) ultimo bilancio approvato; per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 3, i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi.

#### **Articolo 4**

*(Iscrizione)*

L'Ufficio Italiano dei Cambi, sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco generale e nelle relative sezioni ovvero nega - entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste - l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione alla società istante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 6 luglio 1994

IL MINISTRO: DINI

**ALLEGATI**











Decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1994 (1).

**Disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare:

l'art. 18 che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato;

l'art. 106, comma 1, che riserva, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC;

l'art. 114 che attribuisce al Ministro del tesoro il potere di disciplinare l'esercizio nel territorio della Repubblica delle suddette attività esplicate nei confronti del pubblico da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di applicazione del citato articolo 18;

DECRETA

#### **Articolo 1**

*(Definizioni)*

Nel presente decreto si intende:

- a) per “Testo Unico” (di seguito “T.U.”): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) per “esercizio di attività finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri”: l'esercizio nei confronti del pubblico in Italia,

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1994, n. 184.

con stabilimento ovvero tramite altra organizzazione stabile, ivi comprese le rappresentanze, delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del T.U. da parte di società aventi sede legale all'estero;

- c) per “intermediari finanziari comunitari”: i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del T.U., che esercitano nello stesso paese una o più delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del T.U. medesimo;
- d) per “intermediari finanziari extracomunitari”: i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione Europea che esercitano nello stesso paese una o più delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del T.U. medesimo;
- e) per “elenco generale”: l'elenco disciplinato dall'art. 106, comma 1, del T.U., tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

## **Articolo 2**

*(Condizioni per l'esercizio di attività finanziaria da parte di soggetti esteri)*

L'esercizio di attività finanziaria nel territorio della Repubblica da parte di intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari è subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.

## **Articolo 3**

*(Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari comunitari)*

L'iscrizione nell'elenco generale di intermediari finanziari comunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) esercizio in Italia in via esclusiva di attività finanziaria; costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto, dall'art. 106, comma 3, del T.U., agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 109 del T.U. in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione operante in Italia;
- b) ovvero, esistenza nel paese di origine di una regolamentazione di settore equivalente a quella prevista dal titolo V del T.U..

#### **Articolo 4**

*(Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari)*

L'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3, lett. a);
- b) rilascio da parte del rappresentante legale della società di dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

#### **Articolo 5**

*(Modalità di presentazione delle istanze e di iscrizione)*

Per l'iscrizione nell'elenco generale, gli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari osservano, per quanto applicabili, le modalità di presentazione delle istanze e di iscrizione stabilite dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del T.U., con decreto del 6 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1994, n. 170.

#### **Articolo 6**

*(Norme applicabili e disposizioni finali)*

1. Agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari iscritti nell'elenco generale, ai sensi del presente decreto si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina in relazione all'attività svolta in Italia, gli articoli 106, 107, 109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, e 111 del T.U.. Per verificare la sussistenza dei parametri quantitativi che determinano l'obbligo di iscrizione nell' "elenco speciale" di cui all'articolo 107 del T.U. si fa riferimento all'attività esercitata in Italia.

2. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del T.U., oltre che nei casi indicati all'articolo 111 del T.U. medesimo, anche per il venir meno delle condizioni stabilite nell'art. 3 del presente decreto nonché dell'esercizio dell'attività nel paese di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 28 luglio 1994

IL MINISTRO: DINI

Decreto del Ministro del tesoro 7 ottobre 1994 (1).

**Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento e assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che definisce "raccolta del risparmio" l'acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

VISTO il comma 3, lettera *a)* che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali la raccolta di risparmio presso soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico;

VISTO il comma 4, lettera *d)* che, con riferimento alla raccolta effettuata dalle società e dagli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, attribuisce al CICR il potere di individuare, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta stessa può essere effettuata;

VISTA la legge 13 gennaio 1994, n.43 concernente la disciplina delle cambiali finanziarie;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994, che:

- ha consentito alle imprese non bancarie la raccolta del risparmio tra il pubblico attraverso l'emissione di titoli diversi dalle obbligazioni denominati "cambiali finanziarie" e "certificati di investimento";
- ha previsto che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, proponga le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al Ministro del tesoro, che provvede con proprio decreto;

VISTA la proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, relativamente alle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;

VISTO l'art. 115, comma 2, del medesimo decreto secondo il quale il

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ottobre 1994, n. 242.

Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti - diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari - da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

DECRETA

**Articolo 1**

*(Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento)*

1. Conformemente a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1994, n.43, le cambiali finanziarie hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. I certificati di investimento hanno durata superiore a un anno.

3. Per entrambi gli strumenti il taglio minimo unitario è di 100 milioni di lire.

4. I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. Essi hanno uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

**Articolo 2**

*(Trasparenza delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci)*

Ai soggetti che effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci - ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. *c)*, *d)*, *e)* e comma 3, lett. *a)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e della delibera CICR 3 marzo 1994 - si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI, capo I, del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 7 ottobre 1994

IL MINISTRO: DINI

Decreto del Ministro del tesoro 29 marzo 1995 (1).

**Raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle società di capitali e cooperative, nonché tra soci degli enti e società cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che definisce "raccolta del risparmio" l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

VISTO il comma 3 dell'articolo in parola, che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali talune forme di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, tra cui quella effettuata presso soci e dipendenti, non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

VISTO il comma 1 dell'art. 106 del medesimo decreto, in base al quale l'esercizio nei confronti del pubblico di attività quali, tra l'altro, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC;

VISTO il comma 4 del medesimo articolo, nel quale viene precisato che il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

VISTI gli articoli 130 e 131 del citato decreto legislativo, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'articolo 11 sopra citato;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 che ha, tra l'altro, disciplinato la raccolta di risparmio presso soci, rinviando ad una propria successiva delibera la definizione di limiti e criteri mediante i quali può essere effettuata la raccolta di risparmio presso i dipendenti;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 385/1993;

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 86.

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

DECRETA

**Articolo 1**

*(Raccolta del risparmio presso dipendenti)*

1. Le società di capitali e le società cooperative possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché:

- tale facoltà sia prevista nello statuto della società;
- l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nel limite già previsto dalla delibera del CICR del 3 marzo 1994 per la raccolta presso soci.

2. La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

**Articolo 2**

*(Raccolta del risparmio tra soci degli enti e società cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica)*

1. Gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria - costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica - possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché lo statuto preveda che:

- la compagine sociale sia costituita esclusivamente da dipendenti pubblici in servizio;
- i fondi raccolti vengano impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, entro il limite del quinto cedibile per ciascun dipendente. I fondi non destinati a tale scopo devono essere investiti in titoli di Stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- l'amministrazione pubblica da cui i soci dipendono approvi lo statuto dell'ente o società cooperativa e nomini almeno un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società medesima;

- almeno la quinta parte degli utili netti annuali sia destinata all'aumento del patrimonio ovvero di fondi equivalenti.

2. Ai fini del presente decreto, per "amministrazione pubblica" vanno intesi esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali, nonché gli enti strumentali a questi ultimi.

3. L'adeguamento dello statuto alle suddette previsioni deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 ed, entro la medesima data, deve esserne data notizia all'UIC, inviando copia dello statuto e dell'ultimo bilancio disponibile.

4. La raccolta tra i dipendenti pubblici non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

2. Le società che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in essere operazioni di raccolta di risparmio presso i dipendenti di cui al precedente articolo 1, si uniformeranno alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 1997.

3. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulle materie regolamentate dal presente decreto.

4. Il CICR si riserva di intervenire nuovamente sulla disciplina della raccolta del risparmio tra soci degli enti e cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, tenendo conto dell'informativa che la Banca d'Italia - sentito l'UIC - fornirà sulla materia entro il 31 dicembre 1996.

Roma, addì 29 marzo 1995

IL MINISTRO: DINI

Delibera del CICR 22 aprile 1995 (1).

**Norme in materia di credito fondiario, in attuazione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che definisce la nozione di credito fondiario come concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati dal costo delle opere da eseguire sugli stessi nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;

VISTI gli articoli 42, comma 4, e 44, comma 3, del citato decreto legislativo, i quali dispongono che quando i finanziamenti di credito alle opere pubbliche e, rispettivamente, di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;

VISTO l'articolo 153 del medesimo decreto, il quale prevede che fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti;

RAVVISATA l'esigenza che, per quanto concerne l'ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore della garanzia, sia fissato un limite unico per tutte le particolari operazioni di credito, in coerenza con la razionalizzazione normativa compiuta dal testo unico;

CONSIDERATA l'opportunità che, in ordine ai finanziamenti su immobili gravati da ipoteca con grado successivo al primo, la normativa venga adeguata al principio di piena concorrenza tra le banche, rimettendo a esse la valutazione della misura dell'affidamento in relazione alla capienza dell'ipoteca;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111.

SU PROPOSTA della Banca d'Italia;

DELIBERA

1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia.

2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.

3. Le disposizioni *sub* 1. e *sub* 2. si applicano anche alle operazioni di credito alle opere pubbliche e di credito agrario, qualora siano garantite da ipoteca su immobili.

La Banca d'Italia emanerà istruzioni applicative della presente delibera.

Delibera del CICR 22 aprile 1995 (1).

**Norme in materia di credito agrario e peschereccio, in attuazione dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definiscono le nozioni di credito agrario e di credito peschereccio, prevedendo che:

- il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali;
- il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura nonché a quelle a esse connesse o collaterali;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo, il quale dispone che sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR;

VISTA la delibera del 27 ottobre 1983 con la quale sono stati dichiarati finanziabili nell'ambito del credito agrario i comparti dei servizi all'agricoltura (informatica, ricerca, sperimentazione), del risparmio energetico e del trattamento industriale di residui agroalimentari;

SU PROPOSTA della Banca d'Italia;

#### DELIBERA

1. Ai fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attività connesse o collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.

2. Ai fini del credito peschereccio, l'acquacoltura in acqua dolce è equiparata a quella in acqua salata.

3. Sono abrogate la delibera assunta in data 27 ottobre 1983 e tutte quelle incompatibili con le previsioni della presente delibera.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111.

4. La Banca d'Italia emanerà istruzioni applicative della presente delibera.

Delibera del CICR 22 aprile 1995 (1).

**Ridefinizione della disciplina in materia di assegni circolari e di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo che attribuisce alla Banca d'Italia la determinazione, in conformità delle deliberazioni del CICR, della misura, della composizione e delle modalità per il versamento della cauzione che le banche sono tenute a costituire presso la stessa Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati al comma 1;

RAVVISATA la necessità, per adeguare la disciplina in tema di assegni circolari al nuovo quadro normativo, di procedere all'abrogazione di deliberazioni del CICR e di decreti del Ministro del tesoro assunti in via d'urgenza, precedentemente assunti in materia;

CONSIDERATO altresì che tra i principi generali del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vi è quello volto a garantire il rispetto della parità concorrenziale tra gli intermediari;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

#### DELIBERA

1. *Misura, composizione, modalità di versamento della cauzione da costituire a fronte della circolazione di assegni circolari o di altri titoli ad essi assimilabili o equiparabili*

La Banca d'Italia determina la cauzione in misura non inferiore al 20% dell'importo degli assegni in circolazione. In presenza di sistemi di garanzia diversi rispetto alla cauzione che offrano una tutela adeguata ai portatori di assegni la cauzione può essere ridotta.

La cauzione può essere costituita esclusivamente in titoli. La Banca

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111.

d'Italia determina la composizione della cauzione, avendo presente le tipologie di titoli che la Banca d'Italia accetta a garanzia delle anticipazioni e le caratteristiche di liquidabilità dei titoli stessi. La Banca d'Italia determina altresì i criteri di valutazione dei titoli depositati in garanzia, coerentemente con le regole vigenti in materia di anticipazioni.

La cauzione è costituita presso la Banca d'Italia secondo le modalità dalla stessa indicate. Gli adeguamenti della cauzione devono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dalla Banca d'Italia, e comunque sulla base di segnalazioni a cadenza temporale non superiore al trimestre.

## *2. Disposizioni revocate*

Con la presente delibera si intendono revocate le seguenti disposizioni:

- delibera CICR del 23.12.1986 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'emissione di assegni circolari;
- D.M. n. 218731 del 14.12.1982, emanato dal Ministro del tesoro in via d'urgenza, e precedenti provvedimenti in materia, sulla misura della cauzione che le banche autorizzate debbono richiedere alle banche mandatarie alle quali sia stata affidata l'emissione di assegni circolari in qualità di corrispondenti;
- delibera CICR del 29.12.1977 sugli assegni circolari a taglio fisso di importo modesto (c.d. "miniassegni") e relativo D.M. del 3.2.1978, emanato dal Ministro del tesoro al fine di rendere esecutiva la cennata delibera;
- delibera CICR del 30.3.1973 relativa agli assegni bancari a copertura garantita, nonché i precedenti provvedimenti assunti in materia;
- delibera CICR del 14.5.1971 concernente l'obbligo di rivalutazione dei titoli vincolati a garanzia a seguito delle oscillazioni delle relative quotazioni;
- delibera CICR del 5 settembre 1969 sull'emissione degli assegni circolari da parte di enti non bancari relativamente alla disposizione che consente al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia il conferimento dei mandati di corrispondenza a privati;
- delibera CICR del 16.11.1962 e relativi decreti di attuazione (decreto del Ministro del tesoro del 6.12.1962 e decreto del Ministro del tesoro del 27.9.1963) sui depositi cauzionali a garanzia dell'emissione di assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita;
- ogni altra disposizione incompatibile con la presente delibera.

*3. Istruzioni applicative*

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulla materia regolamentata dalla presente delibera.

Delibera del CICR 22 aprile 1995 (1).

**Ridefinizione della disciplina in materia di investimenti immobiliari delle banche ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 53, comma 1, lett. *b*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

VISTO l'art. 67, comma 1, lett. *b*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, al fine di realizzare la vigilanza consolidata ha la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

VISTO il decreto 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 il quale, nell'individuare i criteri volti a contenere i rischi connessi alla trasformazione delle scadenze, stabilisce che a tal fine gli investimenti in immobili e partecipazioni devono essere contenuti entro l'ammontare dei fondi patrimoniali;

VISTO il decreto n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 il quale, nell'ambito della definizione dei criteri di individuazione delle partecipazioni detenibili, prevede, tra l'altro, che l'ammontare complessivo degli investimenti in partecipazioni e immobili non può comunque superare il limite del patrimonio di vigilanza così come definito in sede comunitaria in materia di fondi propri;

RAVVISATA la necessità di adeguare la disciplina in tema di investimenti immobiliari delle banche al nuovo quadro normativo:

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111.

## DELIBERA

### 1. *Investimenti immobiliari delle banche*

Le banche possono effettuare investimenti in immobili nel rispetto della tipicità dell'oggetto sociale bancario. La Banca d'Italia disciplina le possibilità operative delle banche e dei gruppi bancari in materia avendo presente che l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può comunque superare il patrimonio di vigilanza.

La Banca d'Italia, ove la situazione tecnica lo richieda, può fissare limiti più stringenti all'assunzione o al mantenimento degli investimenti immobiliari.

In caso di investimenti immobiliari effettuati per tutelare le ragioni di credito, è consentito il superamento del limite del patrimonio di vigilanza, nel rispetto delle regole prudenziali fissate dalla Banca d'Italia.

### 2. *Disposizioni revocate*

Con la presente delibera si intendono revocate le seguenti disposizioni:

- delibera CICR del 4 giugno 1952 relativa agli investimenti immobiliari dei fondi di previdenza del personale dipendente delle banche;
- delibera del CICR del 20 marzo 1962 che ha elevato l'aliquota dei fondi di previdenza da investire in beni immobili al 50% dei fondi stessi;
- delibera CICR del 9 dicembre 1964 concernente gli investimenti in immobili dei fondi di liquidazione del personale delle aziende di credito;
- ogni altra disposizione che risulti incompatibile con la presente delibera.

### 3. *Istruzioni applicative*

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulla materia regolamentata dalla presente delibera.

In via transitoria, in attesa di una definitiva sistemazione della normativa in materia di fondi pensione, la Banca d'Italia può continuare ad applicare la speciale disciplina relativa agli investimenti immobiliari dei fondi di previdenza del personale.

Decreto del Ministro del tesoro 10 maggio 1995 (1).

**Disposizioni in materia di raccolta del risparmio tra i soci di organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'articolo 106, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito Testo Unico) che impone l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco - tenuto dal Ministro del tesoro che si avvale dell'Ufficio Italiano dei Cambi - ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

VISTO l'articolo 106, comma 3, lett. *a*) del Testo Unico che richiede agli intermediari finanziari l'assunzione della forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata ovvero di società cooperativa;

VISTO l'articolo 106, comma 3, lett. *c*) del Testo Unico che richiede agli intermediari finanziari un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

VISTO l'articolo 106, comma 4, lett. *a*) del Testo Unico che prevede che il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico, anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

VISTO l'articolo 106, comma 4 lett. *b*) del Testo Unico che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di consentire agli intermediari finanziari che svolgono particolari tipi di attività, l'assunzione di forme giuridiche diverse da quelle di cui all'articolo 106, comma 3, lett. *a*) del Testo Unico nonché di stabilire requisiti patrimoniali minimi diversi da quelli previsti in via generale dal comma 3, lett. *c*) del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 2 del proprio decreto del 29 marzo 1995, che ha disciplinato la raccolta del risparmio tra i soci di organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica e che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal predetto decreto;

RAVVISATA l'opportunità di attivare per gli organismi di cui sopra il

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1995, n. 113.

potere del Ministro del tesoro di cui all'articolo 106, comma 4, lett. *b*) del Testo Unico, in considerazione della finalità dell'attività svolta dagli stessi;

CONSIDERATO che gli organismi in questione sono tenuti all'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106, comma 1 del Testo Unico;

SENTITI la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Testo Unico;

DECRETA

#### **Articolo 1**

Nei confronti degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 non si applicano i requisiti minimi di capitale versato di cui all'articolo 106, comma 3, lett. *c*) del Testo Unico.

Detti organismi continuano a svolgere la propria attività nell'attuale forma giuridica.

#### **Articolo 2**

Fermo restando quanto sopra, con successivo decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 saranno stabiliti, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, i termini e le modalità per l'iscrizione dei predetti organismi nell'elenco generale degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106, comma 1 del Testo Unico.

#### **Articolo 3**

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 10 maggio 1995

IL MINISTRO: DINI

Decreto del Ministro del tesoro 11 dicembre 1995 (1).

**Modalità e termini per l'iscrizione all'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, degli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito testo unico) che impone l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco - tenuto dal Ministro del tesoro che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi - ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

VISTO il proprio decreto 10 maggio 1995 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1995, n. 113 - concernente gli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica, quali soggetti tenuti all'iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 saranno stabiliti, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, i termini e le modalità per l'iscrizione degli organismi di cui sopra nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;

SENTITI la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

#### DECRETA

##### **Articolo 1**

*(Termini per la presentazione delle domande di iscrizione)*

Gli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica devono presentare la domanda di iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico all'Ufficio italiano dei cambi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303.

## **Articolo 2**

*(Modalità d'iscrizione e contenuto della domanda)*

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata a firma del legale rappresentante dell'organismo, in conformità all'allegato modello e deve contenere:

- a) denominazione dell'organismo, natura giuridica, sede legale e amministrativa, codice fiscale e complete generalità del legale rappresentante;
- b) capitale sociale versato ovvero patrimonio di dotazione dell'ente;
- c) dichiarazione attestante che l'organismo è costituito tra dipendenti di amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29.3.95, e indicazione esplicita di quest'ultima;
- d) dichiarazione di sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 del D.M. 29.3.95;
- e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali nonché dei requisiti di professionalità di questi ultimi;
- f) indicazione delle attività finanziarie esercitate.

2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo comprensivo dello statuto della società o dell'ente modificato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 29.3.95;
- b) copia del provvedimento di omologa;
- c) ultimo bilancio disponibile.

## **Articolo 3**

*(Iscrizione)*

L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco generale ovvero nega - entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste - l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'organismo istante.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Roma, lì 11 dicembre 1995

IL MINISTRO: DINI

**ALLEGATI**





ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO  
GENERALE EX ART. 106 D.LGS. 385/93

Decreto del Ministro del tesoro 13 maggio 1996 (1).

**Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, "Testo Unico"), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO l'art. 107, comma 1 del Testo Unico che stabilisce che il Ministro del tesoro determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob, criteri oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

VISTO l'art. 155, comma 2 del Testo Unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

VISTI i propri decreti del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993, che hanno determinato i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati i soggetti da iscrivere nel surrichiamato elenco speciale;

VISTO il proprio decreto del 6 luglio 1994 che ha specificato il contenuto delle attività di cui all'art. 106, comma 1 del Testo Unico ed in quali circostanze le medesime sono esercitate nei confronti del pubblico;

VISTO l'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di bilancio degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico;

RAVVISATA l'esigenza di aggiornare, alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento, i parametri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico degli intermediari esercenti attività di assunzione di partecipazioni;

CONSIDERATA l'opportunità di adeguare, al fine di preservare il quadro generale di coerenza della disciplina, i criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico degli intermediari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 1996, n. 125.

317, le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;

CONSIDERATO che la finalità di assoggettare al controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia è perseguibile con l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall'art. 107, comma 1 del Testo Unico;

RITENUTO che per la determinazione delle singole componenti dei parametri utili per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico si faccia riferimento sia alla disciplina del bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sia alle norme emanate dalla Banca d'Italia in materia di mezzi patrimoniali degli organismi vigilati;

AVUTA PRESENTE l'esigenza di evitare che, per effetto dell'applicazione dei nuovi parametri, possano derivare pregiudizi agli intermediari finanziari in atto iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico e che non siano in possesso dei nuovi requisiti previsti;

TENUTO CONTO dell'opportunità di prevedere termini temporali più ampi per la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Testo Unico;

## DECRETA

### **Articolo 1**

#### *(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

- a) per “Testo Unico”, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
- b) per “elenco generale”, l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1 del Testo Unico;
- c) per “elenco speciale”, l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1 del Testo Unico;

d) per “intermediari”, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Ai fini del presente decreto il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 59, comma 1, lettera a) del Testo Unico.

## **Articolo 2**

*(Criteri per l'individuazione degli intermediari)*

1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:

- a) gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a Lit. 10 miliardi.
- b) gli intermediari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni - ivi comprese le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 - che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a Lit. 50 miliardi;
- c) gli intermediari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
- d) gli intermediari esercenti l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;
- e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico.

## **Articolo 3**

*(Intermediari appartenenti al medesimo gruppo)*

1. Qualora un intermediario controlli, in via diretta o indiretta, altri intermediari, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2 va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento a livello consolidato.

2. Qualora due o più intermediari siano controllati, direttamente o in-

direttamente, da un medesimo soggetto non iscritto nell'elenco generale, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2 va effettuato aggregando i dati di bilancio degli intermediari in questione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* e *b)* comporta l'obbligo di iscrizione sia per il soggetto controllante che per le controllate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* e *b)* comporta l'obbligo di iscrizione per tutti gli intermediari rientranti nel calcolo dei parametri a livello aggregato.

#### **Articolo 4**

*(Sussistenza dei requisiti di iscrizione nell'elenco speciale)*

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, le condizioni quantitative, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* e *b)* vanno accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. La perdita delle condizioni, indicate all'art. 2, comma 2, che hanno determinato l'iscrizione di un intermediario nell'elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venire meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi.

3. Per gli intermediari di cui al comma 2 che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle facoltà riconosciute dalla delibera del CICR del 3 marzo 1994 e dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia, la cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite di cui all'art. 2410 del c.c. e i titoli di debito diversi dalle obbligazioni non siano stati rimborsati.

4. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale è sospesa ai sensi del comma 3 non possono effettuare nuove operazioni di raccolta tra il pubblico.

#### **Articolo 5**

*(Composizione dei parametri validi  
ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale)*

1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui al-

l'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Nell'individuazione delle componenti sia dei mezzi patrimoniali che dei volumi di attività finanziaria la Banca d'Italia fa riferimento alla disciplina che regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ed il calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.

### **Articolo 6**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco speciale e per i quali non sono verificate le condizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 possono, previa comunicazione da inviare alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rimanere iscritti nell'elenco speciale. Trascorso tale termine senza che l'intermediario abbia avanzato la domanda, la Banca d'Italia procede alla cancellazione d'ufficio.

2. Per gli intermediari di cui al comma 1, la verifica delle condizioni per la permanenza nell'elenco speciale viene effettuata con riferimento alle soglie indicate nell'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, fino a quando non sono verificate per detti intermediari le condizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Si applica l'art. 4, commi 2, 3 e 4.

3. Sono abrogati i decreti del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993 concernenti i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nell'elenco speciale.

4. La Banca d'Italia stabilisce, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di iscrizione nell'elenco speciale ed emana istruzioni sulla composizione degli aggregati di cui all'art. 5.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, lì 13 maggio 1996

IL MINISTRO: DINI

Decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1996 (1).

**Integrazione al decreto ministeriale 6 luglio 1994 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "Testo Unico") e, in particolare, la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, lett. a), in base alla quale il Ministro del tesoro specifica il contenuto delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

VISTO il decreto ministeriale del 6 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1994, n. 170, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Testo Unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, ed in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico;

RAVVISATA l'esigenza di disciplinare le forme di assistenza creditizia connessa alla gestione di contratti di fornitura in esclusiva che hanno recentemente assunto notevole estensione ed importanza fino a connotare i settori commerciali e produttivi interessati;

TENUTO CONTO del parere del Comitato istituito ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n. 209538 in data 8 giugno 1993 per la risoluzione delle problematiche connesse all'applicazione del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

SENTITI la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, così come previsto dall'art. 106, comma 4, del Testo Unico;

#### DECRETA

Il decreto ministeriale del 6 luglio 1994 citato in epigrafe è così inte-

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 1996, n. 162.

grato:

All'art. 2, lett. *f*), dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo:

“Fanno eccezione le fideiussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 28 giugno 1996

p. IL MINISTRO: CAVAZZUTI

Delibera del CICR 2 agosto 1996 (1).

**Attuazione dell'art. 53, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 385/1993 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni.**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 53, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

VISTO l'articolo 67, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

CONSIDERATA la rilevanza della variabile organizzativa nell'assicurare la competitività dell'intermediario e la sua capacità di gestire i rischi in modo efficiente, preservandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne la stabilità nel tempo;

CONSIDERATO il rilievo che l'autonomia degli intermediari bancari assume nell'adozione delle scelte organizzative più idonee alle proprie esigenze gestionali;

CONSIDERATE le linee fino ad ora seguite dalla Banca d'Italia nel fornire alle banche indicazioni di carattere generale cui orientare le proprie scelte in materia di assetti organizzativi e contabili e controlli interni;

CONSIDERATO che le segnalazioni in matrice dei conti che le banche sono tenute ad effettuare già comportano il rispetto, da parte delle medesime, di requisiti minimi in materia di organizzazione contabile;

RAVVISATA la necessità di delineare una disciplina unitaria ed organica in materia di organizzazione amministrativa e di controlli interni;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1996, n. 200.

## DELIBERA

La Banca d'Italia, avute presenti le raccomandazioni fornite in sede internazionale sulla gestione dei rischi connessi all'erogazione del credito e all'operatività in strumenti derivati da parte delle banche, emana istruzioni di vigilanza aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi indicati. In particolare:

- con riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino al proprio interno di unità di controllo, di *auditing* e di riscontro amministrativo contabile che, operando secondo criteri di funzionalità ed efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale;
- in relazione alla centralità che l'attività di erogazione del credito assume per gli intermediari bancari, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché le banche definiscano al proprio interno metodi di selezione e monitoraggio dei rischi di credito assunti nei confronti della clientela. Con specifico riferimento alle ipotesi di operazioni di finanziamento in favore di soggetti interni alla struttura aziendale, le banche sono tenute ad adottare procedure atte a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi; in particolare, nell'elaborazione di tali procedure, le banche si attengono al principio in base al quale i finanziamenti in questione non possono essere deliberati da un soggetto subordinato;
- in relazione all'ampliamento dell'attività delle banche nel campo dell'intermediazione in valori mobiliari e valute, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi di mercato e, più in generale, i rischi connessi all'operatività nel comparto degli strumenti derivati e dei prodotti innovativi;
- con riferimento alle succursali all'estero, la Banca d'Italia detta regole sull'operatività di tali dipendenze, con particolare riguardo agli indirizzi strategici dalle medesime adottati, nonché sulla tipologia e la frequenza dei relativi controlli;
- con riferimento alla emissione e alla gestione dei mezzi di pagamento, anche elettronici, la Banca d'Italia indica le cautele che in tale campo le banche sono tenute ad osservare. In particolare, le banche si astengono dall'acquisire assegni postdatati a garanzia di operazioni di affidamento o, comunque, dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso.

La Banca d'Italia emana disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinché le istruzioni applicative delle previsioni di cui ai punti prece-

denti siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, ovvero presso le società che lo compongono.

La Banca d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti delle banche con la clientela. Requisiti minimi possono essere altresì stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza prudenziale ovvero necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza cartolare o ispettiva.

Delibera del CICR 2 agosto 1996 (1).

**Attuazione dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 in materia di vigilanza regolamentare consolidata.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'art. 53, comma 3, lett. *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che prevede il potere della Banca d'Italia di convocare gli esponenti delle banche, e di ordinare la convocazione degli organi collegiali, ovvero procedere direttamente alla convocazione degli stessi per l'esame della situazione aziendale o l'assunzione di determinate decisioni;

VISTO l'art. 53, comma 3, lett. *d)* del decreto in parola, che prevede il potere della Banca d'Italia di adottare specifici provvedimenti nei confronti di singole banche aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

VISTO l'art. 61, comma 4 del ripetuto decreto, che riconosce alla capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, il potere di emanare disposizioni alle singole componenti per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

VISTO l'art. 67, comma 1 del richiamato decreto legislativo 385/1993, che - al fine di realizzare la vigilanza consolidata - attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo - con provvedimenti di carattere generale o particolare - disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

CONSIDERATA l'esigenza di definire i provvedimenti che possono essere assunti dalla Banca d'Italia nell'esercizio della Vigilanza regolamentare nei confronti della capogruppo di gruppi bancari;

RAVVISATA l'opportunità di uniformare il quadro dei provvedimenti che la Banca d'Italia può assumere nei confronti delle banche e del gruppo

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1996, n. 200.

bancario, coerentemente con il principio della neutralità dei controlli di vigilanza rispetto alla struttura organizzativa prescelta dall'intermediario bancario;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

#### DELIBERA

La Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda, assume nei confronti delle capogruppo di gruppi bancari provvedimenti specifici concernenti il gruppo complessivamente considerato o suoi componenti, per motivi attinenti all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni.

La Banca d'Italia può procedere alla convocazione degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della capogruppo per esaminare la situazione del gruppo e/o dei suoi componenti. In tale ambito, la Banca d'Italia può richiedere che la capogruppo adotti misure correttive, ovvero si attivi, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e coordinamento, affinché le necessarie misure siano assunte da parte degli altri componenti il gruppo.

Ove la situazione lo richieda, la Banca d'Italia può ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di determinate decisioni concernenti sia il gruppo complessivamente considerato, sia singole componenti. In tale contesto, la Banca d'Italia può disporre che le proprie indicazioni siano sottoposte dalla capogruppo alle decisioni dei competenti organi delle società del gruppo interessate.

Nel caso in cui gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto sopra previsto, la Banca d'Italia può procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo.

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative della presente delibera.

Decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612 (1).

**Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del Fondo interbancario di garanzia;

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

VISTO, in particolare, l'art. 45, comma 2, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonché l'entità delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;

SENTITO il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1996;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

#### ADOTTA

il seguente regolamento:

*Regolamento del Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454*

#### Articolo 1

1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento,

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1996, n. 285.

nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi, di importo da 10.000.000 e fino a 3 miliardi, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali, all'acquisto di proprietà coltivatrice, nonché al consolidamento di passività onerose, quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore di società di capitali sono garantiti se il capitale sociale è detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione di quelle di consolidamento di passività la garanzia si esplica nella misura del 70% della perdita subita.

4. Le operazioni di consolidamento delle passività onerose, nonché i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite nella misura del 50% della perdita.

5. Sono altresì coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali:

- a) 50% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a lire 200 milioni;
- b) 30% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a lire 200 milioni e fino a lire 1,5 miliardi, riferiti alla singola banca.

6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo.

## Articolo 2

1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano al Fondo, al termine di ciascun trimestre solare, una somma pari allo 0,30% dell'importo originario dei finanziamenti garantibili erogati nei tre mesi precedenti. Tale percentuale è ridotta allo 0,25% per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione ha carattere obbligatorio e viene versata da tutte le banche che effettuano operazioni di credito agrario garantibili dal Fondo. La contribuzione stessa è a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed è

integrata dallo 0,05% dell'importo complessivo del credito erogato e garantito dal Fondo nel trimestre di riferimento, restando l'onere relativo a carico delle banche finanziatrici a titolo di concorso nelle spese di funzionamento del Fondo stesso. L'aliquota dello 0,05% è elevata per un anno allo 0,15% per le banche che hanno fatto registrare nell'anno precedente un rapporto tra rimborsi ricevuti, al netto dei recuperi conseguiti, e contribuzioni versate superiore all'unità, salvo il caso in cui la differenza fra i due valori anzidetti è inferiore ad una cifra da stabilirsi dal Fondo ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

2. La misura delle trattenute può essere variata, in relazione alla gestione dei rischi, su richiesta del Fondo da sottoporre al Ministero del tesoro.

3. Nel caso di finanziamenti erogati in conto corrente la trattenuta è commisurata all'ammontare del credito concesso e viene corrisposta ogni anno.

4. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su di un conto indicato dal Fondo entro il successivo al trimestre di erogazione, con valuta giorno di scadenza del trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano gli interessi al tasso legale.

### **Articolo 3**

1. Le banche trasmettono al Fondo gli elenchi delle operazioni stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria, con i dati richiesti e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Fondo stesso.

2. Il Fondo può inoltre richiedere i dati e la documentazione necessari previsti nelle istruzioni applicative riguardanti le operazioni effettuate.

### **Articolo 4**

1. L'intervento del Fondo avviene su richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria è giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del credito, il Fondo, a richiesta di quest'ultima, può autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito.

2. La richiesta della banca va corredata dalla documentazione necessaria nonché da tutte le informazioni rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica.

3. La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni applicative previste dal successivo art. 9, è qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo superiore a 100 milioni la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del Fondo. Per i finanziamenti ultraquinquennali è necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria e, per quelli a medio termine destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria è costituita dal privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 1, comma 1, del presente regolamento, la banca erogante può assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.

#### **Articolo 5**

1. Le banche segnalano al Fondo l'inizio delle procedure esecutive promosse nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'indicazione dell'importo per il quale viene esperita la procedura, nonché l'esito della procedura stessa.

2. La malleveria sussidiaria del Fondo è altresì attivabile nei casi in cui, nel corso di una procedura esecutiva sulla garanzia primaria, viene offerta una somma pari almeno alla valutazione dei beni in fase di escussione. In tal caso, la banca può, ferma restando la necessità di un assenso preventivo da parte del Fondo, accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte del Fondo sulla predetta offerta costituisce il termine finale per il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso.

3. Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al precedente comma 2, la somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei beni in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito uno specifico assenso da parte del Fondo, può accogliere la proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del Fondo viene ridotta proporzionalmente al minore importo offerto rispetto alla valutazione effettuata in sede giudiziale.

4. La garanzia sussidiaria del Fondo copre la perdita risultante per rate insolte e capitale residuo, oltre gli interessi al tasso contrattuale dalla data della prima inadempienza fino alla data di avvio della procedura esecutiva sulla garanzia primaria e, comunque, per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni. Sull'ammontare complessivo così ottenuto vengono riconosciuti gli interessi, al tasso legale tempo per tempo vigente, dalla data di avvio a quella di chiusura della procedura esecutiva prima-

ria, nonché le spese processuali e di esecuzione.

5. Nelle istruzioni applicative emanate dal Fondo ai sensi del successivo art. 9, sono stabilite le modalità per la determinazione delle perdite da rimborsare.

6. Per le operazioni assistite da concorso pubblico in conto interessi, il Fondo determina la perdita da ripianare, rimborsando il capitale residuo individuato in base al piano di ammortamento al tasso contrattuale. Sulla somma così determinata, si applica quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.

7. Il rimborso delle perdite viene effettuato dal Fondo entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria, sulla base sia della modulistica all'uopo predisposta, sia delle ulteriori notizie eventualmente ritenute necessarie. In caso di ritardo nel rimborso, il Fondo corrisponde interessi di mora in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolato dalla predetta scadenza fino al giorno di pagamento.

#### **Articolo 6**

1. La garanzia del Fondo non è operante quando la perdita sofferta dalla banca è dovuta a fatto od omissione nell'espletamento degli accertamenti e delle formalità necessarie per la erogazione del credito e per l'assunzione delle garanzie, nonché nello svolgimento della procedura esecutiva.

2. La garanzia del Fondo non è inoltre operante nei casi in cui, all'atto dell'erogazione del finanziamento, non è stata acquisita la documentazione prevista per legge, ovvero ricorre almeno una delle seguenti circostanze:

- a) mancata acquisizione di una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 137, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la veridicità delle informazioni fornite e dalla quale risulti in particolare che non esistono operazioni in sospeso da oltre sei mesi, eccezione fatta per quelle ammesse a consolidamento bancario;
- b) presenza di segnalazioni alla voce sofferenze, ovvero di significativi e ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei mesi, rilevabili dalla visura alla Centrale rischi disponibile nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo il caso di primo affidamento nel quale è valida la prima informazione richiesta;
- c) rapporto tra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti inferiore a 0,30 per le cooperative e a 0,50 per le altre imprese;

- d) indebitamento bancario a breve superiore al 60% dei ricavi lordi per le cooperative ed al 50% per le altre imprese;
- e) presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi della “gestione caratteristica” per un triennio consecutivo, salvo che le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di riserve o di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato uno specifico piano di risanamento da parte dell'autorità competenti.

I dati di cui alle lettere *c)*, *d)*, vanno riferiti all'ultimo bilancio ufficiale disponibile all'epoca dell'erogazione, ovvero al più recente fra l'ultimo bilancio provvisorio di verifica e l'ultima situazione contabile esistente. A quest'ultimo documento occorre fare riferimento anche per la lettera *e)*.

3. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia del Fondo:

- a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con le modalità stabilite dal Fondo nelle istruzioni applicative, salvo il caso di forza maggiore o di documentato errore materiale. Comunque non si determina decadenza dalla malleveria del Fondo nel caso di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui è avvenuta l'erogazione, corredata dalla dichiarazione che per le operazioni stesse non sussistono difficoltà di pagamento e non sono iniziate procedure esecutive;
- b) il ritardo non giustificato e la non tempestività nel dare corso alle procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non consentito, il recupero del credito;
- c) la manifesta sproporzione tra la somma erogata e il valore delle garanzie acquisite;
- d) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi;
- e) le cessioni del credito salvo quelle effettuate nei confronti di banche o in forza di disposizioni di legge.

4. Quando dalla documentazione fornita emergono rilevanti elementi di dubbio circa la regolarità dell'operazione, il Fondo può effettuare ulteriori approfondimenti anche con riferimento ai criteri seguiti nella erogazione del credito.

### Articolo 7

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimo-

niale del debitore inadempiente o dei garanti ne fa ravvisare la convenienza, la banca, dopo aver fruito della garanzia del Fondo, promuove, nell'interesse dello stesso, le azioni di recupero delle perdite sofferte, dandone tempestiva e periodica informazione al Fondo stesso.

2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al Fondo della somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al successivo comma 3.

3. I criteri e le modalità di imputazione delle somme recuperate sono stabilite dal Fondo, tenendo conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine:

- a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi è un effettivo recupero di somme;
- b) per rimborsare il Fondo della perdita coperta;
- c) per recuperare eventuali somme residue di spettanza delle banche stesse;
- d) per rimborsare il Fondo degli interessi, calcolati sulla perdita coperta dalla data di adempimento del Fondo a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

#### **Articolo 8**

1. Il Fondo non richiede né restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non sono superiori a lire cinquecentomila.

#### **Articolo 9**

1. Il Fondo emana le istruzioni applicative del presente regolamento, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

#### **Articolo 10**

1. Il presente regolamento si applica alle operazioni deliberate dalle banche a far tempo dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. \_ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 1996

IL MINISTRO: CIAMPI

Decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996 (1).

**Modificazione al decreto ministeriale 9 luglio 1992 che ha fissato l'importo massimo delle commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'articolo 116, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che ha recepito il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992, che fissa, tra l'altro, l'importo massimo delle commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro;

CONSIDERATO che l'articolo 10 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 dispone la riduzione a partire dal 1° gennaio 1997, delle provvigioni di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno;

RITENUTA l'opportunità di ridurre anche le commissioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro e pertanto di modificare il citato decreto del 9 luglio 1992;

SENTITA la Banca d'Italia;

#### DECRETA

##### Articolo 1

A modifica dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992, dal 1° gennaio 1997 l'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro è stabilito, per ogni 100 lire di capitale sottoscritto, come segue: L. 0,10 per i buoni trimestrali, L. 0,20 per i buoni semestrali e L. 0,30 per i buoni annuali.

##### Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

IL MINISTRO: CIAMPI

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305.

Decreto del Ministro del tesoro 9 aprile 1997 (1).

**Approvazione dello statuto del Fondo Interbancario di Garanzia.**

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 istitutivo del Fondo Interbancario di Garanzia;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

VISTO, in particolare, l'articolo 45, comma 3, il quale prevede che l'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro;

VISTA la delibera del 14 marzo 1997, con la quale il Comitato del predetto Fondo ha adottato lo statuto dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, lo statuto del Fondo Interbancario di Garanzia di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1997

IL MINISTRO: CIAMPI

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 1997, n. 110.

## STATUTO DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA

### **Titolo I**

#### *Costituzione, scopo, durata, sede e Organi*

#### **Articolo 1**

1. Il Fondo Interbancario di Garanzia, già istituito ai sensi dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, è disciplinato dall'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in materia bancaria e creditizia.

Esso ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla Vigilanza del Ministero del tesoro; è regolato dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia, nonché dalle norme del Regolamento che stabilisce i criteri ed i limiti dei suoi interventi.

Esso subentra al Fondo di cui al richiamato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

2. Il Fondo ha per scopo di contribuire, nel rispetto della normativa vigente, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria. Risponde, comunque, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. La durata del Fondo è indeterminata.

Il Fondo ha sede in Roma.

#### **Articolo 2**

1. Sono Organi del Fondo il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Sindaci.

### **Titolo II**

#### *Amministrazione*

#### **Articolo 3**

1. Il Consiglio cui spetta l'amministrazione del Fondo è costituito da dodici componenti nominati con decreto del Ministro del tesoro di cui undici con criterio rotativo fra i rappresentanti delle Banche operanti nel credito agrario ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro scelto tra i

suoi dirigenti in servizio.

2. Per la individuazione delle banche che dovranno esprimere i loro rappresentanti, due mesi prima della scadenza del Consiglio in carica il Fondo provvede a classificare le banche che con esso hanno rapporti in ordine decrescente in funzione dei versamenti per contribuzioni ordinarie effettuati nel triennio precedente suddividendole in tre fasce:

- a) la prima fascia, comprendente le prime banche nella graduatoria anzidetta fino a raggiungere il 60% dell'importo complessivo delle contribuzioni versate;
- b) la seconda fascia, comprendente, sempre in ordine decrescente, le successive banche che rappresentano l'ulteriore 30% della contribuzione;
- c) la terza fascia, comprendente le banche che versano il residuo 10% della contribuzione globale.

3. Nell'ambito di ciascuna fascia il Fondo provvede ad individuare, classificandole secondo un ordine di priorità, le banche che, con riferimento al triennio precedente, abbiano un miglior rapporto fra contribuzioni versate e rimborsi di perdite ottenuti, al netto dei recuperi conseguiti. I relativi conteggi sono effettuati per cassa.

Gli elenchi delle banche ordinate in ciascuna fascia secondo il criterio predetto vengono trasmessi alla Associazione Bancaria Italiana, ai fini della designazione dei Rappresentanti bancari al Ministero del tesoro per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Nell'ambito delle tre fasce vengono prescelti rispettivamente cinque, tre e due Consiglieri seguendo l'ordine di priorità indicato. A tal fine l'Associazione Bancaria Italiana provvede a chiedere alle banche interessate il nominativo di un Dirigente di grado elevato da designare al Ministero del tesoro. Ove una banca rinunci alla segnalazione, si procede alla richiesta nei confronti della banca che segue in graduatoria nella stessa fascia.

5. Non possono essere designati più Consiglieri appartenenti a banche dello stesso "Gruppo bancario", quale che sia la fascia di appartenenza: le banche sono considerate singolarmente nelle rispettive graduatorie ma la scelta dell'unico Rappresentante spetta alla Capogruppo. Le Banche di Credito Cooperativo vengono considerate come un unico "Gruppo" ai fini della graduazione e della designazione del loro Rappresentante da individuare fra i Dirigenti delle banche stesse sulla base dei criteri di priorità indicati nei commi precedenti.

6. Per le designazioni da effettuare nel triennio successivo, in applicazione del principio di rotazione, si prendono in considerazione, nell'ordine

previsto dalla nuova classificazione effettuata dal Fondo, le banche che non sono state presenti nel Consiglio precedente.

7. Se nel corso del mandato triennale viene meno un Consigliere, l'Associazione Bancaria Italiana, su segnalazione del Fondo, chiede alla banca di appartenenza di indicare un altro Dirigente da designare al Ministero del tesoro per la sostituzione per il restante periodo del triennio.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministro per il tesoro fra i rappresentanti delle Banche del Consiglio in scadenza, onde assicurare la continuità nella gestione dell'Ente. In caso di appartenenza del Presidente e di un Consigliere del nuovo Consiglio allo stesso Gruppo bancario il Consigliere deve essere sostituito dal Rappresentante della banca che segue in graduatoria nella stessa fascia. Nel provvedimento di nomina del Presidente ne viene determinato l'emolumento.

9. Il Consiglio resta in carica per un periodo di tre anni e la sua nomina avviene entro il mese di giugno di ciascun triennio, subentrando i nuovi membri nella carica il 1° luglio successivo.

#### **Articolo 4**

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando la maggioranza dei componenti del Consiglio ne faccia richiesta.

2. L'avviso di convocazione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai Componenti del Consiglio ed ai Sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine di preavviso può essere ridotto a quarantotto ore.

#### **Articolo 5**

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. A parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Articolo 6**

1. Il Consiglio delibera la corresponsione ai suoi Componenti di compensi e gettoni di presenza, oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per partecipare alle riunioni. Tale deliberazione è sottoposta al Ministero del tesoro per l'approvazione.

2. Spetta al Consiglio di deliberare in ordine:

- a) alle istruzioni concernenti i propri interventi;
- b) alle singole richieste di rimborso inoltrate al Fondo dalle Banche;
- c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo, avvalendosi se del caso anche di consulenze esterne.

#### **Articolo 7**

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario fra i propri componenti ovvero tra persone ad esso estranee.

2. Il verbale di ogni riunione viene redatto dal Segretario, firmato dal Segretario stesso e da chi ha presieduto la riunione.

#### **Articolo 8**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e svolge oltre ai compiti di cui al 4° comma dell'art. 11, tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Componente più anziano di nomina: in caso di parità di nomina, dal Componente più anziano di età.

### **Titolo III**

#### *Collegio dei Sindaci*

#### **Articolo 9**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Tesoro, del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e della Banca d'Italia.

2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, che indica anche il Presidente. I sindaci continuano a svolgere le loro funzioni fino al momento in cui entrano in carica i loro successori.

3. Il Collegio esercita le sue funzioni in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, ove applicabili, nonché ad ogni altra disposizione di legge in materia.

4. I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio.

#### **Articolo 10**

1. Ai Sindaci spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio,

oltre al gettone di presenza e al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.

#### **Titolo IV**

##### *Bilancio, dotazioni finanziarie, investimenti delle disponibilità*

#### **Articolo 11**

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la formazione del bilancio il Fondo osserva le disposizioni degli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere approvato dal Consiglio e comunicato al Ministero del Tesoro.
4. Lo schema di bilancio predisposto dal Presidente deve essere posto a disposizione dei Sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione della riunione nella quale il Consiglio deve approvarlo.

#### **Articolo 12**

1. Le dotazioni finanziarie del Fondo sono costituite da quelle esistenti al momento dell'approvazione del presente Statuto e:
  - a) dalle contribuzioni che le banche sono tenute a versare ai sensi dell'art. 45 comma 2, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in ragione dell'importo dei finanziamenti concessi ai sensi dall'art. 43 del citato Testo Unico;
  - b) dai frutti derivanti dagli impieghi delle disponibilità finanziarie del Fondo secondo le modalità fissate dal successivo comma 2 del presente articolo;
  - c) da ogni altra possibile forma di provento di carattere ordinario o straordinario.
2. Al fine di massimizzare il rendimento delle risorse salvaguardando comunque i valori patrimoniali dell'Ente, il Consiglio delibera l'investimento delle dotazioni del Fondo, tramite banche, in conti correnti fruttiferi intestati al Fondo, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in certificati di deposito bancari, in obbligazioni o prodotti finanziari simili emessi da banche nazionali, dell'Unione europea e da primari Organismi finanziari sovranazionali.
3. I pagamenti, sia di somme riguardanti le spese di funzionamento dell'Ente, che di quelli la cui liquidazione sia stata deliberata dal Consiglio, sono effettuati previa emissione di appositi ordinativi a firma del Presi-

dente del Consiglio o di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

## **Titolo V**

### *Organizzazione interna*

#### **Articolo 13**

1. L'organizzazione interna del Fondo è articolata in due funzioni: Segreteria Tecnica e Amministrazione Contabilità e Bilancio che operano sotto la responsabilità di un Coordinatore, nominato dal Consiglio.

2. Il Fondo può avvalersi, per il suo funzionamento, oltre che di personale proprio, anche del personale distaccato e dei Servizi della Associazione Bancaria Italiana.

## **Titolo VI**

### *Norma transitoria*

#### **Articolo 14**

1. Il Comitato di Amministrazione in funzione alla data di entrata in vigore del presente Statuto, resta in carica fino al 30 giugno 1999, integrato dal rappresentante del Ministero di cui al titolo II, art. 3, comma 1, del presente Statuto.

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 (1).

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Articolo 1**

*(Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche)*

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2), o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (2) e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (3);
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.

6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi

compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

**Articolo 2**

*(Norma transitoria)*

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (1).

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Articolo 1**

*(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari)*

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 1998, n. 122.

una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (2), la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

## **Articolo 2**

*(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo)*

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:

- a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1;

- b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (2), la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

### **Articolo 3**

*(Requisiti di professionalità dei soggetti  
che svolgono funzioni di controllo di banche)*

1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

### **Articolo 4**

*(Situazioni impeditive)*

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli or-

gani amministrativi dell'impresa.

### **Articolo 5**

*(Requisiti di onorabilità)*

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (3), o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (3), e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (4);

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

## **Articolo 6**

*(Sospensione dalle cariche)*

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (3), da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (3), e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

## **Articolo 7**

*(Norme transitorie)*

1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (1).

**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (estratto).**

*OMISSIS*

**Articolo 58**

*(Obbligazioni delle società cooperative)*

1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (295), sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (296), nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (297), in quanto compatibili con la legislazione cooperativa (2).

*OMISSIS*

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 156, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo integrato dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516 (1).

**Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO l'articolo 109, comma 1, del testo unico, in base al quale coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico (di seguito «intermediari finanziari») devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

VISTO l'articolo 109, comma 3, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata;

SENTITA la Banca d'Italia;

SENTITO l'Ufficio italiano dei cambi;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

VISTA la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1999, n. 81.

### **Articolo 1**

*(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari)*

1. I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
- c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

## **Articolo 2**

*(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo)*

1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

## **Articolo 3**

*(Situazioni impeditive)*

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

## **Articolo 4**

*(Requisiti di onorabilità)*

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (3) o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (3), salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (4);
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

## **Articolo 5**

### *(Sospensione dalle cariche)*

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (3), e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (3), e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella

prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

### **Articolo 6**

*(Norme transitorie)*

1. Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non previsti dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Gli intermediari finanziari costituiti in forma di società cooperativa si adeguano alle disposizioni del precedente articolo 2 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Roma, 30 dicembre 1998

p. IL MINISTRO: PINZA

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517 (1).

**Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico») emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO l'articolo 108, comma 1, del testo unico, in base al quale i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico medesimo (di seguito «intermediari finanziari») devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

VISTO l'articolo 108, comma 2, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

SENTITA la Banca d'Italia;

SENTITO l'Ufficio italiano dei cambi;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

VISTA la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82.

## Articolo 1

*(Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari)*

1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

**Articolo 2**

*(Norme transitorie)*

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di un intermediario finanziario alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Roma, 30 dicembre 1998

p. IL MINISTRO: PINZA

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 1999 (1).

**Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (*money brokers*).**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, «testo unico»);

VISTO l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico, che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 3, del testo unico;

VISTO l'art. 155, comma 4, del testo unico, ove si dispone che i consorzi di garanzia collettiva fidi previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico e che essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del testo unico e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

VISTO il decreto ministeriale del 21 giugno 1993;

VISTO il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

VISTO il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico;

CONSIDERATA l'attività dei soggetti che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio;

CONSIDERATA, altresì, l'attività dei soggetti che svolgono l'attività

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86.

di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie;

ATTESA la necessità di provvedere in merito, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili;

SENTITI la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

## DECRETA

### **Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Nel presente decreto si intende per:

- a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) «elenco generale», l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;
- c) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale;
- d) «rilascio di garanzie», l'attività indicata all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto 6 luglio 1994 del Ministro del tesoro, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico;
- e) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico;
- f) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.

### **Articolo 2**

*(Requisiti patrimoniali richiesti per gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie)*

1. I soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono avere un capitale sociale versato almeno pari a due miliardi di lire e mezzi patrimoniali pari o superiori all'ammontare previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 13 maggio 1996, concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.

2. L'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finan-

ziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti:

- a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;
- b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

3. Ai fini del comma 2, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.

4. Nei casi previsti dal comma 2, gli intermediari finanziari si adeguano alle disposizioni del comma 1 entro sei mesi dalla data di approvazione del primo bilancio dal quale risulta l'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie.

### **Articolo 3**

*(Norma transitoria)*

1. Gli intermediari finanziari il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, ovvero ad adottare le necessarie modifiche statutarie.

### **Articolo 4**

*(Capitale minimo richiesto per l'iscrizione nell'elenco generale dei soggetti che svolgono attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers))*

1. L'iscrizione nell'elenco generale per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio è subordinata al riscontro del possesso di un capitale sociale versato almeno pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

**Articolo 5**  
*(Abrogazioni)*

Il decreto del Ministro del tesoro del 21 giugno 1993 è abrogato (1).

---

(1) Il D.M. 21 giugno 1993 (Gazz. Uff. 29 giugno 1993, n. 150) indicava, per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi e per i soggetti operanti quali meri intermediari in valuta senza assunzione di rischi in proprio (money brokers), la misura di capitale minimo inferiore a quella prevista dall'art. 6, comma 2, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197.

Circolare del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 aprile 1999, n. 1 (1).

**Attività finanziarie di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, svolte per il tramite di collaboratori esterni.**

La vigente disciplina antiriciclaggio non prevede vincoli all'esercizio dell'attività degli agenti in servizi finanziari (altrimenti denominati «collaboratori esterni»), né impone particolari requisiti ai soggetti che operano sotto la responsabilità dell'intermediario

Ciò premesso, si ritiene, tuttavia, che, pur in assenza di una disciplina di settore che regolamenti l'attività di detti collaboratori esterni, rimane ferma la riserva stabilita dalla legge in favore degli intermediari finanziari; pertanto, al fine di evitare indesiderati sconfinamenti di attività e confusione di ruoli, si reputa opportuno, su proposta del Comitato antiriciclaggio, stabilire le modalità con le quali l'attività finanziaria può essere prestata per il tramite di collaboratori esterni, avuto riguardo a principi generali di prudenza, oltre che a quanto previsto dal codice civile in materia di rapporti di agenzia, collaborazione, mandato e rappresentanza ed ai criteri informativi delle disposizioni di cui al titolo V del testo unico in materia di esercizio di attività finanziaria (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

In particolare, si ritiene che i collaboratori esterni degli intermediari finanziari debbano:

- a) limitarsi ad offrire al pubblico servizi forniti da un intermediario finanziario esclusivamente in nome e per conto dello stesso;
- b) non disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali;
- c) svolgere una mera attività di trasferimento all'intermediario finanziario degli ordini ricevuti dalla clientela e di esecuzione di quelli impartiti dall'intermediario, facendo risultare da idonee registrazioni tutte le operazioni effettuate. In particolare, nel caso di prestazione di servizi di pagamento, il collaboratore esterno, con cadenza almeno giornaliera, è tenuto a trasmettere all'intermediario l'elenco di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate e a corrispondere allo stesso le scadenze degli incassi rispetto ai pagamenti effettuati;
- d) ricevere l'incarico come persone fisiche sulla base di un contratto scritto. Ciò non esclude che esse facciano parte di organismi operanti anche in forma societaria

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98

Considerato che, in mancanza di vincolo di subordinazione, la prestazione di lavoro può non avvenire «alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore» (cfr. art. 2094 del codice civile), si ritiene altresì, necessario che i collaboratori esterni soddisfino gli stessi requisiti di onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali dell'intermediario. Si tratta di esigenza avvertita anche per prevenire il coinvolgimento dell'intermediario in attività di natura illecita e assicurare la necessaria correttezza nel rapporto con i clienti. Pertanto, i collaboratori esterni, oltre ad attenersi alle disposizioni di carattere generale concernenti gli obblighi informativi e le regole di comportamento nei confronti della clientela previste per l'esercizio dell'attività finanziaria, devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico.

Per converso, si ritiene che l'intermediario finanziario sia tenuto a:

- a) verificare, sotto la propria responsabilità, che l'attività svolta dai collaboratori esterni sia conforme alle indicazioni che precedono;
- b) interrompere il rapporto instaurato con i collaboratori esterni che abbiano perso i requisiti di onorabilità;
- c) disciplinare formalmente, ferme restando le responsabilità dell'intermediario con particolare riferimento agli obblighi di identificazione e registrazione, le incombenze a carico dei collaboratori esterni rivenienti dalla legge n. 197/1991 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO: CIAMPI

Legge 30 aprile 1999, n. 130 (1).

**Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti (1).**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Articolo 1**

*(Ambito di applicazione e definizioni)*

1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:

- a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3;
- b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.

2. Nella presente legge si intende per «testo unico bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (2), e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**Articolo 2**

*(Programma dell'operazione)*

1. I titoli di cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (3), recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111.

2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.

3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:

- a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
- b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
- c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
- d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
- e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
- f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
- g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;
- h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;
- i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria.

4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligato-

ria (1).

6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.

7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.

### **Articolo 3**

*(Società per la cartolarizzazione dei crediti)*

1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.

3. Alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico.

### **Articolo 4**

*(Modalità ed efficacia della cessione)*

1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

---

(1) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con Delibera Consob 2 novembre 1999, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 1999, n. 270.

- a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
- b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.

3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (4), e successive modificazioni.

4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (4), e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.

### **Articolo 5**

*(Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati)*

1. Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario.

2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, né i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.

### **Articolo 6**

*(Disposizioni fiscali e di bilancio)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli simili, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15.

3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché gli ac-

cantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **Articolo 7**

### *(Altre operazioni)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:

- a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
- b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (6).

2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.

Delibera del CICR 3 maggio 1999 (1).

**Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Regolamento interno.**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del predetto d.lgs. 385/93 a mente del quale “il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento”;

SULLA PROPOSTA del Presidente;

**DELIBERA**

È approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del d. lgs. 385/93, il seguente regolamento interno di questo Comitato.

**CAPO I**

**Disciplina delle riunioni  
del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio**

**Articolo 1**

*(Partecipazione alle riunioni del Comitato)*

1. Alle riunioni del CICR partecipano il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di Presidente, il Ministro del commercio con l'estero, il Ministro per le politiche agricole, il Ministro delle finanze, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per le politiche comunitarie, nonché il Governatore della Banca d'Italia.

2. Il Presidente può invitare altri Ministri ad intervenire a singole riunioni, senza diritto di voto, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

3. La partecipazione alle riunioni del CICR è obbligatoria, salvo motivato impedimento.

---

(1) Pubblicata nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia, n. 5 - maggio 1999.

4. Il Direttore Generale del Tesoro svolge funzioni di Segretario; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal Capo dell'Ufficio di Segreteria del CICR, previsto dal successivo art 3.

5. Le riunioni del CICR si tengono presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

## **Articolo 2**

*(Convocazione del Comitato)*

1. Il Presidente convoca il Comitato e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Ai Ministri sono trasmessi l'atto di convocazione del Comitato e copia della documentazione attinente alle questioni inserite nell'ordine del giorno, di norma tre giorni prima della riunione.

3. Il Presidente può integrare l'ordine del giorno già diramato, per la trattazione di questioni non differibili, dandone immediata comunicazione ai Ministri interessati.

## **Articolo 3**

*(Ufficio di Segreteria del CICR)*

1. L'Ufficio di Segreteria del CICR, istituito con delibera del 13 ottobre 1950, è costituito da personale proveniente dalla Banca d'Italia, di norma dai Servizi della vigilanza creditizia e finanziaria.

2. Restano assegnate all'Ufficio di Segreteria, che opera alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro - Segretario del CICR le funzioni indicate nella delibera istitutiva.

## **Articolo 4**

*(Riunioni del Comitato)*

1. Le riunioni sono aperte e chiuse dal Presidente, che pone le questioni all'ordine del giorno e dirige i lavori.

2. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Prima di ogni votazione chi dissente può chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, eventualmente, anche con una succinta motivazione. In ogni caso non è consentita la pubblica comunicazione o esterna-

zione dell'opinione dissenziente.

### **Articolo 5**

*(Modalità di informazione sui lavori del Comitato)*

1. Al termine delle riunioni, il segretario del CICR redige, di norma, il comunicato relativo ai lavori del Comitato, sottoponendolo per l'approvazione al Presidente.

## **CAPO II**

### **Disciplina degli atti del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio**

### **Articolo 6**

*(Atti ufficiali del Comitato)*

1. Gli atti ufficiali del Comitato sono:

- a) il processo verbale;
- b) la raccolta delle deliberazioni.

### **Articolo 7**

*(Contenuto del processo verbale)*

1. Il processo verbale riporta, tra l'altro, per ciascuna riunione:

- a) l'ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti;
- b) il resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi;
- c) il testo integrale, anche mediante rinvio ad allegati, degli atti approvati.

### **Articolo 8**

*(Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale)*

1. Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, qualora lo reputi necessario, può rimettere all'approva-

zione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.

3. I processi verbali approvati sono custoditi a cura della Segreteria del CICR.

#### **Articolo 9**

*(Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni)*

1. La raccolta delle deliberazioni riporta, in ordine cronologico, gli atti normativi e le altre deliberazioni adottate dal Comitato, nel loro testo integrale.

2. In nessun caso la deliberazione inserita nella raccolta contiene indicazioni riguardo alle opinioni espresse dai singoli intervenuti ed al numero dei voti favorevoli e contrari.

3. Nessuna deliberazione può essere inserita nella raccolta se non è stato approvato il processo verbale della riunione nella quale è stata adottata.

#### **Articolo 10**

*(Pubblicità degli atti ufficiali)*

1. Le deliberazioni di carattere generale emanate ai sensi del d. lgs. 10 settembre 1993, n. 385 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il verbale del Comitato è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri membri del Comitato.

3. Il Presidente può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, anche in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

Roma, 3 maggio 1999

IL PRESIDENTE: CIAMPI

Delibera del CICR 3 maggio 1999 (1).

**Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari. Determinazione dei limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede che il richiamato divieto non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative e prevede la possibilità che il comitato medesimo deroghi ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile;

VISTO il comma 3 del suddetto articolo, che assoggetta le società cooperative emittenti alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dal comma 2, dell'art. 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa;

VISTO l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994, che prevede che ai soggetti che effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci - ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere c), d), e) e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della delibera del CICR del 3 marzo 1994 - si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI capo I, del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che la delibera del CICR del 3 marzo 1994, adottata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, consente alle società per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie e alle società finanziarie vigilate che abbiano titoli negoziati in un mercato regolamentato di emettere obbligazioni sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 1999, n. 158.

CONSIDERATO che la delibera suddetta consente alle società non finanziarie e finanziarie vigilate che rispettino i requisiti indicati di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento e prevede che l'ammontare di detta raccolta non possa eccedere, unitamente a quella effettuata mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

CONSIDERATO che la delibera in questione consente alle società cooperative che non svolgono attività finanziaria di raccogliere risparmio presso soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo ovvero del quintuplo del patrimonio, al ricorrere di condizioni specificamente indicate;

TENUTO CONTO delle peculiarità strutturali e operative che connotano le società cooperative nell'ambito del vigente ordinamento societario;

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'emissione di obbligazioni da parte delle società cooperative in modo coerente con la normativa vigente in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

SULLA PROPOSTA della Banca d'Italia;

DELIBERA

#### **Articolo 1**

Le società cooperative possono raccogliere risparmio tra il pubblico attraverso l'emissione di obbligazioni per un ammontare che, unitamente alla raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento, non può eccedere il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

#### **Articolo 2**

Alle società cooperative che raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni si applicano le disposizioni in materia di trasparenza richiamate dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1994.

#### **Articolo 3**

La raccolta mediante obbligazioni è preclusa alle società cooperative svolgenti le attività finanziarie di cui al comma 1, dell'art. 106 ed al comma 1, dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La preclusione non riguarda le società cooperative finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 1999

Il PRESIDENTE: CIAMPI

Delibera del CICR 3 maggio 1999 (1).

**Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTI gli articoli 53, comma 1, lettera b), 65, 67, comma 1, lettera b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in forza dei quali la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni di questo Comitato, disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nei confronti di banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 107;

VISTA la propria delibera del 29 marzo 1994 di disciplina di centralizzazione dei rischi affidato alla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 53, comma 1, lettera b), 65, 67, comma 1, lettera b) e 107, comma 2 del richiamato testo unico;

VISTO il provvedimento del 10 agosto 1995 con il quale la Banca d'Italia ha individuato gli intermediari finanziari tenuti a partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia;

CONSIDERATO che l'affidamento alla Banca d'Italia del servizio di centralizzazione dei rischi trae origine dall'esigenza di fornire agli intermediari elementi informativi sugli affidamenti di importo significativo concessi alla clientela e di contribuire, per tale via, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso;

CONSIDERATO che l'evoluzione del settore creditizio e finanziario rende necessario includere tra le misure di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni un sistema di rilevazione degli affidamenti di importo minore rispetto a quelli censiti dalla centrale dei rischi;

CONSIDERATA l'opportunità e la rilevanza generale di un'iniziativa volta ad assicurare una migliore valutazione del merito creditizio della clientela ed anche al fine di arricchire le conoscenze statistiche sulle disfunzioni del credito;

CONSIDERATO che per garantire l'agevole disponibilità, la completezza e l'affidabilità delle informazioni da trattare appare necessario che

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 1999, n. 158.

il sistema di rilevazione dei rischi sia gestito da un unico soggetto, al quale tutti gli intermediari devono obbligatoriamente comunicare le informazioni stesse;

CONSIDERATA l'esigenza che tale sistema, in quanto predisposto per la circolazione di dati ed informazioni connesse con l'attività creditizia e finanziaria, sia espressione dello stesso settore creditizio e finanziario e sia individuato in un soggetto che dispone di infrastrutture tecniche adeguate alla sicura conservazione dei dati ed alla loro trasmissione attraverso un'unica rete a copertura nazionale;

PRESO ATTO che la Società interbancaria per l'automazione (S.I.A.) S.p.a., tenendo conto anche delle determinazioni assunte dall'ABI con delibera del 17 febbraio 1999, è l'unico ente cui può essere allo stato affidata la gestione del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi, in quanto società di emanazione del mondo creditizio e finanziario che già fornisce agli intermediari il supporto operativo a numerosi progetti di automazione dell'attività creditizia e finanziaria; che è provvista delle infrastrutture necessarie per effettuare la rilevazione dei rischi creditizi; che gestisce in via esclusiva il servizio di connessione telematica interbancaria e che fornisce, infine, servizi di supporto all'assolvimento di funzioni proprie della Banca d'Italia;

SULLA PROPOSTA della Banca d'Italia;

**DELIBERA**

### **Articolo 1**

È istituito un sistema centralizzato di rilevazione, gestito dalla Società interbancaria per l'automazione (S.I.A.) S.p.a., relativamente ai rischi creditizi di importo inferiore al limite minimo di censimento previsto per la suddetta centrale dei rischi e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza.

### **Articolo 2**

Le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13, le società finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e b), e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia sono tenuti a comunicare al sistema centralizzato di rilevazione i dati relativi alle esposizioni creditizie nei confronti di ciascun cliente rien-

tranti nei limiti di cui al punto 1.

### **Articolo 3**

Gli intermediari partecipanti ricevono dal gestore del sistema di rilevazione i dati relativi ai rischi creditizi complessivamente censiti a nome di ciascun cliente dagli stessi segnalato, senza indicazione dell'identità degli intermediari segnalanti; gli intermediari possono chiedere al gestore stesso i dati relativi all'esposizione creditizia di soggetti dai quali abbiano ricevuto richieste di affidamento;

### **Articolo 4**

La rilevazione delle posizioni di rischio e la loro comunicazione agli intermediari devono essere effettuate secondo procedure conformi a quelle previste per la centrale dei rischi della Banca d'Italia.

### **Articolo 5**

Il servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di cui al punto 1 è effettuato sulla base di una convenzione obbligatoria per gli intermediari partecipanti, il cui testo dovrà prevedere il rispetto, nello svolgimento del servizio, delle disposizioni di cui al punto 6 e delle seguenti condizioni e modalità:

le tariffe applicate dal gestore per il servizio reso devono essere determinate avendo riguardo principalmente all'esigenza di recuperare i costi del servizio stesso;

tutti i dati personali rilevati dal gestore devono essere trattati anche dagli intermediari partecipanti esclusivamente per finalità di rilevazione del rischio creditizio.

La Banca d'Italia, sentito il garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti relativi al trattamento di tali dati, emana le istruzioni necessarie per l'attuazione della presente delibera e ne verifica il rispetto. A tal fine gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia le informazioni e i dati relativi, ivi compresi quelli riguardanti lo svolgimento del servizio da parte del gestore.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 1999

IL PRESIDENTE: CIAMPI

Delibera del CICR 9 febbraio 2000 (1).

**Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 155, comma 6, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 35 del decreto legislativo n. 342/1999).**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PERIL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), secondo cui la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria, il cui esercizio è riservato alle banche;

VISTO l'art. 11, comma 2, del medesimo Testo unico bancario, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

VISTO l'art. 155, comma 6, del Testo unico bancario, così come modificato dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che attribuisce al CICR il potere di determinare le modalità operative e i limiti quantitativi entro cui i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data del 19 ottobre 1999, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa;

VISTO l'art. 106, comma 1, del Testo unico bancario, così come modificato dall'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che impone l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

VISTO l'art. 106, comma 4, lett. b), del Testo unico bancario, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di consentire agli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività l'assunzione di forme giuridiche e requisiti patrimoniali minimi diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 3, lett. a) e c), del medesimo Testo unico;

VISTO l'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516, il quale disciplina - ai sensi dell'art. 109 del Testo unico bancario - i requisiti di onorabilità degli esponenti degli intermediari finanziari;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. 22 febbraio 2000, n. 43.

TENUTO CONTO delle peculiarità strutturali e operative che connotano i residui organismi non bancari i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti;

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'attività dei soggetti sopra richiamati in modo coerente con la normativa vigente in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio Italiano dei Cambi;

## DELIBERA

### Articolo 1

I soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106, comma 1, del Testo unico bancario, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività purché lo statuto contenga le previsioni di cui al punto 2.

### Articolo 2

Lo statuto dei soggetti indicati al punto 1 contiene l'indicazione della denominazione, dello scopo, della sede e del rappresentante legale dell'ente, con la specificazione dei relativi compiti e responsabilità. Lo statuto, inoltre, prevede che:

- il numero degli associati non sia superiore a 200;
- fondi raccolti siano contenuti entro il limite di 3 milioni per ciascun associato;
- i fondi raccolti possano essere impiegati, in misura non superiore alla metà, esclusivamente per fini mutualistici, in prestiti agli associati entro il limite individuale di 6 milioni;
- i fondi residui rispetto a quelli di cui al precedente alinea siano investiti in titoli di Stato, obbligazioni bancarie o depositi bancari;
- sia preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata;

- il rappresentante legale dell'ente sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516.

### **Articolo 3**

I soggetti indicati al punto 1 si iscrivono in un'apposita sezione dell'elenco tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi, di cui all'art. 106, comma 1, del Testo unico bancario. Essi svolgono esclusivamente le attività indicate al medesimo punto 1.

### **Articolo 4**

Considerate le prescrizioni statutarie di cui al punto 2, ai soggetti indicati al punto 1 non si applicano i requisiti previsti dall'art. 106, comma 3, lett. b) e d), del Testo unico bancario.

### **Articolo 5**

Con decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 106, comma 4, lett. b), del Testo unico bancario saranno stabiliti forme giuridiche e requisiti patrimoniali diversi da quelli previsti dall'art. 106, comma 3, lett. a) e c), del Testo unico bancario (1).

### **Articolo 6**

L'adeguamento alle prescrizioni statutarie deve avvenire entro il 30 settembre 2000. Entro la medesima data, una copia dello statuto deve essere inviata all'Ufficio Italiano dei Cambi, unitamente alla domanda di iscrizione nel richiamato elenco di cui all'art. 106, comma 1, del Testo unico bancario.

### **Articolo 7**

Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano ai soggetti già operanti alla data del 19 ottobre 1999, nonché a quelli che abbiano cessato di operare in ottemperanza ai provvedimenti della Banca d'Italia emanati a partire dal 17 novembre 1997. Tali ultimi soggetti, entro il termine indicato al punto 6, inviano all'Ufficio Italiano dei Cambi idonea documentazione (ad es., inerente a rapporti con banche o altri intermediari vigilati) da cui emerga che abbiano dismesso la propria attività successivamente alla citata data del 17 novembre 1997.

---

(1) V. D.M. Tesoro 28 luglio 2000, riportato in questa Sezione dell'*Appendice*.

**Articolo 8**

La presente delibera, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 9 febbraio 2000

IL PRESIDENTE: AMATO

Delibera del CICR 9 febbraio 2000 (1).

**Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 342/1999).**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PERIL CREDITO ED IL RISPARMIO

VISTO l'art. 40, comma 1, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), così come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che in materia di credito fondiario: a) riconosce ai debitori la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito; b) prevede che i contratti indichino le modalità di calcolo del compenso; c) attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per il suddetto calcolo, al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni;

VISTI i Capi I e III del Titolo VI del Testo unico bancario, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che la determinazione del compenso che i debitori sono tenuti a corrispondere in caso di estinzione anticipata è rimessa all'autonomia contrattuale;

RAVVISATA l'esigenza che la clientela bancaria sia informata in modo chiaro e corretto in ordine all'onere da sostenere in caso di estinzione anticipata;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

DELIBERA

#### Articolo 1

I contratti indicano il compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati nella formula devono essere rilevabili da fonti di agevole consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

## **Articolo 2**

I contratti riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli esempi andrà preso in considerazione il valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni.

## **Articolo 3**

Nelle comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto e, comunque, almeno una volta all'anno, andrà indicato il compenso onnicomprensivo che i debitori sarebbero tenuti a corrispondere per estinguere anticipatamente il finanziamento alla data cui si riferisce la comunicazione.

## **Articolo 4**

La presente delibera non si applica ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.

## **Articolo 5**

La presente delibera, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione. Le disposizioni concernenti la comunicazione periodica del compenso onnicomprensivo entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione medesima.

Roma, 9 febbraio 2000

IL PRESIDENTE: AMATO

Delibera del CICR 9 febbraio 2000 (1).

**Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999).**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

VISTO l'art. 115, comma 1, del Testo unico bancario, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo Testo Unico, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTO l'art. 25, comma 3, del d.lgs. 342/1999, che attribuisce al CICR la potestà di stabilire le modalità e i tempi dell'adeguamento al disposto della presente delibera delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima delibera;

TENUTO CONTO delle peculiarità tecniche che connotano la produzione e il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti nelle diverse tipologie di operazioni bancarie e finanziarie e dell'esistenza di diverse tesi sulla configurazione della fattispecie dell'anatocismo e dunque sull'ambito di applicazione dell'art. 1283 del codice civile;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

## DELIBERA

### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono.

### **Articolo 2**

*(Conto corrente)*

1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

### **Articolo 3**

*(Finanziamenti con piano di rimborso rateale)*

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.

4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli

interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

#### **Articolo 4**

*(Operazioni di raccolta)*

1. Nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalità e i criteri contrattualmente stabiliti.

#### **Articolo 5**

*(Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza)*

1. Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

#### **Articolo 6**

*(Trasparenza contrattuale)*

1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

#### **Articolo 7**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli in-

intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

### **Articolo 8**

*(Entrata in vigore)*

La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

IL PRESIDENTE: AMATO

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 10 marzo 2000 (1).

**Determinazione dell'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'articolo 116, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che ha recepito il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996, che fissa, tra l'altro, l'importo massimo delle commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro con durata trimestrale, semestrale ed annuale;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1998 con cui si dispone, tra l'altro, che la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in giorni;

RAVVISATA l'opportunità di stabilire l'importo massimo delle commissioni da applicare per le operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro la cui durata è espressa in giorni

SENTITA la Banca d'Italia;

DECRETA

**Articolo 1**

A modifica dell'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996, dal 1° maggio 2000 l'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro è stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni, 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni; 0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 350 giorni e 0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 351 giorni.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.

**Articolo 2**

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

IL MINISTRO: AMATO

Delibera del CICR 25 luglio 2000 (1).

**Organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PERIL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "T.U. bancario") che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, che stabilisce le condizioni al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U. bancario sono tenuti ad iscriversi anche nell'elenco speciale;

VISTO l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "T.U. della finanza"), che riconosce agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario la possibilità di esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia sentita la Consob, i servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lett. a) del T.U. della finanza, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'art. 1, comma 5, lett. c) del medesimo T.U. della finanza;

VISTI gli artt. 2, comma 6, e 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), secondo i quali, rispettivamente: i servizi di riscossione dei crediti ceduti e di cassa e pagamento sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale; alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del T.U. bancario;

CONSIDERATA la rilevanza della variabile organizzativa nell'assicurare la competitività dell'intermediario e la sua capacità di gestire i rischi in modo efficiente, preservandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne la stabilità;

CONSIDERATO il rilievo che l'autonomia degli intermediari finanziari assume nell'adozione delle scelte organizzative più idonee alle proprie esigenze gestionali;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 2000, n. 199.

CONSIDERATO che la polifunzionalità degli intermediari finanziari, determinando il cumularsi di rischi di diversa natura, rende necessario approntare presidi organizzativi atti a fronteggiare le differenti tipologie di rischio connesse con l'ambito operativo prescelto dagli intermediari medesimi;

SULLA PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia,

#### DELIBERA

La Banca d'Italia, tenendo anche conto delle disposizioni applicabili agli altri intermediari vigilati e dei principi definiti in sede internazionale, emana istruzioni aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi indicati:

con riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario si dotino di strutture organizzative adeguate all'attività svolta e, in particolare, di unità di controllo, di *auditing* e di riscontro amministrativo-contabile che, operando secondo criteri di funzionalità ed efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale;

in relazione all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari definiscano al proprio interno metodi di selezione e monitoraggio dei rischi di credito assunti nei confronti della clientela anche con riferimento a gruppi di clienti e, nel caso di acquisto di crediti, nei confronti dei debitori ceduti;

in relazione all'attività di assunzione di partecipazioni, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari si dotino di strutture organizzative funzionali alla scelta degli investimenti e al loro costante monitoraggio anche in relazione alle prospettive di smobilizzo;

in relazione all'attività di intermediazione in cambi, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari si dotino di strutture organizzative e strumenti anche informatici idonei a gestire i rischi derivanti da tale operatività;

in relazione all'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito e, più in generale, di trasferimento di fondi, la Banca d'Italia indica le cautele che gli intermediari sono tenuti ad osservare;

in relazione all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di inve-

stimento, ove consentiti ai sensi del T.U. della finanza, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari si dotino di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi di mercato, in particolare quelli connessi all'operatività nel comparto degli strumenti derivati e dei prodotti innovativi;

in relazione all'attività di cartolarizzazione dei crediti, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché la società cessionaria o la società emittente titoli, se diversa dalla società cessionaria, nonché l'intermediario finanziario incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento si dotino di strutture organizzative che consentano - nell'ambito dei rispettivi compiti - di assicurare la separatezza patrimoniale e la corretta esecuzione di ciascuna operazione di cartolarizzazione;

in relazione ai rischi non quantificabili (operativi, legali, ecc.), la Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari si dotino di metodi di rilevazione e controllo adeguati all'operatività svolta.

La Banca d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti degli intermediari finanziari con la clientela. Requisiti minimi possono altresì essere stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza prudenziale ovvero necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza cartolare o ispettiva.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 luglio 2000

IL PRESIDENTE: VISCO

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 luglio 2000 (1).

**Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 155, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), così come modificato dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare le modalità operative e i limiti quantitativi entro cui i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data del 19 ottobre 1999, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa;

VISTO l'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, così come modificato dall'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che impone l'iscrizione in un apposito elenco, tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi, ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

VISTO l'art. 106, comma 4, lett. b), del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di consentire agli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività l'assunzione di forme giuridiche e requisiti patrimoniali minimi diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 3, lett. a) e c), del medesimo testo unico;

VISTA la delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, recante la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi del richiamato art. 155, comma 6, del testo unico bancario;

CONSIDERATO che la richiamata delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 dispone che i soggetti dalla stessa disciplinati sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e prevede che il Ministro del tesoro stabilisce con decreto - da emanarsi ai sensi dell'art. 106, comma 4, lett. b), del testo unico bancario - forme giuridiche e requisiti patrimoniali diversi

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2000, n. 199.

da quelli indicati dall'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del medesimo testo unico;

SENTITI la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico bancario;

DECRETA

**Articolo 1**

1. Nei confronti dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 non si applicano i requisiti minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lett. c), del testo unico bancario.

2. Detti soggetti continuano a svolgere la propria attività nell'attuale forma giuridica.

**Articolo 2**

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2000

IL MINISTRO: VISCO



## **SEZIONE II**

### **Direttive comunitarie e relative leggi delega**



Legge 5 marzo 1985, n. 74 (1).

**Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Articolo unico**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi ed assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di requisiti oggettivi indipendenti dalla natura pubblica o privata degli enti stessi e, salva la deroga per il periodo previsto dall'articolo 3, punto 3, lettera b), della direttiva, senza aver riguardo alle esigenze economiche del mercato;
- 2) indicazione, con riferimento alla tipologia della struttura organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarità dello stesso, dei criteri in base ai quali vanno identificate le persone che effettivamente ne determinano l'orientamento dell'attività; prescrizione, per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente, e di specifici requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attività bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali: in particolare per le casse rurali e artigiane e per le imprese cre-

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 1985, n. 64.

ditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale, fermi i requisiti di onorabilità come sopra specificati, i predetti requisiti di esperienza devono essere rapportati alle peculiarità strutturali ed operative dell'ente, in modo da agevolare il carattere di mutualità e le finalità sociali; esclusione dagli incarichi per coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione contro la mafia e, in particolare, alle misure previste dalle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via definitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico;

- 3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) motivazione e notifica del diniego e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto sulla domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la notifica del diniego;
- 5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità, delle norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di succursali delle istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;
- 6) coordinamento dell'articolo 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti creditizi o a loro succursali;
- 7) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, di

concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (1).

**Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 marzo 1985, n. 74;

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;

Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata il 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### Articolo 1

1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano.

2. L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

- a) esistenza di un capitale nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata e cooperative ovvero di un capitale o fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- b) possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione e direzione, di requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità delle previsioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4;
- c) possesso, per le persone indicate sub b), per quelle che esercitano fun-

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 1985, n. 165.

zioni di controllo nonché per coloro che, in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 5;

- d) presentazione di un articolato programma di attività in cui siano indicate in particolare la tipologia delle operazioni previste e la struttura organizzativa dell'ente.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate alla commissione delle Comunità europee.

### **Articolo 2**

1. Il presidente del consiglio di amministrazione di enti creditizi, salvo quelli di cui al successivo art. 3, deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'ente creditizio presso il quale la carica deve essere ricoperta;
- c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche all'amministratore delegato e ai membri di organi collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di concessione del credito.

3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso gli stessi enti creditizi è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia creditizia, finanziaria o assicurativa attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

### **Articolo 3**

1. La carica di presidente del consiglio di amministrazione presso le casse rurali ed artigiane, le banche popolari aventi non più di tre sportelli, i monti di credito su pegno di seconda categoria e le casse comunali di credito agrario può essere ricoperta, oltre che dalle persone che abbiano i re-

quisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, anche da coloro che abbiano svolto, per un periodo non inferiore ad un anno:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese agricole, commerciali o artigiane,
- b) attività professionali o di insegnamento in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo.

2. Nelle casse rurali ed artigiane e nelle banche popolari di cui al precedente comma la carica di presidente può essere altresì ricoperta da persone che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

3. Per la carica di direttore o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso i predetti enti creditizi è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria o assicurativa.

#### **Articolo 4**

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori e direttori generali ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in enti creditizi coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 57 e 67 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti e società del settore assicurativo o finanziario che siano stati sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 e della legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

#### **Articolo 5**

Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

- 1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della leg-

ge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione<sup>(1)</sup> ;

- 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

#### **Articolo 6**

1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5.

---

(1) Così sostituito dall'art. 32 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

### Articolo 7

1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente articolo 5, numeri 2) e 3), lettere *a)* e *b)*, posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli.

*Omissis*

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI

Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA

Ministro del tesoro

Direttiva 86/635/CEE dell' 8 dicembre 1986 (1) (2)

**Direttiva del Consiglio relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera e),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, modificata da ultimo dalla direttiva 84/569/CEE, non è obbligatoriamente applicabile, fino ad ulteriore coordinamento, alla banche e agli altri istituti finanziari, in appresso denominati "enti creditizi"; che in considerazione dell'importanza capitale di queste imprese nella Comunità occorre procedere a questo coordinamento;

considerando che la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati, dispone deroghe nei confronti degli enti creditizi solo fino alla scadenza dei termini previsti per l'applicazione della presente direttiva;

che di conseguenza la presente direttiva deve altresì contenere disposizioni specifiche per gli enti creditizi in materia di conti consolidati;

considerando che l'urgenza del coordinamento è dovuta peraltro anche al fatto che un crescente numero di enti creditizi esercitano la loro attività oltre i limiti del territorio nazionale; che una migliore comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati di questi enti riveste un'importanza essenziale per i creditori, per i debitori e per i soci, nonché per il pubblico in generale;

considerando che, in quasi tutti gli Stati membri della Comunità, le forme giuridiche degli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE del

---

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372. Entrata in vigore il 23 dicembre 1986.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1990. Direttiva recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. Si veda anche il D.M. 24 giugno 1992.

Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, e amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio, in reciproca concorrenza tra di loro nel settore del credito sono molteplici; che è pertanto giusto non limitare il coordinamento per questi enti creditizi alle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE e definire invece un campo d'applicazione che si estenda a tutte le società definite dall'articolo 58, secondo comma, del trattato;

considerando che, per quanto riguarda gli istituti finanziari, occorre tuttavia limitare il campo d'applicazione della presente direttiva a quelli costituiti secondo una delle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE; che questi istituti finanziari che non sono disciplinati da tale direttiva devono essere automaticamente soggetti alla presente direttiva;

considerando che il collegamento al coordinamento in materia di enti creditizi appare necessario anche per il fatto che alcune delle regole relative ai conti annuali e ai conti consolidati avranno un'incidenza su altri settori oggetto di tale coordinamento, come ad esempio le condizioni per l'autorizzazione o gli indicatori prescritti ai fini di vigilanza;

considerando che se è apparso opportuno, attesa la peculiarità degli enti creditizi, adottare una direttiva distinta per i conti annuali e i conti consolidati di detti enti, ciò non implica necessariamente che la nuova regolamentazione sia dissociata da quelle delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; che questa dissociazione non sarebbe infatti né utile, né compatibile con i principi fondamentali del coordinamento del diritto delle società, dato che per l'importanza che essi rivestono per l'economia comunitaria gli enti creditizi non potrebbero restare esclusi da una regolamentazione concepita per l'intero settore delle imprese; che per questo motivo sono state prese in considerazione soltanto le peculiarità settoriali degli enti creditizi, nel senso che la presente direttiva disciplina unicamente le deroghe alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE;

considerando che la struttura e il contenuto degli stati patrimoniali degli enti creditizi varia secondo gli Stati membri; che la presente direttiva deve pertanto prevedere la stessa struttura, la stessa nomenclatura e la stessa terminologia per le voci dello stato patrimoniale di tutti gli enti della Comunità, fatte salve le deroghe necessarie a causa della forma giuridica di un ente o della particolare natura delle sue attività;

considerando che la comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati presuppone che siano risolti alcuni problemi fondamentali inerenti all'iscrizione in bilancio e fuori bilancio delle varie operazioni;

considerando che ai fini di una migliore comparabilità è inoltre neces-

sario che il contenuto delle varie voci dello stato patrimoniale e fuori bilancio sia determinato con precisione;

considerando che ciò vale anche per la struttura e la delimitazione delle voci del conto profitti e perdite;

considerando che la comparabilità dei dati figuranti nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite dipende inoltre essenzialmente dal valore attribuito alle attività e alle passività iscritte nel bilancio;

considerando che, dati i particolari rischi inerenti alle operazioni bancarie e la necessità di mantenere la fiducia conviene prevedere la possibilità che tra le passività di bilancio figurino una voce intitolata "fondo per rischi bancari generali"; che per gli stessi motivi pare opportuno consentire agli Stati membri di lasciare agli enti creditizi, fino ad un coordinamento ulteriore, un certo margine di apprezzamento, soprattutto nella valutazione dei crediti e di taluni valori; che è tuttavia importante, in quest'ultimo caso, che gli Stati membri consentano a questi enti di utilizzare il predetto "fondo per rischi bancari generali"; che è parso del pari indicato autorizzare gli Stati membri a permettere agli enti creditizi di procedere a talune compensazioni nel conto profitti e perdite;

considerando che anche per quanto riguarda l'allegato è necessario apportare determinate modifiche tenendo conto della particolare natura degli enti creditizi;

considerando che, nell'intento di porre sullo stesso piano il maggior numero possibile di enti creditizi, analogamente a quanto fatto nella direttiva 77/780/CEE, non sono state proposte a favore degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni le deroghe previste nella direttiva 78/660/CEE; che pur tuttavia, se l'esperienza dovesse comprovarne la necessità, dette deroghe potrebbero essere previste in un coordinamento successivo; che, per i medesimi motivi, non è stata presa in considerazione per gli enti creditizi la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva 83/349/CEE di esonerare dall'obbligo del consolidamento le imprese madri di gruppi di imprese da consolidare che non superino una determinata dimensione;

considerando che l'applicazione delle disposizioni relative ai conti consolidati agli enti creditizi impone di adeguare talune norme applicabili all'insieme delle società industriali e commerciali; che sono state previste norme esplicite per i gruppi misti e che l'esonero dal sottoconsolidamento può essere subordinato a condizioni aggiuntive;

considerando che, tenuto conto dell'importanza delle reti bancarie operanti al di là delle frontiere nazionali, e della loro costante espansione, è essenziale che i conti annuali e i conti consolidati degli enti creditizi aventi

sede sociale in uno Stato membro siano pubblicati in tutti gli Stati membri in cui essi sono stabiliti;

considerando che, ai fini della soluzione dei problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione, è necessario che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che per evitare una proliferazione di questi comitati è auspicabile che la cooperazione avvenga in seno al comitato previsto dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE; che per i problemi degli enti creditizi il comitato dovrà avere una composizione appropriata;

considerando che data la complessità della materia è necessario concedere agli enti creditizi contemplati dalla presente direttiva un termine di tempo più lungo del consueto per l'attuazione delle sue disposizioni;

considerando che è utile prevedere un riesame di talune disposizioni della presente direttiva, in base all'esperienza acquisita dopo cinque anni di applicazione, alla luce degli obiettivi di una maggior trasparenza e armonizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

*Sezione I*

**Disposizioni preliminari e campo d'applicazione**

**Articolo 1**

1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l'articolo 42, prima frase, l'articolo 45, paragrafo 1, gli articoli 46, 48, 49 e 50, l'articolo 51, paragrafo 1, e gli articoli 54, da 56 a 59 e 61 della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti.

2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9 e 10 (stato patrimoniale) o 23-26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE equivale al rinvio agli articoli 4 (stato patrimoniale) o 27 e 28 (conto profitti e perdite) della presente direttiva.

3. I rinvii operati dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli da 31 a 42 della direttiva 778/660/CEE si devono intendere come rinvii a questi ultimi articoli, tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 35 a 39 della presente direttiva.

4. Qualora le disposizioni della direttiva 78/660/CEE menzionate nel presente articolo si riferiscano a voci dello stato patrimoniale per le quali la presente direttiva non prevede l'equivalente, esse si devono intendere come aventi ad oggetto le voci dell'articolo 4 della presente direttiva nelle quali figurano i corrispondenti valori delle attività e delle passività.

## Articolo 2

1. Le misure di coordinamento disposte dalla presente direttiva si applicano:

a) agli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, della direttiva 77/780/CEE che siano società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato;

b) agli enti finanziari aventi una delle forme giuridiche previste dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE che ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo non siano sottoposti a detta direttiva.

Ai sensi della presente direttiva, la nozione di ente creditizio riguarda altresì gli enti finanziari a meno che il contesto non preveda diversamente.

2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva:

a) agli enti creditizi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/780/CEE;

b) agli enti creditizi di uno Stato membro che, nella maniera definita all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 77/780/CEE, sono affiliati ad un organismo centrale in questo stesso Stato membro. In tal caso, fatta salva l'applicazione della presente direttiva all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati deve essere ripreso nei conti consolidati corredati da una relazione annua, redatti, controllati e pubblicati conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

c) ai seguenti enti creditizi:

- in Grecia agli enti ETEBA (Banca nazionale d'investimento per lo sviluppo industriale) e Trapesa Ependuseon (Banca d'investimento);

- in Irlanda: alle "Industrial and Provident Societies";

- nel Regno Unito: alle "Friendly Societies" ed alle "Industrial and Provident Societies".

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono, fino a coordinamento ulteriore:

a) per gli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della

presente direttiva che non abbiano la forma di una delle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, prevedere regole che derogano alla presente direttiva, nella misura in cui tali regole siano necessarie, tenuto conto della forma giuridica di questi enti;

- b) per gli istituti di credito speciali prevedere regole che derogano alle disposizioni della presente direttiva, nella misura in cui tali regole siano necessarie, tenuto conto della natura particolare della loro attività.

Le deroghe possono riguardare esclusivamente lo schema, la nomenclatura, la terminologia ed il contenuto delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e non possono comportare che gli enti in questione forniscano meno informazioni nei conti annuali di quelle fornite dagli altri enti cui si applica la presente direttiva.

Gli Stati membri rendono noti alla Commissione gli enti creditizi in questione, se del caso per categoria, entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del termine menzionato all'articolo 47, paragrafo 2. Essi informano la Commissione delle disposizioni in deroga previste a questo titolo.

Il regime derogatorio sarà oggetto di un riesame al più tardi entro dieci anni, a partire dalla notifica della presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenterà le opportune proposte. Essa presenterà inoltre una relazione provvisoria entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

## *Sezione 2*

### **Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite**

#### **Articolo 3**

Il raggruppamento di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) o b), della direttiva 78/660/CEE è possibile, per gli enti creditizi, unicamente per le sottovoci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da lettere minuscole ed è consentito solo nell'ambito delle norme emanate dagli Stati membri in materia.

*Sezione 3*

**Struttura dello stato patrimoniale**

**Articolo 4**

Gli Stati membri prescrivono per la presentazione dello stato patrimoniale lo schema seguente.

**Attivo**

1. Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffici postali.
2. Titolo del tesoro e altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale:
  - a) titoli del tesoro e altri valori similari;
  - b) altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale (sempreché la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questi effetti nelle voci 3 e 4 dell'attivo).
3. Crediti verso enti creditizi:
  - a) a vista;
  - b) altri crediti.
4. Crediti verso la clientela.
5. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:
  - a) di emittenti pubblici;
  - b) di altri emittentidi cui:  
obbligazioni proprie (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda la deduzione nel passivo).
6. Azioni e altri titoli a reddito variabile.
7. Partecipazioni:  
di cui:  
in enti creditizi (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato).
8. Partecipazioni in imprese collegate:  
di cui:  
in enti creditizi (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda

l'indicazione in allegato).

9. Beni immateriali menzionati nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nelle voci B e C 1:

di cui:

- spese d'impianto, quali definite dalla legislazione nazionale e a condizione che quest'ultima ne autorizzi l'iscrizione all'attivo (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato),

- avviamento, nella misura in cui è stato acquisito a titolo oneroso (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato).

10. Beni materiali menzionati nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nel punto C 11:

di cui:

terreni e fabbricati utilizzati dall'ente creditizio nel quadro della propria attività (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato).

11. Capitale sottoscritto non versato:

di cui:

capitale richiamato (salvo il caso in cui la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al passivo; in questa ipotesi la quota di capitale richiamato ma non ancora versato deve figurare o nella presente voce o nella voce 14 dell'attivo).

12. Azioni o quote proprie (con indicazione del loro valore normale o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile purché la legislazione nazionale autorizzi la loro iscrizione nello stato patrimoniale).

13. Altri attivi.

14. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato alla voce 11 dell'attivo).

15. Ratei e risconti.

16. Perdita d'esercizio (a meno che la legge nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce 14 del passivo).

Totale dell'attivo.

## **Passivo**

1. Debiti verso enti creditizi:

- a) a vista;
- b) a termine o con preavviso.
- 2. Debiti verso clienti:
  - a) depositi a risparmio:
    - di cui:
      - a vista e a termine o con preavviso nella misura in cui la legislazione nazionale preveda questa suddivisione (a meno che la legislazione nazionale non preveda siffatta indicazione in allegato);
      - b) altri debiti:
        - ba) a vista;
        - bb) a termine o con preavviso.
  - 3. Debiti rappresentati da un titolo di credito:
    - a) effetti e obbligazioni proprie in circolazione;
    - b) altri.
  - 4. Altre passività.
  - 5. Ratei e risconti passivi.
  - 6. Accantonamenti per rischi ed oneri:
    - a) accantonamenti per fondi di quiescenza e oneri similari;
    - b) accantonamenti per oneri fiscali;
    - c) altri accantonamenti.
  - 7. Utile di esercizio (salvo che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce 14 del passivo).
  - 8. Passività subordinate.
  - 9. Capitale sottoscritto (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato sotto questa voce. In tal caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).
  - 10. Sovrapprezzi di emissione.
  - 11. Riserve.
  - 12. Riserva di rivalutazione.
  - 13 Utili (perdite) portati a nuovo.
  - 14. Utile di esercizio (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questa voce nella voce 16 dell'attivo o nella voce 7 del passivo).

Totale del passivo.

### **Voci fuori bilancio**

#### 1. Rischi eventuali:

di cui:

- accettazioni ed effetti ceduti a risconto,
- avalli e attività costituite in garanzia.

#### 2. Impegni:

di cui:

impegni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto.

### **Articolo 5**

Devono essere indicati separatamente come sottovoci delle voci considerate:

- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo,

- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo,

- i debiti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci 1, 2, 3 e 8 del passivo,

- i debiti, rappresentati o no da un titolo verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci 1, 2, 3 e 8 del passivo.

### **Articolo 6**

1. Gli attivi aventi carattere subordinato sono indicati separatamente come sottovoci delle poste dello schema e delle sottovoci create a norma dell'articolo 5.

2. Hanno carattere subordinato gli attivi rappresentati o no da un titolo ai quali si collegano dei diritti che possono essere esercitati in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, solo dopo quelli degli altri creditori.

### **Articolo 7**

Gli Stati membri possono permettere che le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 vengano fornite nell'allegato, distinte secondo la varie voci considerate.

### **Articolo 8**

1. Le attività che l'ente creditizio abbia ceduto in pegno a garanzia di debiti propri o di terzi, oppure siano state da esso date in garanzia a terzi devono figurare nelle rispettive voci dello stato patrimoniale

2. Le attività costituite in pegno o depositate in garanzia presso l'ente creditizio devono figurare nel suo stato patrimoniale soltanto quando si tratti di depositi in contante presso questo stesso ente creditizio.

### **Articolo 9**

1. In caso di prestiti concessi da un consorzio, che riunisce vari enti creditizi, ciascun ente che partecipa al consorzio deve indicare unicamente il suo apporto all'ammontare complessivo del prestito.

2. Se, nel caso di un prestito concesso da un consorzio di cui al paragrafo 1, l'ammontare dell'apporto garantito da un ente creditizio è superiore all'importo effettivamente concesso, detto ente deve far figurare l'eventuale importo aggiuntivo della garanzia fra le passività eventuali, fuori bilancio (nella voce 1, secondo trattino).

### **Articolo 10**

1. I fondi che un ente creditizio gestisce in nome proprio ma per conto di terzi devono figurare nel suo stato patrimoniale solo se l'ente è titolare delle attività ad essi afferenti; l'importo totale delle attività e degli impegni di questa natura è citato separatamente oppure in allegato, ripartito secondo le varie voci dell'attivo o del passivo. Tuttavia gli Stati membri possono permettere di far figurare questi fondi fuori bilancio, purché esista un regime particolare che consenta di escludere detti fondi dalla massa in caso di liquidazione coatta o procedure analoghe dell'ente creditizio.

2. Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non devono figurare nello stato patrimoniale.

### **Articolo 11**

Sono classificate "a vista" soltanto le somme che possono essere ritirate in qualsiasi momento senza preavviso, o per le quali siano stabiliti una durata o un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo.

### **Articolo 12**

1. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono operazioni

mediante le quali un ente creditizio o un cliente (il "cedente") vende ad un altro ente creditizio o ad un altro cliente (il "cessionario") elementi di attivo che gli appartengono - ad esempio effetti, crediti o valori mobiliari - con l'accordo che ad una data successiva gli stessi elementi di attivo saranno retrocessi al cedente, ad un prezzo convenuto.

2. Se il cessionario si impegna a riconsegnare i valori ad una data determinata o da determinarsi dal cedente, si tratta di una operazione assimilabile al riporto.

3. Se invece il cessionario ha solo la facoltà di consegnare elementi di attivo al prezzo di cessione o ad un altro prezzo previamente convenuto e a data determinata o da determinarsi da parte sua, si tratta di una operazione di vendita con opzione di riscatto.

4. Nel caso delle operazioni di cui al paragrafo 2, gli elementi di attivo trasferiti devono continuare a figurare nello stato patrimoniale del cedente; il prezzo incassato per la vendita dal cedente deve essere indicato quale debito verso il cessionario. Inoltre, l'importo degli elementi attivi trasferiti deve essere menzionato nell'allegato dei conti del cedente. Il cessionario non può far figurare gli elementi di attivo trasferiti nel suo stato patrimoniale; il prezzo di acquisto pagato dal cessionario deve essere indicato quale credito sul cedente.

5. Invece, nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui al paragrafo 3, il cedente non può più indicare nello stato patrimoniale gli elementi di attivo trasferiti, i quali devono figurare nell'attivo del cessionario. Il cedente deve esporre nella voce 2 fuori bilancio un importo corrispondente al prezzo convenuto in caso di riscatto.

6. Le operazioni a termine su divise, le operazioni a termini in borsa, le operazioni di emissione di obbligazioni in cui l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni prima della loro scadenza, nonché eventuali operazioni affini, non costituiscono operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi del presente articolo.

#### *Sezione 4*

### **Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale**

#### **Articolo 13**

*Attivo: voce 1 - Consistenza di cassa, disponibilità presso  
Banche centrali e uffici postali*

1. La consistenza di cassa comprende le valute aventi corso legale, ivi

comprese le banconote e le monete divisionali estere.

2. Possono essere iscritte in questa voce unicamente le disponibilità presso la Banca centrale e gli uffici postali del paese o dei Paesi in cui risiede l'ente creditizio. Queste disponibilità devono essere esigibili in qualsiasi momento. Gli altri crediti verso queste istituzioni devono essere iscritti come crediti verso enti creditizi (voce 3 dell'attivo) o come crediti verso clienti (voce 4 dell'attivo).

#### **Articolo 14**

*Attivo: voce 2 - Titoli del tesoro e altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale*

1. Questa voce comprende sotto a), in quanto titoli pubblici e valori assimilati, i buoni del tesoro, i certificati del tesoro ed altri titoli di credito analoghi di enti pubblici, purché siano ammessi al rifinanziamento presso la Banca centrale del paese o dei Paesi in cui risiede l'ente creditizio. I titoli di enti pubblici che non rispondono al predetto requisito vanno indicati nella sottovoce 5 a) dell'attivo.

2. Questa voce comprende sotto b), in quanto effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale, tutti gli effetti in portafoglio acquistati da un ente creditizio o da un cliente qualora, secondo la legislazione nazionale, siano ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale del paese o dei Paesi in cui risiede l'ente creditizio.

#### **Articolo 15**

*Attivo: voce 3 - Crediti verso enti creditizi*

1. Sono considerati crediti verso enti creditizi tutti i crediti derivanti da operazioni bancarie dell'ente creditizio che redige il bilancio verso enti creditizi nazionali od esteri, indipendentemente dalla loro denominazione nella fattispecie.

Ne sono esclusi soltanto i crediti che sono rappresentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti alla voce 5 dell'attivo.

2. Per enti creditizi ai sensi del presente articolo si intendono tutti gli enti inclusi nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 77/780/CEE, nonché le banche centrali e gli organismi ufficiali nazionali e internazionali a carattere bancario come pure tutte le imprese private o pubbliche, non stabilite nella Comunità, che corrispondono alla definizione

di cui all'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE.

I crediti verso imprese che non rispondono alle predette condizioni devono essere esposti nella voce 4 dell'attivo.

### **Articolo 16**

*Attivo: voce 4 - Crediti verso la clientela*

Per crediti verso la clientela si intendono tutti gli elementi dell'attivo che rappresentano crediti verso clienti nazionali o esteri che non sono enti creditizi, a prescindere dalla loro specifica denominazione.

Ne sono esclusi soltanto i crediti che sono rappresentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti nella voce 5 dell'attivo.

### **Articolo 17**

*Attivo: voce 5 - Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso*

1. Questa voce comprende le *obbligazioni* e gli altri titoli a reddito fisso negoziabili, emessi da enti creditizi, da altre imprese o da enti pubblici; le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso emessi da questi ultimi devono essere tuttavia iscritti in questa voce soltanto se non rientrano nella voce 2 dell'attivo.

2. Sono inoltre assimilati alle obbligazioni ed agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso d'interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato, ad esempio in base al tasso d'interesse del mercato interbancario o a quello dell'euromercato.

3. Nella sottovoce 5 b) possono figurare soltanto le obbligazioni proprie riacquistate e negoziabili.

### **Articolo 18**

*Passivo: voce 1 - Debiti verso enti creditizi*

1. Per debiti verso enti creditizi si intendono tutti i debiti, derivanti da operazioni bancarie dell'ente creditizio che redige il bilancio nei confronti di enti creditizi nazionali o esteri, indipendentemente dalla loro denominazione nella fattispecie.

Ne sono esclusi soltanto i debiti che sono rappresentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti alla voce 3 del passivo.

2. Per enti creditizi ai sensi del presente articolo si intendono tutti gli

enti inclusi nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 77/780/CEE. nonché le banche centrali e gli organismi ufficiali nazionali e internazionali a carattere bancario, come pure tutte le imprese private o pubbliche, non stabilite nella Comunità, che rientrano nella definizione dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE.

### **Articolo 19**

*Passivo: voce 2 - Debiti verso clienti*

1. Questa voce comprende gli importi, qualunque sia la loro denominazione nella fattispecie, dovuti a creditori diversi dagli enti creditizi ai sensi dell'articolo 18.

Ne sono esclusi soltanto i debiti rappresentati da obbligazioni o da altri titoli i quali vanno iscritti nella voce 3 del passivo.

2. Sono considerati depositi a risparmio unicamente i fondi che rispondono alle condizioni prescritte al riguardo dalla legislazione nazionale.

3. I buoni fruttiferi possono figurare nella sottovoce corrispondente solo se non rappresentati da un titolo cedibile.

### **Articolo 20**

*Passivo: voce 3 - Debiti rappresentati da un titolo di credito*

1. Questa voce comprende tanto le obbligazioni quanto i debiti rappresentati da un titolo cedibile, in particolare i certificati di deposito e valori simili, nonché le accettazioni proprie e le cambiali in circolazione.

2. Sono considerate accettazioni proprie unicamente le accettazioni emesse dall'ente creditizio per il proprio rifinanziamento e sulle quali esso figura come primo debitore ("trattario").

### **Articolo 21**

*Passivo: voce 8 - Passività subordinate*

Se, per contratto, in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, determinati debiti, rappresentati o no da un titolo, possono essere fatti valere soltanto dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori, questi debiti devono figurare nella voce 8 del passivo.

## **Articolo 22**

### *Passivo: voce 9 - Capitale sottoscritto*

Questa voce comprende tutti gli importi che, qualunque ne sia la denominazione precisa nella fattispecie devono essere considerati, in relazione alla forma giuridica dell'ente creditizio in questione, come quote nel capitale proprio dell'ente sottoscritte dai soci e da altri conferenti, conformemente alla legislazione nazionale.

## **Articolo 23**

### *Passivo: voce 11 - Riserve*

Questa voce comprende tutti i tipi di riserve previsti dall'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nel punto A IV del passivo, secondo le definizioni in esso contenute. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere altri tipi di riserve, qualora essi risultino necessari per gli enti creditizi aventi una forma giuridica non contemplata dalla direttiva 78/660/CEE.

Le riserve di cui al primo comma devono figurare separatamente, in quanto sottovoce della voce 11 del passivo, nello stato patrimoniale degli enti creditizi, afa salva la riserva di rivalutazione che figura nella voce 12.

## **Articolo 24**

### *Voci fuori bilancio: voce 1 - Rischi eventuali*

Questa voce comprende tutte le operazioni con le quali un ente creditizio ha garantito le obbligazioni di un terzo.

L'allegato precisa la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di rischio eventuale che sia rilevante rispetto alle attività dell'ente.

I rischi eventuali derivanti da effetti ceduti a risconto devono essere inclusi in questa voce solo qualora la legislazione nazionale non disponga altrimenti. Lo stesso vale anche per le accettazioni diverse dalle accettazioni proprie.

Gli avalli e le attività costituite in garanzia comprendono tutte le garanzie concesse e tutte le attività costituite in garanzia per conto di terzi, in particolare gli avalli e le lettere di credito irrevocabili.

## **Articolo 25**

### *Voci fuori bilancio: voce 2 - Impegni*

Questa voce comprende tutti gli impegni irrevocabili che potrebbero dar luogo a rischi di credito.

L'allegato precisa la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di impegno che sia rilevante rispetto alle attività dell'ente.

Gli impegni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto comprendono gli impegni contratti dall'ente di credito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto (in base a contratti di vendita con opzione di riscatto) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

### *Sezione 5*

## **Struttura del conto profitti e perdite**

## **Articolo 26**

Per la presentazione del conto profitti e perdite gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o i due schemi di cui agli articoli 27 e 28. Se uno Stato prevede entrambi gli schemi, può lasciare alle imprese la scelta tra i due schemi.

## **Articolo 27**

### **Presentazione verticale**

1. Interessi e proventi assimilati:  
di cui:  
su titoli a reddito fisso.
2. Interessi e oneri assimilati.
3. Proventi su titoli:
  - a) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile;
  - b) proventi di partecipazioni;
  - c) proventi di partecipazioni in imprese collegate.
4. Proventi per commissioni.
5. Oneri per commissioni.
6. Profitto (perdita) da operazioni finanziarie.

7. Altri proventi di gestione.
8. Spese generali amministrative:
  - a) spese per il personale:  
di cui:
    - salari e stipendi,
    - oneri sociali, con indicazione separata degli oneri per il trattamento di quiescenza;
  - b) altre spese amministrative.
9. Rettifiche di valore sugli elementi delle voci 9 e 10 dell'attivo.
10. Altri oneri di gestione.
11. Rettifiche di valori su crediti e accantonamenti per passività eventuali e per impegni.
12. Riprese derivanti da rettifiche di valore su crediti, nonché da accantonamenti per passività eventuali e per impegni.
13. Rettifiche di valore su valori mobiliari, aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate.
14. Riprese derivanti da rettifiche di valore, aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su valori mobiliari, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate.
15. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.
16. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie, dopo pagamento delle imposte.
17. Proventi straordinari.
18. Oneri straordinari.
19. Utile (perdita) straordinario.
20. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.
21. Utile (perdita) straordinario, dopo pagamento delle imposte.
22. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.
23. Utile (perdita) di esercizio.

## **Articolo 28**

### **Presentazione orizzontale**

#### **A. Oneri**

1. Interessi e oneri assimilati.
2. Oneri per commissioni.
3. Perdita da operazioni finanziarie.
4. Spese generali amministrative:
  - a) spese per il personale di cui:
    - salari e stipendi,
    - oneri sociali, con indicazione separata degli oneri per i trattamenti di quiescenza;
  - b) altre spese amministrative.
5. Rettifiche di valore sugli elementi delle voci 9 e 10 dell'attivo.
6. Altri oneri di gestione.
7. Rettifiche di valore su crediti nonché accantonamenti per passività eventuali e per impegni.
8. Rettifiche di valore su valori mobiliari, aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate.
9. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.
10. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.
11. Oneri straordinari
12. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.
13. Utile (perdita) straordinario, dopo pagamento delle imposte.
14. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti
15. Utile di esercizio.

#### B. Proventi

1. Interessi e proventi assimilati di cui: su titoli a reddito fisso.
2. Proventi su titoli:
  - a) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile;
  - b) proventi di partecipazioni;
  - c) proventi di partecipazioni in imprese collegate.
3. Proventi per commissioni.
4. Profitto da operazioni finanziarie.
5. Riprese derivanti da rettifiche di valore su crediti nonché da ac-

cantonamenti per passività eventuali e per Impegni.

6. Riprese derivanti da rettifiche su valori mobiliari aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate.

7. Altri proventi di gestione.

8. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie, dopo pagamento delle imposte.

9. Proventi straordinari.

10. Utile (perdita) straordinario, dopo pagamento delle imposte.

11. Perdita di esercizio.

#### *Sezione 6*

### **Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite**

#### **Articolo 29**

Articolo 27, voci 1 e 2 (presentazione verticale).

Articolo 28, voci A 1 e B 1 (presentazione orizzontale).

Interessi e proventi assimilati: interassi e oneri assimilati.

Queste voci comprendono tutti gli utili e le perdite risultanti da attività bancaria, e in particolare:

1) tutti i proventi derivanti dalle attività iscritte nello stato patrimoniale alle voci da 1 a 5 dell'attivo, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati. Essi comprendono inoltre i proventi, calcolati per competenza, relativi al premio sulle attività acquistate sotto l'ammontare pagabile alla scadenza e a quello sui debiti contratti sopra detto ammontare;

2) tutti gli oneri per passività iscritte nello stato patrimoniale alle voci 1, 2, 3 e 8 del passivo, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati. Essi comprendono inoltre gli oneri, calcolati per competenza, relativi al premio sulle attività acquistate sopra l'ammontare pagabile alla scadenza e a quello sui debiti contratti sotto detto ammontare;

3) i proventi e gli oneri derivanti da operazioni a termine coperte, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi;

4) le commissioni e le provvigioni, assimilabili a interessi e calcolate in base alla durata o all'entità del credito oppure del debito.

### **Articolo 30**

Articolo 27, voce 3 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voce B 2 (presentazione orizzontale).

Proventi di azioni, quote e altri titoli a reddito variabile; proventi di partecipazione e di partecipazioni in imprese collegate.

Questa voce comprende tutti i dividendi e gli altri proventi di titoli a reddito variabile, nonché i proventi di partecipazioni o di partecipazioni in imprese collegate. Devono essere indicati in questa voce anche i proventi di quote di società di investimento.

### **Articolo 31**

Articolo 27, voci 4 e 5 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voci A 2 e B 1 (presentazione orizzontale).

Proventi ed oneri per commissioni.

Per proventi od oneri per commissioni, si intendono - fatto salvo l'articolo 29 - i proventi derivanti dalla retribuzione di servizi prestati dall'impresa per conto terzi oppure gli oneri derivanti dall'utilizzazione di servizi prestati da terzi, in particolare:

- le commissioni su fidejussioni, su prestiti gestiti per conto di altri mutuanti, nonché su operazioni in titolo per conto terzi,
- le commissioni per pagamento di operazioni commerciali ed altri oneri o proventi che ne derivano, le spese per la tenuta dei conti e le commissioni per la custodia e la gestione di titoli,
- le commissioni per transazioni in valuta, per la vendita e l'acquisto di monete e di metalli preziosi, effettuate per conto terzi,
- le commissioni per intermediazione in operazioni di credito, in contratti di risparmio o in contratti di assicurazione.

### **Articolo 32**

Articolo 27, voce 6 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voce A 3 o voce B 4 (presentazione orizzontale).

Profitto (perdita da operazioni finanziarie).

Tale voce comprende:

1) il saldo profitti/perdite delle operazioni su titoli, non considerati immobilizzazioni finanziarie, nonché delle rettifiche di valore sui medesimi titoli, nonché delle riprese di valore su tale tipo di rettifiche, tenendo conto, nel caso in cui si applichi l'articolo 36, paragrafo 2, della differenza risultante dall'applicazione di questo articolo; tuttavia negli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 37, tali elementi vanno inclusi unicamente se si riferiscono a titoli compresi nel portafoglio commerciale;

2) il saldo profitti/perdite attività in cambi, fatto salvo l'articolo 29, punto 3;

3) i saldi profitti/perdite delle altre attività di acquisto/vendita concernenti strumenti finanziari, tra cui i metalli preziosi.

### **Articolo 33**

Articolo 27, voci 11 e 12 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voci A 7 e B 5 (presentazione orizzontale).

Rettifiche di valore su crediti, nonché accantonamenti per passività eventuali e per impegni

e

Riprese di valore derivanti da rettifiche di valore su crediti, nonché su accantonamenti per passività eventuali e per impegni.

1. Queste voci comprendono, da un lato, tutti gli oneri per rettifiche di valore apportate ai crediti figuranti alle voci 3 e 4 dell'attivo e gli accantonamenti per passività eventuali e per impegni relativi alle operazioni di credito figuranti alle voci 1 e 2 fuori bilancio, e dall'altro, i proventi derivanti dal recupero di crediti già ammortizzati, nonché dalla ripresa di valore derivante da rettifiche e accantonamenti effettuati in precedenza.

2. Negli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 37, questa voce comprende inoltre il saldo profitti/perdite delle operazioni su titoli contemplati alle voci 5 e 6 dell'attivo non aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie quali sono definite all'articolo 35, paragrafo 2, e non incluse nel portafoglio per negoziazione, nonché le rettifiche di valore e le riprese di valore derivanti da tali titoli, tenendo conto, in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, della differenza risultante dall'applicazione di questo articolo. La denominazione di questa posta viene modificata in corrispondenza.

3. Gli Stati membri possono autorizzare compensazioni fra gli oneri e i proventi compresi in queste voci in modo da far apparire soltanto il saldo (provento oppure onere).

4. Le rettifiche di valore su crediti verso gli enti creditizi, verso clienti, verso imprese con le quali l'ente creditizio ha un legame di partecipazione e verso imprese collegate vanno suddivise nell'allegato qualora tale distinzione sia sostanziale. L'applicazione di questa norma non è obbligatoria se lo Stato membro autorizza la compensazione conformemente al paragrafo 3.

### **Articolo 34**

Articolo 27, voci 13 e 14 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voci A 8, B 5 (presentazione orizzontale).

Rettifiche di valore su valori mobiliari aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie nonché su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate

e

Riprese derivanti da rettifiche di valore aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie su valori mobiliari, nonché su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate.

1. Queste voci comprendono, da un lato, tutti gli oneri per rettifiche di valore relative ad elementi figuranti alle voci da 5 ad 8 dell'attivo e, dall'altro, i proventi per riprese derivanti da rettifiche di valore effettuate anteriormente, nella misura in cui oneri e proventi riguardano immobilizzazioni finanziarie quali sono definite all'articolo 35, paragrafo 2, a partecipazioni e a partecipazioni in imprese collegate.

2. Gli Stati membri possono autorizzare compensazioni tra gli oneri ed i proventi che rientrano in queste voci, in modo da far apparire soltanto il saldo (provento oppure onere).

3. Le rettifiche di valore su questi valori mobiliari, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate vanno suddivise nell'allegato, qualora tale distinzione sia sostanziale. L'applicazione di questa norma non è obbligatoria se lo Stato membro autorizza la compensazione conformemente al paragrafo 2.

*Sezione 7*

**Regole di valutazione**

**Articolo 35**

1. Le voci 9 e 10 dell'attivo devono essere sempre valutate come immobilizzazione. Gli altri elementi iscritti nello stato patrimoniale vanno valutati come immobilizzazioni quando sono destinati a servire in maniera durevole all'attività dell'impresa.

2. Il termine "immobilizzazioni finanziarie" utilizzato nel quadro della sezione 7 della direttiva 78/660/CEE sta ad indicare, nel caso degli enti creditizi, le partecipazioni, le partecipazioni in imprese collegate ed i titoli destinati a servire in maniera durevole all'attività dell'impresa.

3. a) Le obbligazioni e altri titoli a reddito fisso che hanno carattere di immobilizzi finanziari possono essere iscritti nello stato patrimoniale al loro prezzo di acquisto. Tuttavia gli Stati membri possono permettere o prescrivere che tali titoli siano iscritti nello stato patrimoniale al loro prezzo di rimborso.

b) Qualora il prezzo di acquisto di tali titoli superi il loro prezzo di rimborso, la differenza deve essere iscritta nel conto profitti e perdite. Tuttavia gli Stati membri possono permettere o prescrivere che la differenza venga ammortizzata per competenza, ai più tardi al momento del loro rimborso. Essa deve essere indicata separatamente nello stato patrimoniale o nell'allegato.

c) Qualora il prezzo di acquisto di tali titoli sia inferiore al loro prezzo di rimborso, gli Stati membri possono permettere o prescrivere che la differenza sia iscritta tra i risultati per competenza per tutto il periodo restante fino alla scadenza. Essa deve essere indicata separatamente nello stato patrimoniale o nell'allegato.

**Articolo 36**

1. Qualora i valori negoziabili non aventi carattere di immobilizzi finanziari siano iscritti nello stato patrimoniale al loro prezzo di acquisto, gli enti creditizi indicano nell'allegato la differenza tra questo valore e il valore superiore del mercato alla data di chiusura del bilancio.

2. Gli Stati membri possono tuttavia permettere o prescrivere che questi valori negoziabili siano iscritti nello stato patrimoniale al loro valore superiore di mercato alla data di chiusura del bilancio. La differenza tra il valore di acquisto e il valore superiore di mercato è indicata nell'allegato.

### **Articolo 37**

1. Ai fini della valutazione dei crediti, delle obbligazioni, delle azioni e degli altri titoli a reddito variabile che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, detenuti dagli enti creditizi, si applica l'articolo 39 della direttiva 78/660/CEE.

2. Tuttavia, fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono permettere che:

a) i crediti verso enti creditizi e verso la clientela (voci 3 e 4 dell'attivo) nonché le obbligazioni, le azioni e gli altri titoli a reddito variabile contemplati alle voci 5 e 6 dell'attivo, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie quali sono definite all'articolo 35, paragrafo 2, e non inclusi nel portafoglio commerciale siano iscritti per un importo inferiore a quello che risulta dall'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, qualora ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie. Lo scarto tra detti due importi non può superare il 4% dell'importo totale degli attivi summenzionati, previa applicazione del suddetto articolo 39;

b) la valutazione all'importo inferiore ottenuta applicando la lettera a) sia mantenuta fino a quando l'ente creditizio decida di correggerla;

c) qualora uno Stato membro ricorra alla possibilità di cui alla lettera a), non siano applicati l'articolo 36, paragrafo 1, della presente direttiva e l'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE.

### **Articolo 38**

1. Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 37 devono permettere, mentre gli Stati membri che non si sono avvalsi di tale facoltà possono permettere, la creazione, nel passivo dello stato patrimoniale, di una voce 6 bis denominata "fondo per rischi bancari generali". Questa voce comprende gli importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie.

2. Il saldo delle dotazioni del "fondo per rischi bancari generali" deve risultare distintamente nel conto profitti e perdite.

### **Articolo 39**

1. Gli elementi dell'attivo e del passivo espressi in valuta estera devono essere convertiti al tasso di cambio a pronti valido alla data di chiusura

del bilancio. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che gli elementi dell'attivo da imputare alle immobilizzazioni finanziarie e i beni materiali e immateriali né coperti né specificamente coperti sul mercato a pronti o su quello a termine siano convertiti al tasso di cambio valido alla data del loro acquisto .

2. Le operazioni a termine in valuta estera e le operazioni di cambio a pronti non ancora maturate devono essere convertite al tasso di cambio a pronti valido alla data di chiusura del bilancio.

Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere che le operazioni a termine siano convertite al tasso di cambio a termine valido alla data di chiusura del bilancio.

3. Fatto salvo l'articolo 29, punto 3, la differenza tra il valore contabile degli elementi dell'attivo, del passivo e delle operazioni a termine, da un lato, e l'importo che si ottiene dalla conversione effettuata conformemente ai paragrafi 1 e 2, dall'altro, deve essere inclusa nel conto profitti e perdite. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o autorizzare che la differenza risultante dalla conversione effettuata conformemente ai paragrafi 1 e 2 sia inclusa, in tutto o in parte, in riserve non disponibili per la distribuzione, qualora essa risulti dai valori dello stato patrimoniale da imputare alle immobilizzazioni finanziarie e ai beni materiali e immateriali, nonché da operazioni effettuate per coprire detti valori.

4. Gli Stati membri possono prevedere che le differenze positive di conversione che derivano da operazioni a termine, da valori dello stato patrimoniale o da debiti non coperti o non specificamente coperti da altre operazioni a termine, da valori dello stato patrimoniale o da debiti non siano incluse nel conto profitti e perdite.

5. Qualora si applichi un metodo di cui all'articolo 59 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono prevedere che le differenze di conversione siano contabilizzate direttamente, in tutto o in parte, come riserva. Le differenze di conversione, positive e negative che essi hanno portato alle riserve devono essere indicate separatamente nel bilancio o nell'allegato.

6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le differenze di conversione risultanti dal consolidamento o dalla riconversione del patrimonio netto di un'impresa collegata, esistente all'inizio di un periodo contabile, o la quota del patrimonio netto di un'impresa partecipata, esistente all'inizio di un periodo contabile, siano incluse in tutto o in parte nelle riserve consolidate, come pure le differenze di conversione risultanti dalle operazioni effettuate per coprire detto capitale e dette riserve.

7. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che i proventi e gli oneri delle imprese collegate e delle imprese partecipate siano convertiti ai corsi medi in vigore nel periodo contabile.

### *Sezione 8*

## **Contenuto dell'allegato**

### **Articolo 40**

1. È applicabile l'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, fatto salvo l'articolo 37 della presente direttiva e le disposizioni che seguono.

2. Oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi forniscono le seguenti indicazioni relative alla voce 8 del passivo ("Passività subordinate"):

a) per ogni assunzione di prestito che superi il 10% dell'importo complessivo delle passività subordinate:

I) l'importo del prestito assunto, la moneta in cui è espresso, il tasso d'interesse, la data di scadenza o se si tratta di un'emissione perpetua;

II) eventuali circostanze nelle quali è previsto un rimborso anticipato;

III) i termini della subordinazione, eventuali disposizioni per convertire la passività subordinata in capitale o altra forma di passività, e i termini di tali disposizioni;

b) per quanto riguarda gli altri prestiti, in maniera globale le modalità che li disciplinano.

3. a) In sostituzione delle informazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi devono indicare nell'allegato, separatamente per ognuna delle voci e sottovoci 3 b) e 4 dell'attivo e 1 b), 2 a), 2 b) bb) e 3 b) del passivo, l'importo di questi crediti e di questi debiti suddivisi conformemente alla loro durata residua nel modo seguente:

- fino a tre mesi,
- da oltre tre mesi ad un anno,
- da oltre un anno a cinque anni,
- oltre cinque anni.

Per la voce 4 dell'attivo si deve inoltre indicare l'ammontare dei crediti di durata indeterminata.

Per i crediti e i debiti rimborsabili mediante versamenti periodici, la

durata residua è il periodo compreso fra la data di chiusura del bilancio e la data di scadenza di ogni versamento.

Tuttavia, per un periodo di cinque anni a partire dalla data di cui all'articolo 47, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'indicazione delle voci dell'attivo e del passivo di cui al presente articolo in base alla durata contrattuale o al periodo di preavviso originariamente stabiliti. Essi esigono quindi che nel caso di crediti non rappresentati da titoli, se un ente creditizio subentra in un prestito già esistente, esso classifichi quest'ultimo in base alla durata residua calcolata alla data dell'intervento. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la durata contrattuale di un prestito è il periodo compreso fra la data del primo utilizzo dei fondi e la data del rimborso. Si considera periodo di preavviso quello compreso fra la data in cui il preavviso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso. Per i crediti e i debiti rimborsabili con pagamenti periodici, la durata contrattuale è il periodo compreso fra la data di decorrenza dei crediti o dei debiti e la data di scadenza dell'ultimo rimborso. Gli enti creditizi indicano inoltre per le voci dello stato patrimoniale di cui alla presente lettera l'importo degli elementi di attivo e di passivo che scadono l'anno successivo alla data di chiusura del bilancio.

b) Gli enti creditizi devono indicare per la voce 5 dell'attivo (obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso in portafoglio) nonché per la sottovoce 3 a) del passivo (effetti e obbligazioni proprie in circolazione) l'importo degli elementi di attivo o di passivo che scadono l'anno successivo alla data di chiusura del bilancio.

c) Gli Stati membri possono prevedere che le indicazioni di cui alle lettere a) e b) figurino nello stato patrimoniale.

d) Gli enti creditizi forniscono infine informazioni sulle attività da essi costituite in garanzia di propri impegni o di impegni di terzi (comprese le passività eventuali) in modo da far figurare, per ogni voce del passivo o voce fuori bilancio, l'importo totale delle attività in questione.

4. Gli enti creditizi che devono iscrivere nelle voci fuori bilancio le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 78/660/CEE non sono tenuti a riportarle nell'allegato.

5. In sostituzione delle indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi devono indicare nell'allegato la ripartizione dei proventi relativi alle voci 1, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 27 o alle voci B 1, B 2, B 3, B 4 e B 7 dell'articolo 28, per mercato geografico, qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'ente creditizio tali mercati differiscano tra loro considerevolmente. Viene applicato l'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 78/660/CEE.

6. Il rinvio di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 78/660/CEE all'articolo 23, voce 6, equivale al rinvio all'articolo 27, voce 8, o all'articolo 28, voce A 4, della presente direttiva.

7. In deroga all'articolo 4.1, paragrafo 1, punto 1.3, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi sono tenuti ad indicare unicamente gli importi delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri dei rispettivi organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate di qualunque tipo. Queste informazioni devono essere fornite globalmente per ogni categoria.

#### **Articolo 41**

1. Le indicazioni prescritte dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE devono essere fornite per gli elementi di attivo considerati come immobilizzi ai sensi dell'articolo 35 della presente direttiva L'obbligo di indicare separatamente le correzioni di valore non si applica tuttavia al caso in cui uno Stato membro abbia autorizzato una compensazione tra le correzioni di valore ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della presente direttiva. In questo caso le correzioni di valore possono essere raggruppate con altre voci.

2. Gli Stati membri prescrivono agli enti creditizi di fornire inoltre nell'allegato le seguenti indicazioni:

a) la ripartizione dei valori negoziabili, riportati nelle voci da 5 a 8 dell'attivo, in valori quotati in borsa e non quotati in borsa;

b) la ripartizione dei valori negoziabili riportati nelle voci 5 e 6 dell'attivo in valori considerati o non considerati immobilizzi finanziari a norma dell'articolo 35, nonché il criterio adottato per distinguere le due categorie di valori negoziabili;

c) gli importi delle operazioni di leasing, ripartiti fra le rispettive voci dello stato patrimoniale;

d) la ripartizione delle voci 13 dell'attivo e 4 del passivo, nonché delle voci 10 e 18 (presentazione verticale) o A 6 e A 11 (presentazione orizzontale) e delle voci 7 e 17 (presentazione verticale) o B 7 e B 9 (presentazione orizzontale) del conto profitti e perdite, tra i principali elementi che le compongono, qualora tali elementi abbiano rilevanza per la valutazione dei bilanci. Occorre inoltre fornire spiegazioni sull'ammontare e sulla natura dei suddetti elementi;

e) gli oneri versati per passività subordinate dall'ente creditizio nel corso dell'esercizio;

f) il fatto che un ente creditizio preli servizi di gestione o di intermediazione a terzi, se l'entità di questo tipo di affari sia rilevante rispetto al complesso delle attività dell'ente;

g) l'importo globale degli elementi d'attivo e degli elementi di passivo espressi in monete straniere, convertito nella quale sono redatti i bilanci;

h) l'indicazione dei tipi di operazioni a termine in essere alla data di chiusura del bilancio, precisando segnatamente per ciascun tipo di operazione se una parte significativa delle medesime è stata avviata per coprire gli effetti delle fluttuazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato e se una significativa parte delle stesse rappresenta operazioni commerciali. Questi tipi di operazioni comprendono tutte quelle per le quali i proventi o gli oneri devono essere inclusi a norma dell'articolo 27, voce 6, dell'articolo 28, voce A 3 o B 4, o dell'articolo 29, punto 3, ad esempio su divise, metalli preziosi, valori mobiliari, certificati di deposito e merci.

#### *Sezione 9*

### **Disposizioni relative ai conti consolidati**

#### **Articolo 42**

1. Salvo disposizioni contrarie della presente sezione, gli enti creditizi redigono conti consolidati e una relazione consolidata di gestione in conformità della direttiva 83/349/CEE.

2. Nella misura in cui uno Stato membro non abbia fatto ricorso all'articolo 5 della direttiva 83/349/CEE, il paragrafo 1 del presente articolo si applica altresì alle imprese madri aventi come unico oggetto la presa di partecipazioni presso imprese figlie, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni allorché le imprese figlie sono esclusivamente o principalmente enti creditizi.

#### **Articolo 43**

1. La direttiva 83/349/CEE si applica fatti salvi l'articolo 1 della presente direttiva e il paragrafo 2 del presente articolo.

2. a) Gli articoli 4, 6, 15 e 40 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

b) Gli Stati membri possono assoggettare l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 83/349/CEE alle seguenti condizioni supplementari:

- l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dal-

l'impresa esentata; questa dichiarazione forma oggetto di pubblicità nei conti dell'impresa esentata;

- l'impresa madre è un ente creditizio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva.

c) Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primi due trattini, della direttiva 83/349/CEE, relative:

- all'importo delle immobilizzazioni,

- all'importo netto del volume d'affari,

sono sostituite dalle informazioni relative al risultato globale delle voci 1, 3, 4, 6, e 7 dell'articolo 27 o delle voci B 1, B 2, B 3, B 4 e B 7 dell'articolo 28 della presente direttiva.

d) Qualora, in seguito all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 83/349/CEE un'impresa figlia che sia un ente creditizio non sia inclusa nei conti consolidati, ma le sue azioni siano temporaneamente detenute per un'operazione di assistenza finanziaria finalizzata al suo risanamento o salvataggio, i conti annuali di detta impresa sono acclusi ai conti consolidati fornendo, nell'allegato agli stessi, informazioni supplementari sulla natura e sui termini dell'operazione di assistenza finanziaria.

e) Uno Stato membro può applicare l'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE anche a due o più istituti di credito che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, della stessa direttiva sono sottoposti a una direzione unitaria senza che essa sia stata stabilita in virtù di un contratto o di una clausola statutaria.

f) L'articolo 14, della direttiva 83/349/CEE, eccettuato il paragrafo 2, si applica con riserva della disposizione seguente:

qualora l'impresa madre sia un ente creditizio e una o più imprese figlie da consolidare non abbiano tale forma, dette imprese figlie non possono essere escluse dal consolidamento nel caso in cui la loro attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe.

g) Per la struttura dei conti consolidati:

- si applicano gli articoli 3, da 5 a 26 e da 29 a 34 della presente direttiva;

- il riferimento all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE, contenuto nell'articolo 17 della direttiva 83/349/CEE, si applica agli ele-

menti dell'attivo considerati come immobilizzazioni ai sensi dell'articolo 35 della presente direttiva.

h) Per il contenuto dell'allegato dei conti consolidati, si applica l'articolo 34 della direttiva 83/349/CEE, fatte salve le disposizioni degli articoli 40 e 41 della presente direttiva.

#### *Sezione 10*

### **Pubblicità**

#### **Articolo 44**

1. I conti annuali degli enti creditizi regolarmente approvati, la relazione sulla gestione e la relazione della persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Tuttavia, la legislazione nazionale può consentire che la relazione sulla gestione non costituisca oggetto della pubblicità sopra menzionata. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale o, in assenza, presso la sede principale nello Stato membro in questione. Di tale relazione gli interessati possono ottenere copia integrale o parziale su semplice richiesta; il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai conti consolidati regolarmente approvati, alla relazione consolidata sulla gestione e alla relazione della persona incaricata della revisione dei conti.

3. Tuttavia, qualora l'ente creditizio che ha redatto i conti annuali o i conti consolidati sia organizzato in una forma diversa da quelle elencate all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE e non sia soggetto, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, esso deve almeno tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Deve essere possibile ottenere copia di questi documenti a semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

4. I conti annuali e i conti consolidati degli enti creditizi devono essere pubblicati in ogni Stato membro in cui tali enti hanno succursali ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, della direttiva 77/780/CEE. Detto Stato membro può imporre che la pubblicazione di detti documenti venga effettuata

nella sua lingua ufficiale.

5. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni, qualora venga omessa la pubblicità contemplata dal presente articolo.

#### *Sezione 11*

### **Revisione**

#### **Articolo 45**

Uno Stato membro può non applicare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto III), della direttiva 84/253/CEE alle casse di risparmio pubbliche qualora il controllo legale dei documenti di tali enti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva sia riservato a una società di revisione esistente per le casse di risparmio al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, il cui responsabile soddisfi almeno alle condizioni fissate dagli articoli da 3 a 9 della direttiva 84/253/CEE.

#### *Sezione 12*

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 46**

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE ha altresì, in una composizione appropriata, il compito:

a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione, in particolare sui problemi concreti della sua applicazione;

b) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti ad apportare alla presente direttiva.

#### **Articolo 47**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Uno Stato membro può prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate per la prima volta ai conti annuali e ai conti consolidati dell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio 1993 o nel corso di tale anno.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

#### **Articolo 48**

Cinque anni dopo la data di cui all'articolo 47, paragrafo 2, il Consiglio procede, su proposta della Commissione, all'esame e, se del caso, alla revisione delle disposizioni della presente direttiva che prevedono una facoltà per gli Stati membri, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, e degli articoli 27, 28 e 41 in funzione dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e, in particolare degli obiettivi di maggior trasparenza ed armonizzazione delle prescrizioni previste dalla presente direttiva.

#### **Articolo 49**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il presidente

N. Lawson

Direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 (1) (2).

**Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che esistono notevoli divergenze nelle legislazioni degli Stati membri in materia di credito al consumo;

considerando che le divergenze tra le legislazioni possono provocare distorsioni di concorrenza fra creditori nel mercato comune;

considerando che queste stesse divergenze limitano la possibilità del consumatore di ottenere un credito in altri Stati membri; che esse influiscono sul volume e sulla natura dei crediti richiesti, nonché, sull'acquisto di beni e servizi;

considerando che pertanto tali divergenze incidono sulla libera circolazione delle merci e dei servizi che il consumatore potrebbe ottenere a credito e ostacolano quindi direttamente il funzionamento del mercato comune;

considerando che, a motivo dell'aumento del volume del credito concesso ai consumatori nella Comunità, l'istituzione di un mercato comune del credito al consumo gioverebbe in egual misura ai consumatori, ai creditori, ai produttori, ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di beni e ai fornitori di servizi;

considerando che i programmi della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore prevedono in particolare che il consumatore deve essere protetto contro condizioni abusive di credito e che è opportuno armonizzare in via prioritaria le condizioni generali relative al credito al consumo;

---

(1) Pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 42 del 12/02/1987.

(2) Direttiva recepita dall'art. 18 della Legge 19.2.1992, n. 142, in questa Sezione dell'*Appendice*.

considerando che le divergenze tra legislazioni e prassi si traducono, per quanto attiene al credito al consumo, in una tutela diseguale del consumatore nei vari Stati membri;

considerando che le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; che nuove forme di credito al consumo sono state predisposte e sono in continua evoluzione;

considerando che il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contrattati; che queste informazioni devono concernere, tra l'altro, il tasso annuo degli oneri inerenti al credito o, in mancanza di questo, l'importo totale che il consumatore deve pagare per il credito;

considerando che in attesa di una decisione su un metodo o metodi comunitari di calcolo del tasso annuo degli oneri, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a seguire gli attuali metodi o prassi per il calcolo di detto tasso o, in mancanza di questi, dovrebbero adottare disposizioni volte a indicare il costo totale del credito per il consumatore;

considerando che spesso le condizioni contrattuali possono essere svantaggiose per il consumatore; che si può ottenere una migliore protezione del consumatore prescrivendo determinate condizioni da applicare a tutte le forme di credito;

considerando che, data la natura specifica di taluni contratti di credito e tipi di transazione, questi contratti o transazioni dovrebbero essere del tutto o in parte esclusi dal campo d'applicazione della direttiva;

considerando che dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, esentare dalla direttiva alcune forme di credito di carattere non commerciale concesso a particolari condizioni;

considerando che le pratiche esistenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda gli atti autentici redatti dinanzi ad un notaio o a un giudice sono tali da rendere superflua in questi casi l'applicazione di talune disposizioni della presente direttiva;

che pertanto dovrebbe essere possibile per gli Stati membri esentare tali atti dalle disposizioni in questione;

considerando che i contratti di credito relativi a somme molto elevate tendono a differire dalle normali transazioni di credito al consumo; che l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva a contratti relativi a importi molto modesti potrebbe comportare eccessivi oneri amministrativi sia per i consumatori che per i creditori; che pertanto i contratti per importi superiori o inferiori a determinati limiti finanziari dovrebbero essere esclu-

si dalla direttiva;

considerando che l'indicazione dei costi del credito nella pubblicità e negli uffici commerciali del creditore o dell'intermediario può facilitare al consumatore il confronto fra più offerte;

considerando che la tutela del consumatore viene ulteriormente migliorata ove i contratti di credito siano stipulati per iscritto e contengano determinate indicazioni minime sulle condizioni contrattuali;

considerando che in caso di crediti concessi per l'acquisizione di beni, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso; che, al momento del recupero, in conteggi tra le parti dovrebbero essere stabiliti in modo che il recupero non comporti un ingiustificato arricchimento;

considerando che al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi; che, in tal caso, deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito;

considerando che, nel caso di cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito, la posizione del consumatore non deve diventare più debole;

considerando che gli Stati membri che consentono l'uso, da parte del consumatore di cambiali, effetti all'ordine e assegni in relazione a un contratto di credito devono assicurarsi che nell'uso di detti strumenti il consumatore sia adeguatamente protetto;

considerando che per quanto riguarda i beni e servizi che il consumatore ha sottoscritto per contratto di acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi; che le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore l'acquisto di merci o di servizi da tale fornitore;

considerando che l'ECU è l'unità definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (2); che gli Stati membri dovrebbero entro certi limiti essere liberi di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi espressi in ECU nella presente direttiva; che gli importi della presente

---

(1) GU n. L 379 del 30. 12. 1978.

(2) GU n. L 247 del 16. 9. 1984.

direttiva dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità e, se necessario, rivediti;

considerando che dovranno essere adottate da parte degli Stati membri opportune misure per autorizzare le persone che lo desiderano a proporre o farsi intermediari per contratti di credito, o per ispezionare o controllare le attività delle persone che concedono crediti o si fanno intermediari per la concessione di crediti o per mettere in grado i consumatori di presentare reclamo in merito ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito;

considerando che i contratti di credito non dovrebbero derogare, a detrimento del consumatore, alle disposizioni che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva; che tali disposizioni non dovrebbero essere eluse mediante una speciale formulazione dei contratti;

considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché, un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato;

considerando che entro il 10 gennaio 1995 la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA**

### **Articolo 1**

1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende:
  - a) per “consumatore”, la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;
  - b) per “creditore”, una persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, ovvero un gruppo di tali persone;
  - c) per “contratto di credito”, un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva;

- d) per “costo totale del credito al consumatore”, tutti i costi del credito compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito 1
- e) per “tasso annuo effettivo globale”, il costo totale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato in conformità dell'articolo 1 bis 2.

#### **Articolo 1-bis (3)**

1. a) Il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II.

b) Nell'allegato III si danno quattro esempi di calcolo a titolo indicativo.

2. Per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), escluse le spese seguenti:

i) le spese che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo cui è soggetto e che figura nel contratto di credito;

ii) le spese diverse dal prezzo di acquisto che spettano al consumatore all'acquisto di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;

iii) le spese di trasferimento di fondi, come pure le spese per il mantenimento di un conto destinato a ricevere gli importi addebitati a titolo di rimborso del credito, del pagamento degli interessi e degli altri oneri tranne nel caso in cui il consumatore non disponga di una ragionevole libertà di scelta in materia e tali spese siano anormalmente elevate; tuttavia questa disposizione non si applica alle spese di riscossione di tali rimborsi o di tali pagamenti, indipendentemente dal fatto che siano riscossi in contanti o in un altro modo;

---

(1) Lettera così sostituita dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 90/88/CEE.

(2) Lettera così sostituita dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 90/88/CEE.

(3) Articolo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/88/CEE.

iv) i contributi dovuti a titolo dell'iscrizione ad associazioni o a gruppi derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se tali contributi hanno un'incidenza sulle condizioni del credito;

v) le spese per le assicurazioni o garanzie; sono tuttavia incluse quelle che siano intese ad assicurare il rimborso al creditore in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, di una somma pari o inferiore all'importo totale del credito, compresi gli interessi e le altre spese e che sono imposte obbligatoriamente dal creditore per la concessione del credito.

### 3. *Abrogato* (1)

4. a) Il tasso annuo effettivo globale è calcolato al momento in cui si conclude il contratto di credito, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 relativo agli avvisi e offerte pubblicitarie.

b) Il calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto di credito sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

### 5 *Abrogato* (2)

6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso d'interesse e l'importo o il livello di altre spese, i quali sono ripresi nel tasso annuo effettivo globale ma non possono essere quantificati al momento del suo calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

7. Se necessario, è possibile assumere le seguenti ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale:

- se nel contratto di credito non è stabilito un limite al credito, l'importo del credito accordato è pari all'importo fissato dallo Stato membro interessato, senza superare una cifra equivalente a 2.000 ECU;

- se non è stabilito un limite di tempo per il rimborso del credito e se esso non risulta dalle clausole del contratto o dal mezzo di pagamento del credito accordato, la durata del contratto di credito è un anno;

- salvo indicazione contraria, quando il contratto prevede varie date di rimborso, il credito è soddisfatto ed i rimborsi sono effettuati alla data più prossima prevista nel contratto.

---

(1) Paragrafo abrogato dall'articolo 1 della direttiva 98/7/CE.

(2) Paragrafo abrogato dall'articolo 1 della direttiva 98/7/CE.

## Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

- a) ai contratti di credito o di promessa di credito:
    - destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi;
    - destinati al restauro o al miglioramento di un immobile in quanto tale;
  - b) ai contratti di locazione purché, non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario.
  - c) al credito concesso o messo a disposizione senza remunerazione in interessi o altri oneri;
  - d) ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico;
  - e) al credito concesso da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito.
- A siffatti crediti si applicano tuttavia le disposizioni dell'articolo 6;
- f) ai contratti di credito per importi inferiori a 200 ECU o superiori a 20.000 ECU;
  - g) ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito:
    - o entro un periodo non superiore a tre mesi;
    - oppure in non più di quattro pagamenti rateali entro un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Uno Stato membro può, in consultazione con la Commissione, esentare dall'applicazione della presente direttiva alcuni tipi di credito:

- concessi a tassi effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato e
- che non vengono offerti al pubblico in genere.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 bis e degli articoli da 4 a 12 non si applicano ai contratti di credito o alle promesse di credito garantiti da ipoteca su un bene immobile, sempreché questi non sono già esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva in virtù del paragrafo 1, lettera a) 1.

---

(1) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 90/88/CEE.

4. Gli Stati membri possono esentare dalle disposizioni degli articoli da 6 a 12 i contratti di credito sotto forma di atto autentico firmato dinanzi ad un notaio o a un giudice.

### **Articolo 3**

Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (1), nonché, le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito, deve citare anche il tasso annuo effettivo globale mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità<sup>2</sup>

### **Articolo 4**

1. I contratti di credito devono essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.

2. Il documento scritto deve contenere:

- a) un'indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale;
- b) un'indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale può essere modificato.

Qualora non sia possibile indicare il tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale, saranno fornite al consumatore adeguate informazioni nel documento scritto. Tali informazioni devono almeno comprendere le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino.

- c) un estratto dell'importo, del numero e della periodicità o delle date dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, nonché l'importo totale di questi versamenti, quando ciò è possibile (3);
- d) un estratto degli elementi di costo che sono riportati all'articolo 1-bis,

---

(1) GU n.L. 250 del 19.9.1984.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva 98/7/CE.

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 90/88/CEE.

paragrafo 2, eccettuate le spese connesse al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, e che non sono inclusi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale ma che devono essere pagati dal consumatore in determinate condizioni, nonché un elenco in cui si precisano tali condizioni. Se si conoscerà l'importo esatto di questi elementi, lo si indica; in caso contrario, se possibile, si fornisce un metodo di calcolo o la stima più realista possibile (1).

3. Il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto.

A titolo d'esempio, nell'allegato della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui gli Stati membri possono imporre l'inclusione obbligatoria nel contratto scritto in quanto essenziali.

#### **Articolo 5**

*Abrogato (2)*

#### **Articolo 6**

1. Nonostante l'esclusione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:

- dell'eventuale massimale del credito;
- del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;
- delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.

2. Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dov'essere informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore. Tale notifica può aver luogo a mezzo di un estratto conto o in ogni altro modo accettabile per gli Stati membri.

3. Negli Stati membri in cui è ammessa la pratica della tacita accetta-

---

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 90/88/CEE.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 90/88/CEE.

zione degli scoperti, lo Stato deve garantire che il consumatore sia informato del tasso di interesse annuo e delle relative spese nonché, di qualsiasi modifica di queste ultime, ove lo scoperto si prolunghi oltre tre mesi.

#### **Articolo 7**

In caso di crediti concessi per l'acquisizione di beni, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso. Essi curano inoltre che, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento.

#### **Articolo 8**

Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito.

#### **Articolo 9**

Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di Credito sono ceduti a un terzo, il consumatore deve avere la facoltà di far valere nei confronti del terzo le eccezioni ed i mezzi di difesa che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.

#### **Articolo 10**

Gli Stati membri che, relativamente ai contratti di credito, permettono al consumatore di:

- a) effettuare un pagamento con titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari,
- b) offrire garanzie mediante titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari ed assegni bancari,

provvedono affinché, il consumatore sia adeguatamente protetto in tale uso di questi strumenti.

#### **Articolo 11**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei con-

fronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non stano comunque conformi al contratto di fornitura.

2. Quando:

- a) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e
- b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e
- e) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo e
- d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura, e
- e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto,  
il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.

Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile quando la singola operazione è di un valore inferiore a un importo pari a 200 ECU.

## **Articolo 12**

1. Gli Stati membri:

- a) provvedono affinché, le persone che desiderano proporre o farsi intermediarie per contratti di credito ottengano un'autorizzazione ufficiale in tal senso, o specificamente o in quanto fornitori di beni e di servizi, oppure
- b) provvedono affinché, l'attività delle persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sia soggetta all'ispezione o al controllo di un'istituzione o di un'autorità, oppure
- c) incoraggiano la creazione di appropriati organismi atti a ricevere i reclami in merito ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito e a fornire ai consumatori informazioni o consigli al riguardo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia necessaria quando le persone che propongono

no o si fanno intermediarie per la conclusione di contratti di credito rispondono alla definizione di cui all'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (1), e sono autorizzate conformemente alle disposizioni di tale direttiva. Se le persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sono state autorizzate, sia in modo specifico tanto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), quanto in base alle disposizioni della direttiva sopra menzionata, ma quest'ultima autorizzazione è in seguito revocata, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione specifica di concedere crediti, di cui al paragrafo 1, lettera a), viene informata e decide se le persone in questione possono continuare a concedere crediti o a farsi intermediarie per la concessione di crediti oppure se l'autorizzazione specifica rilasciata in base al paragrafo I, lettera a), debba essere revocata.

### **Articolo 13**

1. Ai sensi della presente direttiva, l'ECU è l'unità definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78, modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84. Il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della presente direttiva.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi espressi in ECU purché, tale arrotondamento non superi 10 ECU.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni cinque anni e per la prima volta nel 1995 all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

### **Articolo 14**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non derogino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti e in particolare attraverso

---

(1) GU n. L 322 del 17.12.1977.

la distribuzione dell'importo del credito in più contratti.

#### **Articolo 15**

La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato.

#### **Articolo 16**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### **Articolo 17**

Entro il 1° gennaio 1995 la Commissione presenta una relazione al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva.

#### **Articolo 18**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
G. SHAW

## ALLEGATO

### ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

- 1. Contratti di credito che concernono la fornitura di determinati beni o servizi**
  - i) La descrizione dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del contratto;
  - ii) Il prezzo di acquisto in contanti e il prezzo stabilito dal contratto di credito;
  - iii) L'importo dell'eventuale acconto, nonché, il numero, l'importo e la data di scadenza delle rate, oppure il metodo da utilizzare per determinare ciascuno di tali dati, qualora non siano noti al momento della conclusione del contratto;
  - iv) L'indicazione che il consumatore ha diritto, in conformità dell'articolo 8, a una riduzione in caso di rimborso anticipato;
  - v) L'indicazione della persona cui spetta la proprietà dei beni, qualora il passaggio di proprietà non sia immediato, e le condizioni alle quali il consumatore acquista la proprietà dei beni;
  - vi) Una descrizione delle eventuali garanzie richieste;
  - vii) L'eventuale periodo di riflessione;
  - viii) L'indicazione della(e) assicurazione(i) eventualmente richiesta(e) e, qualora la scelta dell'assicuratore non venga lasciata al consumatore, l'indicazione del relativo costo;
  - ix) L'indicazione dell'eventuale obbligo per il consumatore di costituire un risparmio di un certo importo il quale deve essere messo su un conto speciale <sup>1</sup>
  
- 2. Contratti di credito operanti mediante carte di credito**
  - i) L'eventuale valore massimo dell'importo del credito;
  - ii) Le condizioni di rimborso o il modo per stabilirle;
  - iii) L'eventuale periodo di riflessione.

---

(1) Alinea aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 90/88/CEE.

**3. Contratti di credito sotto forma di crediti allo scoperto permanenti, non altrimenti contemplati dalla direttiva**

- i) L'importo dell'eventuale massimale del credito o il metodo per determinarla
- ii) Le condizioni di utilizzazione e di rimborso;
- iii) L'eventuale periodo di riflessione

**4. Altri contratti di credito che ricadono sotto la direttiva**

- i) L'importo dell'eventuale massimale del credito;
- ii) L'indicazione dell'eventuale garanzia richiesta;
- iii) Le condizioni di rimborso;
- iv) L'eventuale periodo di riflessione
- v) L'indicazione che il consumatore ha diritto, in conformità dell'articolo 8, a una riduzione in caso di rimborso anticipato.

## ALLEGATO II (1)

EQUAZIONE DI BASE CHE RAPPRESENTA L'EQUIVALENZA DEI PRESTITI, DA UN LATO, E DEI RIMBORSI E ONERI, DALL'ALTRO

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

$K$  è il numero d'ordine di un prestito

$K'$  è il numero d'ordine di una rata di rimborso

$A_k$  è l'importo del prestito numero  $K$

$A_{k'}$  è l'importo della rata di rimborso numero  $K'$

$m$  è il numero d'ordine dell'ultimo prestito

$m'$  è il numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso

$t_k$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a  $m$

$t_{k'}$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito numero 1 e le date delle rate di rimborso da 1 a  $m'$

$i$  è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti.

Osservazioni:

a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.

b) La data iniziale è quella del primo prestito.

(1) Allegato aggiunto dalla direttiva 90/88/CEE e successivamente così sostituito dall'allegato I della direttiva 98/7/CE.

- c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o in frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni (vale a dire  $365/12$ ).
- d) Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno.
- e) Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di soluzione applicabili diano un risultato uguale a quello degli esempi presentati nell'allegato III.

ALLEGATO III (1)

ESEMPI DI CALCOLO

A. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE  
SULLA BASE DEL CALENDARIO [1 ANNO = 365 GIORNI (O 366  
GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI)]

*Primo esempio*

La somma prestata è  $S = 1.000$  ECU il 1° gennaio 1994.

Essa è rimborsata con un solo versamento di 1.200 ECU effettuato il 1° luglio 1995, ossia 1 anno e 1/2 o 546 giorni (365 + 181) dopo la data del prestito.

$$\text{L'equazione diventa: } 1000 = \frac{1200}{(1+i)^{546/365}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,2$$

$$1+i = 1,1296204$$

$$i = 0,1296204$$

Questo importo è arrotondato al 13% (o al 12,96% se si preferiscono due cifre decimali).

---

(1) Allegato aggiunto dalla direttiva 90/88/CEE e successivamente così sostituito dall'allegato II della direttiva 98/7/CE.

*Secondo esempio*

La somma prestata è  $S = 1.000$  ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di incartamento, in modo che il prestito di fatto è di 950 ECU; il rimborso di 1.200 ECU, come nel primo esempio, è effettuato il 1° luglio 1995.

L'equazione diventa: 
$$950 = \frac{1200}{(1+i)^{546/365}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,263157$$

$$1+i = 1,169026$$

$$i = 0,169026$$

arrotondato al 16,9%.

*Terzo esempio*

La somma prestata è 1.000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabili in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{600}{(1+i)} + \frac{600}{(1+i)^{730/365}} = \frac{600}{1+i} + \frac{600}{(1+i)^2}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a  $i = 0,1306623$ , arrotondato al 13,1% (o al 13,07% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

*Quarto esempio*

La somma prestata è  $S = 1.000$  ECU il 1° gennaio 1994 e gli importi da pagare da parte del mutuatario sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni/90 giorni):	.272 ECU.
Dopo 6 mesi (0,5 anni/181 giorni):	.272 ECU
Dopo 12 mesi (1 anno/365 giorni):	544 ECU
Totale:	1.088 ECU

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{272}{(1+i)^{90/365}} + \frac{272}{(1+i)^{181/365}} + \frac{544}{(1+i)^{365/365}}$$

L'equazione consente di calcolare  $i$  con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile.

Il risultato è  $i = 0,13226$ , arrotondato al 13,2% (o al 13,23% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

**B. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE SULLA BASE DI UN ANNO STANDARD (1 ANNO = 365 GIORNI O 365,25 GIORNI, 52 SETTIMANE O 12 MESI UGUALI)**

*Primo esempio*

La somma prestata è  $S = 1.000$  ECU.

Essa è rimborsata con un solo versamento di 1.200 ECU effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito (ossia  $1,5 \times 365 = 547,5$  giorni,  $1,5 \times 365,25 = 547,875$  giorni,  $1,5 \times 366 = 549$  giorni,  $1,5 \times 12 = 18$  mesi, o  $1,5 \times 52 = 78$  settimane).

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{1200}{(1+i)^{547,5/365}} = \frac{1200}{(1+i)^{547,875/365,25}} = \frac{1200}{(1+i)^{18/12}} = \frac{1200}{(1+i)^{78/52}}$$

ossia:

$$(1 + i)1,5 = 1,2$$

$$1 + i = 1,129243$$

$$i = 0,129243$$

Quest'importo è arrotondato al 12,9% (o al 12,92% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

*Secondo esempio*

La somma prestata è  $S = 1\,000$  ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di incartamento, in modo che il prestito di fatto è pari a 950 ECU; il rimborso di 1.200 ECU, come nel primo esempio, è effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito.

L'equazione diventa:

$$950 = \frac{1200}{(1+i)^{547,5/365}} = \frac{1200}{(1+i)^{547,875/365,25}} = \frac{1200}{(1+i)^{18/12}} = \frac{1200}{(1+i)^{78/52}}$$

ossia:

$$(1 + i)1,5 = 1.200/950 = 1,263157$$

$$1 + i = 1,168526$$

$$i = 0,168526$$

Quest'importo è arrotondato al 16,9% (o al 16,85% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

*Terzo esempio*

La somma prestata è 1.000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabili in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$\begin{aligned}
 1000 &= \frac{600}{(1+i)^{365/365}} + \frac{600}{(1+i)^{730/365}} = \frac{600}{(1+i)^{365,25/365,25}} + \frac{600}{(1+i)^{730,5/365,25}} \\
 &= \frac{600}{(1+i)^{12/12}} + \frac{600}{(1+i)^{24/12}} = \frac{600}{(1+i)^{52/52}} + \frac{600}{(1+i)^{104/52}} \\
 &= \frac{600}{(1+i)^1} + \frac{600}{(1+i)^2}
 \end{aligned}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a  $i = 0,13066$ , arrotondato al 13,1% (o al 13,07% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

*Quarto esempio*

La somma prestata è  $S = 1.000$  ECU e gli importi da pagare da parte del mutuatario sono:

Dopo 3 mesi

(0,25 anni/13 settimane/91,25 giorni/91,3125 giorni):

272 ECU

Dopo 6 mesi

(0,5 anni/26 settimane/182,5 giorni/182,625 giorni):

272 ECU

Dopo 12 mesi

(1 anno/52 settimane/365 giorni/365,25 giorni):

544 ECU

Totale: 1.088 ECU

L'equazione diventa:

$$\begin{aligned}
 1000 &= \frac{272}{(1+i)^{91,25/365}} + \frac{272}{(1+i)^{182,5/365}} + \frac{544}{(1+i)^{365/365}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{91,3125/365,25}} + \frac{272}{(1+i)^{182,625/365,25}} + \frac{544}{(1+i)^{365,25/365,25}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{3/12}} + \frac{272}{(1+i)^{6/12}} + \frac{544}{(1+i)^{12/12}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{13/52}} + \frac{272}{(1+i)^{26/52}} + \frac{544}{(1+i)^{52/52}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{0,25}} + \frac{272}{(1+i)^{0,5}} + \frac{544}{(1+i)^1}
 \end{aligned}$$

L'equazione consente di calcolare  $i$  con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile. Il risultato è  $i = 0,13185$ , arrotondato al 13,2% (o al 13,19% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza)."

Legge 19 febbraio 1992, n. 142 (1).

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (estratto).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER  
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI**

**Articolo 1**

*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1992, n. 42, S.O.

Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere (1).

## Articolo 2

### *Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa*

1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

- a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
- b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
- d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire cento milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire cento milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo grave; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a danno l'interesse protetto;
- e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attua-

---

(1) Comma così modificato prima dall'art. 5, L. 19 dicembre 1992, n. 489, e poi dall'art. 6, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

zione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

- f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

OMISSIS

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA**

OMISSIS

#### **Capo II**

#### **Credito e risparmio**

##### *Sezione I*

#### **Credito al consumo (1)**

##### *Sezione II*

#### **Risparmio**

#### **Articolo 25**

*Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima:  
criteri di delega*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avveni-

---

(1) L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha abrogato il Capo II, Sezione I, della presente legge, disponendo che le norme abrogate continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. Cfr. decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, in *Appendice, Sez. I*.

re in conformità dei seguenti principi:

- a) l'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle società di capitali nonché le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
- b) gli enti creditizi restano soggetti per le attività esercitate in Italia sulla vigilanza dell'Autorità dello Stato membro della Comunità economica europea che ha dato l'autorizzazione, purché ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
- c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
- d) gli enti possono procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attività creditizia e finanziaria;
- e) dovrà essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.

2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

OMISSIS

Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (1).

**Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (estratto).**

OMISSIS

### **Capo VIII**

#### **Disposizioni varie**

OMISSIS

#### **Articolo 45**

*Attuazione delle norme comunitarie.*

1. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla direttiva 89/646/CEE ai sensi dell'art. 22 della medesima direttiva.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1992, n. 296, S.O.

Direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 (1) (2).

**Direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'obiettivo principale della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, è di permettere alle imprese di investimento autorizzate dalle autorità competenti del loro Stato membro di origine e sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità di stabilire succursali e di prestare liberamente servizi negli altri Stati membri; che quindi detta direttiva prevede un coordinamento delle norme per quanto riguarda l'autorizzazione e la continuazione delle attività delle imprese di investimento;

considerando che la direttiva, tuttavia, non stabilisce norme comuni per i fondi propri delle imprese di investimento né l'entità del capitale iniziale di dette imprese; che non fissa un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono esposte le medesime imprese; che fa riferimento in numerose disposizioni ad un'altra iniziativa della Comunità il cui obiettivo sarebbe precisamente quello di adottare misure coordinate nei campi menzionati;

considerando che l'impostazione adottata è quella di realizzare soltanto l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente a garantire il reciproco riconoscimento dell'autorizzazione e dei sistemi di vigilanza prudenziale; che l'adozione di misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato delle imprese di investimento sono

---

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1993, n. L 141. Entrata in vigore il 23 marzo 1993.

(2) Termine di recepimento: 1° luglio 1995. Direttiva recepita con D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e con Provvedimento della Banca d'Italia 25 febbraio 1997.

aspetti essenziali dell'armonizzazione necessaria per la realizzazione del riconoscimento reciproco e quindi nel quadro del mercato interno finanziario;

considerando che è opportuno stabilire importi di capitale iniziale differenti sulla base dell'insieme di attività che le imprese di investimento sono autorizzate ad effettuare;

considerando che le imprese di investimento già esistenti debbono essere autorizzate, a talune condizioni, a continuare la loro attività anche se non soddisfano agli importi minimi di capitale iniziale fissati per le nuove imprese;

considerando che gli Stati membri possono anche stabilire norme più severe di quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva fa parte di una più ampia iniziativa internazionale volta a ravvicinare le regole in vigore in materia di vigilanza sulle imprese di investimento e gli enti creditizi (in appresso denominati collettivamente "enti");

considerando che le norme comuni di base per i fondi propri degli enti sono un elemento su cui fa perno il mercato interno nel settore dei servizi di investimento, poiché i fondi propri servono a garantire la sopravvivenza degli enti e a tutelare gli investitori;

considerando che in un mercato comune finanziario gli enti, a prescindere dal fatto che siano imprese di investimento o enti creditizi, sono direttamente concorrenti tra di loro;

considerando che è pertanto auspicabile pervenire ad un eguale trattamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

considerando che, per quanto concerne gli enti creditizi, norme comuni per la vigilanza e l'osservazione dei rischi creditizi sono già stabiliti nella direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi;

considerando che è necessario sviluppare norme comuni relative ai rischi di mercato degli enti creditizi e creare un quadro complementare per la vigilanza dei rischi degli enti, in particolare i rischi di mercato, i rischi posizione, i rischi regolamento/controparte e i rischi di cambio;

considerando che è necessario introdurre il concetto di portafoglio di negoziazione, che include le posizioni nei valori mobiliari e in altri strumenti finanziari detenuti a scopi di transazione e principalmente soggetti ai rischi di mercato e alle esposizioni connesse a taluni servizi finanziari prestatati ai clienti;

considerando che è auspicabile che gli enti con scarse attività di portafoglio di negoziazione, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, possano applicare la direttiva 89/647/CEE piuttosto che i requisiti di cui agli allegati I e II della presente direttiva;

considerando che è importante tener conto, nella vigilanza del rischio regolamento/consegna, dell'esistenza di sistemi che offrono una protezione adeguata al fine di diminuire tale rischio;

considerando che comunque gli enti debbono conformarsi alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la copertura del loro rischio di cambio sulla loro attività totale; che si debbono esigere minori requisiti patrimoniali relativamente alle posizioni in valute strettamente correlate, sia confermate statisticamente, sia derivanti da intese interstatali vincolanti, segnatamente nella prospettiva della creazione dell'Unione monetaria europea;

considerando che l'esistenza, in tutti gli enti, di sistemi interni di osservazione e di controllo del rischio tasso d'interesse, in tutte le loro attività, è uno strumento di particolare rilievo per minimizzare tale rischio; che di conseguenza è necessario che tali sistemi siano soggetti alla supervisione delle autorità competenti;

considerando che la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativa alla vigilanza ed al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi, non è intesa a stabilire norme comuni in merito alla vigilanza dei grandi fidi relativi ad attività soggette principalmente a rischi di mercato; che la suddetta direttiva fa bensì riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità intesa all'adozione del richiesto coordinamento dei metodi in quel settore;

considerando che è necessario adottare norme comuni per la vigilanza e il controllo dei grandi fidi delle imprese di investimento;

considerando che per gli enti creditizi esiste già la definizione di fondi propri nella direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi;

considerando che la base per una definizione dei fondi propri per gli enti dovrebbe essere detta definizione;

considerando che non mancano ragioni per giustificare che, ai fini della presente direttiva, la definizione possa differire da quella della direttiva suddetta, in modo da tener conto delle particolari caratteristiche delle attività svolte da detti enti e che comportano principalmente rischi di mercato;

considerando che la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile

1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, stabilisce il principio del consolidamento, non norme comuni in merito al consolidamento di enti finanziari coinvolti in attività principalmente soggette a rischi di mercato; che la suddetta direttiva fa riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità volta all'adozione di misure coordinate in quel settore;

considerando che la direttiva 92/30/CEE non si applica a gruppi che contengono imprese d'investimento ma nessun ente creditizio; che tuttavia si è ritenuto auspicabile costituire un quadro comune per l'introduzione della vigilanza su base consolidata delle imprese di investimento;

considerando che saltuariamente possono essere necessari adeguamenti tecnici delle norme particolareggiate stabilite nella presente direttiva al fine di tener conto di nuovi sviluppi nel settore dei servizi di investimento; che la Commissione proporrà di conseguenza gli adeguamenti necessari;

considerando che il Consiglio dovrebbe adottare, in una fase successiva, disposizioni volte ad adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; che nel frattempo il Consiglio stesso effettua tali adeguamenti su proposta della Commissione;

considerando che è opportuno prevedere un riesame della presente direttiva entro tre anni dalla sua data di attuazione alla luce dell'esperienza, degli sviluppi sui mercati finanziari e dei lavori nelle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione; che detto riesame deve inoltre prevedere una revisione dell'elenco dei settori suscettibili un adeguamento tecnico;

considerando che la presente direttiva e la direttiva 93/22/CEE sono così intimamente correlate che la loro entrata in vigore in date diverse potrebbe indurre una distorsione di concorrenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

### **Articolo 1**

1. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 2.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da essi autorizzati.

## Definizioni

### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni in appresso.

1) "Ente creditizio": tutti gli enti rispondenti alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della prima direttiva, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e soggetti alle prescrizioni della direttiva 89/647/CEE.

2) "Impresa di investimento": tutti gli enti rispondenti alla definizione dell'articolo 1, secondo trattino, della direttiva 93/22/CEE, soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione:

- degli enti creditizi precedentemente definiti,
- delle imprese locali definite in appresso al punto 20), e
- delle imprese che si limitano a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi e/o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti.

3) "Ente": gli enti creditizi e le imprese di investimento.

4) "Impresa di investimento riconosciuta di un Paese terzo": tutte le imprese che, qualora fossero stabilite nella Comunità, rientrerebbero nella definizione di "impresa di investimento" di cui al punto

2), che siano autorizzate in un Paese terzo e che siano soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nella presente direttiva.

5) "Strumenti finanziari": gli strumenti definiti nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE.

6) "Portafoglio di negoziazione (trading book) di un ente": il portafoglio che comprende:

a) le posizioni detenute in proprietà da tale ente in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci destinati a successiva vendita e/o acquisiti dall'ente al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di interesse, nonché posizioni in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci derivanti da operazioni di "matched principal broking", oppure posizioni destinate a coprire il rischio inerente ad altri ele-

menti del portafoglio (1);

b) le esposizioni dovute a transazioni non liquidate, consegne differite e titoli derivati negoziati fuori borsa, di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'allegato II, le esposizioni dovute a operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione di titoli e di merci in prestito, basati su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla lettera a) contemplati nel punto 4 dell'allegato II e, previa approvazione delle autorità competenti, le esposizioni dovute ad operazioni di vendita con patto di riacquisto e ad assunzione di titoli e di merci in prestito, contemplati nello stesso punto, che soddisfano le condizioni previste ai successivi punti i), ii), iii) e v) oppure le condizioni previste ai successivi punti iv) e v) (2):

i) le esposizioni sono valutate quotidianamente rispetto ai prezzi di mercato secondo le procedure previste all'allegato II (3);

ii) la garanzia è adattata per tener conto di variazioni sostanziali del valore dei titoli o delle merci oggetto del contratto o della transazione in questione, secondo norme approvate dalle autorità competenti (4);

III) il contratto o la transazione prevede la compensazione autonoma e immediata dei crediti dell'ente con i crediti della controparte in caso di inadempienza di quest'ultima;

IV) il contratto o la transazione in questione sono conclusi a livello di operatori del settore;

V) siffatti contratti e transazioni sono circoscritti agli usi appropriati e comunemente accettati dagli stessi, con esclusione quindi delle transazioni artificiali, in particolare diverse da quelle a breve termine e

c) le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia su titoli derivati negoziati in borsa direttamente connessi con le voci incluse nel portafoglio di cui al punto 6 dell'allegato II.

L'inclusione di voci particolari nel portafoglio di negoziazione o l'esclusione dallo stesso deve rispettare procedure oggettive, compresi all'occorrenza i criteri di contabilità dell'ente interessato; le procedure in questione e la loro applicazione uniforme sono soggette all'esame delle autorità competenti.

7) "Impresa madre", "impresa figlia" e "ente finanziario": questi ter-

---

(1) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

(2) La frase introduttiva della presente lettera b), è stata così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

(3) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

(4) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

mini sono definiti conformemente all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE (concernente la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi).

8) "Società di partecipazione finanziaria": un ente finanziario le cui imprese figlie siano esclusivamente o principalmente enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari e di cui almeno una di tali imprese figlie sia un ente creditizio o un'impresa di investimento.

9) "Ponderazione dei rischi": i livelli di rischio di credito applicabili alle pertinenti controparti ai sensi della direttiva 89/647/CEE. Tuttavia per attività in forma di crediti e altre esposizioni nei confronti di imprese di investimento o di imprese di investimento riconosciute di Paesi terzi nonché esposizioni nei confronti di stanze di compensazione e borse riconosciute, si applica la stessa ponderazione attribuita qualora la pertinente controparte sia un ente creditizio.

10) Strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC): le voci fuori bilancio alle quali a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/647/CEE si applicano i metodi di cui all'allegato II della predetta direttiva (1).

11) "Mercato regolamentato": un mercato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti).

12) "Voci qualificate": le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/647/CEE e in titoli di debito emessi da imprese di investimento o da imprese di investimento riconosciute di Paesi terzi. Si intendono inoltre le posizioni long e short in titoli di debito che possiedano i requisiti sottoindicati: i titoli devono essere quotati almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un Paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione e devono, secondo l'ente interessato, presentare un sufficiente livello di liquidità nonché, in considerazione della solvibilità dell'emittente, un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/647/CEE. Le modalità con cui tali valori mobiliari vengono valutati sono soggette alla vigilanza delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che i titoli in questione presentino un rischio di oscillazione del prezzo troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate.

Tuttavia, in deroga a quanto disposto al precedente capoverso, e in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti hanno il potere di-

---

(1) Punto così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 98/33/CE.

screzionale di riconoscere come voci qualificate i valori mobiliari che presentino un sufficiente livello di liquidità e che, in considerazione della solvibilità dell'emittente, presentino un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/647/CEE. Il rischio di oscillazione del prezzo connesso con tali valori mobiliari deve essere stato valutato a siffatto livello da almeno due agenzie per la valutazione dei crediti riconosciute dalle autorità competenti, ovvero da una sola di dette agenzie, purché i valori mobiliari in questione non vengano valutati al di sotto di tale livello da un'altra agenzia riconosciuta dalle dette autorità.

Tuttavia le autorità competenti possono prevedere una deroga alla condizione di cui al precedente capoverso qualora non la giudichino appropriata in considerazione, ad esempio, delle caratteristiche del mercato o dell'emittente o dell'emissione oppure di una combinazione delle stesse.

Inoltre le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui all'allegato I, punto 14, tabella 1, ai valori mobiliari che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente e/o dell'insufficiente liquidità.

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro informano regolarmente il Consiglio e la Commissione in merito ai metodi applicati per valutare le voci qualificate, in particolare per quanto riguarda i metodi utilizzati per valutare il grado di liquidità dei titoli e la solvibilità dell'emittente.

13) "Voci connesse con le amministrazioni centrali": le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/647/CEE e quelle per le quali l'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE prevede una ponderazione dello 0%.

14) "Titolo convertibile": un valore mobiliare che a scelta del detentore può essere convertito in un altro valore mobiliare, di regola il titolo di capitale dell'emittente.

15) "Warrant": un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso. Esso può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti (1).

16) "Finanziamento delle scorte": la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna (2).

---

(1) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

(2) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

17) "Operazione di vendita con patto di riacquisto": la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce valori mobiliari o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari o merci, laddove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui valori mobiliari o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in pegno un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli (o di riacquistare titoli o merci della stessa specie) ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e per chi li riceve (1).

Un'operazione di vendita con patto di riacquisto è considerata transazione a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE o un'impresa di investimento riconosciuta di un Paese terzo o se la transazione è conclusa con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.

18) "Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito": la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti.

Un'assunzione di titoli o merci in prestito è considerata contratto a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in un ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A a norma della direttiva 89/647/CEE o un'impresa d'investimento riconosciuta di un paese terzo e/o se il contratto è concluso con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta (2).

19) "Membro della stanza di compensazione": il membro di una borsa e/o di una stanza di compensazione, che abbia un rapporto contrattuale diretto con la controparte centrale (garante del mercato). Le transazioni di quanti non sono membri della stanza di compensazione devono essere effettuate tramite un membro della stessa.

20) "Impresa locale": un'impresa che operi in una borsa dei contratti "financial futures" o a premio unicamente per conto proprio o per conto di

---

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

(2) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

altri membri della stessa borsa o stabilisca prezzi per questi ultimi, e che goda della garanzia di un membro della stanza di compensazione della stessa borsa. La responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da detta impresa deve essere assunta da un membro della stanza di compensazione della stessa borsa e i contratti in questione vanno computati nella determinazione della copertura patrimoniale complessiva del membro della stanza di compensazione, supponendo che le posizioni dell'impresa locale siano del tutto distinte da quelle del suddetto membro.

21) "Coefficiente delta": il rapporto fra la variazione prevista del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo del titolo sottostante.

22) "Posizione long" ai fini dell'allegato I, punto 4: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura, e "posizione short": la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

23) "Fondi propri": i fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE. Tale definizione è tuttavia modificabile quando ricorrano le circostanze di cui all'allegato V.

24) "Capitale iniziale": gli elementi 1) e 2) dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/299/CEE.

25) "Fondi propri originari": gli elementi 1), 2) e 4) meno 9), 10) e 11) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/299/CEE.

26) "Capitale": i fondi propri.

27) "Duration modificata": la duration calcolata secondo la formula riportata al punto 26 dell'allegato I.

## **Capitale iniziale**

### **Articolo 3**

1. È richiesto un capitale iniziale di 125.000 ECU per le imprese di investimento che detengono denaro e/o valori mobiliari dei clienti e che offrono uno o più dei seguenti servizi:

- la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,
- l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,
- la gestione di portafogli individuali d'investimento in strumenti finanziari, purché non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari.

La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione ai sensi del primo comma o nel contesto del paragrafo 2.

Le autorità competenti possono tuttavia autorizzare imprese d'investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che:

- siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto,

- il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15% del capitale iniziale dell'impresa,- l'impresa soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5-bis e - siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50.000 ECU qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o valori mobiliari della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.

3. Il capitale iniziale delle altre imprese di investimento è pari a 730.000 ECU.

4. Il capitale iniziale delle imprese di cui all'articolo 2, punto 2), secondo e terzo trattino, è pari a 50.000 ECU se si tratta di imprese che beneficiano della libertà di stabilimento e/o prestano servizi ai sensi degli articoli 14 e/o 15 della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti).

5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese di cui al paragrafo 4 esistenti prima dell'attuazione della presente direttiva i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati nei paragrafi da 1 a 4. I fondi propri di tali imprese non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica della presente direttiva. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento sarà calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

6. Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 5 sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa devono raggiungere almeno il livello indicato ai paragrafi da 1 a 4, tranne nei casi seguenti:

I) primo trasferimento per successione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data del trasferimento;

II) cambiamento di un socio in una partnership, purché almeno uno dei soci della stessa alla data di attuazione della presente direttiva continui a farne parte, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente direttiva.

7. Tuttavia, in presenza di determinate circostanze particolari e con il consenso delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento e/o imprese di cui al paragrafo 4, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il relativo livello indicato nei paragrafi da 1 a 4 per il periodo in cui il livello previsto dai paragrafi da 1 a 4 non è ancora stato raggiunto. I fondi propri della nuova impresa non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.

8. I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui al paragrafo 4 non possono scendere al di sotto del livello previsto ai paragrafi da 1 a 5 e 7. Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tali imprese, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la loro situazione o cessare la loro attività.

## **Copertura rischi**

### **Articolo 4**

1. Le autorità competenti impongono agli enti di costituire fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:

I) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati I, II e VI e, se del caso, dell'allegato VIII, per il loro portafoglio di negoziazione (1);

II) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati III e VII e, se del caso, dell'allegato VIII, per tutte le loro attività (2);

III) copertura patrimoniale prescritta nella direttiva 89/647/CEE per tutte le loro attività, esclusi il portafoglio di negoziazione e le attività non liquide dedotte dai fondi propri in conformità del punto 2), lettera d), dell'allegato V;

---

(1) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

(2) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

IV) copertura patrimoniale prevista al paragrafo 2.

Indipendentemente dall'entità della copertura patrimoniale di cui ai punti da I) a IV) i fondi propri prescritti alle imprese di investimento non devono essere mai inferiori alla copertura di cui all'allegato IV.

2. Le autorità competenti impongono agli enti di costituire fondi propri adeguati per coprire i rischi occasionati da attività non contemplate né dalla presente direttiva né dalla direttiva 89/647/CEE e che rivestano la stessa natura dei rischi contemplati da tali direttive.

3. Se i fondi propri di un ente scendono al di sotto dell'ammontare dei fondi propri prescritti, calcolati a norma del paragrafo 1, le autorità competenti assicurano che l'ente in questione prenda adeguati provvedimenti per rettificare quanto prima la sua situazione.

4. Le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di osservazione e di controllo del rischio tasso di interesse per tutte le loro attività, sistemi soggetti alla supervisione dalle autorità stesse.

5. Gli enti sono tenuti a provare alle loro autorità competenti che dispongono di sistemi adeguati per calcolare con ragionevole precisione, in qualsiasi momento, la loro posizione finanziaria.

6. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione secondo la direttiva 89/647/CEE, piuttosto che in conformità degli allegati I e II della presente direttiva, sempreché:

I) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino di norma il 5% dell'insieme delle loro operazioni, e

II) l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi di norma l'importo di 15 milioni di ECU, e

III) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino in nessun momento il 6% dell'insieme delle loro operazioni e l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi in nessun momento l'importo di 20 milioni di ECU.

7. Per calcolare la parte rappresentata dal portafoglio di negoziazione rispetto al totale delle attività ai sensi del paragrafo 6, punti I) e III), le autorità competenti possono riferirsi al totale delle operazioni in bilancio e fuori bilancio, al conto profitti e perdite o ai fondi propri dell'ente in questione, o a una combinazione di questi importi. Nella valutazione dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, i titoli di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, i titoli di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli stru-

menti sottostanti. Si sommano le posizioni long e short, indipendentemente dal loro segno.

8. Se un ente dovesse superare per più di un breve periodo uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 6, punti I) e II), o supera uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 6, punto III), ha l'obbligo di soddisfare i requisiti fissati all'articolo 4, paragrafo 1, punto I), e non quelli della direttiva 89/647/CEE, per quanto riguarda il suo portafoglio di negoziazione, e di darne notifica all'autorità competente.

### **Vigilanza e controllo dei grandi fidi**

#### **Articolo 5**

1. Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente alla direttiva 92/121/CEE.

2. In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all'allegato VIII, effettuano la vigilanza e il controllo dei loro grandi fidi a norma della direttiva 92/121/CEE, fatte salve le modifiche di cui all'allegato VI della presente direttiva (1).

### **Valutazione delle posizioni a fini di segnalazione**

#### **Articolo 6**

1. Gli enti valutano quotidianamente ai prezzi di mercato i loro portafogli di negoziazione, salvo che siano soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6.

2. In assenza di prezzi di mercato disponibili nell'immediato, ad esempio nel caso in cui si trattino nuove emissioni sui mercati primari, le autorità competenti hanno facoltà di non applicare l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di imporre agli enti l'uso di metodi di valutazione alternativi, a condizione che questi siano sufficientemente prudenti e siano stati approvati dalle competenti autorità.

---

(1) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

## Vigilanza su base consolidata

### Articolo 7

#### *Principi generali*

1. La copertura patrimoniale prevista agli articoli 4 e 4-bis per gli enti che non sono né imprese madri né imprese figlie si applica su base individuale.

2. I requisiti previsti agli articoli 4 e 5

- per gli enti che hanno come impresa figlia un ente creditizio ai sensi della direttiva 92/30/CEE, un'impresa di investimento o un altro ente finanziario o che detengono una partecipazione in siffatte entità e
- per gli enti la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria

si applicano su base consolidata secondo i metodi fissati in detta direttiva e nei paragrafi da 7 a 14 del presente articolo.

3. Se un gruppo di cui al paragrafo 2 non comprende enti creditizi, la direttiva 92/30/CEE si applica con i seguenti adeguamenti:

- "società di partecipazione finanziaria": un ente finanziario le cui imprese figlie siano, esclusivamente o principalmente, imprese d'investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse sia un'impresa d'investimento;

- "società di partecipazione mista": un'impresa madre diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento, fra le cui imprese figlie figura almeno un'impresa d'investimento;

- "autorità competenti": le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento;

- tutti i riferimenti a "enti creditizi" sono sostituiti da riferimenti a "imprese d'investimento";

- l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, non è d'applicazione;

- all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 92/30/CEE, i riferimenti alla direttiva 77/780/CEE sono sostituiti da riferimenti alla direttiva 93/22/CEE;

- ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 92/30/CEE viene fatto riferimento alla procedura di cui all'articolo 10 della presente direttiva;

- all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 92/30/CEE la prima frase è

sostituita dal seguente testo:

"Qualora un'impresa d'investimento, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più imprese figlie che siano imprese di assicurazione, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione cooperano strettamente".

4. Le autorità competenti tenute a o incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di gruppi di cui al paragrafo 3 possono, in attesa di un ulteriore coordinamento sulla vigilanza consolidata di tali gruppi e laddove le circostanze lo giustificano, derogare a tale obbligo a condizioni che ciascuna impresa di investimento di tale gruppo:

I) utilizzi la definizione di fondi propri contenuta nel punto 9 dell'allegato V;

II) rispetti individualmente i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

III) elabori sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutti gli altri enti finanziari all'interno del gruppo.

5. Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo e beneficiano della deroga di cui al punto 4 notifichino loro i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure,

ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo.

6. Qualora le autorità competenti derogano agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti al paragrafo 4, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.

7. Gli Stati membri possono non esigere l'applicazione, su base individuale o subconsolidata, delle coperture patrimoniali di cui agli articoli 4 e 5 ad un ente che, in quanto impresa madre, sia soggetto a vigilanza su base consolidata e alle imprese figlie di un siffatto ente che siano soggette alla loro autorizzazione e vigilanza e rientrino nella vigilanza su base consolidata dell'ente che è la loro impresa madre.

Analoga deroga è concessa qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che ad essa si applichino la stessa vigilanza cui sono soggetti

gli enti creditizi o le imprese d'investimento e in particolare i requisiti stabiliti dagli articoli 4 e 5.

Nei due casi suddetti, ove si applichi siffatta deroga, dovranno essere adottate misure volte a garantire una ripartizione adeguata di fondi propri all'interno del gruppo.

8. Quando un ente, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme di cui agli articoli 4 e 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.

9. In deroga al disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente possono, mediante un accordo bilaterale, delegare la propria responsabilità di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale e sui grandi fidi alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre e che esercitano la vigilanza su di essa. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri, al Comitato consultivo bancario e al Consiglio salvo si tratti di gruppi contemplati dal paragrafo 3.

#### **Calcolo della copertura patrimoniale su base consolidata**

10. Qualora non sia applicata la deroga di cui ai paragrafi 7 e 9, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e VIII e delle esposizioni verso i clienti di cui all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un altro ente in conformità degli allegati I, VI e VIII.

Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato VIII. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato VII e/o dell'allegato VIII (1).

11. Le autorità competenti possono altresì consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in Paesi terzi, se sono con-

---

(1) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

temporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni (1):

I) le imprese in questione sono state autorizzate in un Paese terzo e rispondono alla definizione di un ente creditizio di cui al primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, o sono imprese di investimento riconosciute di Paesi terzi;

II) dette imprese soddisfano, su base individuale, norme sull'adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelle della presente direttiva;

III) nei Paesi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

12. Le autorità competenti possono inoltre consentire la compensazione descritta nel paragrafo 10 fra enti che fanno parte di un gruppo e che sono stati autorizzati dallo Stato membro in questione, a condizione che:

I) all'interno del gruppo esista una ripartizione adeguata dei fondi propri;

II) il contesto normativo, giuridico e/o contrattuale in cui operano gli enti sia tale da garantire solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

13. Inoltre, le autorità competenti possono consentire la compensazione descritta nel paragrafo 10 fra enti che fanno parte di un gruppo e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 12 ed altri enti che fanno parte dello stesso gruppo e che sono stati autorizzati in un altro Stato membro, a condizione che l'ente sia tenuto a rispettare individualmente i requisiti patrimoniali previsti dagli articoli 4 e 5.

### **Definizione di fondi propri consolidati**

14. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base consolidata si applica l'articolo 5 della direttiva 89/299/CEE.

15. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata possono riconoscere la validità delle definizioni specifiche di fondi propri applicabili agli enti interessati ai sensi dell'allegato V ai fini del calcolo dei loro fondi propri su base consolidata.

### **Obblighi di segnalazione**

#### **Articolo 8**

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese d'investimento e gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro

---

(1) Frase così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i meccanismi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

2. Le imprese di investimento sono tenute a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 3, almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e almeno semestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. In deroga al paragrafo 2, le imprese di investimento di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, sono tenute a fornire informazioni su base consolidata o subconsolidata soltanto semestralmente.

4. Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva 89/647/CEE.

5. Le autorità competenti impongono agli enti di segnalare immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi. La Commissione riferisce al Consiglio in merito a detti casi e alle relative implicazioni in ordine al trattamento delle operazioni stesse nella presente direttiva, entro un termine di tre anni dalla data di cui all'articolo 12. La segnalazione contiene inoltre precise indicazioni sulla rispondenza degli enti a ciascuna delle condizioni loro applicabili di cui all'articolo 2, punto 6), lettera b), punti da i) a v), in particolare quelle di cui al punto v). Essa specifica inoltre le eventuali variazioni intervenute nel volume relativo delle operazioni tradizionali di prestito dell'ente nonché l'entità delle relative operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione e assunzione di titoli o merci in prestito. Laddove, sulla base di tale relazione e di altre informazioni, la Commissione constata la necessità di ulteriori misure di salvaguardia per prevenire irregolarità, essa presenta adeguate proposte (1).

### **Autorità competenti**

#### **Articolo 9**

1. Gli Stati membri designano le autorità cui compete l'assolvimento

---

(1) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 devono essere pubbliche autorità oppure enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale o dalle pubbliche autorità come soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro.

3. Le autorità interessate devono disporre di tutti i poteri necessari all'assolvimento delle loro funzioni, in particolari ai fini di controllare la composizione del portafoglio di negoziazione.

4. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente nel caso in cui i servizi di investimento siano espletati in regime di prestazione di servizi o mediante creazione di succursali in uno o più Stati membri. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio come disposto nell'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE; quelle riguardo agli enti creditizi sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE, come modificata dalla direttiva 89/646/CEE.

### **Articolo 10**

Nell'attesa dell'adozione di un'ulteriore direttiva che stabilisca le disposizioni di adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico nei settori sotto specificati, il Consiglio, conformemente alla decisione del Consiglio 87/373/CEE, adotta gli adeguamenti che si dimostrassero necessari, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

- precisazione delle definizioni dell'articolo 2 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;
- precisazione delle definizioni dell'articolo 2 per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;
- modifica degli importi del capitale iniziale prescritto all'articolo 3 e dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, per tener conto degli sviluppi del settore economico e monetario;
- uniformazione della terminologia e formulazione delle definizioni in conformità degli atti successivi riguardanti gli enti creditizi e le imprese di investimento e argomenti connessi.

## Disposizioni transitorie

### Articolo 11

1. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione alle imprese di investimento contemplate all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti) i cui fondi propri, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, siano inferiori ai livelli prescritti a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia i fondi propri di tali imprese devono successivamente soddisfare le condizioni stabilite ai paragrafi da 4 a 7 di detto articolo 3.

2. In deroga al punto 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni cui è attribuito un coefficiente di ponderazione del 10% a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 89/647/CEE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla metà della copertura fissata, a fronte di detto rischio, per un voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni.

### Articolo 11-bis

Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziché quelli indicati ai punti 13, 24, 27 e 28 dell'allegato VII, a condizione che gli enti, a parere delle loro autorità competenti:

- i) effettuino transazioni su merci di notevole entità,
- ii) abbiano un portafoglio merci diversificato, e
- iii) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato VIII (1).

Tabella

	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli (softs)	Altri, compresi i prodotti energetici
Coefficienti spread %	1,0	1,2	1,5	1,5
Coefficienti di riporto	0,35	0,5	0,6	0,6
Coefficienti secchi	8	10	12	15

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/31/CE.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione del presente articolo.

## **Disposizioni finali**

### **Articolo 12**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla data di cui all'articolo 31, secondo comma, della direttiva 93/22/CEE. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

### **Articolo 13**

La Commissione presenta quanto prima al Consiglio proposte concernenti i requisiti patrimoniali per le transazioni in prodotti di base e relativi strumenti derivati nonché le quote di organismi di investimento collettivo.

Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulle proposte della Commissione al più tardi sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva.

## **Clausola di revisione**

### **Articolo 14**

Entro tre anni dalla data citata nell'articolo 12, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, esamina e, se necessario, modifica la presente direttiva in base all'esperienza acquisita nella sua applicazione e tenendo conto dell'evoluzione del mercato, con particolare riferimento agli sviluppi nell'ambito delle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione.

**Articolo 15**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993

Per il Consiglio  
il Presidente  
M. Jelved

(\*) Si omettono gli allegati.

Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994 (1).

**Direttiva della Commissione relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.**

IL PARLAMENTO EUROPEO  
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B del trattato,

considerando che, conformemente agli scopi del trattato, è opportuno promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell'insieme della Comunità eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori;

considerando che, in parallelo alla soppressione delle restrizioni alle loro attività, è opportuno preoccuparsi della situazione che può instaurarsi in caso di indisponibilità dei depositi degli enti creditizi che hanno succursali in altri Stati membri; che è indispensabile assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia dei depositi dovunque essi si trovino all'interno della Comunità; che per il completamento del mercato unico bancario la tutela dei depositi è essenziale al pari delle regole prudenziali;

considerando che in caso di chiusura di un ente creditizio insolvente i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede sociale dell'ente creditizio vanno tutelati con lo stesso sistema di garanzia di cui beneficiano gli altri depositanti dell'ente medesimo;

considerando che per gli enti creditizi il costo della partecipazione ad un sistema di garanzia non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari non solo da un ente in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri in seguito alla raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depo-

---

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 maggio 1994, n. L 135.

siti, non hanno permesso di conseguire pienamente i risultati auspicati; che tale situazione può dimostrarsi pregiudizievole al corretto funzionamento del mercato unico;

considerando che la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, la quale prevede un sistema unico di autorizzazione e di vigilanza per ogni ente creditizio da parte delle autorità dello Stato membro d'origine, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che le succursali non necessitano più dell'autorizzazione degli Stati membri ospitanti a causa dell'autorizzazione unica valida per tutta la Comunità e che la loro solvibilità sarà controllata dalle autorità competenti dei rispettivi Stati membri d'origine; che tale situazione giustifica che tutte le succursali di un medesimo ente creditizio istituite nella Comunità siano coperte da un sistema di garanzia unico; che detto sistema può essere soltanto quello vigente per tale categoria di enti creditizi nello Stato della sede sociale, soprattutto in ragione del nesso esistente tra la vigilanza sulla solvibilità di una succursale e la sua appartenenza ad un sistema di garanzia dei depositi;

considerando che l'armonizzazione deve limitarsi agli elementi principali dei sistemi di garanzia dei depositi e assicurare, entro termini molto brevi, un rimborso a titolo di garanzia calcolato in base a un livello minimo armonizzato;

considerando che i sistemi di garanzia dei depositi devono intervenire nel momento in cui si verifica l'indisponibilità dei depositi;

considerando che è opportuno escludere in particolare dalla copertura i depositi effettuati da enti creditizi a loro nome e per proprio conto; che ciò non pregiudica il diritto del sistema di garanzia di adottare le misure necessarie per salvare un ente creditizio in difficoltà;

considerando che, di per sé, l'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nella Comunità non rimette in questione l'esistenza dei sistemi già istituiti il cui obiettivo è la protezione degli enti creditizi, garantendone segnatamente la solvibilità e la liquidità, per evitare che i depositi effettuati presso questi enti, comprese le loro succursali stabilite in altri Stati membri, diventino indisponibili; che tali sistemi alternativi, che perseguono un diverso obiettivo di protezione, possono, a talune condizioni, essere considerati dalle autorità competenti rispondenti agli obiettivi della presente direttiva; che spetterà a dette autorità competenti verificare l'osservanza di tali condizioni;

considerando che in vari Stati membri esistono sistemi di tutela dei depositi sotto la responsabilità di organizzazioni professionali; che altri Stati membri dispongono di sistemi istituiti e disciplinati per legge e che alcuni sistemi, benché istituiti su base convenzionale, sono in parte disciplinati dalla legge; che tale diversità di situazione giuridica pone problemi solo in materia di adesione obbligatoria e di esclusione dai sistemi; che di conseguenza è opportuno prevedere norme che limitino i poteri dei sistemi in materia;

considerando che dall'esistenza nella Comunità di sistemi che offrono una copertura dei depositi superiore al minimo armonizzato possono derivare, su un medesimo territorio, differenze d'indennizzo e condizioni di concorrenza disuguali tra gli enti creditizi nazionali e le succursali di enti di altri Stati membri; che per ovviare a tali inconvenienti è opportuno autorizzare l'adesione delle succursali al sistema del Paese ospitante, affinché possano offrire ai depositanti le medesime garanzie offerte dal sistema del Paese in cui sono insediate; che è opportuno che, dopo un certo numero di anni, la Commissione riferisca sulla frequenza con cui le succursali si sono avvalse di questa possibilità e sulle eventuali difficoltà che esse - o i sistemi di garanzia - hanno incontrato nell'attuare queste disposizioni; che non è escluso che il sistema dello Stato membro d'origine debba offrire siffatta copertura supplementare, ferme restando le condizioni che detto sistema avrà stabilito;

considerando che le succursali di enti creditizi che offrono livelli di copertura superiori a quelli degli enti creditizi autorizzati negli Stati membri ospitanti potrebbero causare perturbazioni di mercato; che non è opportuno che il livello o la portata di copertura dei sistemi di garanzia diventino strumenti di concorrenza;

considerando che occorre quindi stabilire, quanto meno in una fase iniziale, che il livello e la portata di copertura offerti dal sistema di uno Stato membro d'origine ai depositanti di succursali stabilite in un altro Stato membro non eccedano il livello e la portata di copertura massimi del sistema corrispondente in quest'ultimo Stato; che dopo un certo numero di anni sarebbe opportuno effettuare una verifica delle eventuali perturbazioni di mercato, in base all'esperienza acquisita ed alla luce dell'evoluzione nel settore bancario;

considerando che la presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un sistema di garanzia dei depositi; che le direttive che disciplinano l'ammissione di enti creditizi aventi la loro sede sociale in Paesi terzi, in particolare la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposi-

zioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali condizioni ammettere che le succursali di tali enti creditizi operino sul loro territorio; che tali succursali non beneficino della libera prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma, del trattato, né della libertà di stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui sono situate; che di conseguenza uno Stato membro che ammette siffatte succursali dovrebbe decidere come applicare i principi della presente direttiva a tali succursali, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 77/780/CEE e alla necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l'integrità del sistema finanziario; che è essenziale che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano;

considerando che, da un lato, il livello minimo di garanzia prescritto dalla presente direttiva non deve lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori che la stabilità del sistema finanziario, che, dall'altro, sarebbe inopportuno imporre in tutta la Comunità un livello di tutela tale da incoraggiare, in certi casi, una cattiva gestione degli enti creditizi; che occorrerebbe tener conto del costo del finanziamento dei sistemi in questione; che sembra ragionevole fondarsi su un importo di 20.000 ECU quale livello minimo armonizzato di garanzia; che potrebbero rivelarsi necessarie disposizioni transitorie limitate per dare modo al sistema di raggiungere tale cifra;

considerando che taluni Stati membri offrono ai depositanti una copertura dei depositi superiore al livello minimo armonizzato di garanzia previsto dalla presente direttiva; che non si ritiene opportuno esigere che tali sistemi, alcuni dei quali sono stati introdotti recentemente in applicazione della raccomandazione 87/63/CEE, siano modificati a questo proposito;

considerando che, qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di depositi o di depositanti elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi;

considerando che in taluni Stati membri, allo scopo di indurre i depositanti a vagliare accuratamente la qualità degli enti creditizi, i depositi indisponibili non vengono rimborsati interamente; che una siffatta prassi andrebbe limitata per quanto attiene ai depositi inferiori al livello minimo armonizzato;

considerando che è stato accolto il criterio di un limite minimo armonizzato per depositante e non per deposito; che di conseguenza occorre

prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non ne sono gli unici titolari; che il limite deve quindi essere applicato a ogni depositante identificabile; che queste considerazioni non dovrebbero tuttavia essere applicate agli organismi di investimento collettivo soggetti a speciali norme di tutela che non esistono per i depositi predetti;

considerando che l'informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela e deve dunque essere anch'essa soggetta ad un minimo di norme cogenti; che, tuttavia, l'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e alla portata del sistema di garanzia dei depositi potrebbe pregiudicare le stabilità del sistema bancario o la fiducia dei depositanti; che gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire norme per limitare l'uso di tali riferimenti,

considerando che, in casi particolari, in Stati membri in cui non esistono sistemi di garanzia dei depositi per talune categorie di enti creditizi che raccolgono soltanto una quota di depositi estremamente limitata, l'istituzione di un siffatto sistema può talvolta richiedere un lasso di tempo più lungo di quello fissato per il recepimento della direttiva; che, in tali casi, può essere giustificata una deroga transitoria all'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi; che, tuttavia, se tali enti creditizi operassero all'estero, gli Stati membri avrebbero il diritto di esigere che partecipino ad un sistema di garanzia da loro istituito;

considerando che, nella presente direttiva, non è indispensabile armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi dato che, da un lato, il costo di finanziamento di questi sistemi deve essere sostenuto, in linea di principio, dagli enti creditizi stessi e che, dall'altro, la capacità finanziaria di detti sistemi deve essere proporzionata ai loro obblighi; che ciò non deve tuttavia mettere in pericolo la stabilità del sistema bancario dello Stato membro interessato;

considerando che la presente direttiva non può comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei confronti dei depositanti, dato che essi hanno vigilato affinché fosse istituito o riconosciuto ufficialmente uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva;

considerando che la garanzia dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che costituisce tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi,

## HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

### Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "deposito": i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio.

Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare (building societies) britanniche e irlandesi, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 2. Non sono considerate depositi le obbligazioni che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.) (1).

Per il calcolo dei saldi creditori, gli Stati membri applicano le norme e i regolamenti relativi alla compensazione ed ai crediti di contropartita conformemente alle condizioni legali e contrattuali applicabili al deposito;

- 2) "conto congiunto": un conto intestato a due o più persone, o sul quale hanno diritti due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma di una o più di tali persone;
- 3) "deposito indisponibile": un deposito dovuto e pagabile e che non è stato pagato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad esso applicabili e laddove
  - i) le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l'ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare. Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre ventun giorni dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili;
  - ii) oppure un'autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti

---

(1) G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE (G.U.C.E. 19 aprile 1988, n. L 100).

nei confronti dello stesso, se ciò avviene prima che sia stata enunciata la conclusione di cui sopra;

- 4) "ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;
- 5) "succursale": una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nel medesimo Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.

## Articolo 2

Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia i seguenti depositi:

- ferme restando le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto;
- tutti i titoli che rientrano nella definizione di "fondi propri" quale figura nell'articolo 2 della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (1);
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

## Articolo 3

1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e al paragrafo 4, nessun ente creditizio autorizzato in tale Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE può accettare depositi a meno che non abbia aderito ad uno di tali sistemi. Uno Stato membro può tuttavia esonerare un ente creditizio dall'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema che protegge l'ente creditizio stesso e segnatamente garantisce la sua liquidità e la sua solvibilità, assicurando ai

---

(1) G.U.C.E. 5 maggio 1989, n. L 124. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/16/CEE (G.U.C.E. 21 marzo 1992, n. L 75).

depositanti una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di garanzia dei depositi e che, secondo le autorità competenti, soddisfa le seguenti condizioni:

- il sistema esiste ed è stato ufficialmente autorizzato all'atto dell'adozione della presente direttiva
- il sistema è volto ad evitare che i depositi degli enti creditizi che rientrano in tale sistema possano diventare indisponibili e dispone dei mezzi necessari a tal fine;
- il sistema non consiste in una protezione concessa all'ente creditizio dallo Stato membro stesso o dai suoi enti locali regionali;
- il sistema garantisce che i depositanti siano informati secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 9 della presente direttiva.

Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà ne informa la Commissione; esso comunica segnatamente le caratteristiche di questi sistemi di protezione e gli enti creditizi coperti da questi ultimi, nonché le ulteriori modifiche alle informazioni trasmesse. La Commissione ne informa il Comitato consultivo bancario.

2. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione ad un sistema di garanzia dei depositi, l'inottemperanza è notificata alle autorità competenti che hanno rilasciato autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia ai suddetti obblighi.

3. Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell'ente creditizio, ove l'ordinamento nazionale consenta l'esclusione di un membro, il sistema può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con non meno di dodici mesi di anticipo la propria intenzione di escludere l'ente creditizio dal sistema. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dal sistema. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti, il sistema di garanzia può, previo espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione.

4. Laddove l'ordinamento nazionale lo permetta e con l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, un ente creditizio escluso da un sistema di garanzia dei depositi può continuare ad accettare depositi se, prima dell'esclusione, ha concluso accordi alternativi di garanzia che assicurino ai depositanti un livello e una portata di protezione per lo meno equivalenti a quelli offerti dal sistema di garanzia

ufficialmente riconosciuto.

5. Qualora un ente creditizio di cui si propone l'esclusione ai sensi del paragrafo 3 non sia in grado di concludere accordi alternativi che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 4, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono immediatamente alla revoca di quest'ultima.

#### **Articolo 4**

1. I sistemi di garanzia dei depositi istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, tutelano i depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri. Sino al 31 dicembre 1999 il livello e la portata, compresa la percentuale, di copertura forniti non devono superare il livello e la portata di copertura massimi offerti dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato membro ospitante nel suo territorio. Anteriormente a tale data la Commissione elabora una relazione sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione del secondo comma e valuta se sia necessario mantenere le pertinenti disposizioni. Se del caso la Commissione presenta una proposta di direttiva al Parlamento europeo ed al Consiglio, per una proroga della validità delle disposizioni stesse.

2. Qualora il livello o la portata, compresa la percentuale, di copertura offerti dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante sia superiore al livello o alla portata di copertura forniti nello Stato membro in cui è autorizzato l'ente creditizio, lo Stato membro ospitante provvede affinché vi sia, nel proprio territorio, un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto cui possa aderire volontariamente una succursale al fine di completare la tutela già offerta ai suoi depositanti in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine. Il sistema a cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di enti a cui essa appartiene o quella che è corrispondente nello Stato membro ospitante.

3. Gli Stati membri si adoperano affinché siano stabilite condizioni obiettive e generalmente applicabili per l'appartenenza di succursali al sistema di uno Stato membro ospitante conformemente al paragrafo 2. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza a tale sistema, compreso in particolare il pagamento di tutti i contributi e gli altri oneri. Nell'applicazione del presente paragrafo gli Stati membri si conformano agli orientamenti che figurano nell'allegato II.

4. Se una succursale ammessa ad aderire in via facoltativa ad un sistema di garanzia dei depositi in forza del paragrafo 2 non adempie agli

obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne vengono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano tutte le misure appropriate al fine di garantire che l'ente creditizio adempia agli obblighi anzidetti. Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi summenzionati da parte della succursale, dopo un adeguato periodo di notifica di almeno dodici mesi, il sistema di garanzia può, con l'assenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. I depositi effettuati prima della data di esclusione restano coperti dal sistema facoltativo fino alla data di scadenza. I depositanti sono informati del ritiro della copertura supplementare.

5. La Commissione riferisce sul funzionamento dei paragrafi 2, 3 e 4 entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

#### **Articolo 5**

I depositi detenuti al momento del ritiro dell'autorizzazione di un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE restano coperti dal sistema di garanzia.

#### **Articolo 6**

1. Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità usufruiscano di una copertura equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva. In caso contrario gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 77/780/CEE, che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.

2. Gli enti creditizi forniscono ai depositanti effettivi e potenziali presso succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità le pertinenti informazioni sulle disposizioni di garanzia che coprono i loro depositi.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale e sono redatte in modo chiaro e comprensibile secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale.

### **Articolo 7**

1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di 20.000 ECU, in caso di indisponibilità di depositi. Fino al 31 dicembre 1999 gli Stati membri in cui, all'atto dell'adozione della presente direttiva, i depositi non sono coperti fino a 20.000 ECU, possono conservare l'importo massimo previsto nei loro sistemi di garanzia a condizione che detto importo non sia inferiore a 15.000 ECU.

2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I.

3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura dei depositi o la estendano. I sistemi di garanzia dei depositi possono in particolare coprire completamente taluni tipi di depositi per ragioni di carattere sociale.

4. Gli Stati membri possono limitare la garanzia di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 ad una determinata percentuale dell'importo dei depositi. La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90% del totale dei depositi finché l'importo da rimborsare a titolo della garanzia non raggiunga quello menzionato al paragrafo 1.

5. L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l'importo indicato al paragrafo 1 tenendo conto in particolare dell'evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria della Comunità. Il primo riesame avrà luogo solo cinque anni dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il depositante possa difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso contro il sistema di garanzia dei depositi.

### **Articolo 8**

1. I limiti di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4, si applicano al totale dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l'ubicazione nella Comunità.

2. La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo dei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4. Salve specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra

i depositanti. Gli Stati membri possono prevedere che le somme depositate su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra società o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere considerati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo dei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.

3. Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui le autorità competenti annunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso I), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso II). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo dei limiti previsti all'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4. La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.

#### **Articolo 9**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l'ente e le sue succursali all'interno della Comunità o eventuali accordi alternativi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 3, paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l'importo e la portata della copertura fornita dal sistema stesso. Tali informazioni sono formulate in modo comprensibile. Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

3. Gli Stati membri stabiliscono norme che limitano l'utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1, per impedire che l'uso di tali informazioni pregiudichi la stabilità del sistema bancario o la fiducia del depositante. In particolare, gli Stati membri possono limitare siffatta pubblicità alla menzione esplicita del sistema a cui aderisce un ente creditizio.

### **Articolo 10**

1. I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro tre mesi dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso I), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso II).

2. In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi. Su richiesta del sistema di garanzia, le autorità competenti possono concedere al massimo due ulteriori proroghe, nessuna delle quali può essere superiore a tre mesi.

3. Il sistema di garanzia non può opporre la scadenza del termine di cui ai paragrafi 1 e 2 per rifiutare il beneficio della garanzia a un depositante che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto a un pagamento a titolo di garanzia.

4. I documenti relativi alle condizioni e alle formalità da assolvere per beneficiare di un pagamento a titolo di garanzia di cui al paragrafo 1 sono redatti in modo dettagliato, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito.

5. Nonostante il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un depositante, o altra persona che ha diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.

### **Articolo 11**

Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, i sistemi che effettuano pagamenti a titolo di garanzia, nella procedura di liquidazione hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti per un importo pari alla somma pagata.

### **Articolo 12**

In deroga all'articolo 3, gli enti autorizzati in Spagna o in Grecia, che figurano nell'allegato III, sono esentati dall'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi fino al 31 dicembre 1999. Tali enti creditizi informano espressamente i loro depositanti effettivi o potenziali del fatto

che essi non aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositi. Nel corso di detto periodo, qualora tali enti stabiliscano o abbiano stabilito una succursale in un altro Stato membro, quest'ultimo può esigere che la succursale aderisca, alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, ad un sistema di protezione dei depositi istituito sul suo territorio.

### **Articolo 13**

La Commissione indica nell'elenco degli enti creditizi autorizzati che è tenuta a compilare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 77/780/CEE, lo status dei singoli enti creditizi in relazione alla presente direttiva.

### **Articolo 14**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### **Articolo 15**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

### **Articolo 16**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Per il Parlamento europeo  
il Presidente  
E. Klepsch

Per il Consiglio  
il Presidente  
G. Romeos

## ALLEGATO I

### Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

1. Depositi degli enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, punto 6, della direttiva 89/646/CEE.
2. Depositi delle compagnie di assicurazione.
3. Depositi dello Stato e delle amministrazioni centrali.
4. Depositi degli enti regionali, provinciali, comunali e locali.
5. Depositi degli organismi d'investimento collettivo.
6. Depositi dei fondi pensioni.
7. Depositi degli amministratori, dei dirigenti, dei soci personalmente responsabili, dei detentori di almeno il 5% del capitale dell'ente creditizio, delle persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e dei depositanti aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo.
8. Depositi dei parenti prossimi e dei terzi che agiscono per conto dei depositanti citati al punto 7.
9. Depositi di altre società dello stesso gruppo.
10. Depositi non nominativi.
11. Depositi per i quali il depositante ha ottenuto da un ente creditizio, a titolo individuale, tassi ed agevolazioni finanziarie che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell'ente stesso.
12. Titoli di debito emessi da un ente creditizio e debiti derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo.
13. Depositi in valute diverse da quelle degli Stati membri diverse dall'ECU.
14. Depositi di società le cui dimensioni non permettono loro di redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11 della quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1).

---

(1) GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

## ALLEGATO II

### Orientamenti

Qualora una succursale chieda di aderire a un sistema dello Stato membro ospitante per avere una copertura supplementare, tale sistema stabilisce bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine norme e procedure appropriate ai fini del pagamento dell'indennizzo ai depositanti presso la succursale in questione. Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della succursale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, si applicano i seguenti orientamenti:

- a) il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di imporre le proprie norme obiettive e generalmente applicate agli enti creditizi partecipanti; esso è in grado di esigere informazioni pertinenti e ha il diritto di verificare tali informazioni con le autorità competenti dello Stato membro d'origine.
- b) il sistema dello Stato membro ospitante soddisfa le richieste di indennizzo supplementare previa dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine che i depositi sono indisponibili. Il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di verificare in base alle proprie norme e procedure la fondatezza della richiesta depositante prima di pagare l'indennizzo supplementare;
- c) i sistemi dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano pienamente l'uno con l'altro per far sì che i depositanti ricevano rapidamente un indennizzo della giusta entità. In particolare si mettono d'accordo sugli effetti che l'esistenza di un credito di contropartita, tale da dar luogo a compensazione a titolo di uno dei due sistemi, può avere sull'indennizzo pagato al depositante da ciascun sistema;
- d) i sistemi dello Stato membro ospitante sono autorizzati a imporre alle succursali una copertura supplementare su una base appropriata che tenga conto della garanzia finanziaria del sistema dello Stato membro d'origine. Per facilitare tale imposizione, il sistema dello Stato membro ospitante ha il diritto di presumere che il suo debito sia in ogni caso limitato all'eccedenza della garanzia da esso offerta rispetto alla garanzia offerta dallo Stato membro d'origine, a prescindere dal fatto che quest'ultimo paghi o non paghi un indennizzo per i depositi nel territorio dello Stato membro ospitante.

### ALLEGATO III

#### Elenco degli enti creditizi di cui all'articolo 12

- a) Le categorie specializzate di enti creditizi spagnoli il cui status giuridico è in fase di ristrutturazione, riconosciuti come:
- Entidades de Financiación o Factoring,
  - Sociedades de Arrendamiento Financiero,
  - Sociedades de Crédito Hipotecario;
- b) i seguenti enti creditizi pubblici spagnoli:
- Banco de Crédito Agrícola, SA,
  - Banco Hipotecario de Espana, SA,
  - Banco de Crédito Local, SA;
- c) le seguenti Cooperative di Credito greche:
- Cooperativa di Credito di Lamia,
  - Cooperativa di Credito di Ioannina,
  - Cooperativa di Credito di Xylocastron;
- e le Cooperative di Credito affini menzionate in appresso che, alla data di adozione della presente direttiva, sono autorizzate o in fase di autorizzazione:
- Cooperativa di Credito di Canea (Chanià),
  - Cooperativa di Credito di Candia (Herakleion),
  - Cooperativa di Credito di Magnissia,
  - Cooperativa di Credito di Larissa,
  - Cooperativa di Credito di Patrasso,
  - Cooperativa di Credito di Salonicco.

Legge. 6 febbraio 1996, n. 52 (1).

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994) (estratto).**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

#### Articolo 1

*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preli-

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.

minare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

## **Articolo 2**

### *Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario*

1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## **Articolo 3**

### *Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

- a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
- b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
- c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre

anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

- d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
- e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;
- f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della di-

rettiva modificata;

- g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informativi delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;
- h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA**

OMISSIS

#### **CAPO II**

#### **Credito e risparmio**

OMISSIS

#### **Articolo 23**

##### *Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega*

1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attività bancaria;
- b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
- c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e

di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario;

- d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi può essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
- e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicità circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;
- f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.

OMISSIS

Legge 21 dicembre 1999, n. 526 (1).

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (estratto).**

## CAPO I

### **Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari**

#### **Articolo 1**

*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.

emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

## **Articolo 2**

### *Criteria e principi direttivi generali della delega legislativa*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
- b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
- c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. E' fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del

vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

- d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
- e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
- f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega,
- g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

OMISSIS

## CAPO II

### **Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa**

OMISSIS

#### **Articolo 18**

*Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega.*

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;
- b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;
- c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
- d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;
- e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;
- f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e su-

gli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;

- g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;
- h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi.

Direttiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 (1).

**Accesso all'attività degli enti creditizi e suo esercizio.**

IL PARLAMENTO EUROPEO  
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (4), la prima direttiva (77/780/CEE) del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (5), la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (6), la seconda direttiva (89/646/CEE) del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (7), la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (8), la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile

---

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 26 maggio 2000, n. L126.

(2) GU C 157 del 25.5.1998.

(3) Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 2000 e decisione del Consiglio del 13 marzo 2000.

(4) GU L 194 del 16.7.1973.

(5) GU L 322 del 17.12.1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE (GU L 204 del 21.7.1998).

(6) GU L 124 del 5.5.1989. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110 del 28.4.1992).

(7) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995).

(8) GU L 386 del 30.12.1989. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE.

1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (1), la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (2), hanno subito diverse e sostanziali modifiche. Ai fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di dette direttive raggruppandole in un testo unico.

- (2) In applicazione del trattato, è vietata qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita.
- (3) Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti.
- (4) La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.
- (5) I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi devono applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto, se necessario, delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.
- (6) È quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Debbono essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni.
- (7) L'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco ri-

---

(1) GU L 110 del 28.4.1992.

(2) GU L 29 del 5.2.1993, pag.1. Direttiva modificata dall'Atto di adesione 1994.

conoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine. In questa prospettiva, l'esigenza di un programma di attività può soltanto essere considerata un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi. È peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi e la tutela delle denominazioni.

- (8) Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono necessarie delle condizioni finanziarie equivalenti in riferimento a detti enti creditizi. In attesa di un miglior coordinamento, debbono essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili. Questo tipo di procedura, potrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri. È tuttavia necessario operare una distinzione tra coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria.
- (9) I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Un ente creditizio che sia persona giuridica deve essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.
- (10) Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un ente creditizio qualora gli stretti legami che lo uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche gli enti creditizi già autorizzati devono dare soddisfazione alle autorità competenti in questo sen-

so. La definizione di stretti legami data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione. Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione da prendere in considerazione ai sensi della nozione di «stretti legami», se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto: investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa.

- (11) Il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di controllo comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un ente creditizio allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. In tale caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti della vigilanza su base consolidata nei confronti di tale ente creditizio.
- (12) Lo Stato membro d'origine può, emanare disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, ed agli articoli 7, 16, 30, 51 e 65 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti.
- (13) La soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per le succursali degli enti creditizi comunitari comporta necessariamente la soppressione del fondo di dotazione.
- (14) L'impostazione adottata consiste, grazie al riconoscimento reciproco, nel permettere agli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro d'origine di esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco dell'allegato 1, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi. L'esercizio delle attività non figuranti nell'elenco beneficia delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi secondo le disposizioni generali del trattato.
- (15) Conviene nel contempo estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco suddetto, allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni.
- (16) Lo Stato membro ospitante può imporre, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nel suddetto

elenco, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine.

- (17) Gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legali di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante.
- (18) Esiste una connessione necessaria tra l'obiettivo della presente direttiva e la liberalizzazione dei movimenti di capitale in corso di realizzazione mediante altri atti legislativi comunitari. In ogni caso le misure di liberalizzazione dei servizi bancari devono essere coerenti con le misure di liberalizzazione dei movimenti di capitale.
- (19) Il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti provenienti da uno Stato membro. Occorre precisare che la Comunità può concludere accordi con Paesi terzi che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico nell'intero territorio tenendo conto del principio della reciprocità. Le succursali degli enti creditizi avendo la loro sede fuori della Comunità non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. Che, comunque, le domande di autorizzazione di una filiazione o di acquisizione di una partecipazione da parte di un'impresa disciplinata dalla normativa in un paese terzo sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità agli enti creditizi della Comunità nei Paesi terzi in questione.
- (20) Le autorizzazioni di enti creditizi che saranno rilasciate dalle autorità nazionali competenti avranno: portata comunitaria, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, e non più soltanto nazionale. Conseguentemente, decadranno le attuali clausole di reciprocità. Occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su una base comunitaria. Tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma, poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri Paesi terzi. Pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con

Paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni.

- (21) È opportuno che vengano stipulati, su base di reciprocità, accordi tra la Comunità ed i Paesi terzi onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica la più ampia possibile.
- (22) La responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio incombe . ormai all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. L'autorità dello Stato membro ospitante mantiene le sue responsabilità in materia di vigilanza sulla liquidità e di politica monetaria La vigilanza sul rischio di mercato deve formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante.
- (23) Il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessiterà, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Per quel che riguarda l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio, il «groupe de contact» (gruppo di contatto) creato tra le autorità di controllo delle banche rimane la sede più appropriata. Tale gruppo costituisce un contesto adeguato per l'informazione reciproca di cui all'articolo 28.
- (24) In ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non sostituisce la collaborazione bilaterale prevista all'articolo 28. L'autorità competente dello Stato membro ospitante, fatte salve le sue competenze di controllo, può continuare, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, a verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato.
- (25) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazione tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato.
- (26) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dagli enti creditizi, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario.
- (27) È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare tali scambi di

informazioni.

- (28) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, se del caso, subordinare tale assenso a condizioni rigorose.
- (29) Occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate del controllo dei sistemi di pagamento.
- (30) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli enti creditizi, è necessario prevedere che un revisore debba informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'ente creditizio. In base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un ente creditizio. L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un ente creditizio acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non modifica di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale impresa.
- (31) Le norme di base comuni per i fondi propri degli enti creditizi costituiscono uno strumento importante per la messa in opera di un mercato interno nel settore creditizio, dato che i fondi propri consentono di assicurare la continuità dell'attività di detti enti e di proteggere il risparmio. Tale armonizzazione rafforzerà la vigilanza esercitata sugli enti creditizi e favorirà l'opera di coordinamento nel settore bancario.
- (32) Le norme comuni devono essere applicate a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità.
- (33) I fondi propri di un ente creditizio possono servire ad assorbire le perdite che non possono essere compensate da profitti sufficienti. I fondi propri costituiscono inoltre un importante criterio cui le autorità competenti possono ricorrere per valutare, segnatamente, la solvibilità degli enti creditizi nonché per altri fini di vigilanza.
- (34) Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono in diretta concorrenza tra di loro e pertanto le definizioni e le norme relative

ai fondi propri devono essere equivalenti. A tal fine, i criteri utilizzati per determinare la composizione dei fondi propri non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri. Con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza e si consoliderà il sistema bancario della Comunità.

- (35) La definizione dei fondi propri contenuta nella presente direttiva offre il massimo di elementi e di importi limite lasciando ad ogni Stato membro il potere discrezionale di utilizzare tutti o parte di tali elementi o di adottare massimali inferiori per gli importi limite.
- (36) La presente direttiva precisa i criteri per taluni elementi dei fondi propri, lasciando gli Stati membri liberi di applicare disposizioni più rigorose.
- (37) Nella fase iniziale, le norme comuni di base sono definite in termini generici in modo da includere tutti gli elementi compresi nei fondi propri nei vari Stati membri.
- (38) La presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli elementi che compongono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i fondi propri supplementari.
- (39) Per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che costituiscono i fondi propri di base, i primi non devono essere inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100% dei fondi propri di base. Per di più l'inclusione di taluni elementi dei fondi propri supplementari deve essere limitata al 50% dei fondi propri di base.
- (40) Per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici non devono prendere in considerazione le garanzie degli Stati membri o degli enti locali nel calcolo dei fondi propri.
- (41) Ogni qualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi tale calcolo verrà fatto in conformità della presente direttiva.
- (42) Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità nonché per la valutazione della concentrazione dei rischi deve tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (1) che

---

(1) GUL 372 del 31.12.1986.

contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 44, paragrafo 2 lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (1).

- (43) Le disposizioni relative ai fondi propri rientrano nello sforzo internazionale intrapreso su scala più vasta per giungere ad un ravvicinamento delle norme vigenti nei principali Paesi in materia di allineamento dei fondi propri.
- (44) La Commissione predisporrà una relazione e rivedrà periodicamente le disposizioni relative ai fondi propri al fine di renderle più rigorose e di realizzare pertanto una maggiore convergenza nella definizione comune di fondi propri. Tale convergenza potrà consentire un maggiore allineamento dei fondi propri degli enti creditizi della Comunità.
- (45) Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono il risultato dell'opera svolta dal comitato consultivo bancario che ha la responsabilità di presentare alla Commissione suggerimenti per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri.
- (46) Un coefficiente di solvibilità appropriato ha un ruolo di fondamentale importanza ai fini della vigilanza degli enti creditizi.
- (47) Un coefficiente nel quale le attività e le operazioni fuori bilancio sono ponderate secondo il grado di rischio creditizio è una misura particolarmente utile di solvibilità.
- (48) L'adozione di norme comuni per la determinazione dell'adeguatezza dei fondi propri in funzione del rischio creditizio delle attività e delle operazioni fuori bilancio costituisce pertanto uno dei settori essenziali di armonizzazione necessaria a pervenire al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo prudenziale e quindi a completare il mercato interno nel settore bancario.
- (49) A tal fine le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono da porre in relazione ad altri strumenti specifici che armonizzano anch'essi le tecniche principali del controllo degli enti creditizi.
- (50) Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario.
- (51) La presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garan-

---

(1) GU L 193 del 18.7.1983. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990).

zie prestate dagli istituti finanziari di varia natura. La Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative, nelle condizioni di concorrenza. Tra gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correttive.

- (52) L'allegato III stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio nel contesto del calcolo del coefficiente di solvibilità degli enti creditizi. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare al fine di garantire la parità delle condizioni concorrenziali gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi per pervenire ad una valutazione uniforme dei contratti di novazione e degli accordi di compensazione contrattuale da parte delle rispettive autorità competenti. L'allegato III è conforme ai risultati dei lavori di un consesso internazionale di cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria in merito al riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza stesse delle compensazioni bilaterali e in particolare della possibilità di calcolo degli obblighi di copertura patrimoniale per talune operazioni sulla base di un importo netto anziché. Loro purché esistano accordi giuridicamente vincolanti che garantiscano che il rischio di credito sia limitato all'importo netto. In moltissimi Paesi terzi gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi che sono attivi a livello internazionale e che competono con gli enti creditizi comunitari beneficeranno delle regole adottate in un più ampio contesto internazionale che daranno luogo ad un perfezionamento del trattamento prudenziale degli strumenti derivati OTC. Tale perfezionamento consente una copertura patrimoniale obbligatoria più appropriata in quanto tiene conto degli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti sui rischi di credito potenziali futuri. La compensazione di strumenti derivati negoziali fuori borsa (OTC) effettuata dalle stanze di compensazione che agiscono quale controparte centrale ha un ruolo importante in alcuni Stati membri. È opportuno riconoscere i vantaggi di una siffatta compensazione in termini di riduzione del rischio di credito e del relativo rischio sistemico nel trattamento prudenziale del rischio di credito. È necessario che le esposizioni correnti e potenziali future risultanti da contratti derivati OTC che sono stati regolati siano pienamente garantite, e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita, affinché ai contratti derivati OTC sia garantito, per un periodo transitorio, lo stesso trattamento prudenziale riservato agli strumenti derivati negoziati in borsa. Le autorità competenti devono accertarsi che il livello dei margini iniziali e dei margini di variazione nonché la qualità della garanzia fornita e il livello

di copertura da essa assicurato rispondano ai requisiti. L'allegato III offre agli enti creditizi costituiti negli Stati membri la possibilità di un analogo riconoscimento delle compensazioni bilaterali da parte delle autorità competenti e garantisce a detti enti condizioni eque di concorrenza. Le norme previste sono equilibrate ed atte a rafforzare ulteriormente le misure di vigilanza prudenziale applicate agli enti creditizi. Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero assicurare che il calcolo delle maggiorazioni sia basato sul capitale di riferimento effettivo anziché su quello apparente.

- (53) Il coefficiente minimo indicato nella presente direttiva rafforza il livello dei fondi propri degli enti creditizi nella Comunità. Il tasso dell'8 % è stato adottato in seguito ad un'indagine statistica sul fabbisogno di capitale rilevato all'inizio del 1988.
- (54) È opportuno armonizzare le regole essenziali in materia di vigilanza dei grandi rischi degli enti creditizi. Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.
- (55) La vigilanza e il controllo dei fidi degli enti creditizi costituiscono parte integrante della vigilanza su questi ultimi. L'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.
- (56) Infatti, poiché su un mercato interno nel settore bancario gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di vigilanza applicabili in tutta la Comunità siano equivalenti. A tale scopo, i criteri applicati per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità degli Stati membri. L'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza, rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario.
- (57) Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi contengono un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi. È opportuno rinviare a tale elenco per la definizione dei rischi relativamente ai limiti dei grandi rischi. Non è invece opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni né alle categorie di rischio stabilite dalle suddette disposizioni. Infatti tali ponderazioni e categorie di rischi sono state, concepite al fine di stabilire un criterio di solvibilità generale

per coprire il rischio di credito degli enti creditizi. Nell'ambito di una regolamentazione, sui grandi rischi, l'obiettivo è di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati. Occorre dunque adottare un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore; nominale senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio.

- (58) Quando un ente creditizio assume rischi nei confronti della propria impresa madre o di altre imprese figlie di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. La gestione dei rischi assunti dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi considerazione estranea a tali principi. Le disposizioni della presente direttiva prevedono, qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, che le autorità competenti prendano le misure appropriate per porre fine a tale situazione. In materia di grandi rischi, occorre altresì prevedere norme specifiche per i rischi assunti da un ente creditizio verso le imprese del proprio gruppo, ossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi. Tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia essere applicata quando l'impresa madre è un istituto finanziario o un ente creditizio e quando le alte imprese figlie sono enti creditizi, istituti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio cui fanno capo. In questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo efficace, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi. In tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa.
- (59) La vigilanza su una base consolidata, per essere effettiva, deve potersi applicare a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio. Le autorità competenti devono disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza.
- (60) Per quanto riguarda i gruppi le cui attività sono diversificate e la cui impresa madre controlla almeno un ente creditizio (impresa figlia), le autorità competenti devono essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi. In attesa di ulte-

riore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo, della presente direttiva. Le autorità competenti devono disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. E' necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie.

- (61) Gli Stati membri possono altresì rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente. Le autorità competenti dispongono al riguardo dei poteri, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) ed all'articolo 16, al fine di garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi.
- (62) Gli Stati membri possono anche instaurare la vigilanza, secondo tecniche idonee, di gruppi la cui struttura esulerebbe dall'ambito di applicazione della presente direttiva; sarà opportuno provvedere a completare le disposizioni della presente direttiva onde disciplinare tali strutture nell'ipotesi di una loro generalizzazione.
- (63) La vigilanza su una base consolidata deve inglobare tutte le attività definite all'allegato I. Pertanto, tutte le imprese che esercitano tali attività devono essere incluse nella vigilanza su una base consolidata. Conseguentemente, la definizione di enti finanziari deve includere tali attività.
- (64) La direttiva 86/635/CEE, unitamente alla direttiva 83/349/CEE, ha stabilito le regole di consolidamento in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi. È ormai possibile precisare maggiormente i metodi da utilizzare nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata.
- (65) La vigilanza su base consolidata degli enti creditizi deve avere lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario.
- (66) L'esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate dalle direttive del Consiglio relative all'attività degli enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più avanzato, esige che le autorità competenti e la Commissione cooperino in seno ad un comitato consultivo. Tale comitato consultivo bancario delle autorità competenti degli Stati membri non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo nel settore dell'accesso e della vigilanza degli enti creditizi e in partico-

lare la cooperazione istituita all'interno del gruppo di contatto creato fra le autorità di controllo delle banche.

- (67) Di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario, effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).
- (68) L'articolo 36, paragrafo 1, della presente direttiva consente agli enti creditizi organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi di includere gli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punto 7). Il governo danese ha espresso vivo interesse alla trasformazione in società per azioni dei propri istituti di credito ipotecario organizzati in forma di società cooperative o di fondi. Allo scopo di facilitare o di rendere possibile tale trasformazione è necessaria una deroga temporanea che consenta di includere parte degli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri. Tale deroga temporanea non deve falsare la concorrenza tra gli enti creditizi.
- (69) L'applicazione di una ponderazione del 20% alla detenzione di obbligazioni ipotecarie da parte di un ente creditizio può turbare un mercato finanziario nazionale in cui siffatti strumenti svolgono un ruolo preponderante. In tali casi vengono prese misure provvisorie per applicare una ponderazione dei rischi del 10%. Il mercato della titolarizzazione è in fase di rapida espansione. È pertanto auspicabile che la Commissione esamini con gli Stati membri il trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo e presenti entro il 22 giugno 1999 proposte volte ad adeguare la normativa esistente al fine di definire un appropriato trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo. Le autorità competenti possono autorizzare una ponderazione del 50% alle voci dell'attivo garantite da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo sino al 31 dicembre 2006. I beni immobili ipotecati debbono essere soggetti a rigorosi criteri di valutazione e a regolare rivalutazione per tener conto degli sviluppi occorsi nel mercato dei beni immobili ad uso commerciale. Gli immobili devono essere occupati dal pro-

---

(1) GUL 184 del 17.7.1999.

prietario o da esso dati in locazione. I prestiti per lo sviluppo immobiliare sono esclusi. da tale ponderazione del 50%.’

- (70) Per garantire un'applicazione armoniosa delle disposizioni sui grandi rischi, occorre permettere agli Stati membri di prevedere un'applicazione in due fasi dei nuovi limiti. Per gli enti creditizi più piccoli può essere giustificato un periodo transitorio più lungo in quanto un'applicazione in tempi più ravvicinati della soglia del 25% ridurrebbe troppo bruscamente la loro attività creditizia.
- (71) Inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame.
- (72) Dovrà essere intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari al controllo dei rischi di liquidità.
- (73) La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive previste nell'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE</b>
Articolo 1	Definizioni
Articolo 2	Campo d'applicazione
Articolo 3	Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico ad opera di imprese che non sono enti creditizi
<b>TITOLO II</b>	<b>CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ</b>
Articolo 4	Autorizzazione
Articolo 5	Capitale iniziale
Articolo 6	Responsabili della direzione e ubicazione dell'amministrazione centrale degli enti creditizi
Articolo 7	Azionisti e soci
Articolo 8	Programma di attività e struttura dell'organizzazione
Articolo 9	Esigenze economiche
Articolo 10	Diniego di autorizzazione
Articolo 11	Notifica dell'autorizzazione alla Commissione
Articolo 12	Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri
Articolo 13	Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro
Articolo 14	Revoca dell'autorizzazione
Articolo 15	Denominazione
Articolo 16	Partecipazione qualificata in un ente creditizio
Articolo 17	Organizzazione e procedure di controllo interno

<b>TITOLO III</b>	<b>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>
Articolo 18	Enti creditizi
Articolo 19	Enti finanziari
Articolo 20	Esercizio del diritto di stabilimento
Articolo 21	Esercizio della libertà di prestazione di servizi
Articolo 22	Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
<b>TITOLO IV</b>	<b>RELAZIONI CON I PAESI TERZI</b>
Articolo 23	Notifica delle filiazioni di imprese di Paesi terzi e delle condizioni di accesso ai mercati di tali Paesi
Articolo 24	Succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità
Articolo 25	Cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata con le autorità competenti dei Paesi terzi
<b>TITOLO V</b>	<b>PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE</b>
<b>Capo I</b>	<b>Principi di vigilanza prudenziale</b>
Articolo 26	Controllo dello Stato membro d'origine
Articolo 27	Competenze dello Stato membro ospitante
Articolo 28	Cooperazione in materia di vigilanza
Articolo 29	Verifica sul posto delle succursali stabilite in un altro Stato membro
Articolo 30	Scambio di informazioni e segreto d'ufficio
Articolo 31	Obblighi delle persone incaricate del controllo legale dei conti annuali e dei conti consolidati
Articolo 32	Potere sanzionatorio delle autorità competenti
Articolo 33	Ricorso in sede giurisdizionale

<b>Capo II</b>	<b>Strumenti tecnici di vigilanza prudenziale</b>
<i>Sezione 1</i>	<i>Fondi propri</i>
Articolo 34	Principi generali
Articolo 35	Altri elementi di cui all'art. 34, paragrafo 2, punto 6
Articolo 36	Altre disposizioni relative ai fondi propri
Articolo 37	Calcolo dei fondi propri su base consolidata
Articolo 38	Detrazioni e limitazioni
Articolo 39	Prova da portare alle autorità competenti
<i>Sezione 2</i>	<i>Coefficiente di solvibilità</i>
Articolo 40	Principi generali
Articolo 41	Numeratore: fondi propri
Articolo 42	Denominatore: elementi dell'attivo e operazioni fuori bilancio ponderati in base al rischio
Articolo 43	Ponderazione dei rischi
Articolo 44	Ponderazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri
Articolo 45	Altre ponderazioni
Articolo 46	Organismi amministrativi e imprese senza scopo di lucro
Articolo 47	Valore del coefficiente di solvibilità
<i>Sezione 3</i>	<i>Grandi fidi</i>
Articolo 48	Notifica dei grandi fidi
Articolo 49	Limiti dei grandi fidi
Articolo 50	Vigilanza dei grandi fidi su base consolidata e su base non consolidata

<i>Sezione 4</i>	<i>Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario</i>
Articolo 51	Limiti delle partecipazioni qualificate non finanziarie
<b>Capo III</b>	<b>Vigilanza su base consolidata</b>
Articolo 52	Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi
Articolo 53	Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata
Articolo 54	Forma e portata del consolidamento
Articolo 55	Informazioni da parte di società di partecipazione miste e loro imprese figlie
Articolo 56	Provvedimenti destinati ad agevolare la vigilanza su base consolidata
<b>TITOLO VI</b>	<b>COMITATO CONSULTIVO BANCARIO</b>
Articolo 57	Composizione e funzioni del comitato consultivo bancario
Articolo 58	Esame delle condizioni di autorizzazione
Articolo 59	Coefficienti di osservazione
<b>TITOLO VII</b>	<b>POTERI D'ATTUAZIONE</b>
Articolo 60	Adattamenti tecnici
<b>TITOLO VII</b>	<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>
<b>Capo I</b>	<b>Disposizioni transitorie</b>
Articolo 61	(Disposizioni transitorie relative all'articolo 36)
Articolo 62	(Disposizioni transitorie relative all'articolo 43)
Articolo 63	(Disposizioni transitorie relative all'articolo 47)
Articolo 64	(Disposizioni transitorie relative all'articolo 49)

Articolo 65 (Disposizioni transitorie relative all'articolo 51)

**Capo II Disposizioni finali**

Articolo 66 Comunicazioni della Commissione

Articolo 67 Direttive abrogate

Articolo 68 Entrata in vigore

Articolo 69 Destinatari

ALLEGATO I Elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento

ALLEGATO II Classificazione delle voci fuori bilancio

ALLEGATO III Trattamento delle voci fuori bilancio

ALLEGATO IV Tipo di voci fuori bilancio

ALLEGATO V Direttive abrogate e modifiche successive (parte A) (previste all'articolo 67)

ALLEGATO V Termini di attuazione nel diritto nazionale (parte B) (di cui all'articolo 67)

ALLEGATO VI Tavola di concordanza

## TITOLO I

### DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

#### Articolo 1

##### *Definizioni*

Ai sensi della presente direttiva si intende per

- 1) «ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto.  
Ai fini dell'applicazione della vigilanza su base consolidata, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, nonché tutte le imprese private e pubbliche che rispondono a tale definizione e che sono state autorizzate in un Paese terzo.  
Ai fini dell'applicazione della vigilanza e del controllo dei grandi rischi, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, comprese le succursali di tali enti in Paesi terzi, nonché tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione del primo comma e che sono state autorizzate in un paese terzo;
- 2) «autorizzazione»: un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio;
- 3) «succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;
- 4) «autorità competenti»: le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio del controllo sugli enti creditizi;
- 5) «ente finanziario»: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato 1;
- 6) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità agli articoli da 4 a 11;

- 7) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;
- 8) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre ed un'impresa figlia previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
- 9) «partecipazione ai fini della vigilanza su base consolidata»: il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di una società;
- 10) «partecipazione qualificata»: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione;
- 11) «capitale iniziale»: il capitale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) e 2);
- 12) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE.  
Ai fini della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi, è considerata impresa madre un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE nonché ogni impresa che, a giudizio delle [autorità] competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
- 13) «filiazione»: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE.  
Ai fini della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi: è considerata impresa figlia un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante.  
Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;
- 14) «zona A»: tutti gli Stati membri e tutti gli altri Paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) dell'FMI. Qualsiasi Paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di cinque anni dalla zona A;
- 15) «zona B»: tutti gli altri Paesi;
- 16) «enti creditizi della zona A»: tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, incluse le loro succursali nei Paesi terzi, e tutti gli enti creditizi, pubblici e privati, contemplati dalla

- definizione di cui al punto 1), primo comma, autorizzati in altri Paesi della zona A, comprese le loro succursali;
- 17) «enti creditizi della zona B»: tutti gli enti creditizi, pubblici e privati autorizzati, al di fuori della zona A, che rispondono alla definizione di cui al punto 1), primo comma, comprese le loro succursali nella Comunità;
  - 18) «settore non bancario»: l'insieme dei debitori, fatta eccezione degli enti creditizi definiti ai punti 16) e 17), delle banche centrali, delle amministrazioni centrali, regionali e locali, delle Comunità europee, della Banca europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo quali definite al punto 19);
  - 19) «banche multilaterali di sviluppo»: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la Nordic Investment Bank» e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti e la Società interamericana di investimento;
  - 20) «operazioni fuori bilancio a "rischio pieno", "rischio medio", "rischio medio/basso" e "rischio basso" »: le operazioni descritte all'articolo 43, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato II;
  - 21) «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, uno o più enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio;
  - 22) «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;
  - 23) «impresa di servizi bancari ausiliari»: un'impresa la cui attività principale consiste nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;
  - 24) «fidi ai fini dell'applicazione degli articoli 48, 49 e 50» le voci dell'attivo e le voci fuori bilancio di cui all'articolo 43 o degli allegati II e IV senza le ponderazioni o le categorie di rischio ivi contemplate; i rischi previsti all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III, senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; previa approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100% da fondi propri, purché non rientrino nel

calcolo del coefficiente di solvibilità o degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari; i fidi non comprendono:

- nel caso delle operazioni in valuta, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento;

oppure

- nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;

25) «gruppo di clienti collegati»:

- due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre;

oppure

due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi del primo trattino, ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso;

26) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa,

o

- b) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona fisica o giuridica da un legame di controllo;

- 27) «mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti dalle autorità competenti che:
- i) funzionano regolarmente,
  - ii) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del Paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto deve soddisfare per poter essere efficacemente trattato sul mercato,
  - iii) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti elencati nell'allegato IV siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.

## **Articolo 2**

### *Campo d'applicazione*

1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio. Essa si applica a tutti gli enti creditizi.

2. L'articolo 25 e gli articoli da 52 a 56 si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.

Gli enti esclusi a titolo permanente a norma del successivo paragrafo 3, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo 25 e degli articoli da 52 a 56.

3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:

- dalle banche centrali degli Stati membri;
- dagli uffici dei conti correnti postali;
- in Belgio: dall'«Institut de réescompte et de garantie/Herdisconteringen Waarborgsinstituut»;
- in Danimarca: dal «Dansk Eksportfinansieringsfond», del «Danmarks Skibskreditfond» e dal «Dansk Landbrugs Realkreditfond»;
- in Germania: dalla «Kreditanstalt für Wiederaufbau», dagli organismi riconosciuti in virtù del «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» quali

organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

- in Grecia: dalla Elliniki - Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos, dal Tamio Parakatathikon kai Danion e dal Tachidromiko Tamieftirio;
- in Spagna: dall'«Instituto de Crédito Oficial»;
- in Francia: dalla «Caisse des dépôts et consignations»;
- in Irlanda: dalle «credit unions» e dalle «friendly societies»;
- in Italia: dalla «Cassa depositi e prestiti»;
- nei Paesi Bassi: dalla «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», dalla «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», dalla «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» e dalla «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»;
- in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla «Österreichische Kontrollbank AG»;
- in Portogallo: dalle «Caizas Económicas» esistenti al 1° gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della «Caixa Económica Montepio Geral»;
- in Finlandia: dalla «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab», e dalla «Kera Oy/Kera Ab»;
- in Svezia: dalla «Svenska Skeppshypotekskassan»;
- nel Regno Unito: dalla «National Savings Bank», dalla «Commonwealth Development Finance Company Ltd», dalla «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», dalla «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», dai «Crown Agents for overseas governments and administrations», dalle «credit unions» e dalle «municipal banks».

4. Su proposta della Commissione, che a tal fine consulta il comitato di cui all'articolo 57, in seguito denominato «comitato consultivo bancario», il Consiglio decide ogni eventuale modifica dell'elenco di cui al precedente paragrafo 3.

5. Gli enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro alla data del 15 dicembre 1977 e che a tale data erano collegati permanentemente ad un organismo centrale di controllo del medesimo Stato membro possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate agli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 59, purché la legge nazionale, entro il 15 dicembre 1979, abbia previsto che:

- gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti collegati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale.
- la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso collegati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati,
- la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso collegati.

Gli enti creditizi a raggio d'azione locale collegati ai sensi del comma precedente ad un organismo centrale successivamente al 15 dicembre 1977, possono beneficiare delle condizioni previste al comma precedente, qualora costituiscano un'estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale.

Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, il Consiglio può, su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo bancario, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

6. L'esenzione dall'applicazione dell'articolo 5, degli articoli da 40 a 51 e dell'articolo 65 può essere estesa agli enti creditizi che, secondo la definizione di cui al paragrafo 5, primo comma, sono collegati a un organismo centrale di tale Stato membro, a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopracitate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati sia assoggettato alle sopracitate disposizioni su base consolidata.

In caso d'esenzione, gli articoli 13, 18 e 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 6 e gli articoli 21 e 22 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati.

### Articolo 3

*Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico ad opera di imprese che non sono enti creditizi*

Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico. Il divieto non si applica né alla rac-

colta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

## **TITOLO II**

### **CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ**

#### **Articolo 4**

##### *Autorizzazione*

Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Essi ne fissano le condizioni, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli da 5 a 9, e le notificano alla Commissione e al comitato consultivo bancario.

#### **Articolo 5**

##### *Capitale iniziale*

1. Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorché l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR.

Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri distinti e che esistevano alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma.

2. Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello richiesto dal paragrafo 1. In tal caso:

- a) il capitale iniziale non sarà inferiore ad 1 milione di EUR;

- b) gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono della facoltà prevista dal presente paragrafo;
- c) all'atto della sua pubblicazione nell'elenco di cui all'articolo 11, la denominazione dell'ente creditizio sarà seguita da un'annotazione indicante che esso non raggiunge il capitale minimo richiesto dal paragrafo 1.

3. I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtù dei paragrafi 1 e 2 al momento dell'autorizzazione.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

5. Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui al paragrafo 4 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri di tale ente devono almeno raggiungere il livello minimo fissato ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale.

6. In alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 4, i fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Qualora nei casi di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustifichino, concedere un termine limitato perché l'ente regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.

## **Articolo 6**

### *Responsabili della direzione e ubicazione dell'amministrazione centrale degli enti creditizi*

1. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.

Inoltre, tali autorità non concedono l'autorizzazione quando tali per-

sono non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni.

2. Gli Stati membri esigono:

- che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria;
- che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.

## Articolo 7

### *Azionisti e soci*

1. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nella nozione di partecipazione qualificata sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE del Consiglio (1).

2. Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità di detti azionisti o soci.

3. Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un Paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

---

(1) Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa (GU L 348 del 17.12.1988).

Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

### **Articolo 8**

#### *Programma di attività e struttura dell'organizzazione*

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente.

### **Articolo 9**

#### *Esigenze economiche*

Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.

### **Articolo 10**

#### *Diniego di autorizzazione*

Ogni diniego di autorizzazione è motivato e notificato al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.

### **Articolo 11**

#### *Notifica dell'autorizzazione alla Commissione*

Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione. Ogni ente creditizio è iscritto in un elenco, del quale la Commissione cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e gli aggiornamenti.

## **Articolo 12**

### *Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri*

Deve formare oggetto di una consultazione preventiva delle autorità competenti dell'altro Stato membro l'autorizzazione ad un ente creditizio che sia:

- filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,  
o
- filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,  
o
- controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

## **Articolo 13**

### *Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro*

Gli Stati membri ospitanti non possono esigere l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute all'articolo 17, all'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, ed agli articoli 22 e 26.

## **Articolo 14**

### *Revoca dell'autorizzazione*

Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione ad un ente creditizio soltanto quando l'ente:

- a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione;

- d) non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso affidati;
- e) versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale.

2. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati; la revoca è notificata alla Commissione.

### **Articolo 15**

#### *Denominazione*

Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni relative all'uso dei termini «banca», «cassa di risparmio» o di altre denominazioni simili che possono esistere nello Stato membro ospitante. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

### **Articolo 16**

#### *Partecipazione qualificata in un ente creditizio*

Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'ente creditizio divenga una loro filiazione.

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità delle persone di cui al primo comma. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al comma precedente.

2. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un ente

creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o un'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, e se, in virtù dell'acquisto, l'ente in cui l'acquirente intenda detenere una partecipazione diventa una filiazione o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisto dovrà formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12.

3. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche devono parimenti informare le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.

4. Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisiti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

5. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono segnatamente consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati al paragrafo 1. In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

6. Ai fini dell'applicazione della nozione di partecipazione qualificata e degli altri livelli di partecipazione di cui al presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE.

### **Articolo 17**

#### *Organizzazione e procedure di controllo interno*

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

### **Articolo 18**

#### *Enti creditizi*

Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

### **Articolo 19**

#### *Enti finanziari*

Gli Stati membri prevedono anche che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto legale permetta l'esercizio di tali attività e che soddi-

sfi ciascuna delle seguenti condizioni:

- la o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinata la filiazione;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della filiazione e si sono dichiarate garanti in solido degli obblighi assunti dalla filiazione.

7. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1° gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dalla predetta data, le disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo e di quelle di cui agli articoli 18, 19, 22 e 29.

## **Articolo 21**

### *Esercizio della libertà di prestazione di servizi*

1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.

3. Il presente articolo non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1° gennaio 1993.

## **Articolo 22**

### *Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante*

1. Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle opera-

zioni effettuate nel suo territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 27, lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente che dispone di una succursale o che opera in regime prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legali adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'ente in questione ponga termine a tali irregolarità.

3. Se l'ente in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Se l'ente persiste nell'infrazione alle disposizioni legali di cui al paragrafo 2 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

5. Le disposizioni dei precedenti paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel suo territorio, che sono contrarie alle disposizioni legali da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

6. Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 e che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivato e comunicato all'ente interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.

7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4, le auto-

rità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

8. Lo Stato membro ospitante può prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel suo territorio esercitando le competenze ad esso attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti. Ogni due anni la Commissione presenta un rapporto su tali casi al comitato consultivo bancario.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, o per i quali sono stati adottati dai provvedimenti in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Ogni due anni, la Commissione presenta un rapporto su tali casi al comitato consultivo bancario.

11. Il presente articolo non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

## TITOLO IV

### RELAZIONI CON I PAESI TERZI

#### Articolo 23

*Notifica delle filiazioni di imprese di Paesi terzi  
e delle condizioni di accesso ai mercati di tali Paesi*

1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

- a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un Paese terzo. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario;
- b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un Paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'articolo 11.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri enti creditizi nello stabilimento o nell'esercizio delle attività bancarie in un Paese terzo.

3. La Commissione elabora periodicamente una relazione che esamina il trattamento riservato nei Paesi terzi agli enti creditizi della Comunità, in conformità ai paragrafi 4 e 5, in materia di stabilimento e di esercizio delle attività bancarie, nonché di acquisizione di partecipazioni in enti creditizi di Paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

4. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un Paese terzo non concede agli enti creditizi comunitari un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità agli enti creditizi di tale Paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte al fine di ottenere adeguato mandato per negoziare delle possibilità di concorrenza paragonabili per gli enti creditizi comunitari. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

5. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 3 oppure in base ad altre informazioni, che in un Paese terzo gli enti creditizi comunitari non fruiscono di un trattamento che offra loro le stesse possibilità di concorrenza offerte agli enti creditizi nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura prevista nell'articolo 60, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di domande di autorizzazione, già presentate al momento della decisione o future, e di acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette, disciplinate dalla legislazione del Paese terzo in questione. La durata dei provvedimenti in questione non può superare i tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere se le misure continuano ad essere applicabili.

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di filiazioni da parte di enti creditizi o loro filiazioni debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali enti o filiazioni in un ente creditizio comunitario.

6. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri la informano a sua richiesta:

- a) di ogni domanda di autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto del Paese terzo in questione;
- b) di ogni progetto di acquisizione di partecipazione che sia stato loro sottoposto ai sensi dell'articolo 16 da parte di siffatta impresa in un ente creditizio della Comunità, per cui questo diventerebbe una sua filiazione.

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il Paese terzo di cui al paragrafo 4 o 5 o quando cessino di essere applicate le misure di cui al paragrafo 5, secondo e terzo comma.

7. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'esercizio delle attività degli enti creditizi.

## Articolo 24

### *Succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità*

1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità.

2. Le autorità competenti notificano alla Comunità e al comitato consultivo bancario le autorizzazioni per succursali accordate agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi conformemente al trattato con uno o più Paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che, sulla base del principio di reciprocità, accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.

## Articolo 25

### *Cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata con le autorità competenti dei Paesi terzi*

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più Paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata:

- agli enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un Paese terzo  
o
- agli enti creditizi situati in un Paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione, abbia sede nella Comunità.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire la possibilità:

- da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno

- come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti;
- dall'altro, per le autorità competenti dei Paesi terzi, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede si trova sul loro territorio, che hanno come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti.

3. La Commissione esamina con il comitato consultivo bancario il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

## **TITOLO V**

### **PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE**

#### **Capo I**

#### **Principi di vigilanza prudenziale**

##### **Articolo 26**

##### *Controllo dello Stato membro d'origine*

1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 18 e 19, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva.

##### **Articolo 27**

##### *Competenze dello Stato membro ospitante*

Lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio fino a coordinamento ulteriore. Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, esso resta altresì esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della sua politica monetaria. Tali misure non possono comportare un trat-

tamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

### **Articolo 28**

#### *Cooperazione in materia di vigilanza*

Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso succursali, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno.

### **Articolo 29**

#### *Verifica sul posto delle succursali stabilite in un altro Stato membro*

1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo 28.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo 56, paragrafo 7.

3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

### **Articolo 30**

#### *Scambio di informazioni e segreto d'ufficio*

Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno

esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio. In virtù di tale obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva nonché da altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di Paesi terzi e con le autorità o organi di tali Paesi definite al paragrafo 5 e al paragrafo 6 accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni:

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulla liquidità sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;
- per l'irrogazione di sanzioni;
- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;

— nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 33 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva nonché da altre direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni, all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi siano più autorità competenti, ovvero, fra più Stati membri, tra le rispettive autorità competenti e:

- le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,
- gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti creditizi e altre procedure analoghe,
- le persone incaricate del controllo legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza; le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi. Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.

6. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

— le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi o in altri procedimenti analoghi,

o

— le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

— quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, in tal caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

7. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione del terzo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

8. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che un'autorità competente trasmetta:

- alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,
- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.

9. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono inoltre autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, non possano in alcun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

10. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

### Articolo 31

#### *Obbligo delle persone incaricate del controllo legale dei conti annuali e dei conti consolidati*

1. Gli Stati membri dispongono almeno che:

- a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), ad esercitare presso un ente creditizio l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (2), all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (3) o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detto ente di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da
    - costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti creditizi,

o

  - pregiudicare la continuità della gestione dell'ente creditizio,
- ovvero
- comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve:
- b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che

- 
- (1) Ottava direttiva (84/253/CEE) del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato, relativo all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU L 126 del 12.5.1984).
  - (2) Quarta direttiva (78/660/CEE), del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 62 del 26.6.1999).
  - (3) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995).

abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente creditizio presso il quale detta persona svolge l'incarico sopra citato.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

### **Articolo 32**

#### *Potere sanzionatorio delle autorità competenti*

Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di controllo o di esercizio dell'attività, o adottare a loro carico provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuovere le cause.

### **Articolo 33**

#### *Ricorso in sede giurisdizionale*

Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale; ciò vale anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

## **Capo II**

### **Strumenti di vigilanza prudenziale**

#### *Sezione I*

### **Fondi propri**

#### **Articolo 34**

##### *Principi generali*

1. Ogniqualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o atto amministrativo disposizioni, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza prudenziale su enti creditizi in attività, nella quale è utilizzata l'espressione «fondi propri» o si fa riferimento a tale nozione, esso curerà che tale espressione e nozione concordino con la definizione di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo ed agli articoli da 35 a 38.

2. Fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 38, i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:

- 1) il capitale versato ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, nonché il sovrapprezzo di emissione escluse però le azioni privilegiate cumulative;
- 2) le riserve ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 86/635/CEE, nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio. Gli Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo;
- 3) il fondo per i rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;
- 4) le riserve di rivalutazione ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE;
- 5) le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE;
- 6) gli altri elementi ai sensi dell'articolo 35;

- 7) gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi di cui all'articolo 36, paragrafo 1;
- 8) le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti subordinati di cui all'articolo 36, paragrafo 3.  
Gli elementi seguenti vengono dedotti, conformemente all'articolo 38;
- 9) le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;
- 10) le attività immateriali di cui all'articolo 4 «Attivo», punto 9, della direttiva 86/635/CEE;
- 11) i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;
- 12) le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10% del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e in enti finanziari in cui abbia una partecipazione di importo superiore al 10% del loro capitale.

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio o ente finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di quest'ultimo, l'autorità competente può consentire deroghe alla presente disposizione;

- 13) le partecipazioni in altri enti creditizi ed in enti finanziari di importo fino al 10% del capitale di questi ultimi, nonché i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi da quelli di cui al punto 12) per l'importo totale di tali partecipazioni, crediti subordinati e strumenti che supera il 10% dei fondi propri dell'ente creditizio, calcolati prima della deduzione degli elementi di cui al punto 12) e al presente punto.

Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo eventuale dei fondi propri non consolidati, le imprese madri sottoposte a vigilanza su base consolidata non siano tenute a dedurre le partecipazioni in altri enti creditizi o istituti finanziari inclusi nel consolidamento. La presente disposizione si applica a tutte le norme prudenziali armonizzate da atti comunitari.

3. La nozione di fondi propri definita nel paragrafo 2, punti da 1) a 8), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro avrà la facoltà di decidere autonomamente se utilizzare detti elementi o se fissare valori massimi inferiori e di detrarre elementi diversi da quelli elencati al paragrafo 2, punti da 9) a 13). Tali Stati membri sono tuttavia tenuti a prevedere una maggiore convergenza ai fini di una definizione comune dei fondi propri.

A tal fine entro il 1° gennaio 1996, la Commissione presenta al Par-

lamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo nonché degli articoli da 35 a 39, eventualmente corredata dalle proposte di modifica che essa ritiene necessarie. Al più tardi il 1° gennaio 1998, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, previa consultazione del Comitato economico e sociale, rivedono la definizione dei fondi propri al fine di applicare in modo uniforme una definizione comune.

4. Gli elementi elencati nel paragrafo 2, punti da 1) a 5), devono poter essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente creditizio per la copertura dei rischi o la partecipazione alle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. Il loro importo è esentato da qualunque tributo prevedibile al momento in cui è calcolato o deve essere adattato in conseguenza, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

### **Articolo 35**

#### *Altri elementi*

1. La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione legale o contabile, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività bancaria, quando le perdite o le minusvalenze non sono state ancora identificate;
  - b) la loro esistenza risulti dalla contabilità interna;
  - c) il loro importo sia fissato dalla direzione dell'ente creditizio, verificato da revisori indipendenti, comunicato alle autorità competenti e posto sotto la vigilanza di queste ultime.
2. Possono altresì essere considerati altri elementi le obbligazioni irredimibili e altri strumenti che rispondono ai requisiti sottoindicati:
- a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso preventivo dell'autorità competente;
  - b) il contratto di emissione prevede la possibilità per l'ente creditizio di differire il pagamento di interessi sul debito;
  - c) i crediti del mutuante nei confronti dell'ente creditizio debbono essere pienamente subordinati a quelli di tutti i creditori principali;
  - d) i documenti che disciplinano l'emissione delle obbligazioni debbono consentire l'uso del debito e degli interessi non pagati per far fronte

alle perdite, mentre devono lasciare l'istituto di credito in grado di continuare l'attività;

- e) si tiene conto solo degli importi effettivamente versati.

Si aggiungono inoltre le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo 34, paragrafo 2, punto 8).

### **Articolo 36**

#### *Altre disposizioni relative ai fondi propri*

1. Gli obblighi dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punto 7), sono costituiti dai multipli di garanzia delle società cooperative, nonché dagli obblighi statutari dei membri delle stesse di effettuare versamenti supplementari a fondo perduto in caso di perdite da parte dell'ente creditizio. In questo caso i pagamenti debbono essere richiesti senza indugio.

Sono equiparati agli elementi che precedono gli obblighi in solido dei mutuatari nel caso degli enti creditizi organizzati come fondi

L'insieme di questi elementi può figurare nei fondi propri se essi sono computati nei fondi propri degli enti creditizi di questo tipo conformemente alla legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri non possono includere nei fondi propri degli enti creditizi di diritto pubblico le garanzie concesse da essi o dai loro enti locali a tali enti creditizi.

3. Gli Stati membri o le autorità competenti possono includere nei fondi propri le azioni preferenziali cumulative a scadenza fissa nonché i prestiti subordinati, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punto 8), qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, tali prestiti abbiano un rango inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e venga rimborsato solo dopo che siano stati liquidati tutti i debiti in essere di detto ente.

I prestiti subordinati devono anche rispondere ai seguenti criteri:

- a) si tiene conto solo dei fondi effettivamente versati;
- b) i fondi devono avere una scadenza originaria non inferiore ai cinque anni, dopo i quali essi possono essere soggetti a rimborso; se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il loro rimborso, un preavviso di cinque anni, a meno che detti fondi non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso

anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio;

- c) la loro capacità di essere considerati fondi propri è soggetta a graduale riduzione durante almeno cinque anni prima della data prevista per il rimborso;
- d) il contratto di prestito non deve contemplare clausole che prevedano che, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente creditizio, il debito diventi rimborsabile prima della data convenuta per il rimborso.

### **Articolo 37**

#### *Calcolo dei fondi propri su base consolidata*

1. Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo 34, paragrafo 2, sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate dagli articoli da 52 a 56. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori («negativi»):

- gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale;
- la differenza di primo consolidamento ai sensi degli articoli 19, 30 e 31 della direttiva 83/349/CEE;
- le differenze di conversione incluse nelle riserve consolidate conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE;
- la differenza risultante dalla inclusione di talune partecipazioni conformemente al metodo di cui all'articolo 33 della direttiva 83/349/CEE.

2. Allorché gli elementi che precedono sono debitori («positivi») essi devono essere dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati.

### **Articolo 38**

#### *Detrazioni e limitazioni*

1. Gli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti da 4) a 8), sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- a) il totale degli elementi di cui ai punti da 4) a 8) è limitato al massimo al 100% degli elementi del punto 1) più gli elementi di cui ai punti 2) e 3) meno quelli indicati ai punti 9), 10) e 11);
- b) il totale degli elementi di cui ai punti 7) e 8) è limitato al massimo al 50% degli elementi di cui al punto 1) più gli elementi di cui ai punti 2) e 3) meno quelli indicati ai punti 9), 10) e 11);
- c) il totale degli elementi di cui ai punti 12) e 13) viene detratto dal totale degli elementi.

2. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente le limitazioni previste al paragrafo 1 in circostanze eccezionali.

### **Articolo 39**

#### *Prova da portare alle autorità competenti*

Il rispetto delle condizioni previste all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, ed agli articoli da 35 a 38 deve essere comprovato con soddisfazione delle autorità competenti.

#### *Sezione 2*

### **Coefficiente di solvibilità**

### **Articolo 40**

#### *Principi generali*

1. Il coefficiente di solvibilità è costituito dal rapporto tra i fondi propri, definiti ai sensi dell'articolo 41, e le attività e le operazioni fuori bilancio ponderate in base al rischio conformemente all'articolo 42.

2. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che non sono né imprese madri ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, né imprese figlie di dette imprese, è calcolato su base individuale.

3. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che sono imprese madri è calcolato su base consolidata conformemente ai metodi definiti nella presente direttiva e nella direttiva 86/635/CEE.

4. Le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dell'impresa madre, che è un ente creditizio, possono anche esigere il calcolo del coefficiente sottoconsolidato o non consolidato di quest'ultima nonché di ogni impresa figlia che sia stata da loro autorizzata e sottopo-

sta alla loro vigilanza. Se tale controllo della ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario non viene effettuato, altre misure devono essere adottate per raggiungere tale scopo.

5. Fatti salvi gli obblighi cui devono ottemperare gli enti creditizi ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e dell'articolo 52, paragrafi 8 e 9, le autorità competenti provvedono a che i coefficienti siano calcolati non meno di due volte l'anno dallo stesso ente creditizio, che comunicherà alle autorità competenti i risultati ottenuti nonché tutti gli elementi di calcolo richiesti, ovvero dalle autorità competenti, sulla base dei dati forniti dagli enti creditizi.

6. Le attività e le operazioni fuori bilancio sono valutate in conformità della direttiva 86/635/CEE.

#### **Articolo 41**

*Numeratore: fondi propri*

I fondi propri come definiti dalla presente direttiva, costituiscono il numeratore del coefficiente di solvibilità.

#### **Articolo 42**

*Denominatore: elementi dell'attivo e operazioni fuori bilancio ponderati in base al rischio*

1. Gradi di rischio di credito, espressi da ponderazioni percentuali, sono attribuiti agli elementi dell'attivo secondo le disposizioni degli articoli 43 e 44 ed in via eccezionale degli articoli 45, 62 e 63. Il valore di bilancio di ciascun elemento è quindi moltiplicato per la ponderazione appropriata al fine di ottenere il valore ponderato in base al rischio.

2. Nel caso delle operazioni fuori bilancio elencate nell'allegato 11, è utilizzato un procedimento a due stadi, in conformità delle regole riportate all'articolo 43, paragrafo 2.

3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 43, paragrafo 3, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di insolvenza della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato III. Questo costo è moltiplicato per la ponderazione attribuita alla controparte all'articolo 43, paragrafo 1, ad eccezione della ponderazione del 100% ivi prevista che è ridotta al 50% per fornire valori più rispondenti al rischio.

4. La somma dei valori ponderati degli elementi dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio, indicati ai paragrafi 2 e 3, costituisce il denomi-

natore del coefficiente di solvibilità.

### **Articolo 43**

#### *Ponderazione dei rischi*

1. Alle voci dell'attivo di seguito indicate si applicano le ponderazioni seguenti, ma le autorità competenti possono stabilire, quando lo ritengano appropriato, ponderazioni più elevate.

a) Ponderazione 0

- 1) cassa e valori assimilati;
- 2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A;
- 3) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;
- 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A o delle Comunità europee;
- 5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella stessa valuta;
- 6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;
- 7) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A o dalle Comunità europee, o da depositi in contanti presso l'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi dallo stesso ente e depositati presso quest'ultimo.

b) Ponderazione 20 %

- 1) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti della BEI;
- 2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo;
- 3) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia della BEI;
- 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di banche multilaterali di sviluppo;

- 5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 44;
- 6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 44;
- 7) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi della zona A e non costituiscono fondi propri di detti enti;
- 8) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno nei confronti di enti creditizi della zona B, ad eccezione dei titoli emessi da detti enti e riconosciuti come componenti dei fondi propri;
- 9) voci dell'attivo assistite da esplicita garanzia di enti creditizi della zona A;
- 10) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno assistiti da garanzia esplicita di enti creditizi della zona B;
- 11) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una garanzia collaterale sotto forma di valori emessi dalla BEI o da banche multilaterali di sviluppo;
- 12) valori all'incasso.

c) Ponderazione 50%

- 1) prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale che sono o saranno occupate o date in locazione dal mutuatario e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario;  
«valori assistiti da crediti ipotecari» che possono essere assimilati ai prestiti di cui al primo comma o di cui all'articolo 62, paragrafo 1, qualora, visto il quadro normativo vigente in ciascuno Stato membro, le autorità competenti li considerino equivalenti sotto il profilo del rischio di credito. Fatti salvi i tipi di valori che possono essere inclusi nel presente punto 1 e che sono tali da rispettare le condizioni qui poste, tra i «valori assistiti da crediti ipotecari» si possono annoverare strumenti che rientrino nella definizione della sezione B, punto 1,

lettere a) e b), dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1).  
Le autorità competenti devono in particolare accertare:

- i) che detti valori siano completamente e direttamente assistiti da un insieme di crediti ipotecari dello stesso tipo di quelli previsti al primo comma o all'articolo 62, paragrafo 1, perfettamente sani al momento dell'emissione dei valori mobiliari stessi;
  - ii) che direttamente gli investitori in valori assistiti da crediti ipotecari, o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto, godano di diritti aventi un grado di priorità sufficientemente elevato sulle voci dell'attivo ipotecarie sottostand, proporzionalmente alla loro quota nel totale dei valori;
- 2) ratei e risconti: queste voci dell'attivo sono soggette alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti, qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione forfettaria del 50%.

d) Ponderazione 100%

- 1) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, salvo quelli espressi nella valuta nazionale dei debitori e finanziati con provviste nella stessa valuta;
- 2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi regionali e di amministrazioni locali della zona B;
- 3) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata superiore a un anno nei confronti di enti creditizi della zona B;
- 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti del settore non bancario della zona A e della zona B;
- 5) attività materiali ai sensi dell'articolo 4 «attivo», punto 10, della direttiva 86/635/CEE;
- 6) azioni in portafoglio, partecipazioni e altri elementi costitutivi dei fondi propri di altri enti creditizi, qualora non siano dedotti dai fondi propri dell'ente concedente;
- 7) ogni altro attivo non dedotto dai fondi propri.

2. Le operazioni fuori bilancio diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono trattate nel modo seguente. In una prima fase, sono classificate in base alle categorie di rischio che figurano nell'allegato 11. Si considerano poi

---

(1) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/191/CE (GU L 84 del 26.3.1997).

per l'intero ammontare le operazioni a rischio pieno, per il 50% le operazioni a rischio medio e per il 20% quelle a rischio medio/basso; il valore delle operazioni a rischio basso è posto uguale a 0. Nella seconda fase, i valori così modificati delle operazioni fuori bilancio sono moltiplicati per le ponderazioni previste in funzione della natura della controparte, conformemente al procedimento indicato per le voci dell'attivo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 44. Nel caso di contratti di riporto, di altre cessioni con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, le ponderazioni attribuite sono quelle degli attivi oggetto del contratto e non quelle delle controparti delle transazioni. La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere ponderata al 20%.

3. I metodi descritti nell'allegato III si applicano alle voci fuori bilancio di cui all'allegato IV eccettuati:

- i contratti negoziati su mercati ufficiali,
- i contratti sui cambi (tranne quelli connessi all'oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario.

Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato III i contratti negoziati fuori borsa (OTC) regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 7), e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.

4. Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7) del paragrafo 1, lettera a), e al punto 11) della lettera b), si applica la ponderazione dello 0 % o del 20 % in base alla natura della garanzia in questione.

Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50% alle voci fuori bilancio che sono garanzie aventi carattere di sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti

dalle autorità competenti, da ipoteche che ottemperano ai requisiti del paragrafo 1, lettera c), punto 1), purché il garante benefici di un diritto diretto su tale garanzia.

5. Se alle voci dell'attivo e alle operazioni fuori bilancio è attribuita una ponderazione più bassa per l'esistenza di una garanzia esplicita o accettabile dalle autorità competenti, la ponderazione più bassa si applica soltanto alla parte che è garantita o che è integralmente coperta dai valori in garanzia.

#### **Articolo 44**

##### *Ponderazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri*

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire una ponderazione dello 0% per le loro amministrazioni regionali e locali se non esiste alcuna differenza nel rischio tra crediti nei confronti di queste ultime e crediti nei confronti delle amministrazioni centrali a motivo dei poteri fiscali delle amministrazioni regionali e delle autorità locali così come dell'esistenza di specifiche disposizioni istituzionali volte a ridurre le possibilità di inadempienza di queste ultime. Una ponderazione dello 0% fissata conformemente a detti criteri si applica ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di queste amministrazioni, nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di terzi e garantiti dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali di cui sopra o garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi da dette amministrazioni regionali o autorità locali.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la ponderazione dello 0% che considerino giustificata conformemente ai criteri fissati al paragrafo 1. La Commissione diffonde le informazioni ricevute e altri Stati membri possono offrire agli enti creditizi, sotto il controllo delle loro autorità competenti, la possibilità di applicare una ponderazione dello 0% quando effettuino operazioni con le amministrazioni regionali e le autorità locali in questione o detengano crediti garantiti da queste amministrazioni o autorità, comprese garanzie in valori.

## Articolo 45

### *Altre ponderazioni*

1. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.

2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 10% ai crediti sugli enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nello Stato membro d'origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano integralmente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da una combinazione di voci dell'attivo di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), riconosciute quali garanzie adeguate.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e le motivazioni che giustificano tali disposizioni. La Commissione trasmette le informazioni agli Stati membri. La Commissione riesamina periodicamente le conseguenze di tali disposizioni per assicurarsi che queste non comportino distorsioni di concorrenza.

## Articolo 46

### *Organismi amministrativi e imprese senza scopo di lucro*

Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono includere nel concetto di «amministrazione regionale» e di «autorità locale» gli organismi amministrativi senza scopo di lucro responsabili nei confronti delle amministrazioni regionali o delle autorità locali, e le imprese senza scopo di lucro che appartengono alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o agli organismi che, a giudizio delle autorità competenti, comportano un rischio equivalente a quello delle amministrazioni regionali e delle autorità locali.

Le autorità competenti possono includere nel concetto di amministrazione regionale e di autorità locale le chiese e le comunità religiose, costi-

tuite in persone giuridiche di diritto pubblico, se riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto. In questo caso, tuttavia, non si applica la facoltà di cui all'articolo 44.

### **Articolo 47**

#### *Valore del coefficiente di solvibilità*

1. Gli enti creditizi devono mantenere costantemente a un livello pari almeno all'8%, il valore del coefficiente, definito all'articolo 40.

2. Ferma restando la disposizione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono fissare coefficienti minimi più elevati qualora lo ritengano opportuno.

3. Qualora il coefficiente scenda al di sotto dell'8%, le autorità competenti provvedono affinché gli enti creditizi interessati adottino al più presto misure appropriate per riportare il coefficiente al valore minimo stabilito.

#### *Sezione 3*

### **Grandi fidi**

### **Articolo 48**

#### *Notifica dei grandi fidi*

1. L'esposizione di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10% dei fondi propri dell'ente creditizio.

2. L'ente creditizio notifica alle autorità competenti i grandi fidi ai sensi del paragrafo 1. Gli Stati membri prevedono che la notifica venga effettuata a loro scelta secondo una delle due modalità seguenti:

- notifica di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno tutti i nuovi grandi fidi ed ogni aumento dei grandi fidi pari o superiore al 10% rispetto all'ultima comunicazione;
- notifica di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

3. Possono tuttavia essere dispensati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo 2 i fidi esentati in virtù dell'articolo 49, paragrafo 7, lettere a), b), c), d), f), g) e h). La notifica prevista al paragrafo 2, secondo trattino, può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all'articolo 49, paragrafo 7,

lettere e) e da i) a s) e paragrafi 8, 9 e 10.

4. Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la contabilizzazione di tutti i grandi fidi e per le loro successive modifiche, conformemente alle definizioni ed ai requisiti della presente direttiva, nonché per la vigilanza su detti grandi fidi in relazione alla politica degli enti creditizi in materia di fidi.

L'ente creditizio che si avvalga del disposto del paragrafo 3 conserva la documentazione relativa alle motivazioni addotte per un periodo di un anno a decorrere dal fatto generatore dell'esenzione, onde permettere alle autorità competenti di verificarne la fondatezza.

#### **Articolo 49**

##### *Limiti dei grandi fidi*

1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

2. Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20% quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre o l'impresa figlia dell'ente creditizio e/o una o più imprese figlie dell'impresa madre. Tuttavia gli Stati membri possono non subordinare i fidi concessi a questi clienti al limite del 20% se prevedono un controllo speciale dei fidi in questione grazie ad altre misure o procedure. Essi informano la Commissione e il comitato consultivo bancario del tenore di tali misure o procedure.

3. Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

4. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. Per quanto riguarda i fidi concessi, un ente creditizio deve rispettare costantemente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si deve procedere ad immediata notifica alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustificano, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi ai limiti summenzionati.

6. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio alla sua impresa madre, alle altre imprese figlie dell'impresa e alle proprie imprese figlie, purché tali imprese siano comprese nella vigilanza su base consolidata

cui è soggetto il medesimo ente creditizio, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti vigenti in un paese terzo.

7. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi seguenti:

- a) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A;
- b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;
- c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A o delle Comunità europee;
- d) altri fidi concessi ad amministrazioni centrali o banche centrali della zona A ovvero da questi garantiti o altri fidi concessi alle Comunità europee o da queste garantiti;
- e) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona B, denominati o, se del caso, finanziati con raccolta nella valuta nazionale del debitore;
- f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori mobiliari emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A, dalle Comunità europee o dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri per le quali è applicabile una ponderazione dello 0 % in materia di solvibilità conformemente all'articolo 44;
- g) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su contanti presso l'ente che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre o un'impresa figlia di quest'ultimo;
- h) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori mobiliari rappresentativi di depositi emessi dall'ente che concede il prestito, o da un ente creditizio che sia l'impresa madre o un'impresa figlia di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;
- i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti;
- j) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi, di durata pari o inferiore ad un anno, garantiti in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, nei confronti di enti che non sono enti creditizi ma soddisfano le condizioni di cui al paragrafo precitato;

- k) effetti commerciali e altri effetti analoghi, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio;
- l) obbligazioni definite all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE;
- m) fino a successivo coordinamento, la partecipazione in compagnie di assicurazione di cui all'articolo 51, paragrafo 3, fino ad un massimo del 40% dei fondi propri dell'ente creditizio che assume la partecipazione;
- n) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio che concede il prestito è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima;
- o) fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori mobiliari diversi da quelli di cui alla lettera f), a condizione che i valori mobiliari non siano emessi né dall'ente creditizio stesso o dalla sua impresa madre o da una delle loro imprese figlie, né dal cliente o gruppo di clienti collegati in questione. I valori mobiliari forniti come pegno devono essere valutati al prezzo di mercato, offrire un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti, essere quotati in borsa o essere effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su un mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo tale da consentire in ogni momento la verifica del margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100%; è tuttavia pari al 150% nel caso di azioni e al 50% nel caso di obbligazioni emesse da enti creditizi, da amministrazioni regionali o locali degli Stati membri diverse da quelle di cui all'articolo 44 e nel caso di obbligazioni emesse dalla Banca europea per gli investimenti e dalle banche multilaterali di sviluppo. I valori mobiliari dati in pegno non possono costituire fondi propri degli enti creditizi;
- p) prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto,

in tutti i casi fino al 50% del valore dell'alloggio in questione. Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della presente lettera, si deve intendere per alloggio un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore;

- q) 50% delle voci fuori bilancio a rischio mediobasso menzionate nell'allegato II;
- r) previo accordo delle autorità competenti, le garanzie diverse dalle garanzie su crediti distribuiti fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi, fatta salva una ponderazione del 20% del loro importo. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso fatto di questa facoltà in modo da garantire che essa non induca distorsioni della concorrenza;
- s) le voci fuori bilancio con basso rischio menzionate all'allegato 11, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale il rischio può essere assunto soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3.

8. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e locali degli Stati membri, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti; nell'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 44 gli Stati membri possono tuttavia applicare una ponderazione dello 0%.

9. Per le finalità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi di durata superiore ad un anno, ma inferiore o pari a tre, e una ponderazione del 50% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi, di durata superiore a tre anni, a condizione che tali crediti siano rappresentati da strumenti di debito emessi da un ente creditizio e sempre che detti titoli di debito, a giudizio delle autorità competenti, siano effettivamente negoziabili in un mercato costituito da operatori professionali e siano soggetti a quotazione giornaliera su tale mercato, o la loro emissione sia stata autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio emittente. In tutti i casi queste voci non possono rappresentare fondi propri.

10. In deroga alle disposizioni del paragrafo 7, lettera i), e del paragrafo 9, gli Stati membri possono attribuire una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, indipendentemente dalla loro durata.

11. Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da un pegno sotto forma di valori emessi da un terzo alle condizioni definite al paragrafo 7, lettera o), gli Stati membri possono:

- considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido è garantito direttamente e incondizionatamente da tale terzo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti;
- considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido definito al paragrafo 7, lettera o), è garantito da un pegno alle condizioni ivi menzionate.

12. Al più tardi il 1° gennaio 1999, il Consiglio sulla base di una relazione della Commissione esamina il trattamento dei fidi interbancari di cui al paragrafo 7, lettera i), e ai paragrafi 9 e 10. Il Consiglio decide le eventuali modifiche da apportare, su proposta della Commissione, a detto trattamento.

## Articolo 50

### *Vigilanza dei grandi fidi su base consolidata e su base non consolidata*

1. Se l'ente creditizio non è né un'impresa madre né un'impresa figlia, l'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore forma oggetto di vigilanza su base non consolidata.

2. Negli altri casi il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore è esercitato su base consolidata, in conformità agli articoli da 52 a 56.

3. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, gli Stati membri possono rinunciare alla vigilanza su base individuale o parzialmente consolidata nei confronti di un ente creditizio che, in quanto impresa madre, è soggetto alla vigilanza su base consolidata, e nei confronti di qualsiasi impresa figlia di detto ente che sia soggetta alla loro autorizzazione e vigilanza e sia compresa nella vigilanza su base consolidata.

Essi possono anche rinunciare alla vigilanza qualora l'impresa madre

sia una società di partecipazione finanziaria stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, sempre che detta società sia soggetta alla medesima vigilanza esercitata sugli enti creditizi.

Nei casi previsti al primo e secondo comma, devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

#### *Sezione 4*

### **Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario**

#### **Articolo 51**

##### *Limiti delle partecipazioni qualificate non finanziarie*

1. Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15% dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività è menzionata nell'articolo 43, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 86/635/CEE.

2. L'importo totale delle partecipazioni qualificare in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività è menzionata all'articolo 43, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 86/635/CEE non può essere superiore al 60% dei fondi propri dell'ente creditizio.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle compagnie di assicurazione, ai sensi della direttiva 73/239/CEE (1) e della direttiva 79/267/CEE (2), i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi,

---

(1) Prima direttiva (73/239/CEE) del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

(2) Prima direttiva (79/267/CEE) del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

5. I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti debbano essere coperte al 100% da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati ai paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri sarà l'eccedenza di importo più elevato.

### **Capo III**

#### **Vigilanza su base consolidata**

##### **Articolo 52**

###### *Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi*

1. Ogni ente creditizio che ha come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detti enti è sottoposto a vigilanza, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 54, sulla base della propria situazione finanziaria consolidata. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6.

2. Ogni ente creditizio, la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria, è sottoposto, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 54, ad una vigilanza sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6. Il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.

3. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 53 possono rinunciare, in casi individuali, ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente fi-

nanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari, che è un'impresa figlia o in cui è detenuta una partecipazione:

- se l'impresa da includere è situata in un Paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
- se l'impresa da includere nel consolidamento presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'impresa da includere è inferiore al più basso dei due importi seguenti: 10 milioni di EUR oppure 1% del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione; più imprese che soddisfino i criteri sopra enunciati devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo sopra descritto;

oppure

- se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa da includere sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

4. Se le autorità competenti di uno includono un ente creditizio, che è una vigilanza su una base consolidata in casi previsti nel paragrafo 3, secondo e terzo trattino, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede questo ente creditizio (impresa figlia) possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente creditizio.

5. La vigilanza sulla solvibilità, sull'adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato e il controllo dei grandi fidi, vengono esercitati su base consolidata conformemente al presente articolo ed agli articoli da 53 a 56. Gli Stati membri adottano i provvedimenti, se del caso, necessari per l'inclusione delle società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su una base consolidata, conformemente al paragrafo 2.

Il rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, forma oggetto di vigilanza e controllo in base alla situazione finanziaria consolidata o subconsolidata dell'ente creditizio.

6. Le autorità competenti prescrivono, nel complesso delle imprese incluse nella sfera di vigilanza su una base consolidata cui è soggetto un ente creditizio in applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'istituzione di adeguati procedimenti di controllo interno per la produzione di informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

7. Fatte salve disposizioni specifiche contenute in altre direttive, gli Stati membri possono non applicare su una base subconsolidata o individuale le norme del paragrafo 5 agli enti creditizi che, in qualità di imprese madri, sono sottoposti ad una vigilanza su una base consolidata, nonché a ogni impresa figlia di tali enti creditizi che dipende dalla loro autorizzazione e vigilanza ed è inclusa nella vigilanza su una base consolidata dell'ente creditizio che è l'impresa madre. La stessa facoltà di esonero è ammessa allorché l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi ed in particolare alle norme di cui al paragrafo 5.

In entrambi i casi di cui al comma precedente devono essere adottati provvedimenti per garantire la ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario.

Se le autorità competenti applicano tali norme su una base individuale, esse possono, per il calcolo dei fondi propri, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, ultimo comma.

8. Quando un ente creditizio, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme del paragrafo 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.

9. Nonostante il disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad un'impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza dell'impresa figlia conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato consultivo bancario.

10. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su una base consolidata possano chiedere alle imprese figlie di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 55. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e verifica delle informazioni, previste in tale articolo.

### **Articolo 53**

#### *Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata*

1. Se l'impresa madre è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 4.

2. Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 4.

Tuttavia, quando la stessa società di partecipazione finanziaria è l'impresa madre di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria.

Qualora nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria non vi sia un ente creditizio costituito da un'impresa figlia autorizzata, le autorità competenti degli Stati membri interessati (comprese quelle dello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria) si concertano allo scopo di designare, di comune accordo, le autorità che eserciteranno la vigilanza su base consolidata. In mancanza di accordo, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato; a parità di totali di bilancio, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che per prime hanno rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 4.

3. Le autorità competenti interessate possono derogare, di comune accordo, alle regole di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma.

4. Gli accordi di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 3 prevedono le misure concrete di cooperazione e di trasmissione delle informazioni idonee al conseguimento degli scopi della vigilanza su base consolidata.

5. Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

## Articolo 54

### *Forma e portata del consolidamento*

1. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata devono esigere, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da imprese figlie dell'impresa madre.

Tuttavia, può essere prescritto il consolidamento proporzionale quando, secondo le autorità competenti, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota di capitale è limitata a tale quota, a motivo della responsabilità degli altri azionisti o soci e della soddisfacente solvibilità di questi ultimi. La responsabilità degli altri azionisti o soci deve essere chiaramente stabilita, ove necessario, a mezzo di impegni espressamente sottoscritti.

2. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata devono, ai fini della vigilanza, esigere il consolidamento proporzionale delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

3. In casi di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

- quando un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti;
- quando due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie;
- quando due o più enti creditizi o enti finanziari hanno organi di amministrazione, direzione o vigilanza composti in maggioranza dalle stesse persone.

Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

5. Allorché la vigilanza su una base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, le imprese di servizi bancari ausiliari sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

### **Articolo 55**

#### *Informazioni da parte di società di partecipazione miste e loro imprese figlie*

1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue imprese figlie, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti creditizi costituiti da imprese figlie, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi costituiti da imprese figlie.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro imprese figlie. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 4. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio costituito da un'impresa figlia, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 7.

### **Articolo 56**

#### *Provvedimenti destinati ad agevolare la vigilanza su base consolidata*

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su una base consolidata, o alle società di partecipazione mi-

sta e alle loro imprese figlie, o alle imprese figlie contemplate all'articolo 52, paragrafo 10, di scambiarsi le informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente agli articoli da 52 a 55 ed al presente articolo.

2. Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti creditizi sue imprese figlie sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su una base consolidata in forza dell'articolo 53, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su una base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità.

3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di enti finanziari o di imprese di servizi bancari ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni di cui all'articolo 55, restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative imprese figlie che non sono enti creditizi, o sulle imprese figlie contemplate all'articolo 52, paragrafo 10.

4. Qualora un ente creditizio, un società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più imprese figlie che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura autorizzativa, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

5. Le informazioni ricevute nell'ambito della sorveglianza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono coperti dal segreto d'ufficio definito all'articolo 30.

6. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su una base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 52, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

7. Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi bancari ausiliari, una società di partecipazione mista, un'impresa figlia di cui all'articolo 55 o un'impresa figlia di cui all'articolo 52, paragrafo 10, situati in un altro Stato membro, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta ovvero ad un revisore o ad un esperto.

8. Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziarie e delle società di partecipazione miste, o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 52 a 55 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. In taluni casi detti provvedimenti possono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché le sanzioni o i provvedimenti menzionati permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.

## **TITOLO VI**

### **COMITATO CONSULTIVO BANCARIO**

#### **Articolo 57**

##### *Composizione e funzioni del comitato consultivo bancario*

1. E istituito presso la Commissione un comitato consultivo bancario delle autorità competenti degli Stati membri.

2. Il comitato consultivo bancario ha il compito di assistere la Com-

missione nell'assicurare la corretta applicazione della presente direttiva. Esso svolge inoltre gli altri compiti previsti dalla presente direttiva e coadiuva la Commissione nell'elaborazione di nuove proposte da presentare al Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore coordinamento nel settore degli enti creditizi.

3. Il comitato consultivo bancario non si occupa dello studio dei problemi concreti attinenti a singoli enti creditizi.

4. Il comitato consultivo bancario è composto di non più di tre rappresentanti per ciascuno Stato membro e per la Commissione. A questi rappresentanti possono occasionalmente aggiungersi consiglieri previo consenso del comitato. Il comitato può anche invitare persone qualificate ed esperti a partecipare alle riunioni. Ai compiti di segretariato provvedono i servizi della Commissione.

5. Il comitato consultivo bancario adotta il proprio regolamento interno ed elegge un presidente tra i rappresentanti degli Stati membri. Esso si riunisce ad intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione quando reputi che la situazione lo richieda può chiedere al comitato di riunirsi d'urgenza.

6. Le deliberazioni del comitato consultivo bancario e i relativi risultati sono riservati, salvo diversa decisione del comitato.

## **Articolo 58**

### *Esame delle condizioni di autorizzazione*

Il comitato consultivo bancario ha il compito di esaminare il contenuto attribuito dagli Stati membri alle condizioni di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, le altre condizioni che essi eventualmente applicano e le indicazioni che devono figurare nel programma di attività e formula, se del caso, suggerimenti alla Commissione per un coordinamento più dettagliato.

## **Articolo 59**

### *Coefficienti di osservazione*

1. In attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti stabiliscono a titolo di osservazione e, se necessario, complementariamente agli eventuali coefficienti da esse applicati, rapporti tra varie voci dell'attivo e/o del passivo degli enti creditizi allo scopo di seguire la solvibilità e la liquidità degli enti creditizi e le altre condizioni utili per la protezione del

risparmio.

A tal fine, il comitato consultivo bancario determina il contenuto dei vari elementi dei rapporti di cui al primo comma e fissa il metodo da applicare per il loro calcolo.

Se del caso, il comitato consultivo bancario tiene conto delle consultazioni tecniche che hanno luogo tra le autorità di controllo delle categorie di enti interessate.

2. I rapporti, stabiliti a titolo di osservazione a norma del paragrafo 1, sono calcolati almeno ogni sei mesi.

3. Il comitato consultivo bancario esamina i risultati delle analisi effettuate dalle autorità di controllo di cui al paragrafo 1, terzo comma, in base ai calcoli previsti dal paragrafo 2.

4. Il comitato consultivo bancario può presentare alla Commissione qualsiasi suggerimento per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri.

## TITOLO VII

### POTERI D'ATTUAZIONE

#### Articolo 60

##### *Adattamenti tecnici*

1. Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3 secondo comma, sono adottati secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sotto elencati:

- il chiarimento delle definizioni per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;
- l'adeguamento della terminologia e delle definizioni a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;
- la definizione della zona A di cui all'articolo 1, punto 14);
- la definizione delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 1, punto 19);
- la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 5 per tener conto degli andamenti economici e monetari;

- l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato agli articoli 18 e 19 figurante nell'allegato I o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- le materie nelle quali le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni, elencate all'articolo 28;
- la revisione della definizione delle attività di cui all'articolo 43 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- la lista e la classificazione delle operazioni fuori bilancio figuranti negli allegati II e IV e le rispettive modalità di calcolo del coefficiente descritto negli articoli 42, 43 e 44 e nell'allegato III;
- una riduzione temporanea del coefficiente minimo di cui all'articolo 47 o delle ponderazioni di cui all'articolo 43, per tener conto di circostanze specifiche;
- il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 49, paragrafi da 5 a 10.

2. La Commissione è assistita da un comitato.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni transitorie**

#### **Articolo 61**

#### *Disposizioni transitorie relative all'articolo 36*

La Danimarca può autorizzare gli enti danesi di credito ipotecario, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1990 sotto forma di società cooperative o di fondi e trasformati in società per azioni, a continuare ad includere nei loro fondi propri gli impegni solidali dei loro membri o dei mutuatari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, i cui crediti sono assimilati a tali impegni soli-

dali, nell'osservanza dei limiti seguenti:

- a) la base di calcolo della parte degli impegni solidali dei mutuatari è data dal totale degli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) più 2) meno gli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti 9), 10) e 11);
- b) la base di calcolo è costituita dalla base massima di calcolo alla data del 1° gennaio 1991 ovvero, qualora l'ente cambi la sua struttura a una data successiva, alla data della trasformazione. La base di calcolo non può mai superare la base massima di calcolo;
- c) la base massima di calcolo a decorrere dal 1° gennaio 1997 è ridotta della metà degli utili delle emissioni di nuovo capitale, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punto 1), effettuate dopo tale data e
- d) l'importo massimo degli impegni solidali dei mutuatari da includere nei fondi propri non deve mai superare i seguenti valori percentuali della base di calcolo:

50% nel 1991 e 1992,  
45% nel 1993 e 1994,  
40% nel 1995 e 1996,  
35% nel 1997,  
30% nel 1998,  
20% nel 1999,  
10% nel 2000

e

0% dopo il 1° gennaio 2001.

## **Articolo 62**

### *Disposizioni transitorie relative all'articolo 43*

1. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50% ai prestiti che considerano totalmente garantiti da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo situati sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del 50 %, alle seguenti condizioni:

- i) la ponderazione del rischio del 50% si applica alla parte del prestito che non supera un limite calcolato secondo le lettere a) o b) seguenti:
  - a) il 50% del valore di mercato dell'immobile in questione.

Il valore di mercato dell'immobile deve essere calcolato da due periti

indipendenti, che elaborano valutazioni indipendenti, nel momento in cui il prestito è contratto. Il prestito deve basarsi sulla più bassa delle due valutazioni.

L'immobile è nuovamente valutato da un perito almeno una volta all'anno. Per prestiti non superiori ad 1 milione di EUR e al 5 % dei fondi propri dell'ente creditizio, l'immobile è nuovamente valutato da un perito almeno ogni tre anni;

- b) la minor somma tra il 50% del valore di mercato dell'immobile o il 60% del valore del credito ipotecario, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative e regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari.

Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente.

Il valore del credito ipotecario e, in particolare, le ipotesi sottostanti circa lo sviluppo del mercato in questione, sono sottoposti a nuova valutazione almeno ogni tre anni oppure nel caso in cui il valore di mercato faccia registrare un calo superiore al 10%.

In entrambe le lettere a) e b), per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile potrebbe essere venduto alla data della stima mediante contratto privato tra un venditore consenziente e un acquirente indipendente, assumendo che l'immobile sia esposto pubblicamente sul mercato, che le condizioni del mercato ne consentano l'ordinata alienazione e che, tenuto conto della natura dell'immobile, sia disponibile un normale periodo di tempo per negoziare la vendita;

- ii) la ponderazione del rischio del 100% si applica alla parte del prestito che supera i limiti stabiliti nel punto i);
- iii) l'immobile deve essere utilizzato dal proprietario o da questi dato in locazione.

Il primo comma non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro che applica una ponderazione del rischio più elevata sul proprio territorio consentano di applicare, alle condizioni sopra stabilite, una ponderazione del rischio del 50% a questo tipo di prestiti sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del rischio del 50%.

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50% ai prestiti in corso al 21 luglio 2000, purché siano soddisfatte le condizioni elencate nel presente paragrafo. In tal caso l'immobile è stimato secondo i criteri di valutazione di cui sopra non oltre il 21 luglio 2003.

Per prestiti concessi anteriormente al 31 dicembre 2006, continua ad applicarsi la ponderazione del rischio del 50% fino alla loro scadenza nel caso in cui l'ente creditizio sia obbligato ad osservare i termini contrattuali.

Fino al 31 dicembre 2006, le autorità competenti degli Stati membri possono altresì autorizzare i loro enti creditizi ad applicare la ponderazione del rischio del 50% alla parte dei prestiti che considerano totalmente garantiti da azioni di società finlandesi per l'edilizia abitativa che operano secondo la legge finlandese del 1991 relativa alle società per l'edilizia abitativa o successiva normativa equivalente, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50% alle operazioni di leasing immobiliare concluse prima del 31 dicembre 2006, relative a beni destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legali che garantiscono al cedente la proprietà integrale del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario. Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.

3. L'articolo 43, paragrafo 3, non pregiudica il riconoscimento da parte delle autorità competenti dei contratti bilaterali di novazione stipulati per quanto riguarda:

- il Belgio, prima del 23 aprile 1996,
- la Danimarca, prima del 1° giugno 1996,
- la Germania, prima del 30 ottobre 1996,
- la Grecia, prima del 27 marzo 1997,
- la Spagna, prima del 7 gennaio 1997,
- la Francia, prima del 30 maggio 1996,
- l'Irlanda, prima del 27 giugno 1996,
- l'Italia, prima del 30 luglio 1996,
- il Lussemburgo, prima del 29 maggio 1996,
- i Paesi Bassi, prima del 1° luglio 1996,
- l'Austria, prima del 30 dicembre 1996,
- il Portogallo, prima del 15 gennaio 1997,

- la Finlandia, prima del 21 agosto 1996,
- la Svezia, prima del 1° giugno 1996,
- e
- la Gran Bretagna, prima del 30 aprile 1996.

### **Articolo 63**

#### *Disposizioni transitorie relative all'articolo 47*

1. Gli enti creditizi il cui coefficiente minimo previsto all'articolo 47, paragrafo 1, era inferiore, alla data del 1° gennaio 1991, all'8% devono garantire il raggiungimento per tappe successive della soglia minima. Finché non avranno raggiunto questa soglia, essi non potranno consentire che il livello del coefficiente scenda al di sotto del valore conseguito. Se tuttavia si dovesse registrare una siffatta fluttuazione, essa dovrebbe essere temporanea e il motivo della stessa dovrebbe essere comunicato alle autorità competenti.

2. Per un periodo non superiore a cinque anni a partire dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri possono fissare una ponderazione del 10% per le obbligazioni definite dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE e mantenerla per gli enti creditizi, quando e se ritengono che sia necessario per evitare gravi perturbazioni nel funzionamento dei loro mercati. Tali deroghe sono notificate alla Commissione.

3. Per un periodo non superiore a sette anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'articolo 47, paragrafo 1, non si applica alla Banca agricola di Grecia. Tuttavia questa deve avvicinarsi alla soglia prescritta dall'articolo 47, paragrafo 1, per tappe successive, secondo il metodo descritto dal paragrafo 1 del presente articolo.

### **Articolo 64**

#### *Disposizioni transitorie relative all'articolo 49*

1. Qualora, al 5 febbraio 1993, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dall'articolo 49 per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di prendere le misure necessarie affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dall'articolo 49.

2. Il riadeguamento del fido o dei fidi al livello autorizzato è predisposto, deliberato, attuato o completato entro un termine che le autorità

competenti ritengono congruo sotto il profilo della buona gestione e della concorrenza leale. Le autorità competenti informano la Commissione e il comitato consultivo bancario del calendario da esse stabilito per il processo generale di riadeguamento.

3. L'ente creditizio non può prendere misure che abbiano per effetto di aumentare i fidi di cui al paragrafo 1 rispetto al livello che essi raggiungono al 5 febbraio 1993.

4. Il termine applicato ai sensi del paragrafo 2 scade, al più tardi, il 31 dicembre 2001. I fidi con scadenza più lunga, di cui l'ente che concede il prestito è tenuto a rispettare i termini contrattuali, possono essere mantenuti fino alla suddetta scadenza.

5. Fino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono elevare il limite stabilito all'articolo 49, paragrafo 1, al 40% e il limite previsto all'articolo 49, paragrafo 2, al 30%. In tal caso e fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, il termine per ricondurre i fidi esistenti alla fine di questo periodo ai livelli previsti all'articolo 49 scade il 31 dicembre 2001.

6. Soltanto per gli enti creditizi i cui fondi propri non sono superiori a 7 milioni di EUR gli Stati membri possono prorogare di cinque anni i termini previsti al paragrafo 5. Gli Stati membri che ricorrono alle disposizioni del presente paragrafo prendono misure per impedire distorsioni di concorrenza e ne informano la Commissione e il comitato consultivo bancario.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, un fido può essere considerato un grande fido se il suo valore è uguale o superiore al 15 % dei fondi propri.

8. Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono sostituire la frequenza di notifica dei grandi fidi prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, secondo trattino, con una frequenza minima di due volte all'anno.

9. Gli Stati membri possono esentare totalmente o parzialmente dall'applicazione dell'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, i fidi concessi da un ente creditizio, consistenti in prestiti ipotecari ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, conclusi entro il 1° gennaio 2002, nonché le transazioni relative a leasing su beni immobiliari ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, concluse entro il 1° gennaio 2002. In entrambi i casi l'esenzione può ammontare al massimo al 50% del valore dei beni in questione.

Lo stesso trattamento si applica ai prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, aventi carattere simile ai prestiti ipotecari di cui al primo comma.

## **Articolo 65**

### *Disposizioni transitorie relative all'articolo 51*

Gli enti creditizi che al 1° gennaio 1993 superavano i limiti fissati all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, hanno termine sino al 1° gennaio 2003 per conformarvisi.

## **Capo II**

### **Disposizioni finali**

## **Articolo 66**

### *Comunicazioni alla Commissione*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 67**

### *Direttive abrogate*

1. Le direttive 73/183/CEE, 77/780/CEE, 89/299/CEE, 89/646/CEE, 89/647/CEE, 92/30/CEE e 92/121/CEE, come modificate dalle direttive che figurano all'allegato V, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle stesse direttive, che figurano all'allegato V, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato VI.

## **Articolo 68**

### *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**Articolo 69**

*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente  
N. FONTAINE

Per il Consiglio  
Il Presidente  
J. GAMA

ALLEGATO I

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ  
CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO**

1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
2. Operazioni di prestito (1)
3. Leasing finanziario
4. Servizi di pagamento
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheque, lettere di credito)
6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
  - a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
  - b) cambi
  - c) strumenti finanziari a termine e opzioni
  - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse
  - e) valori mobiliari.
8. Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle concentrazioni e della rilevazione di imprese
10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking
11. Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni
12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari
13. Servizi di informazione commerciale
14. Locazione di cassette di sicurezza

- 
- (1) Comprende in particolare:
- credito al consumo,
  - credito con garanzia ipotecaria,
  - factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo.
  - credito commerciale (compreso il forfaiting).

## ALLEGATO II

### CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FUORI BILANCIO

#### **Rischio pieno**

- Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito
- Accettazioni
- Girate su effetti non a nome di un altro ente creditizio
- Cessioni con diritto di rivalsa per il cessionario
- Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito
- Impegni di acquisto a termine secco
- Depositi a termine contro termine (forward forward deposits)
- Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti
- Altre operazioni a rischio pieno

#### **Rischio medio**

- Crediti documentari accordati e confermati (vedi anche rischio medio/basso)
- Garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti di credito
- Vendita di attività con opzioni di riscatto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE
- Lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito
- Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale superiore ad un anno
- Agevolazioni per l'emissione di effetti [Note issuance facilities (NIF)] e di credito rinnovabile [Revolving underwriting facilities (RUF)]
- Altre operazioni a rischio medio

**Rischio medio/basso**

- Crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre transazioni autoliquidanti
- Altre operazioni a rischio medio/basso

**Rischio basso**

- Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale al massimo pari a un anno o annullabili in qualsiasi momento senza condizioni né preavviso
- Altre operazioni a rischio basso

Gli Stati membri si impegnano ad informare la Commissione non appena abbiano accettato di introdurre una nuova voce fuori bilancio in uno degli ultimi trattini che figurano nell'ambito di ciascuna classe di rischio. Tale voce sarà definitivamente classificata, a livello comunitario, una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 60.

## ALLEGATO III

### TRATTAMENTO DELLE VOCI FUORI BILANCIO

#### 1. SCELTA DEL METODO

Per misurare i rischi di credito connessi ai contratti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato IV gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, uno dei metodi indicati in appresso. Gli enti creditizi soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/6/CEE(1) debbono utilizzare il metodo 1. Per misurare i rischi di credito connessi ai contratti di cui al punto 3 dell'allegato IV, tutti gli enti creditizi debbono utilizzare il metodo 1.

#### 2. METODI

**Metodo 1:** metodo del valore di mercato (mark-to-market)

*Fase a):* in base ai valori correnti di mercato si ottiene il costo di sostituzione di tutti i contratti con un valore intrinseco positivo.

*Fase b):* per tener conto del rischio di credito potenziale futuro (2) il capitale di riferimento o i valori sottostanti sono moltiplicati per le seguenti percentuali:

- 
- (1) Direttiva 93/6/CE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento o degli enti creditizi (GU L 141 dell'11.6.1993). Direttiva modificata dalla direttiva 98/33/CE (GU L 204 del 21.7.1998).
- (2) Tranne nel caso di scambi di tassi di interesse floating/floating interest rate swaps nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo di sostituzione.

TABELLA 1 <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>

Durata residua <sup>(c)</sup>	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di scambio e oro	Contratti su azioni	Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro	Contratti su merci diverse da metalli preziosi
Un anno o meno	0%	1%	6%	7%	10%
Da oltre un anno a cinque anni	0,5%	5%	8%	7%	12%
Oltre cinque anni	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

- (a) I contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella presente tabella sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi.
- (b) Per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.
- (c) Per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua sarebbe pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5%.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi sino al 31 dicembre 2006 di applicare le percentuali specificate in appresso anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'articolo 11 bis della direttiva 93/6/CEE per i contratti di cui al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato IV.

TABELLA 1 bis

Durata residua	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli (SOFTS)	Altri, compresi i prodotti energetici
Un anno o meno	2%	2,5%	3%	4%
Da oltre un anno a cinque anni	5%	4%	5%	6%
Oltre cinque anni	7,5%	8%	9%	10%

*Fase c)* la somma del costo di sostituzione attuale e del rischio di credito potenziale futuro è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti dell'operazione di cui all'articolo 43.

**Metodo 2:** metodo dell'esposizione originaria

*Fase a):* il capitale di riferimento di ciascun contratto è moltiplicato per le seguenti percentuali:

TABELLA 2

Durata originaria (1)	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio e oro
Un anno o meno	0,5%	2
Da più di un anno a non più di due anni	1%	5
Incremento per ogni anno successivo	1%	3%

(1) Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

*Fase b)*: l'esposizione così ottenuta è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti di cui all'articolo 43.

Le autorità competenti devono garantire per i metodi 1 e 2 che il capitale di riferimento da prendere in considerazione sia un indice appropriato del rischio connesso al contratto. Ove il contratto preveda, ad esempio, una moltiplicazione dei flussi monetari, il capitale di riferimento deve essere adeguato al fine di prendere in considerazione gli effetti della moltiplicazione sulla struttura del rischio di tale contratto.

### 3. CONTRATTI DI NOVAZIONE E ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE (COMPENSAZIONE CONTRATTUALE)

#### a) **Tipi di compensazione riconoscibili da parte delle autorità competenti**

Ai fini del presente punto 3, si intendono per “controparti” tutte le entità (incluse le persone fisiche) che hanno la facoltà di concludere contratti di novazione ed altri accordi di compensazione contrattuale.

Le autorità competenti possono riconoscere un effetto di riduzione del rischio ai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- i) contratti bilaterali di novazione tra un ente creditizio e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che ogniquale volta si applichi la novazione essa stabilisce un unico importo netto e dà quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;
- ii) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente creditizio e la sua controparte.

#### b) **Condizioni per il riconoscimento**

Le autorità competenti possono riconoscere ad una compensazione contrattuale un effetto di riduzione del rischio, unicamente a condizione che:

- i) l'ente creditizio abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, che comprende tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di

inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'ente creditizio avrebbe il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;

ii) l'ente creditizio abbia messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati con il risultato che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che nei casi indicati al punto i) i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio sarebbero limitati all'importo netto di cui al punto i), in conformità:

— del diritto dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, il diritto dello Stato in cui la succursale è situata,

— del diritto che disciplina le singole operazioni compensate,

e

— del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale:

iii) l'ente creditizio abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione contrattuale sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

Le autorità competenti, dopo essersi consultate se necessario con le altre autorità competenti in materia, devono accertarsi che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Le autorità competenti possono accettare pareri legali motivati redatti per tipi di compensazione contrattuale.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente ad una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga o walkaway clause), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Le autorità competenti possono riconoscere effetti di riduzione del ri-

schio agli accordi di compensazione contrattuale concernenti contratti sui tassi di cambio di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario, opzioni a analoghe voci vendute fuori borsa alle quali il presente allegato non si applica in quanto soggette a rischio di credito trascurabile o del tutto prive di tale rischio. Se, a seconda del valore di mercato positivo o negativo di tali contratti, la loro inclusione in un altro accordo di compensazione può dar luogo ad un aumento o ad una diminuzione dei requisiti patrimoniali, le autorità competenti debbono obbligare i loro enti creditizi a trattarli in modo uniforme.

### **c) Effetti del riconoscimento**

#### *i) Contratti di novazione*

Si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto di novazione anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione del metodo 1,

— per la fase a): il costo corrente di sostituzione

e

— per la fase b): il capitale di riferimento o i valori sottostanti possono essere ottenuti secondo il contratto di novazione. In applicazione del metodo 2, per la fase a) il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione; si applicano le percentuali di cui alla tabella 2.

#### *ii) Altri accordi di compensazione*

In applicazione del metodo 1:

— nella fase a) il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico annuale derivante dall'accordo: qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente creditizio che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a 0;

— nella fase b) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente:

$$PCE_{red} = 0,4 * PCE_{gross} + 0,6 * NGR * PCE_{gross}$$

laddove:

- $PCE_{red}$  = importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusa in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido,
- $PCE_{gross}$  = somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando i capitali di riferimento per le percentuali di cui alla tabella 1,
- NGR = proporzione netto-lordo: a discrezione delle autorità competenti:
  - i) calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore) o
  - ii) calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti di sostituzione calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (numeratore) ed i costi lordi di sostituzione per tutti i contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (denominatore).

Se gli Stati membri consentono agli enti creditizi di scegliere tra i metodi, il metodo prescelto deve essere applicato sistematicamente.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti. Contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

Ai fini del metodo 2, fase a):

- contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti; i capitali di riferimento sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2,
- per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 3:

TABELLA 3

Durata originaria (1)	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio
Un anno o meno	0,35%	1,50%
Da più di un anno a non più di due anni	0,75%	3,75%
Incremento per ogni anno successivo	0,75%	2,25%

- (1) Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

## ALLEGATO IV

### TIPO DI VOCI FUORI BILANCIO

**1. Contratti su tassi di interesse**

- a) Contratti swaps su tassi di interesse in una sola valuta
- b) Operazioni basis swaps
- c) Contratti sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements
- d) Contratti a termine sui tassi di interesse del tipo Futures
- e) Opzioni su tassi di interesse acquistate
- f) Altri contratti di natura analoga

**2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:**

- a) Contratti swaps su tassi di interessi in più valute
- b) Operazioni a termine su valute estere
- c) Contratti a termine su valute del tipo Futures
- d) Opzioni su valute acquistate
- e) Altri contratti di natura analoga
- f) Contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli da a) ad e)

**3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a) a d), concernenti altre voci o indici di riferimento riguardanti:**

- a) Azioni
- b) Metalli preziosi, eccetto l'oro
- c) Merci diverse dai metalli preziosi
- d) Altri contratti di natura analoga

ALLEGATO V

PARTE A

**DIRETTIVE ABROGATE E MODIFICHE SUCCESSIVE**

(previste all'articolo 67)

Direttiva 73/183/CEE del Consiglio

Direttiva 77/780/CEE del Consiglio

Direttiva 85/345/CEE del Consiglio

Direttiva 86/137/CEE del Consiglio

Direttiva 86/524/CEE del Consiglio

Direttiva 89/646/CEE del Consiglio

Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

unicamente per quanto riguarda l'articolo 1, primo trattino; l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, e paragrafo 2, primo trattino; l'articolo 3, paragrafo 2; l'articolo 4, paragrafi 2, 3, 4, per quanto riguarda i riferimenti fatti alla direttiva 77/780/CEE, e il paragrafo 6; l'articolo 5, primo trattino

Direttiva 96/13/CE del Consiglio

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 1)

Direttiva 89/299/CEE del Consiglio

Direttiva 91/633/CEE del Consiglio

Direttiva 92/16/CEE del Consiglio

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio

Direttiva 89/646/CEE del Consiglio

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio

Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

unicamente per quanto riguarda l'articolo 1, primo trattino

Direttiva 89/647/CEE del Consiglio

Direttiva 91/31/CEE della Commissione

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio

Direttiva 94/7/CE della Commissione

Direttiva 95/15/CE della Commissione

Direttiva 95/67/CE della Commissione

Direttiva 96/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 98/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 2)

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio

Direttiva 92/121/CEE del Consiglio

## PARTE B

## TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 67)

Direttiva	Termine di attuazione
73/183/CEE (GU L 194 del 16.7.1973, pag. 1)	2.1.1975 (1)
77/780/CEE (GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30)	15.12.1979
85/345/CEE (GU L 183 del 16.7.1985, pag. 19)	15. 7.1985
86/137/CEE (GU L 106 del 23.4.1986, pag. 35)	—
86/524/CEE (GU L 309 del 4.11.1986, pag. 15)	31.12.1986
89/299/CEE (GU L 124 del 5.5.1989, pag. 16)	1. 1.1993
89/646/CEE (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1), art. 6, par.2 altre disposizioni	1. 1.1990 1. 1.1993
89/647/CEE (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14)	1. 1.1991
91/31/CEE (GU L 17 del 23.1.1991, pag. 20)	31. 3.1991
91/633/CEE (GU L 339 dell'11.12.1991, pag. 16)	31.12.1992
92/16/CEE (GU L 75 del 31.3.1992, pag. 48)	31.12.1992
92/30/CEE (GU L 110 del 28.4.1992, pag. 52)	31.12.1992
92/121/CEE (GU L 29 del 5.2.1993, pag. 1)	31.12.1993
94/7/CE (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 17)	25.11.1994
95/15/CE (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 23)	30. 9.1995
95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7)	18. 7.1996
95/67/CE (GU L 314 del 28.12.1995, pag. 72)	1. 7.1996
96/10/CE (GU L 8s del 3.4.1996, pag. 17)	30. 6.1996
96/13/CE (GU L 66 del 16.3.1996, pag. 15)	15. 4.1996
98/32/CE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 26)	21. 7.2000
98/33/CE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29)	21. 7.2000

(1) Tuttavia, per quanto riguarda la soppressione della restrizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), per i Paesi Bassi questo termine era il 2 luglio 1977 (vedi articolo 8, secondo comma, della direttiva 73/183/CEE).

**ALLEGATO VI**  
**TAVOLA DI CONCORDANZA**

<i>Presente direttiva</i>	<i>Direttiva 77/780/CEE</i>	<i>Direttiva 89/299/CEE</i>	<i>Direttiva 89/646/CEE</i>	<i>Direttiva 89/647/CEE</i>	<i>Direttiva 92/30/CEE</i>	<i>Direttiva 92/121/CEE</i>	<i>Direttiva 96/10/CE</i>
Articolo 1, punto 1)	Articolo 1, 1° trattino				Articolo 1, 1° trattino	Articolo 1, lettera a)	
Articolo 1, punto 2)	Articolo 1, 2° trattino						
Articolo 1, punto 3)			Articolo 1, punto 3)				
Articolo 1, punti da 4) a 8)			Articolo 1, punti da 5) a 9)				
Articolo 1, punto 9)					Articolo 1, 6° trattino		
Articolo 1, punti 10) e 11)			Articolo 1, punti 10) e 11)				
Articolo 1, punto 12)			Articolo 1, punto 12)		Articolo 1, 7° trattino	Articolo 1, lettera c)	
Articolo 1, punto 13)			Articolo 1, punto 13)		Articolo 1, 8° trattino	Articolo 1, lettera d)	
Articolo 1, punti da 14) a 17)				Articolo 2, paragrafo 1, trattini da 2 a 5			
Articolo 1, punti da 18) a 20)				Articolo 2, paragrafo 1, trattini da 6 a 8			
Articolo 1, punti da 21) a 23)					Articolo 1, trattini da 3 a 5		
Articolo 1, punto 24)						Articolo 1, lettera h)	
Articolo 1, punto 25)						Articolo 1, lettera m)	
Articolo 1, punto 26)	Articolo 1, 5° trattino						
Articolo 1, punto 27)				Articolo 2, paragrafo 1, 9° trattino			
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1		Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 1 paragrafo 1			
Articolo 2, paragrafo 2					Articolo 2		

<i>Presente direttiva</i>	<i>Direttiva 77/780/CEE</i>	<i>Direttiva 89/299/CEE</i>	<i>Direttiva 89/646/CEE</i>	<i>Direttiva 89/647/CEE</i>	<i>Direttiva 92/30/CEE</i>	<i>Direttiva 92/121/CEE</i>	<i>Direttiva 96/10/CE</i>
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 2						
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 3						
Articolo 2, paragrafo 5, commi 1, 2 e 3	Articolo 2, paragrafo 4, lettere a), b) e c)						
Articolo 2, paragrafo 6			Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3		Articolo 2, 2° comma, lettera b)	
Articolo 3			Articolo 3				
Articolo 4	Articolo 3 paragrafo 1						
Articolo 5 paragrafo 1, primo comma	Articolo 3 paragrafo 2, primo comma		Articolo 4 paragrafo 1				
Articolo 5 paragrafo 1, secondo comma	Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma						
Articolo 5 paragrafo 2			Articolo 4 paragrafo 2, frase introduttiva e punti a), b) e c)				
Articolo 5 paragrafi da 3 a 7			Articolo 10, paragrafi da 1 a 5				
Articolo 6 paragrafo 1	Articolo 3 paragrafo 2, primo comma, 3° trattino, secondo comma						
Articolo 6 paragrafo 2	Articolo 3 paragrafo 2 bis						

<i>Presente direttiva</i>	<i>Direttiva 77/780/CEE</i>	<i>Direttiva 89/299/CEE</i>	<i>Direttiva 89/646/CEE</i>	<i>Direttiva 89/647/CEE</i>	<i>Direttiva 92/30/CEE</i>	<i>Direttiva 92/121/CEE</i>	<i>Direttiva 96/10/CE</i>
Articolo 7 paragrafi 1 e 2			Articolo 5, primo comma; Articolo 1, punto 10), secondo comma e Articolo 5, secondo comma				
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma						
Articolo 8	Articolo 3, paragrafo 4						
Articolo 9	Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)						
Articolo 10	Articolo 3, paragrafo 6						
Articolo 11	Articolo 3, paragrafo 7						
Articolo 12			Articolo 7				
Articolo 13			Articolo 6, paragrafo 1				
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1						
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 5						
Articolo 15	Articolo 5						
Articolo 16, paragrafi da 1 a 5			Articolo 11, paragrafi da 1 a 5				
Articolo 16, paragrafo 6			Articolo 1, punto 10), secondo comma				
Articolo 17			Articolo 13, paragrafo 2				
Articolo 18			Articolo 18, paragrafo 1				
Articolo 19			Articolo 18, paragrafo 2				

<i>Presente direttiva</i>	<i>Direttiva 77/780/CEE</i>	<i>Direttiva 89/299/CEE</i>	<i>Direttiva 89/646/CEE</i>	<i>Direttiva 89/647/CEE</i>	<i>Direttiva 92/30/CEE</i>	<i>Direttiva 92/121/CEE</i>	<i>Direttiva 96/10/CE</i>
Articolo 20, paragrafi da 1 a 6			Articolo 19				
Articolo 20, paragrafo 7			Articolo 23, paragrafo 1				
Articolo 21, paragrafo 1 e 2			Articolo 20				
Articolo 21, paragrafo 3			Articolo 23, paragrafo 2				
Articolo 22			Articolo 21				
Articolo 23, paragrafo 1			Articolo 8				
Articolo 23, paragrafi da 2 a 7			Articolo 9				
Articolo 24	Articolo 9						
Articolo 25					Articolo 8		
Articolo 26			Articolo 13, paragrafi 1 e 3				
Articolo 27			Articolo 14, paragrafo 2				
Articolo 28	Articolo 7, paragrafo 1						
Articolo 29			Articolo 15				
Articolo 30, paragrafi da 1 a 5	Articolo 12, paragrafi da 1 a 5						
Articolo 30, paragrafo 6	Articolo 12, paragrafo 5 bis						
Articolo 30, paragrafo 7	Articolo 12, paragrafo 5 ter						
Articolo 30, paragrafo 8	Articolo 12, paragrafo 6						
Articolo 30, paragrafo 9	Articolo 12, paragrafo 7						
Articolo 30, paragrafo 10	Articolo 12, paragrafo 8						
Articolo 31	Articolo 12 bis						
Articolo 32			Articolo 17				

<i>Presente direttiva</i>	<i>Direttiva 77/780/CEE</i>	<i>Direttiva 89/299/CEE</i>	<i>Direttiva 89/646/CEE</i>	<i>Direttiva 89/647/CEE</i>	<i>Direttiva 92/30/CEE</i>	<i>Direttiva 92/121/CEE</i>	<i>Direttiva 96/10/CE</i>
Articolo 33	Articolo 13						
Articolo 34, paragrafo 1		Articolo 1, paragrafo 1					
Articolo 34, paragrafi da 2 a 4		Articolo 2, paragrafi da 1 a 3					
Articolo 35		Articolo 3					
Articolo 36		Articolo 4					
Articolo 37		Articolo 5					
Articolo 38		Articolo 6, paragrafi 1 e 4					
Articolo 39		Articolo 7					
Articolo 40				Articolo 3, paragrafi da 1 a 4, 7 e 8			
Articolo 41				Articolo 4			
Articolo 42				Articolo 5			
Articolo 43				Articolo 6			
Articolo 44				Articolo 7			
Articolo 45				Articolo 8			
Articolo 46				Articolo 2, paragrafo 2			
Articolo 47				Articolo 10			
Articolo 48						Articolo 3	
Articolo 49						Articolo 4, paragrafi da 1 a 7 punto r), comma 2), prima frase e paragrafi da 7 punto s) a 12	

<i>Presente direttiva</i>	<i>Direttiva 77/780/CEE</i>	<i>Direttiva 89/299/CEE</i>	<i>Direttiva 89/646/CEE</i>	<i>Direttiva 89/647/CEE</i>	<i>Direttiva 92/30/CEE</i>	<i>Direttiva 92/121/CEE</i>	<i>Direttiva 96/10/CE</i>
Articolo 50						Articolo 5 paragrafi da 1 a 3	
Articolo 51, paragrafi da 1 a 5			Articolo 12, paragrafi da 1 a 5				
Articolo 51, paragrafo 6			Articolo 12 paragrafo 8				
Articolo 52 paragrafi da 1 a 7					Articolo 3, paragrafi da 1 a 7		
Articolo 52, paragrafi 8 e 9				Articolo 3, paragrafi 5 e 6	Articolo 3, paragrafi 8 e 9	Articolo 5, paragrafi 4 e 5	
Articolo 52, paragrafo 10					Articolo 3, paragrafo 10		
Articolo 53					Articolo 4		
Articolo 54					Articolo 5		
Articolo 55					Articolo 6		
Articolo 56					Articolo 7		
Articolo 57	Articolo 11						
Articolo 58	Articolo 3, paragrafo 5						
Articolo 59	Articolo 6						
Articolo 60		Articolo 8	Articolo 22	Articolo 9		Articolo 7	
Articolo 61		Articolo 4 bis					
Articolo 62, paragrafi 1 e 2				Articolo 11, paragrafi 4 e 5			
Articolo 62, paragrafo 3							Articolo 2
Articolo 63				Articolo 11, paragrafi da 1 a 3			
Articolo 64						Articolo 6, paragrafi da 1 a 9	
Articolo 65			Articolo 12, paragrafo 7				

<i>Presente direttiva</i>	<i>Direttiva 77/780/CEE</i>	<i>Direttiva 89/299/CEE</i>	<i>Direttiva 89/646/CEE</i>	<i>Direttiva 89/647/CEE</i>	<i>Direttiva 92/30/CEE</i>	<i>Direttiva 92/121/CEE</i>	<i>Direttiva 96/10/CE</i>
Articolo 66	Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 2			
Articolo 67							
Articolo 68							
Articolo 69							
Allegato I			Allegato				
Allegato II				Allegato I			
Allegato III				Allegato II			
Allegato IV				Allegato III			
Allegato V							
Allegato VI							